Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 87 del 15 aprile 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 aprile 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 36

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1992 - 15 marzo 1993 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1992-15 marzo 1993 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1992-15 marzo 1993 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1993.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1992, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 1992-15 marzo 1993 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 luglio 1993.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1992-15 MARZO 1993

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
330.		
6 dicembre 1990, Roma		
Accordo tra Italia e Francia sulla presa in carico delle persone alla frontiera	1° febbraio 1993	9
331.		
6 giugno 1991, New Delhi		
Memorandum d'Intesa tra Italia e India concernente il programma per la cura delle lesioni spinali e la riabilitazione dei disabili motori nella regione di Nuova Delhi, con Allegato	6 giugno 1991	17
332.		
17 dicembre 1991, L'Aja		
Documento conclusivo della Conferenza tenutasi all'Aja sulla carta europea dell'energia	17 dicembre 1991	31
333.		
7 maggio 1992, Il Cairo		
Scambio di Lettere tra Italia ed Egitto modificativo del Memorandum of Uderstanding per l'utilizzazione dei fondi di contropartita derivanti dall'Accordo di «Commodity Aid» del 2 marzo 1989	7 maggio 1992	57
334.		
29 gennaio/1° giugno 1992, Roma		
Scambio di Note tra Italia e Stati Uniti d'America relativo ai termini ed alle condizioni in base alle quali attuare la cooperazione tra la NASA e l'ASI di cui al Memorandum d'Intesa del 6 dicembre 1991	1° giugno 1992	67
335.		
23 giugno 1992, Dar Es Salaam		
Accordo tra l'Italia e Tanzania di cancellazione del debito.	23 giugno 1992	125

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
336.		
23 giugno 1992, Dar Es Salaam		
Accordo di consolidamento tra Italia e Tanzania	14 ottobre 1992	137
337.		
10 agosto 1992, Canberra		
Accordo di cooperazione scientifica relativamente all'Antartico tra Italia e l'Australia, con Allegato	10 agosto 1992	155
338.		
8 settembre 1992, Roma		
Accordo di consolidamento dei debiti tra Italia e Marocco (Club di Parigi, 27 febbraio 1992) con allegati finanziari	8 settembre 1992	167
339.		
16 settembre 1992, Kingston		
Protocollo di cooperazione sanitaria tra Italia e Giamaica per il programma di cooperazione allo sviluppo «Intervento straordinario a seguito del ciclone Gilbert» con lettere d'impegno liberatorio	16 settembre 1992	179
340.		
22 settembre 1992, Hanoi		
Memorandum d'Intesa tra Italia e Vietnam relativo al sistema di rifornimento idrico fluviale nella Città di Ho Chi Min	22 settembre 1992	189
341.		
28 settembre 1992, Kigali		
Protocollo di Accordo tra Italia e Ruanda relativo al Progetto Kagitumba Muvumba: sistemazione agro-idraulica del perimetro n. 4	28 settembre 1992	199
342.		
21 ottobre 1992, Rabat		
Protocollo esecutivo tra Italia e Marocco del programma di formazione di docenti universitari marocchini di lingua italiana	21 ottobre 1992	213
343.		
3 novembre 1992, Kingston		
Accordo tra Italia e Giamaica di ristrutturazione del debito	3 novembre 1992	217

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
344.		
3 novembre 1992, Roma		
Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Togo	3 novembre 1992	225
345.		
6 novembre 1992, Roma		
Accordo tra Italia e Polonia concernente la riduzione e la ristrutturazione del debito estero polacco di cui al processo verbale, firmato a Parigi il 21 aprile 1991	3 marzo 1993	239
346.		
11 novembre 1992, Brasilia		
Protocollo finanziario tra Italia e Brasile	11 novembre 1992	249
347.		
13 ottobre/27 novembre 1992, Madrid		
Scambio di lettere tra Italia e OMT per lo svolgimento della 44.ma sessione del Consiglio esecutivo a Roma dal 25 al 27 novembre 1992	27 novembre 1992	253
348.		
30 giugno/8 dicembre 1992, Tegucigalpa		
Scambio di lettere tra Italia e Honduras costituente Accordo aggiuntivo all'Accordo bilaterale di consolidamento del 28 novembre 1991 (Club di Parigi, 14 settembre 1991) per l'estensione a fine febbraio 1992	8 dicembre 1992	267
349.		
11 gennaio 1993, Amman		
Accordo tra Italia e Giordania di consolidamento del debito	11 gennaio 1993	273
350.		
14 gennaio 1993, Roma		
Protocollo finanziario di «Commodity Aid» tra Italia e Senegal. . . .	14 gennaio 1993	281
351.		
22 febbraio 1993, Roma/Budapest		
Scambio di lettere tra Italia e Ungheria per la modifica dell'Accordo in materia di visti, firmato a Roma il 17 gennaio 1990, già modificato con Scambio di Lettere dal 6 luglio 1991	10 marzo 1993	329

TABELLA N 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Italia e Seychelles sui servizi aerei per i rispettivi territori (Victoria, 13 novembre 1984). *(Vedi legge n. 362 del 9 ottobre 1989 in* S.O. *n. 84 alla* G.U. *n. 261 dell'8 novembre 1989).*	21 ottobre 1992
Convenzione concernente la compentenza giurisdizionale e l'esecuzione in materia civile e commerciale, con tre Dichiarazioni e Atto finale (Lugano, 16 settembre 1988). *(Vedi legge n. 198 del 10 febbraio 1992 in* S.O. *n. 48 alla* G.U. *n. 53 del 4 marzo 1992).*	1° dicembre 1992
Accordo tra Italia e Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Procotollo (Varsavia, 10 maggio 1989). *(Vedi legge n. 30 del 7 gennaio 1992 in* S.O. *n. 16 alla* G.U. *n. 21 del 27 gennaio 1992).*	10 maggio 1989
Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali (Bonn, 8 ottobre 1989). *(Vedi legge n. 459 del 24 novembre 1992 in* S.O. *n. 127 alla* G.U. *n. 280 del 27 novembre 1992).*	1° gennaio 1993
Protocollo di correzione alla Convenzione tra Italia e Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali ed al Protocollo aggiuntivo, entrambi gli atti firmati a Roma il 17 dicembre 1987 (Roma, 15 dicembre 1989). *(Vedi legge n. 53 del 7 gennaio 1992 in* S.O. *n. 24 alla* G.U. *n. 28 del 4 febbraio 1992).*	11 gennaio 1993

330.

Roma, 6 dicembre 1990

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese sulla presa in carico delle persone alla frontiera

(Entrata in vigore: 1° febbraio 1993)

ACCORDO TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESE SULLA PRESA IN CARICO
DELLE PERSONE ALLA FRONTIERA

Al fine di facilitare la riammissione delle persone alla frontiera tra l'Italia e la Francia, il Governo italiano e il Governo francese hanno convenuto quanto segue.

I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI

Articolo 1

Ciascuna delle Parti contraenti riammette nel proprio territorio, senza formalità e tramite contatti diretti tra le autorità di frontiera competenti, le persone che le autorità dell'altra Parte hanno deciso di respingere, qualora i documenti presentati forniscano la prova o permettano di presumere che dette persone sono suoi cittadini.

I documenti presi in considerazione sono i certificati di cittadinanza, gli atti di naturalizzazione, nonché il passaporto e la carta nazionale di identità, anche se detti documenti sono scaduti o rilasciati erroneamente. Le modalità di applicazione del presente capoverso verranno fissate con scambio di note diplomatiche.

In mancanza dei documenti sopraelencati e qualora la cittadinanza dello Stato richiesto sia presunta, la riammissione viene regolata tra i Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti.

Lo Stato richiedente riammette le persone che ha respinto qualora risulti, da ulteriori accertamenti effettuati dallo Stato richiesto che dette persone al momento del respingimento non erano suoi cittadini, salva l'eventuale riammissione ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente accordo.

II - RIAMMISSIONE DI ALTRE PERSONE

Articolo 2

Fatte salve le particolari disposizioni dell'articolo 5, ciascuna delle Parti contraenti riammette le persone che non sono cittadini di nessuno dei due Stati e che, dopo un soggiorno di almeno quindici giorni nel proprio territorio, siano entrate irregolarmente attraverso la frontiera comune nel territorio dell'altra Parte se quest'ultima ne fa richiesta entro tre mesi dall'attraversamento della frontiera.

Articolo 3

Ciascuna delle Parti contraenti riammette le persone che, non essendo cittadini di nessuno dei due Stati, risiedono abitualmente nel territorio dello Stato richiesto e:

- sono entrate regolarmente nel territorio dell'altro Stato munite di un visto di breve soggiorno, purché la domanda venga presentata entro tre mesi dalla scadenza di detto visto, o

- sono entrate regolarmente nel territorio dell'altro Stato munite di un passaporto o di altro documento sostitutivo e sono state autorizzate da detto Stato ad effettuare un breve soggiorno nel proprio territorio, purché la domanda venga presentata entro tre mesi dalla scadenza del periodo durante il quale dette persone sono autorizzate a soggiornare nel territorio dello Stato richiedente.

Ai sensi del presente articolo , sono considerate aventi la residenza abituale le persone che sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ancora valido, rilasciato dal proprio Stato di residenza.

Articolo 4

Le domande di riammissione presentate in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 sono regolate tra i Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti.

La domanda di riammissione dovrà specificare i dati relativi all'identità, ai documenti personali eventualmente in possesso del cittadino straniero, al suo soggiorno nel territorio dello Stato richiesto ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio dello Stato richiedente. Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti in modo da soddisfare le richieste di ciascuna autorità.

Le decisioni di riammissione devono essere prese nel più breve tempo possibile. L'autorizzazione di riammissione ha una validità di tre mesi dalla data della sua notifica. Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione dell' autorità giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine.

Articolo 5

Le autorità di frontiera dello Stato richiesto riammettono nel loro territorio, su domanda delle autorità di frontiera dello Stato richiedente e senza formalità, le persone che, pur non essendo cittadini di nessuno dei due Stati, abbiano varcato irregolarmente la frontiera comune e:

- sono loro consegnate entro ventiquattro ore dopo tale varco;

- o che sono sottoposte a controllo a meno di dieci chilometri dalla frontiera comune dopo il varco di detta frontiera.

Articolo 6

Non vi è obbligo di riammissione per i cittadini di uno Stato terzo avente una frontiera comune con lo Stato richiedente, a meno che non sussistano seri motivi che si oppongono al loro respingimento nel territorio di detto Stato terzo.

L'obbligo di riammissione, previsto ai precedenti articoli 2 e 3, cessa se dette persone, dopo essere entrate nel territorio dello Stato richiedente, abbiano ottenuto da detto Stato un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

Non sono riammesse da una Parte contraente le persone che hanno ottenuto nel territorio dell'altra Parte contraente, o lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, o lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, e che conservino detto status.

La Parte contraente che ha effettuato il respingimento si impegna a riammettere nel proprio territorio le persone per le quali risulti, a seguito di ulteriori controlli effettuati dalle autorità dello Stato richiesto, che le condizioni richieste non erano soddisfatte.

Una decisione esecutiva di rifiuto di soggiorno o di riaccompagnamento alla frontiera per ingresso o soggiorno irregolare, adottata dalle autorità competenti dello Stato richiesto, non esclude l'applicazione di una procedura di riammissione.

Non vi è invece obbligo di riammissione se sia intervenuta una decisione di espulsione per motivi d'ordine pubblico o di sicurezza nazionale, o se vi si oppongano giustificati motivi d'ordine pubblico di interesse nazionale.

III - AMMISSIONE IN TRANSITO

Articolo 7

Ciascuna delle Parti contraenti permette il transito sul proprio territorio delle persone che non sono cittadini degli Stati Parti al presente accordo quando il proseguimento del loro viaggio e la loro ammissione da parte dello Stato di destinazione siano assicurati, a condizione:

- che si tratti di cittadini di uno Stato che abbia una frontiera comune con lo Stato richiesto e non abbia una frontiera comune con lo Stato richiedente;

- che la destinazione degli interessati sia lo Stato di cui sono cittadini.

A richiesta, il transito può essere effettuato sotto scorta di polizia, fornita dallo Stato richiesto.

Ciascuna delle Parti contraenti permette, nella zona internazionale dei propri aeroporti, il transito, sotto sorveglianza delle autorità di polizia dello Stato richiedente, di persone che non siano cittadini degli Stati Parti al presente accordo qualora il proseguimento del loro viaggio e la loro ammissione da parte dello Stato di destinazione siano assicurati.

Tuttavia lo Stato richiesto può rifiutare il transito:

a) se la persona va incontro nello Stato di destinazione a rischi di persecuzione a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche;

b) se la persona è soggetta nello Stato di destinazione a procedimenti penali o all'esecuzione di una pena per fatti anteriori al transito.

Le persone ammesse al transito possono essere rinviate nel territorio dello Stato richiedente se si verificano successivamente o vengono scoperti fatti che ostano al transito, o se lo Stato di destinazione rifiuta di ammettere o di riprendere dette persone.

Le domande di transito sono regolate dai Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti o, per il transito aereo, dalle autorità di frontiera. La domanda deve precisare che sussistono le condizioni richieste per il transito e che lo Stato richiedente non è a conoscenza dell'esistenza dei motivi di rifiuto previsti dal paragrafo 4 di cui sopra.

IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8

I Ministri dell'Interno della Repubblica italiana e della Repubblica francese stabiliranno l'elenco dei posti di

frontiera attraverso i quali viene permessa la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri.

Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i paesi di destinazione.

Articolo 9

Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente accordo verranno risolte per via diplomatica.

Articolo 10

L'autorità che effettua il respingimento assume gli oneri del trasporto fino al posto di frontiera dello Stato richiesto.

Gli oneri del trasporto in transito fino alla frontiera dello Stato di destinazione nonchè, se del caso, gli oneri causati dal trasporto di ritorno nei casi previsti dagli articoli 1, paragrafo 4 e 6, paragrafo 4, sono a carico dello Stato richiedente.

Articolo 11

Il presente accordo non pregiudica né i diritti riconosciuti ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee beneficiari della libera circolazione delle persone o della libera prestazione di servizi, né le disposizioni delle Convenzioni internazionali in vigore tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese ed in particolare delle Convenzioni relative ai richiedenti l'asilo e ai rifugiati nonché all'assistenza giudiziaria e all'estradizione.

Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso avere come effetto quello di sostituire la procedura amministrativa del respingimento con le procedure di estradizione e di estradizione in transito.

Articolo 12

Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

Il presente accordo potrà essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di novanta giorni.

Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990, in duplice copia in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica francese

331.

New Delhi, 6 giugno 1991

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana concernente il «Programma per la cura delle lesioni spinali e la riabilitazione dei disabili motori nella regione di Nuova Delhi», con Allegato (1)

(Entrata in vigore: 6 giugno 1991)

---

(1) L'Allegato di natura tecnica non viene pubblicato.

MEMORANDUM DI INTESA

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA

concernente

IL "PROGRAMMA PER LA CURA DELLE LESIONI SPINALI
E LA RIABILITAZIONE DI DISABILI MOTORI
NELLA REGIONE DI NUOVA DELHI"

Il Governo della Repubblica Indiana

e

Il Governo della Repubblica Italiana

nell'ambito della Legge n. 49 del 26.2.87 che regola la Cooperazione Italiana:

consapevoli dei risultati delle missioni tecniche compiute dal novembre 1988 in Nuova Delhi,

e intenzionati a realizzare il programma di cooperazione chiamato: "Programma per la cura delle Lesioni Spinali e la Riabilitazione di disabili motori nella Regione di Nuova Delhi"

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Enti Responsabili

1.1. Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti chiamato "Governo Italiano", rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, d'ora in avanti denominata DGCS, sarà responsabile dell'adempimento degli impegni stabiliti dal presente Memorandum di Intesa (MOU).

1.2. Il Governo Italiano in quanto responsabile degli impegni che il presente progetto comporta, ha affidato alla Organizzazione Non-Governativa (ONG) "Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli" (AISPO), Via Olgettina 60, 20100 Milano, Italia, la realizzazione del Programma.
La AISPO opererà sotto la responsabilità del Governo Italiano e in collaborazione con il governo Indiano.
Il personale della AISPO dovrà operare in completa coordinazione con il nodale Ministero della Previdenza Sociale (Ministry of Welfare) e con l'Organizzazione Non-Governativa (ONG° "Centro Indiano per le Lesioni Spinali" (ISIC) che è stato designato dal Ministero della Previdenza Sociale per la realizzazione del Programma.
Le relazioni tra il Governo Italiano e la AISPO sono regolate dalla legge italiana.

1.3. Il Governo della Rrepubblica Indiana, d'ora in avanti chiamato "Governo Indiano", rappresentato dal Ministero della Previdenza Sociale, d'ora in avanti denominato "MOW", sarà responsabile dell'adempimento degli impegni disposti dal presente Memorandum di Intesa, tramite la Organizzazione Non-Governativa, Centro Indiano per le Lesioni Spinali.

1.4. Il Ministero della Previdenza Sociale, in collaborazione con la controparte italiana, dovrà intraprendere accordi specifici con il centro Indiano per le Lesioni Spinali allo scopo di realizzare il presente programma. Tali accordi tra il Ministero della Previdenza Sociale e il Centro Indiano per le Lesioni Spinali definiranno le procedure per integrare i servizi offerti dagli enti privati con le strategie, le politiche e le infrastrutture governative per i servizi di riabilitazione.

ARTICOLO 2

Area di intervento

Il Governo Italiano e il Governo Indiano, nell'ambito dell'accordo di cooperazione tecnica in vigore tra i due paesi, si impegnano a realizzare il presente programma nella Regione di Delhi.

ARTICOLO 3

Durata del Programma

Il progetto avrà la durata di tre anni a partire dalla data della firma del presente MOU.

ARTICOLO 4

Obiettivi generali

I due Governi hanno convenuto che gli obiettivi globali del progetto sono:

4.1. L'accrescimento della durata della vita e della qualità della vita delle persone affette da Lesioni Spinali mediante la cura delle complicazioni e un adeguato programma di riabilitazione.

4.2. Ridurre il grado di invalidità e lo "stato di minorazione" degli andicappati motori.

ARTICOLO 5

Obiettivi specifici

Il programma, nell'ambito della realizzazione dei suddetti obiettivi generali, persegue i seguenti obiettivi specifici:

5.1. Istituzione del Centro Indiano per le Lesioni Spinali, Nuova Delhi, per la cura di pazienti affetti da lesioni spinali e per l'addestramento di personale destinato ai reparti interessati.

5.2. Allestimento del Centro Indiano per le Lesioni Spinali con le seguenti strutture:

5.2.1. Sala Medico specialista e "Day Hospital";
5.2.2. Attrezzature di diagnosi (Laboratorio, Radiologia, Ecografia);
5.2.3. Chirurgia Plastica, Urologia, Ortopedia, Chirurgia Spinale, altri servizi ad essi connessi di Chirurgia Generale e di Riabilitazione, per un totale di 110 (Centodieci) posti letto per degenti;

5.2.4. Servizi di riabilitazione per pazienti interni ed esterni;

5.2.5. Attrezzature per laboratorio ortopedico;
5.2.6. Servizi e attrezzature per la formazione professionale ed occupazionale
5.2.7. Assistenza psicologica.

5.3. Allestimento del seguente servizio di riabilitazione a livello periferico:

5.3.1. Informazione delle famiglie sull'argomento dell'invalidità;
5.3.2. Vaglio dei disabili da affidare ai servizi ospedalieri per ulteriori cure;
5.3.3. Servizi di riabilitazione a livello di centri periferici;
5.3.4. Attivazione visite di controllo a pazienti dimessi dall'ospedale;
5.3.5. Supporto tecnico alle istituzioni coinvolte nella riabilitazione lavorativa dei disabili;
5.3.6. Addestramento di assistenti sanitari responsabili delle attività di riabilitazione al livello dei centri periferici e a livello comunitario.

ARTICOLO 6

Strategie di attuazione

I due Governi hanno convenuto che per tutta la durata della realizzazione del programma dovranno essere applicate le seguenti norme:

6.1. Saranno ammessi al Centro Indiano per le Lesioni Spinali tutte le persone affette da lesioni spinali in fase acuta, post-acuta e cronica secondo criteri di gravità, urgenza e specificità della lesione spinale e delle sue complicazioni.

6.2. In conformità alle norme generali di orientamento del Governo Indiano, i pazienti subiranno addebiti in base al criterio di identificazione della categoria di contribuenza la cui valutazione sarà affidata agli assistenti sociali. Tuttavia dovrà essere garantito che persone indigenti avranno le stesse opportunità di essere curate di altre persone affette da lesioni spinali; a nessuno dovranno essere negate l'assistenza e le cure mediche a causa di ristrettezze finanziarie.

6.3. Il Ministero della Previdenza Sociale sosterrà la quota più consistente del costo finanziario di accettazione per permettere ai pazienti più indigenti di usufruire di cure gratuite.

6.4. Per quanto concerne la cura di pazienti esterni, le persone affette da gravi lesioni spinali vi saranno ammesse ogni qual volta siano state indirizzate da un qualsiasi ospedale pubblico o centro periferico di riabilitazione. Inoltre, si dovrà assistere qualsiasi caso di emergenza ricevuto dal centro.

6.5. Nel caso di eccedenza di letti ospedalieri, le cure ortopediche e chirurgiche verranno prestate anche ai più frequenti casi di invalidità motoria "non spinale" inviati dai servizi ospedalieri di riabilitazione.

6.6. Un servizio speciale per la riabilitazione sociale e familiare, comprende i servizi di educazione pubblica, verrà creato dal Centro Indiano per le Lesioni Spinali in collaborazione con la A.I.S.P.O.

6.7. Allo scopo di istituire una rete di servizi per la riabilitazione, i centri periferici verranno potenziati e, laddove possibile, ampliati; i medici specialisti provenienti dal Centro Indiano per le Lesioni Spinali si dovranno occupare della supervisione dei suddetti centri periferici.

6.8. Allo scopo di sostenere i servizi di riabilitazione a livello comunitario e di fornire e provvedere alla manutenzione di protesi semplici, i laboratori ortopedici (già esistenti) o i centri di manutenzione verranno potenziati in conformità alla politica del Ministero della Previdenza Sociale.

6.9. La reimmissione dei disabili nel lavoro produttivo verrà sostenuta concordamente alla politica del Ministero della Previdenza Sociale.

ARTICOLO 7

Piano Operativo

Il documento programmatico, qui accluso nell'Allegato A, costituirà il documento tecnico del presente Memorandum di Intesa.

Il documento programmatico dovrà comprendere:

7.1. La descrizione del progetto con i suoi obiettivi e le sue principali attività.

7.2. Il bilancio di previsione del progetto e le risorse ivi includendo attrezzature e formazione richieste dal progetto.

7.3. Gli orientamenti per la valutazione del programma.

In base a questo documento un piano operativo annuale dovrà essere stilato dalle parti interessate (ved. Art. 9.3.).

ARTICOLO 8

Direzione del Programma

8.1. Il programma dovrà essere portato avanti sotto la comune responsabilità del Governo Indiano, del Governo Italiano e delle Organizzazioni non Governative incaricate (ISIC e AISPO).

8.2. A livello centrale il M.O.W. nominerà un consulente del programma allo scopo di mantenere relazioni con le altri parti responsabili del progetto, per garantire l'applicazione del presente M.O.U., per sovrintendere alle attività del progetto in conformità alla politica del Governo Indiano e agli orientamenti espressi dal M.O.W., e per prender parte a convegni ufficiali.

8.3. A livello centrale la D.G.C.S. nominerà un consulente del Progetto allo scopo di mantenere relazioni con le altre parti responsabili del progetto, per garantire l'applicazione del presente M.O.U., per sovrintendere alle attività del progetto concordemente alla politica del Governo Italiano e agli orientamenti espressi dalla D.G.C.S. e per prender parte a convegni ufficiali.

8.4. Il Centro Indiano per le Lesioni Spinali nominerà un Direttore del Programma che si occuperà della realizzazione del Centro Indiano per le Lesioni Spinali e della sua integrazione con le politiche nazionali per la salute e per la riabilitazione.
Egli/Ella sarà autorizzato/a a prendere per la propria organizzazione, decisioni tecniche, finanziarie ed amministrative riguardanti il progetto.

8.5. La AISPO nominerà un Direttore del Progetto che si occuperà della realizzazione del Centro Indiano per le Lesioni Spinali e della sua integrazione con le politiche nazionali per la salute e per la riabilitazione.
Egli/Ella sarà autorizzato/a a prendere per la propria organizzazione decisioni tecniche, finanziarie ed amministrative riguardanti il progetto.

ARTICOLO 9

Comitato Direttivo

9.1. Allo scopo di coordinare e sovrintendere alle attività del Programma verrà istituito un Comitato Direttivo composto dai seguenti elementi:

- Presidente nominato dal Governo Indiano
- Presidente nominato dal Governo italiano
- Consulente indiano del Progetto, M.O.W.
- Consulente italiano del Progetto, D.G.C.S.
- Direttore indiano del Progetto, ISIC
- Direttore italiano del Progetto, AISPO.

9.2. Il Comitato Direttivo si dovrà riunire almeno due volte l'anno, una volta in Italia e una volta in India, al fine di adempiere i seguenti obblighi:

a) definire gli orientamenti per la pianificazione annuale delle attività del progetto.approvandone il relativo piano operativo annuale;
b) fornire consulenza tecnica ai Direttori del Progetto allo scopo di garantire la realizzazione ottimale del progetto;
c) esaminare e valutare l'andamento del progetto;
d) approvare la selezione di candidati medici e paramedici, da destinare a borse di studio e corsi nei due paesi;
e) sovrintendere alla selezione di attrezzature mediche e macchinari prima della spedizione in India, secondo le indicazioni fornite congiuntamente dagli esperti della AISPO e dell'ISIC e approvate dalla D.G.C.S.

9.3. Un Piano Operativo annuale, comprendente le attività pianificate, la programmazione dei tempi e il rendiconto finanziario, dovrà essere preparato tre mesi prima della scadenza di ogni anno di attività dal Direttore Indiano del programma in collaborazione

con il Direttore Italiano del Programma. I Piani Operativi Annuali dovranno essere sottoposti all'esame del Comitato Direttivo per eventuali emendamenti e dovranno essere formalmente approvati dalla D.G.C.S.

9.4. Relazioni sull'andamento del Programma dovranno essere presentate regolarmente due volte l'anno alla D.G.C.S. dal Direttore Indiano del Programma e dal Direttore Italiano del programma.

ARTICOLO 10

Impegni del Governo Indiano

10.1. Amministrazione del Programma. Il contributo del Governo Indiano dovrà comprendere:
La nomina del Direttore del Programma e del Consulente del Programma su base Onorifica e senza alcun impegno finanziario.

10.2. Centro Indiano per le Lesioni Spinali. Il contributo indiano dovrà comprendere:

10.2.1. L'acquisto di terreno a Vasant Kunj da parte del Centro Indiano per le Lesioni spinali.
10.2.2. L'esecuzione dei lavori civili per la costruzione del Centro Indiano per le lesioni spinali e delle strutture annesse con riferimento ai seguenti servizi:

- Accettazione Ospedaliera e "Day Hospital"
- Radiologia ed Ecografia di Emergenza
- Reparto per le Cure Intensive
- Servizi comuni
- Reparto degenti
- Blocco chirurgico
- Laboratori
- Amministrazione
- Riabilitazione
- Lavanderia e cucina Ospedaliere.

10.2.3. L'allestimento dei seguenti impianti:

- Impianto ascensoriale
- collegamenti a massa
- impianto idraulico (esclusi sanitari e ottoneria per invalidi)

- impianto di fognatura (trattamento di rifiuti incluso).

10.2.4. La fornitura di materiali complementari indiani agli impianti centralizzati di origine italiana.

10.2.5. La fornitura di manodopera locale, di attrezzature di sollevamento, acqua, elettricità e servizi temporanei di costruzione per il cantiere.
10.2.6. Sdoganamento e trasporto al cantiere di attrezzature e materiali di origine italiana. Magazzinaggio e custodia di tutta l'attrezzatura e dei materiali.
10.2.7. Pagamento di tutte le tasse, dazi doganali e qualsiasi imposta derivante dall'importazione dei materiali e dell'equipaggiamento per la realizzazione del progetto.
10.2.8. Selezione dei candidati medici e paramedici per le borse di studio e per i corsi nei due paesi congiuntamente al Centro Indiano per le Lesioni Spinali.
10.2.9. La maggior parte dei costi finanziari per l'ammissione di pazienti indigenti.

10.3. Riabilitazione dei disabili affetti da lesioni spinali. Il contributo del Governo indiano dovrà comprendere:

10.3.1. In collaborazione con gli Enti competenti, il miglioramento o l'espansione dei Centri per la Riabilitazione, congiuntamente selezionati secondo i criteri stabiliti nel documento tecnico e tramite l'AISPO.e le fonti di finanziamento del progetto.
10.3.2. Fornire in collaborazione con gli Enti competenti per la riabilitazione, di personale governativo medico e paramedico per la riabilitazione nelle varie attività concernenti la realizzazione del progetto.

ARTICOLO 11

Impegni del Governo Italiano

11.1. Centro Indiano per le Lesioni Spinali. In base agli articoli identificati ed elencati nell'Allegato A del presente documento il contributo del Governo Italiano dovrà comprendere:

11.1.1. La fornitura di attrezzature per i seguenti servizi:
- Accettazione ospedaliera e "Day Hospital"

- Radiologia ed ecografia di emergenza
- Reparto per le cure intensive
- Servizi comuni
- Reparto degenti
- Blocco chirurgico
- Laboratori
- Amministrazione
- Riabilitazione
- Lavanderia e cucina ospedaliere

11.1.2. Impianti centralizzati e assistenza tecnica per l'installazione dei seguenti servizi:

- Generatori di corrente
- gas medici
- impianto di potabilizzazione dell'acqua
- impianto anticendio
- impianto di generazione del vapore
- acqua calda a 80 gradi centigradi
- sistema di condizionamento dell'aria
- inceneritore
- trattamento dell'acqua della piscina
- impianto telefonico
- impianto cercapersone
- attrezzature per invalidi
- pezzi di ricambio

11.1.3. Addestramento:

- 10 borse di studio di 4 mesi da tenersi in Italia
- organizzazione dei corsi in Italia
- organizzazione dei corsi in India.

11.2. Riabilitazione degli invalidi affetti da lesioni spinali. Il contributo del Governo italiano dovrà includere:

11.2.1. l'attrezzatura per i seguenti servizi:
- centro di riabilitazione
- potenziamento dei laboratori ortopedici

11.2.2. I lavori civili presso i centri di riabilitazione che includeranno "Halfway Homes" ("Case a Mezza Strada") nelle vicinanze del Centro Indiano per le Lesioni Spinali allo scopo di adattare la loro struttura alla riabilitazione.

11.2.3. Servizi di formazione

- Corsi di addestramento sulla riabilitazione, per il personale dei centri sanitari, da svolgersi in India.
- Sostegno a scuole della ONG che conducono attività di riabilitazione professionale.

Rettifiche minori nell'Allegato A saranno permesse per comune accordo del Comitato Direttivo a condizione che le implicazioni di ordine finanziario rimangano invariate.

ARTICOLO 12

Agevolazioni per il personale

Le agevolazioni concernenti il personale delle due parti - impiegato nell'ambito dei progetti oggetto del presente Memorandum - saranno regolate dall'Accordo Indo-Italiano per la Cooperazione tecnica firmato a Nuova Delhi il 27 febbraio 1981 e esteso con Scambio di Lettere il 24 febbraio 1987.

ARTICOLO 13

Esperti italiani

La nomina degli esperti italiani sarà regolata dall'articolo 3 dell'Accordo Indo-Italiano per la Cooperazione Tecnica firmato a Nuova Delhi il 27 febbraio 1981 e esteso con Scambio di Lettere il 24 febbraio 1987.

ARTICOLO 14

Attrezzature e forniture

Le attrezzature e le forniture messe a disposizione dal Governo Italiano saranno regolamentate dall'Articolo 7 del suddetto Accordo.

ARTICOLO 15

Emendamenti al programma

Le possibili modifiche o ampliamenti del programma dovranno essere definite con il mutuo consenso dei due Governi mediante apposito Scambio di Lettere.

ARTICOLO 16

Clausole conclusive

Il presente Memorandum entrerà in vigore al momento della sua firma e resterà valido per un periodo di 3 (tre) anni ed è tacitamente rinnovabile a meno che una delle due parti ne richieda il proscioglimento con 6 (sei) mesi di avviso.

In caso di controversie sull'interpretazione del presente Memorandum di Intesa, sarà ritenuto valido il testo inglese; verrà inoltre costituita una commissione composta dai seguenti membri:

- il Presidente indiano
- il Presidente italiano
- il Consulente indiano del progetto
- il Consulente italiano del progetto
- il Direttore indiano del progetto
- il Direttore italiano del progetto.

Stilato a Delhi il 6 giugno 1991 A.D. in due copie originali per ciascuna lingua inglese, italiana e Hindi, i cui tre testi fanno ugualmente fede l'un l'altro.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Gabriele Menegatti
Ambasciatore d'Italia

per e a nome
del Presidente dell'India
Deb Mukharji
Co-Segretario Ministero delle Finanze

332.

L'Aja, 17 dicembre 1991

Documento conclusivo della Conferenza tenutasi all'Aja sulla carta europea dell'energia

(Entrata in vigore: 17 dicembre 1991)

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA TENUTASI ALL'AIA
SULLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA

I rappresentanti di Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Cipro, Comitato economico interstatale, Comunità europee, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Iugoslavia, Kazakistan, Kirhizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Romania, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan si sono riuniti all'Aia, nei Paesi Bassi il 16 e il 17 dicembre 1991, per adottare la Carta europea dell'energia.

I lavori della Conferenza sono stati aperti e chiusi dal Ministro olandese degli affari economici.

Sua Maestà Beatrice, Regina dei Paesi Bassi, ha assistito all'apertura della Conferenza.

Il Primo Ministro olandese e il Commissario per l'Energia della Commissione europea hanno rivolto un'allocuzione alla Conferenza.

Nel corso della Conferenza, sono stati effettuati interventi e dichiarazioni da parte dei delegati dei firmatari.

Risoluti a dare pieno seguito ai risultati della Conferenza, i rappresentanti dei firmatari, hanno adottato il seguente testo della Carta europea dell'energia :

CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA

I rappresentanti dei firmatari, riuniti all'Aia il 16 e il 17 dicembre 1991,

vista la Carta di Parigi per una Nuova Europa, sottoscritta a Parigi il 21 novembre 1990 nell'incontro al vertice della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE),

visto il documento adottato a Bonn l'11 aprile 1990 dalla Conferenza della CSCE sulla cooperazione economica in Europa,

vista la dichiarazione del vertice economico di Londra, adottata il 17 luglio 1991,

vista la relazione sulle conclusioni e raccomandazioni della riunione di Sofia, del 3 novembre 1989, della CSCE, sulla protezione dell'ambiente, nonché i suoi sviluppi,

visto l'accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, firmato a Parigi il 29 maggio 1990

solleciti di esprimere solennemente questa nuova volontà di cooperazione su scala europea e mondiale, fondata sulla fiducia e il rispetto reciproci,

risoluti a promuovere un nuovo modello di cooperazione energetica a lungo termine in Europa e a livello mondiale, nel quadro di una economia di mercato e basato sull'assistenza reciproca, nonchè sul principio di non discriminazione,

consapevoli della necessita di tener conto dei problemi di ricostruzione e ristrutturazione nei paesi dell'Europa centrale e orientale e in URSS, e dell'opportunità che i firmatari partecipino agli sforzi congiunti diretti ad agevolare e promuovere riforme orientate a un'economia di mercato e l'ammodernamento dei settori energetici in questi paesi,

certi che la valorizzazione delle complementarita esistenti in Europa nei settori dell'energia avra un effetto positivo sull'economia mondiale persuasi che una piu ampia cooperazione energetica tra i firmatari sia essenziale al progresso economico e, piu in generale, allo sviluppo sociale e al miglioramento della qualita della vita,

convinti dell'esistenza di un comune interesse dei firmatari riguardo ai problemi dell'approvvigionamento energetico, della sicurezza degli impianti industriali, in particolare nucleari, e della protezione dell'ambiente,

2 — Libreria - Suppl ord alla G U n 87

volendo contribuire maggiormente alla realizzazione degli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di efficiente gesione e uso delle risorse, nonché sfruttare pienamente le potenzialità di miglioramento ambientale, nel procedere verso uno sviluppo sostenibile,

convinti dell'importanza essenziale di sistemi energetici efficienti nella produzione, conversione, trasporto, distribuzione e impiego dell'energia, per la sicurezza degli approvvigionamenti e per la protezione dell'ambiente,

riconoscendo la sovranità degli Stati e i diritti sovrani sulle risorse energetiche,

sicuri del sostegno della Comunità europea, in particolare con la realizzazione del suo mercato interno dell'energia,

consapevoli degli obblighi derivanti dai principali accordi multilaterali in materia, dell'ampiezza della cooperazione energetica internazionale e delle attività su vasta scala svolte dalle organizzazioni internazionali esistenti nel settore dell'energia, e desiderosi di avvalersi pienamente delle conoscenze di queste organizzazioni per favorire gli obiettivi della Carta,

riconoscendo il ruolo degli imprenditori, operanti in un contesto giuridico trasparente ed equo, nel promuovere la cooperazione in conformità della Carta,

decisi a stabilire relazioni commerciali più strette e reciprocamente vantaggiose, nonché a promuovere investimenti nell'energia,

convinti dell'importanza di promuovere la libera circolazione dei prodotti energetici e di sviluppare un'efficiente infrastruttura internazionale nel campo dell'energia, al fine di agevolare lo sviluppo di scambi energetici basati sul mercato,

consapevoli dell'esigenza di promuovere la cooperazione tecnologica tra i firmatari,

affermando che le politiche energetiche dei firmatari sono collegate da interessi comuni a tutti i rispettivi paesi e che dovrebbero essere attuate in conformità dei principi enunciati in prosieguo,

affermando, infine, la loro volonta di agire in modo conseguente e di applicare i principi enunciati in prosieguo,

HANNO ADDOTTATO LA SEGUENTE DICHIARAZIONE CHE COSTITUISCE LA "CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA":

TITOLO 1 . SCOPI

i firmatari intendono migliorare la certezza degli approvvigionamenti di energia e conseguire la massima efficienza nella produzione, conversione, trasporto, distribuzione e impiego dell'energia, per accrescere le condizioni di sicurezza e limitare al massimo i problemi ambientali, su una base economica accettabile.

Nel rispetto della sovranita degli Stati e dei diritti sovrani sulle risorse energetiche e in uno spirito di cooperazione politica ed economica, essi si impegnano a promuovere lo sviluppo di un efficiente mercato dell'energia in tutta l'Europa, e un migliore funzionamento del mercato mondiale, entrambi basati sul principio di non discriminazione e su una formazione dei prezzi in funzione del mercato, tenendo in debito conto le preoccupazioni ambientali. Sono decisi a creare un clima favorevole all'esercizio delle imprese e all'afflusso di investimenti a tecnologie attraverso l'attuazione dei principi di mercato nel settore dell'energia.

A tal fine, e in conformita di questi principi, essi agiranno nei seguenti campi

1. L'espansione degli scambi nel settore dell'energia, conformemente ai principali accordi multilaterali in materia, quali il GATT, e gli atti ad esso collegati, nonche agli obblighi e impegni di non proliferazione nucleare, da conseguire attraverso
   - un mercato aperto e concorrenziale di prodotti, materie, attrezzature e servizi energetici .

- l'accesso alle risorse di energia, la ricerca e lo sviluppo delle stesse su base commerciale ,

- l'accesso ai mercati locali e internazionali ,

- l'eliminazione degli ostacoli tecnici, amministrativi e di altro genere agli scambi di energia e delle relative attrezzature, di tecnologie e di servizi connessi all'energia .

- l'ammodernamento, il rinnovamento e la razionalizzazione industriale dei servizi e degli impianti di produzione, conversione, trasporto, distribuzione e impiego di energia

- la promozione dello sviluppo e della interconnessione delle infrastrutture per il trasporto di energia .

- la promozione delle migliori condizioni di accesso ai capitali, in particolare attraverso le idonee istituzioni finanziarie esistenti .

- l'agevolazione dell'accesso alle infrastrutture di trasporto, ai fini del transito internazionale in conformita degli scopi della Carta enunciati nel primo comma del presente titolo .

- l'accesso in forma commerciale alle tecnologie per la ricerca, lo sviluppo e l'impiego delle risorse energetiche.

2. La cooperazione nel settore dell'energia, che comportera .

- il coordinamento delle politiche energetiche, in quanto necessario per favorire il conseguimento degli scopi della Carta .

- il reciproco accesso ai dati tecnici ed economici, nel rispetto dei diritti di proprieta .

- l'elaborazione di un contesto giuridico stabile e trasparente che crei le condizioni per uno sviluppo delle risorse energetiche ;

- il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione ad alto livello dei principi e dei criteri di sicurezza per i prodotti energetici e il loro trasporto, nonché per gli impianti energetici .

- l'agevolazione dello scambio di informazioni e know-how tecnologici nei settori energetico e ambientale, ivi comprese le attività di formazione

- la ricerca, i progetti di sviluppo tecnologico e dimostrativi.

3. L'efficienza energetica e la protezione dell'ambiente, che comporteranno :

- l'istituzione di meccanismi e condizioni per un impiego dell'energia il piu possibile redditizio ed efficiente, ivi compresi, se del caso, strumenti regolamentari e basati sul mercato .

- la promozione di una combinazione di forme di energia diretta a limitare al massimo, in condizioni di redditività, le conseguenze negative per l'ambiente attraverso

  i) prezzi dell'energia in funzione del mercato, che riflettano maggiormente i costi e i benefici per l'ambiente .

  ii) misure politiche coordinate ed efficaci in campo energetico

  iii) impiego di energie nuove e rinnovabili e di tecnologie pulite ;

- il conseguimento e mantenimento di un elevato livello di sicurezza nucleare, assicurando un'efficace cooperazione in questo campo

TITOLO II ATTUAZIONE

Per realizzare gli scopi indicati, i firmatari, nel rispetto della sovranità degli Stati e dei diritti sovrani sulle risorse energetiche, condurranno un'azione coordinata diretta a conseguire una maggiore coerenza delle politiche energetiche e che dovrebbe basarsi sul principio di non discriminazione e su una formazione dei prezzi regolata dal mercato, tenendo in debito conto le preoccupazioni ambientali.

Essi sottolineano la necessità di iniziative pratiche per la definizione delle politiche energetiche, al fine di intensificare la cooperazione in questo settore e di accentuare ulteriormente l'importanza di regolari scambi di vedute sulle azioni intraprese, avvalendosi pienamente dell'esperienza delle organizzazioni e istituzioni internazionali esistenti in questo campo.

I firmatari riconoscono la possibilità che forme commerciali di cooperazione debbano essere integrate da una cooperazione intergovernativa, specie nel settore della elaborazione e dell'analisi delle politiche energetiche, nonché in settori essenziali che non si prestano al finanziamento con capitali privati.

Essi si impegnano a perseguire lo scopo di realizzare un più ampio mercato europeo dell'energia e di rendere più efficiente il funzionamento del mercato mondiale dell'energia, attraverso un'azione congiunta o coordinata, ai sensi della Carta, nei seguenti campi :

- l'accesso alle risorse energetiche e il loro sviluppo ;

- l'accesso ai mercati ;

- la liberalizzazione degli scambi nel campo dell'energia ;

- la promozione e tutela degli investimenti ;

- i principi e le linee direttrici in materia di sicurezza ;

- la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e la diffusione ;

- l'efficienza energetica e la protezione ambientale ;

- l'istruzione e la formazione.

Nell'attuare tale azione congiunta o coordinata, essi si impegnano a incoraggiare l'iniziativa privata ad avvalersi pienamente del potenziale delle imprese, delle istituzioni e di tutte le fonti di finanziamento disponibili, nonché ad agevolare la cooperazione tra tali imprese o istituzioni di differenti paesi, agendo sulla base dei principi di mercato.

firmatari garantiranno il rispetto delle norme internazionali sulla protezione della proprieta industriale, commerciale e intellettuale.

1. Accesso alle risorse energetiche e il loro sviluppo

Considerando che l'efficiente sviluppo delle risorse energetiche e condizione essenziale per il conseguimento degli scopi della Carta, i firmatari si impegnano ad agevolare l'accesso alle risorse e il loro sviluppo da parte degli operatori interessati.

A tal fine, essi garantiranno che le norme sulla ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione delle risorse siano a disposizione del pubblico e trasparenti essi riconoscono l'esigenza di stabilire tali norme laddove gia non esistano e di adottare tutti i provvedimenti necessari al coordinamento delle loro azioni in questo settore.

Al fine di facilitare lo sviluppo e la diversificazione delle risorse, i firmatari si impegnano a evitare che gli operatori siano soggetti a norme discriminatorie, in particolare in materia di proprieta delle risorse, funzionamento interno delle imprese ed imposizione fiscale.

2. Accesso ai mercati

I firmatari promuoveranno intensamente l'accesso ai mercati locali e internazionali dei prodotti energetici per l'attuazione degli scopi della Carta. Tale accesso ai mercati dovrebbe tener conto dell'esigenza di agevolare l'azione delle forze di mercato e di favorire la concorrenza.

3. Liberalizzazione degli scambi di energia

Per sviluppare e diversificare gli scambi di energia, i firmatari si impegnano a eliminare gradualmente gli ostacoli esistenti tra loro a tali scambi di prodotti, attrezzature e servizi energetici, in conformità delle disposizioni del GATT e degli atti ad esso collegati, nonché degli obblighi e impegni di non proliferazione nucleare.

I firmatari riconoscono che il transito attraverso il loro territorio di prodotti energetici è essenziale per la liberalizzazione degli scambi di tali prodotti. Il transito dovrebbe avvenire in condizioni economiche e ambientali sane.

Essi sottolineano l'importanza dello sviluppo di reti commerciali internazionali di trasmissione dell'energia e della loro interconnessione, con particolare riguardo all'elettricità e al gas naturale e nel riconoscimento della rilevanza di impegni commerciali a lungo termine. A tal fine, garantiranno la compatibilità delle specifiche tecniche che disciplinano l'installazione e il funzionamento di dette reti, particolarmente in relazione alla stabilità dei sistemi elettrici.

4. Promozione e protezione degli investimenti

Per favorire l'afflusso internazionale di investimenti, i firmatari provvederanno affinché gli investimenti stranieri beneficino di un contesto giuridico stabile e trasparente, in conformità delle relative disposizioni e regole internazionali sugli investimenti e gli scambi.

Essi affermano l'importanza per gli Stati firmatari di negoziare e ratificare accordi giuridicamente vincolanti per la promozione e protezione degli investimenti, che assicurino un elevato livello di certezza del diritto e che consentano di avvalersi dei sistemi di garanzia contro i rischi di investimento.

I firmatari riconosceranno inoltre il diritto di rimpatriare i profitti e gli altri introiti correlati ad investimenti, nonché di ottenere o impiegare la valuta convertibile necessaria.

Essi riconoscono inoltre l'importanza di evitare doppie imposizioni fiscali, al fine di incoraggiare gli investimenti privati.

Principi e linee direttrici di sicurezza.

Nel rispetto dei principali accordi multilaterali in materia, i firmatari

- applicheranno principi e linee direttrici di sicurezza diretti a conseguire e/o mantenere elevati livelli di sicurezza, in particolare nucleare e la protezione della salute e dell'ambiente

- elaboreranno adeguati principi e linee direttrici comuni di sicurezza e/o ne accetteranno il riconoscimento reciproco.

6. Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e diffusione

I firmatari si impegnano a promuovere gli scambi di tecnologia e la cooperazione nelle loro attività di sviluppo tecnologico e innovazione nel campo della produzione, conversione, trasporto e distribuzione nonché dell'impiego efficiente e pulito dell'energia, con modalità conformi agli obblighi e impegni di non proliferazione nucleare.

A tal fine essi incoraggeranno gli sforzi di cooperazione

- nelle attività di ricerca e sviluppo ,

- nei progetti pilota e dimostrativi ,

- nell'applicazione di innovazioni tecnologiche

- nella diffusione e scambio di know-how e di informazioni sulle tecnologie.

7. Efficienza energetica e protezione ambientale

I firmatari convengono sulla necessità della cooperazione nel campo dell'impiego efficiente dell'energia e della protezione dell'ambiente connessa all'energia. Ciò dovrebbe comprendere

- la garanzia di coerenza, in condizioni di redditività, delle politiche energetiche con gli accordi e le convenzioni in materia di ambiente .

- la garanzia di una formazione dei prezzi in funzione del mercato, che sia anche maggiormente influenzata dai costi e vantaggi per l'ambiente ;

- l'impiego di strumenti equi, trasparenti e basati sul mercato diretti a conseguire gli obiettivi energetici e a ridurre i problemi ambientali .

- l'istituzione di condizioni strutturali per lo scambio di know-how riguardanti le tecnologie sicure dal punto di vista ambientale e l'impiego efficiente dell'energia

- l'istituzione di condizioni strutturali per investimenti redditizi in progetti di efficienza energetica

Educazione e formazione

I firmatari, nel riconoscere il ruolo dell'industria nella promozione dell'educazione e della formazione professionali nel campo dell'energia, si impegnano a cooperare in tali attivita, che comprendono

- l'istruzione professionale ,

- la formazione professionale ;

- l'informazione pubblica nel campo dell'efficienza energetica.

TITOLO III ACCORDI SPECIFICI

I firmatari si impegnano a perseguire gli scopi e i principi della Carta nonche ad attuare e ad ampliare al piu presto la loro cooperazione negoziando in buona fede al fine di stipulare un accordo di base e protocolli.

I settori della cooperazione potrebbero comprendere

- i problemi orizzontali e organizzativi ,

- l'efficienza energetica, tenendo conto della protezione dell'ambiente

- la prospezione, la produzione, il trasporto e l'uso del petrolio e dei prodotti petroliferi, nonchè l'ammodernamento delle raffinerie

 la prospezione, la produzione e l'uso del gas naturale, l'interconnessione delle reti del gas e la sua trasmissione attraverso gasdotti ad alta pressione ,

 tutti gli aspetti del ciclo del combustibile nucleare, compresi i miglioramenti della sicurezza di questo settore

 l'ammodernamento delle centrali elettriche, l'interconnessione delle reti e la trasmissione dell'elettricità su linee ad alta tensione

 tutti gli aspetti del ciclo del carbone, ivi comprese le tecnologie pulite del carbone ,

- lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile

- i trasferimenti di tecnologie e l'incoraggiamento dell'innovazione

- la cooperazione nell'affrontare gli effetti di gravi incidenti o di altri eventi nel settore energetico con conseguenze transfrontaliere

I firmatari, in casi eccezionali, considereranno la possibilità di stipulare accordi transitori. Essi, in particolare, tengono conto della situazione peculiare che alcuni Stati dell'Europa centrale e orientale e l'URSS devono fronteggiare, nonché della necessità di adeguare le loro economie ai sistemi di mercato, e accettano la possibilità che in questi paesi l'attuazione di particolari disposizioni della Carta, dell'accordo di base e dei connessi protocolli, alla quale essi non siano in grado, per ragioni obiettive, di provvedere immediatamente e integralmente, avvenga attraverso una transizione graduale.

Accordi specifici intesi alla completa attuazione della Carta come stabilito nell'accordo di base e nei protocolli saranno negoziati da ciascuna parte che chieda di beneficiare della disciplina transitoria, con periodiche verifiche dei progressi compiuti verso detta attuazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONE FINALE

I firmatari chiedono al governo dei Paesi Bassi, Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità Europee, di trasmettere al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo della Carta europea dell'energia, che non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Nell'adottare la Carta europea dell'energia, i Ministri o i loro rappresentanti prendono atto che si è convenuto quanto segue :

I rappresentanti dei firmatari convengono che, nel contesto della Carta europea dell'energia, il principio di non discriminazione implica, come minimo, la clausola della nazione più favorita. Un trattamento nazionale potrà formare oggetto di disposizioni negli accordi di base e/o nei protocolli.

Il testo originale del presente documento conclusivo è redatto in lingua francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, e sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascun firmatario.

CONCLUDING DOCUMENT OF THE HAGUE CONFERENCE ON
THE EUROPEAN ENERGY CHARTER

DOCUMENT DE CLOTURE DE LA CONFERENCE DE LA HAYE
SUR LA CHARTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE

ABSCHLUSSDOKUMENT DER HAAGER KONFERENZ
UBER DIE EUROPAISCHE ENERGIECHARTA

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA TENUTASI ALL'AIA
SULLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ГААГСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ

DOCUMENTO DE CLAUSURA DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA
SOBRE LA CARTA EUROPEA DE LA ENERGIA

IN WITNESS WHEREOF, the representatives of the Signatories, mindful of the high political significance which they attach to the results of the Conference, and declaring their determination to act in accordance with the provisions of the European Energy Charter, have subscribed their signatures below :

EN FOI DE QUOI, les représentants des signataires, sensibles à la grande signification politique qu'ils accordent aux résultats de la Conférence et déterminés à agir en conformité avec les dispositions de la Charte européenne de l'énergie, ont apposé leurs signatures au bas du présent document :

ZU URKUND DESSEN haben die Vertreter der Unterzeichner, im Bewußtsein der hohen politischen Bedeutung, die sie den Ergebnissen der Konferenz beimessen, und ihre Entschlossenheit bekräftigend, im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Energiecharta zu handeln, nachstehend ihre Unterschriften unter dieses Abschlußdokument gesetzt :

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti dei firmatari, consci della grande importanza politica che essi attribuiscono ai risultati della Conferenza e determinati ad agire in conformità delle disposizioni della Carta europea dell'energia, hanno apposto in calce le proprie firme ·

В удостоверение чего представители подписавших настоящий документ Сторон, сознавая высокое политическое значение , которое они придают результатам Конференции, и заявляя о своей решимости действовать в соответствии с положениями Европейской энергетической хартии, поставили ниже свои подписи

EN FE DE LO CUAL, los representantes de los signatarios, conscientes de la alta significación política que atribuyen a los resultados de la Conferencia, y declarando su determinación a actuar de acuerdo con lo dispuesto en la Carta Europea de la Energía, suscriben el presente documento .

Done at The Hague on the seventeenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

Fait à La Haye, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.

Geschehen zu Den Haag am siebzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig.

Fatto all'Aia, addi' diciassette dicembre millenovecentonovantuno.

Совершено в Гааге 17 декабря 1991 года

Hecho en La Haya, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y uno.

For the Government of the Republic of Albania

За правительство Республики Армения

For the Government of Australia

Fur die Regierung der Republik Osterreich

За правительство Азербайджанской Республики

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België

За правительство Республики Беларусь

За правителството на република България

For the Government of Canada
Pour le gouvernement du Canada

For the Government of the Republic of Cyprus

For regeringen for Kongeriget Danmark

For the Government of the Republic of Estonia

Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Fur die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

За правительство Республики Грузия

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

A Magyar Népköztársaság Kormánya nevében

За Межгосударственный экономический комитет

For the Government of Ireland
Thar ceann Rialtas na hÉireann

Per il Governo della Repubblica italiana

日本国政府のために

За правительство Республики Кыргызстан

For the Government of the Republic of Latvia

Fur das Fürstentum Liechtenstein

For the Government of the Republic of Lithuania

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
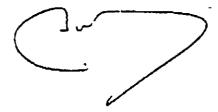
For the Government of the Republic of Malta

За правительство Республики Молдова

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

For Kongeriket Norges Regjering*
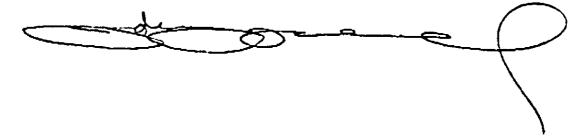
Pelo Governo da República Portuguesa

Pentru Guvernul România

За правительство Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

Por el Gobierno del Reino de España

За правительство Украины

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
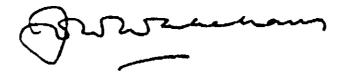
For the Government of the United States of America
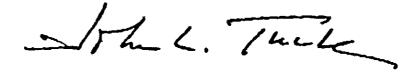
За правительство Республики Узбекистан

Za Savezno izvršno veće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

333.

Il Cairo, 7 maggio 1992

Scambio di Lettere tra Italia e Egitto modificativo del «Memorandum of Uderstanding» per l'utilizzazione dei fondi di contropartita derivanti dall'Accordo di «Commodity Aid» del 2 marzo 1989

(Entrata in vigore: 7 maggio 1992)

L'Ambasciatore d'Italia

1155

Cairo, May 7th, 1992

Excellency,

With reference to the "Memorandum of Understanding" between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt for the use of Counterpart Funds signed on July 26th, 1990 which generate from the financing of imports as per the Exchange of Letters of March 2nd, 1989 and the Grant Agreement concluded in the amount of 45 billion Italian Lira, I have the honour of informing you that the Government of the Italian Republic agrees, effective from to-day, to modify Point 3 - Procedures of said "Memorandum" as follows:

3 - **Procedures:**

Egypt shall open a Counterpart Account in the name of the Ministry of International Cooperation - Department of International Finance - in the Central Bank of Egypt entitled "Counterpart Funds: Italian Grant Agreement, March 2nd, 1989" and deposit into such account the equivalent in Egyptian Pounds of the amounts withdrawn under the Grant.

Unless the P.U. has received a letter from the Department exempting an importer from the payment of counterpart funds and upon approval of the P.U. of the requests to import, the appropriate counterpart funds shall be paid by the importer to the National Bank of Egypt.

The National Bank of Egypt shall present to the P.U. and to the Italian Embassy in Cairo through the Ministry of International Cooperation a deposit slip issued by itself evidencing that the Counterpart Account has been credited as per the following terms:

1. For the importations by the Public Sector:
a) with 20 per cent of the letter of credit value on the day the letter of credit is opened;
b) with the remaining 80 per cent of the letter of credit value due at date of shipment allowing, however, a grace period of 6 (six) months starting from date of shipment.

2. For the importations by the Private Sector:
a) with 20 per cent of the letter of credit value on the day the letter of credit is opened;

H.E. Dr. Maurice MAKRAMALLAH
Minister of State for International Cooperation
8, Adly Str.
C A I R O

b) with the remaining 80 per cent of the letter of credit due at date of shipment allowing, however, a grace period of 6 (six) months starting from date of shipment for the importation of raw materials and intermediate goods and a grace period of 12 (twelve) months starting from date of shipment for the importation of spare parts and capital goods.

The exchange rate applicable shall be the highest rate of exchange prevailing and declared for foreign currency by the competent Authorities of the Arab Republic of Egypt, currently the "Free Bank Market Rate", as from the date of the letter of credit opening.

The National Bank of Egypt will undertake all the necessary measures to guarantee the payments on time of the 80 per cent of the letter of credit value.

For each transaction, the National Bank of Egypt shall promptly deposit the generated funds in the Counterpart Account with the Central Bank of Egypt.

The Central Bank of Egypt shall submit to the Department a monthly statement indicating the dates and the amounts of deposits to and withdrawals from the Counterpart Account. The Department shall send a copy of the monthly statements to the Embassy of Italy and to the P.U.

The Memorandum of Understanding is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

Please confirm in writing the agreement for your Government on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

Schmidlin

Patrizio Schmidlin

MINISTRY OF INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL FINANCE SECTOR
8 Adly Street,
Cairo-Egypt

—

First Undersecretary

H.E. Dr. Patrizio Schmidlin
Ambassador of the Republic of Italy
15, Abdel Rahman Fahmi Street
Garden City. Cairo.

May 7,1992.

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated May 7,1992, which reads as follows:-

"With reference to the "Memorandun of Understanding" between thr Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt for the use of Counterpart Funds signed on July 26th, 1990 which generate from the financing of imports as per the Exchange of letters of March 2nd, 1989 and the Grant Agreement concluded in the amount of 45 billion Italian Lira, I have the honour of informing you that the Government of the Italian Republic agrees, effective from to-day, to modify point 3 - procedures of said "Memorandum" as follows:-

3- Procedures:-

Egypt shall open a Counterpart Account in the name of the Ministry of International Cooperation-Department of International Finance-in the Central Bank of Egypt entitled "Counterpart Funds: Italian Grant Agreement, March 2nd,1989" and deposit into such account the equivalent in Egyptian Pounds of the amounts withdrawn under the Grant.

Unless the P.U. has received a letter from the Department exempting an importer from the payment of counterpart funds and

upon approval of the P.U. of the requests to imports, the appropriate counterpart funds shall be paid by the importer to the National Bank of Egypt.

The National Bank of Egypt shall present to the P.U. and to the Italian Embassy in Cairo through the Ministry of International cooperation a deposit slip issued by itself evidencing that the Counterpart Account has been credited as per the following terms:

1. For the importations by the Public Sector:
   a) With 20 per cent of the letter of credit value on the day the letter of credit is opened;

   b) With the remaining 80 per cent of the letter of credit value due at date of shipment allowing, however, a grace period of 6 (six) months starting from date of shipment.
2. For the importations by the private Sector:
   a) With 20 per cent of the letter of credit value on the day the letter of credit is opened;
   b) With the remaining 80 per cent of the letter of credit due at date of shipment allowing, however, a grace period of 6 (six) months starting from date of shipment for the importation of raw materials and intermediate goods and a grace period of 12 (twelve) months starting from date of shipment for the importation of spare parts and capital goods.

The exchange rate applicable shall be the highest rate of exchange prevailing and declared for foreign currency by the competent Authorities of the Arab Republic of Egypt, currently the "Free Bank Market Rate", as from the date of the letter of credit opening.

The national Bank of Egypt will undertake all the necessary measures to guarantee the payments on time of the 80 per cent of the letter of credit value.

For each transaction, the National Bank of Egypt shall promptly deposit the generated funds in the Counterpart Account with the Central Bank of Egypt.

The Central Bank of Egypt shall submit to the Department a monthly statement indicating the dates and the amounts of deposits to and withdrawals from the Counterpart Account. The Department shall send a copy of the monthly statments to the Embassy of Italy and to the P.U.

The Memorandum of Understanding is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

Please confirm in writing the agreement for your Government on the contents of this letter.

Please accept, excellency, the assurance of my highest consideration"

I would like to confirm that foregoing provisions are acceptable to the Government of Egypt.

I avail myself to this apportunity to renew to your excellency the assurance of my highest consideration.

Sincerely,

Ahmed El Dersh

Dr. Ahmed El Dersh

First Undersecretary of State

International Finance Sector

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'Ambasciatore d'Italia

Il Cairo, 7 maggio 1992

Eccellenza,

Con riferimento al "Memorandum d'Intesa" firmato il 26 luglio 1990 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sull'impiego di fondi di contro-partita, aventi origine dal finanziamento delle importazioni previsto dallo Scambio di lettere del 2 marzo 1989 e dall'Accordo concluso per un ammontare di 45 miliardi di lire italiane, ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana conviene, a decorrere dalla data odierna, di modificare il punto 3 - Procedure di detto Memorandum, come segue:-

3. Procedure:-

L'Egitto aprirà presso la Banca Centrale di Egitto un Conto di Contropartita intestato al Ministero per la Cooperazione internazionale- Dipartimento per la Finanza Internazionale e denominato "Fondi di Contropartita - Accordo con l'Italia del 2 marzo 1989" e depositerà in tale conto l'equivalente in lire egiziane degli importi prelevati in base all'Accordo".

Salvo che la P.U. non abbia ricevuto dal Dipartimento una lettera che esoneri un importatore dal pagamento dei fondi di contropartita ed a seguito della approvazione da parte della P.U. delle richieste di importazione, gli appropriati fondi di contropartita saranno pagati dall'importatore alla Banca Nazionale di Egitto.

La Banca Nazionale di Egitto farà pervenire alla P.U. ed alla Ambasciata Italiana al Cairo tramite il Ministero per la Cooperazione internazionale, un tagliando di deposito da essa rilasciato certificante che il conto di contropartita e stato accreditato secondo i seguenti termini:

1. Per le importazioni del settore pubblico:

a) il 20 per cento del valore della lettera di credito, lo stesso giorno in cui è aperta la lettera di credito,

b) il rimanente 80 per cento del valore della lettera di credito, alla data di spedizione: é concesso, tuttavia, un periodo di grazia di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di spedizione.

S.E. Maurice Makramallah
Ministro di Stato per la Cooperazione Internazionale
8, Adly Street
IL CAIRO

2. Per le importazioni del settore privato:

a) il 20 per cento del valore della lettera di credito, lo stesso giorno in cui è aperta la lettera di credito;

b) il rimanente 80 per cento del valore della lettera di credito, alla data di spedizione: é concesso, tuttavia, un periodo di grazia di 6 (sei mesi) a decorrere dalla data di spedizione per l'importazione di materie prime e beni intermedi, nonché un periodo di grazia di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di spedizione per l'importazione di parti di ricambio e di beni strumentali.

Il tasso di cambio applicabile sarà il tasso di cambio più elevato in vigore dichiarato per la valuta estera dalle Autorità competenti della Repubblica Araba d'Egitto alla data in cui viene aperta la lettera di credito, e correntemente denominato "Tasso bancario di mercato libero".

La Banca Nazionale di Egitto adotterà tutte le misure necessarie per garantire i tempestivi pagamenti fino a concorrenza dell'80 per cento del valore della lettera di credito.

Per ogni transazione, la Banca Nazionale di Egitto dovrà depositare con sollecitudine i fondi generati nel Conto di Contropartita in essere presso la Banca Centrale di Egitto.

La Banca Nazionale di Egitto dovrà far pervenire al Dipartimento un estratto-conto mensile in cui siano indicate le date e gli importi dei depositi e dei prelievi dal Conto di Contropartita. Il Dipartimento dovrà inviare una copia degli estratti-conto mensili all'Ambasciata d'Italia ed alla P.U.

Il Memorandum d'Intesa é di conseguenza emendato in conformità, tutto il resto rimanendo immutato.

La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo riguardo al contenuto della presente lettera.

Mi é gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Patrizio Schmidlin

Ministero della Cooperazione Internazionale - Cairo

Primo Sottosegretario

Il Cairo,7 maggio 1992

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 7 maggio 1992, del seguente tenore:

" Con riferimento al "Memorandum d'Intesa" firmato il 26 luglio 1990 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sull'impiego di fondi di contro-partita, aventi origine dal finanziamento delle importazioni previsto dallo Scambio di lettere del 2 marzo 1989 e dall'Accordo concluso per un ammontare di 45 miliardi di lire italiane, ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana conviene, a decorrere dalla data odierna, di modificare il punto 3 - Procedure di detto Memorandum, come segue:-

3. Procedure:-

L'Egitto aprirà presso la Banca Centrale di Egitto un Conto di Contropartita intestato al Ministero per la Cooperazione internazionale- Dipartimento per la Finanza Internazionale e denominato "Fondi di Contropartita - Accordo con l'Italia del 2 marzo 1989" e depositerà in tale conto l'equivalente in lire egiziane degli importi prelevati in base all'Accordo".

Salvo che la P.U. non abbia ricevuto dal Dipartimento una una lettera che esoneri un importatore dal pagamento dei fondi di contropartita ed a seguito della approvazione da parte della P.U. delle richieste di importazione, gli appropriati fondi di contropartita saranno pagati dall'importatore alla Banca Nazionale di Egitto".

La Banca Nazionale di Egitto farà pervenire alla P.U. ed alla Ambasciata Italiana al Cairo tramite il Ministero per la Cooperazione internazionale, un tagliando di deposito da essa rilasciato certificante che il conto di contropartita é stato accreditato secondo i seguenti termini:

1. Per le importazioni del settore pubblico:

a) il 20 per cento del valore della lettera di credito, lo stesso giorno in cui è aperta la lettera di credito,

b) il rimanente 80 per cento del valore della lettera di credito, alla data di spedizione: é concesso, tuttavia, un periodo di grazia di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di spedizione;

S.E. Patrizio Schmidlin
Ambasciatore della Repubblica Italiana
15, Abdel Rahman Fahmi Street - Garden City
IL CAIRO

2. Per le importazioni del settore privato;

a) il 20 per cento del valore della lettera di credito, lo stesso giorno in cui è aperta la lettera di credito;

b) il rimanente 80 per cento del valore della lettera di credito alla data di spedizione: é concesso tuttavia un periodo di grazia di 6 (sei mesi) a decorrere dalla data di spedizione, per l'importazione di materie prime e di beni intermedi, nonché un periodo di grazia di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di spedizione per l'importazione di parti di ricambio e di beni strumentali.

Il tasso di cambio applicabile sara il tasso di cambio più elevato in vigore dichiarato per la valuta estera dalle Autorità competenti della Repubblica Araba d'Egitto alla data in cui viene aperta la lettera di credito, e correntemente denominato "Tassa bancario di mercato libero".

La Banca Nazionale di Egitto adotterà tutte le misure necessarie per garantire i tempestivi pagamenti fino a concorrenza dell'80 per cento del valore della lettera di credito.

Per ogni transazione, la Banca Nazionale di Egitto dovrà depositare con sollecitudine i fondi generati nel Conto di Contropartita in essere presso la Banca Centrale di Egitto.

La Banca Nazionale di Egitto dovrà far pervenire al Dipartimento un estratto-conto mensile in cui siano indicate le date e gli importi dei depositi e dei prelievi dal Conto di Contropartita. Il Dipartimento dovrà inviare una copia degli estratti-conto mensili all'Ambasciata d'Italia ed alla P.U.

Il Memorandum d'Intesa é di conseguenza emendato in conformità, tutto il resto rimanendo immutato.

La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo riguardo al contenuto della presente lettera.

Mi é gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione".

Vorrei confermare che le suddette disposizioni sono accettabili per il Governo Egiziano.

Mi avvalgo dell'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu alta considerazione.

Dr. Ahmed El Dersh
Primo Sottosegretario di Stato
Settore delle Finanze Internazionali

334.

Roma, 29 gennaio-1° giugno 1992

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo ai termini ed alle condizioni in base alle quali attuare la cooperazione tra la NASA e l'ASI di cui al Memorandum d'Intesa del 6 dicembre 1991

(Entrata in vigore: 1° giugno 1992)

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di riferirsi alla Nota del 9 gennaio 1992 con allegato "Memorandum d'intesa" che propone un accordo tra i Governi d'Italia e degli Stati Uniti relativo ai termini ed alle condizioni in base alle quali attuare la cooperazione tra la NASA e l'ASI per la progettazione, lo sviluppo, l'operazione e l'utilizzazione di due minimoduli logistici pressurizzati e di un minilaboratorio per la Stazione Spaziale Freedom.

Il Ministero degli Affari Esteri informa l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America che il Governo italiano accetta le proposte contenute nella Nota, compreso l'allegato Memorandum d'Intesa, e che questo scambio di note rappresenta un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della presente Nota.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 1 giugno 1992

Ambasciata degli Stati Uniti
d'America
R O M A

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and has the honor to refer to recent discussions between representatives of the Government of the United States and the Government of Italy concerning the terms and conditions whereby cooperation on the project to design, develop and operate two logistics modules and a laboratory module as part of the Space Station Freedom Program shall be implemented by the National Aeronautics and Space Administration (NASA), on behalf of the Government of the United States of America, and the Italian Space Agency (ASI).

The Embassy proposes that cooperation between the two governments on this project shall be in accordance with the terms and conditions set forth in the attached Memorandum of Understanding concluded on December 6, 1991, between NASA and ASI.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of Italy, the Embassy proposes that this note, including the enclosed Memorandum of Understanding and the Ministry's note in reply, shall constitute an agreement between the two governments which shall enter into force on the date of the Ministry's reply and shall remain in force until the termination of the Memorandum of Understanding, in accordance with the terms thereof.

The Embassy of the United States of America takes this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Pepublic the assurances of its highest consideration.

Enclosure:

Memorandum of Understanding
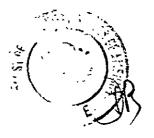
Embassy of the United States of America,

Pome, January 29, 1992.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN THE

UNITED STATES NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION

AND THE ITALIAN SPACE AGENCY

FOR THE DESIGN, DEVELOPMENT, OPERATION AND UTILIZATION

OF TWO MINI PRESSURIZED LOGISTICS MODULES

AND

A MINI LABORATORY

FOR

SPACE STATION FREEDOM

TABLE OF CONTENTS

Article 1 -- Purpose and Objectives

Article 2 -- Relationship to Space Station Agreements; Order of Precedence

Article 3 -- General Description of the ASI-provided Elements

Article 4 -- Registration, Jurisdiction and Control, and Ownership

Article 5 -- Phasing and Major Program Milestones

Article 6 -- Respective Responsibilities

Article 7 -- Program Management

Article 8 -- Access to and Use of the MPLMs and the ML

Article 9 -- ASI Access to and Use of the Space Station

Article 10 -- Utilization Planning

Article 11 -- ASI-provided Space Station Crew

Article 12 -- Standards, Specifications and Language

Article 13 -- Safety

Article 14 -- Cross-Waiver of Liability

Article 15 -- Financial Arrangements

Article 16 -- Customs Clearance and Visas

Article 17 -- Public Information

Article 18 -- Rights in Technical Data

Article 19 -- Rights in Inventions and Patents

Article 20 -- Consultation and Settlement of Disputes

Article 21 -- Withdrawal

Article 22 -- Amendments

Article 23 -- Entry into Force and Duration

The United States National Aeronautics and Space Administration (hereinafter "NASA")

and

The Italian Space Agency (hereinafter "ASI"),

RECALLING the long-standing and fruitful cooperation between NASA and ASI and its predecessors in the Italian National Research Council in the conduct of space science and applications research programs,

RECOGNIZING that the United States Government is strongly committed to building a permanently manned space station in this decade to provide a unique opportunity for international cooperation in space science and technology, and to take advantage of the low-gravity environment, the near-perfect vacuum of space and the potential of the Space Station's vantage point for observing the Earth and the rest of the Universe,

RECOGNIZING that NASA and ASI have completed a joint study to investigate the requirements for certain elements of NASA's Space Station Freedom program, and taking note that the study indicated the potential mutual benefits that would result from cooperation between NASA and ASI in the Space Station Freedom program,

HAVE AGREED as follows:

Article 1 - Purpose and Objectives

1.1. The purpose of this MOU is to establish that NASA and ASI (hereinafter referred to as "the Parties") will undertake a bilateral cooperative program covering the detailed design, development, operation and utilization of two Mini Pressurized Logistics Modules (MPLMs) and a Mini Laboratory (ML) which ASI will provide to NASA as part of NASA's contribution to the Space Station Freedom program. The Parties jointly undertake this program with the purpose of advancing space science, technology, and the commercial use of outer space. These ASI-provided elements will aid NASA in fulfilling its responsibility to provide the infrastructural elements identified in the Space Station Intergovernmental Agreement Annex and further elaborated in Article 3 of the implementing Space

Station Memoranda of Understanding, specifically one Resource Node and one set of Logistics Elements. The NASA provision to ASI of access to and use of the Space Station will enable ASI to strengthen its scientific program in all disciplines to which Space Station offers experimentation opportunities and in particular for life sciences, through cooperative NASA/ASI use of the ML.

1.2. The specific objectives of this MOU are:

(a) to define the ways and means by which cooperation between the Parties will be conducted within the framework of the United States Space Station Freedom Program;

(b) to provide a general description of the MPLMs and the ML;

(c) to describe the roles and responsibilities of the Parties in the detailed design, development, operation and utilization of the MPLMs and the ML, and their legal and financial commitments;

(d) to establish the managerial, technical and operational structures and interfaces necessary to ensure effective planning and coordination in the conduct of the detailed design, development, operation and utilization of the MPLMs and the ML; and

(e) to provide a framework that maximizes the total capability of the MPLMs and the ML to accommodate user needs and ensure that the MPLMs and the ML, as part of NASA's Space Station Freedom program, will be operated in a manner that is safe, efficient and effective for both Space Station users and Space Station operators.

Article 2 - Relationship to Space Station Agreements; Order of Precedence

2.1. The Parties undertake the cooperation under this MOU exclusively as part of the United States commitment to provide certain infrastructural elements for Space Station Freedom. This MOU is subject to and in no way derogates from the provisions of the Space Station Intergovernmental Agreement (IGA) of September 29, 1988, and the Memoranda of Understanding referred to in Article 4.2 of the IGA (collectively, the "Space Station Agreements") and the respective rights or obligations under the Space Station Agreements of the

United States and the Republic of Italy as Partner States, the Government of the United States as a Partner, or the Government of the Republic of Italy when acting collectively with the other European governments as the European Partner, whether or not these rights or obligations are specifically referred to or otherwise included in this MOU.

2.2 In drafting this MOU, the Parties intended it to be consistent with the provisions of the Space Station Agreements. All cooperation between the Parties will be carried out consistent with the provisions of those agreements.

2.3. In the unlikely event there is any conflict between the provisions of this MOU and the Space Station Agreements, such conflict will be resolved by giving precedence to the Space Station Agreements.

2.4. NASA, for the Government of the United States, and ASI, for the Government of the Republic of Italy, will be the agencies responsible for implementing this MOU.

Article 3 - General Description of the ASI-provided Elements

3.1. Mini Pressurized Logistics Modules (MPLMs)

(a) The MPLMs are pressurized logistics modules, each capable of accomodating a total of 8 perimeter racks and 2 aisle storage containers. At a minimum, each MPLM will accommodate 7 racks for the purpose of transporting user payloads and resupply items in a pressurized environment to the Space Station and returning cargo to the ground. ASI will provide a subsystem rack or equivalent and NASA will provide the remaining racks and the aisle storage containers. The MPLMs will be used as carriers for payload racks on utilization and logistics resupply and return flights. Their subsystem, docking/berthing mechanism, hatch and rack designs are to be compatible with the Space Station Manned Base (SSMB) design. The MPLMs will be capable of remaining operational for approximately 30 years, with the support of ground maintenance, as appropriate. The MPLMs will also be capable of remaining at the Space Station Freedom (SSF) until the arrival of the next pressurized logistics module. The MPLMs will be used with the other sets of U.S.-provided Logistics Elements. The MPLMs will provide accommodations and resources as delineated in the NASA/ASI Project Plan, and as subsequently modified in accordance with Article 7.

(b) The MPLMs are part of the U.S. infrastructural elements and are Integrated Logistics System carriers. The availability of both of the MPLMs will enhance the overall efficiency and flexibility of the SSF logistics elements by providing the capability to optimize the manifesting of both pressurized and unpressurized cargo on the same resupply/return mission to the SSF.

3.2. Mini Laboratory (ML)

(a) The ML is a pressurized laboratory which will include subsystems and provisions for accommodating a variety of research equipment. The subsystem, docking/berthing mechanism, hatch and rack designs are to be compatible with the SSMB. The ML will be designed so that it can be detached for return to Earth for reconfiguration and reattached to the manned base upon subsequent launch. The subsystems will be sized to support the operation of the equipment and provide a habitable environment for crew members and live specimens. The subsystems are to be designed such that they have a 30 year on-orbit operational lifetime, with on-orbit maintenance, as appropriate.

(b) In its initial usage, the ML will be dedicated to life sciences research. In this capacity, the ML will provide a significant enhancement to the life sciences research capabilities of the SSMB. At a minimum, the ML will be outfitted with structural and subsystem provisions for a 2.5 meter tilting centrifuge and provisions for three International Standard Payload Racks (ISPRs) to be provided by NASA and one subsystems rack or equivalent to be provided by ASI. The ML will provide accommodations and resources to support the suite of centrifuge equipment delineated in the NASA/ASI Project Plan, and as subsequently modified in accordance with Article 7. The centrifuge and other user equipment will be integrated and tested in the ML in the United States.

Article 4 - Registration, Jurisdiction and Control, and Ownership

4.1. Upon delivery of the MPLMs and ML to Kennedy Space Center (KSC), ASI will transfer to NASA the ownership of these elements. NASA will register these elements as space objects in accordance with Article II of the 1975 Convention on Registration of Objects Launched

into Outer Space (hereinafter "the Registration Convention"), which entered into force on 15 September 1976.

4.2. Pursuant to Article VIII of the 1967 Outer Space Treaty and Article II of the Registration Convention, and subject to the Space Station Agreements, NASA will retain jurisdiction and control over the elements it registers in accordance with Article 4.1 above, and each party will retain jurisdiction and control over personnel in or on the Space Station who are its nationals.

Article 5 - Phasing and Major Program Milestones

5.1. Because of the extended period of time required to assemble the Space Station and the integrated nature of its assembly sequence, the delivery schedule for ASI-provided elements may be revised over the life of the Space Station program. Major program milestones of the MPLMs and the ML may be affected by changes to the Space Station Freedom program milestones.

5.2. Based on present schedules, the Phase B (preliminary design) studies of the MPLMs are expected to be completed by the end of 1992. The Phase B studies of the ML are scheduled for completion in late 1993.

5.3. At the completion of the Phase B studies for the MPLMs, the Parties will proceed to immediate implementation of the MPLM in Phase C, D and E (final design, development, operation and utilization). In the case of the ML, Phase B studies will begin no later than October 1, 1992. Implementation of the ML Phase C, D and E, under this MOU, will be contingent upon an exchange of letters between the Parties confirming their interest in proceeding not later than February 1, 1993, following agreement on the ML Project Plan and ML Prime Item Development Specification (PIDS). If NASA and ASI agree to proceed with final design, development, operation and utilization of the ML, the provisions of this MOU will apply in all respects.

5.4. Major target milestones:

Delivery of first MPLM to KSC	August	1996
Launch of first MPLM	May	1997
Delivery of second MPLM to KSC	November	1996
Launch of second MPLM	August	1997

Delivery of ML to KSC	July	1998
Launch of ML	October	1999

5.5. NASA and ASI will develop, maintain and exchange coordinated implementation schedules. These schedules including the dates for the above milestones and the delivery dates for the ASI-provided elements, will be updated as necessary and formally controlled in appropriate program documentation as provided for in Article 7.

Article 6 - Respective Responsibilities

6.1. Consistent with the management arrangement identified in Article 7 and in accordance with system-level specifications and mission plans established in the NASA/ASI Project Plans, which are controlled by the NASA/ASI Joint Configuration Control Board, NASA will:

(a) provide overall systems engineering and integration management and authority for the ASI-provided elements, orbital support equipment (OSE), flight support equipment (FSE), ground support equipment (GSE), and software, and be responsible for overall system specifications and interface control documentation;

(b) define the safety criteria for the ASI-provided elements and define the tasks necessary to ensure their compatibility with the SSMB and all Space Shuttle safety requirements, as delineated in Article 13;

(c) establish requirements for overall system level testing and operations;

(d) specify technical and operational interfaces between the ASI-provided elements and the SSMB and Space Shuttle;

(e) specify technical and operational interfaces between the ASI-provided elements and the payload and/or systems racks or other payload hardware;

(f) provide for cargo integration into the MPLMs and integration of the life sciences centrifuge and supporting facilities into the ML;

(g) provide support equipment as mutually agreed to assist in the integration and outfitting of the life sciences centrifuge;

(h) provide additional equipment and associated documentation as may be identified in the NASA/ASI Project Plans;

(i) integrate the ASI-provided elements with the Space Shuttle and the SSMB as required;

(j) provide Space Shuttle launch services as detailed in Articles 10 and 15 and perform all ground operations, such as prelaunch and post landing operations for the ASI-provided elements;

(k) acquire and process engineering data to assess flight performance of the ASI-provided elements;

(l) approve verification and perform flight readiness certification of ASI-provided elements and software for initial and subsequent launches;

(m) establish, in consultation with ASI, a technical and management information system for computer based electronic flow of appropriate program information as delineated in the NASA/ASI Project Plans;

(n) perform all on-orbit operations and utilization of the ASI-provided flight elements;

(o) provide the technical data and goods necessary to carry out its responsibilities under this MOU;

(p) perform overall training management; and

(q) provide overall logistics support management and, for hardware purchased from U.S. companies, all spares and spares maintenance, transportation of spares to and from KSC, inventory data, maintenance schedules, and technical data;

6.2. Consistent with the management arrangement identified in Article 7 and in accordance with system-level specifications and mission plans established in the NASA/ASI Project Plans, which are controlled by the NASA/ASI Joint Configuration Control Board, ASI will:

(a) design, fabricate, test and deliver to KSC two MPLM flight elements and one ML flight element complete with subsystems and support equipment (including GSE, FSE, and OSE) and associated software as required to operate these elements. ASI will provide only that GSE, FSE and OSE which is not either (i) functionally and physically common to equipment

already developed by NASA for other elements or (ii) available to support MPLM and ML hardware and software. For support equipment, this provision will be fulfilled as described in the NASA/ASI Project Plans and taking into account commonality and respective NASA and ASI responsibilities. These elements will be compatible with launch and return using the U.S. Space Shuttle;

(b) provide plans, analyses and support required to meet its safety responsibilities as delineated in Article 13;

(c) provide to NASA all design, integration, test and operational data for the two MPLMs and the ML, necessary for NASA to: (i) understand the impact of the ASI-provided elements on the Space Station and/or on the coordinated operation and utilization of the Space Station; (ii) integrate those ASI-provided elements into the Space Station and the Space Shuttle; (iii) certify that the ASI-provided elements are acceptable and safe for launch, on-orbit assembly and orbital operations; and (iv) support orbital operations;

(d) develop, maintain and utilize mathematical models for integration analyses of ML users with respect to loads, thermal, power, data, etc., to perform ML element level payload analytical integration;

(e) provide mockups, simulators, and/or trainers of the MPLM and ML to the NASA Marshall Space Flight Center (MSFC) and Johnson Space Center (JSC) necessary to support engineering analyses and crew training;

(f) perform verification of the MPLMs and the ML;

(g) deliver Ground Support Equipment to KSC 3 months prior to flight hardware delivery;

(h) deliver MPLM flight hardware including OSE and FSE to KSC 9 months prior to scheduled launch and deliver ML flight hardware including OSE and FSE to KSC 15 months prior to scheduled launch;

(i) provide resident personnel at KSC to provide expertise on all MPLM and ML systems and to support ground processing of ASI provided hardware;

(j) provide resident personnel for support of system operations and training concerning ASI-provided hardware at JSC and MSFC;

(k) provide engineering support capability including systems analyses, evaluations, and assessments as requested by NASA;

(l) provide all operations and maintenance requirements and specifications and required GSE (with associated drawings and operation manuals) to support processing of ASI-provided elements at KSC. ASI elements and support equipment will be designed to be compatible with KSC facilities and checkout systems;

(m) provide additional equipment and associated documentation as may be identified in the NASA/ASI Project Plans;

(n) provide any required simulators or simulation software necessary to support KSC processing of ASI-provided hardware;

(o) perform all analyses required by NASA to enable NASA to certify and recertify ASI-provided elements and Support Equipment for launch;

(p) provide support for development of training requirements, materials and aids, and provide support to training for the on-orbit crew, ground support personnel and ground processing personnel for the ASI provided elements and support equipment at NASA Centers;

(q) perform sustaining engineering functions for hardware, software and support equipment, including GSE, FSE and OSE which it provides, for the operational lifetime of the hardware and software;

(r) perform any support required for on-orbit verification and operations readiness, residual Design, Development, Test and Engineering (DDT&E) including support for assembly operations, and design modifications for nominal performance;

(s) provide any replacement or upgrade of hardware, software, technical data and documentation resultant from sustaining engineering analyses;

(t) perform refurbishment and repairs of the MPLMs and ML beyond the capabilities of KSC except for hardware purchased in the U.S.;

(u) provide logistics support on ASI-provided elements including, for hardware purchased from non-U.S. companies, all spares and spares maintenance, transportation of spares to and from KSC, inventory data, maintenance schedules, and technical data;

(v) provide MPLM pathfinder hardware as required and pathfinder GSE to KSC as described in the NASA/ASI MPLM Project Plan;

(w) establish and maintain a computerized technical and management information system compatible with the management arrangements defined in Article 7. ASI will provide hardware and software based on information format and communications standards established by NASA;

(x) provide required analyses and support for all ASI payloads proposed for operation on the Space Station; and

(y) provide the technical data and goods necessary to carry out its responsibilities under this MOU.

Article 7 - Program Management

7.1. The NASA/ASI management arrangement is based on four different levels of interface between the Parties: (1) a top-level NASA/ASI Executive Committee; (2) a NASA/ASI Joint Configuration Control Board (JCCB); (3) on-site liaison personnel; and (4) contractor-to-contractor interface between the Parties' prime contractors.

7.1.(a) The Executive Committee will meet annually to review the status of the program, and as required to resolve those issues brought forward from the JCCB by ASI. The Executive Committee will also meet annually to approve the ASI Utilization Plan as defined in Article 10. The Executive Committee will review ASI's Utilization Plan to ensure that it adequately reflects ASI's 2 percent use of the ML ISPRs absent a cooperative agreement on ML use as specified in Article 9. The Executive Committee members will include the NASA Space Station Director, Deputy Director, representatives from other NASA program offices as required, and their ASI counterparts.

7.1.(b) MSFC and NASA's Space Station Work Package 1 (WP1) prime contractor have the responsibility for integrating the MPLM and ML into the SSF program and

ensuring that the systems meet the SSF program requirements. This responsibility includes providing overall Management, Systems Engineering and Integration (SE&I) and Flight Readiness Certification for the MPLM and ML.

Program management and coordination will be facilitated by a JCCB at MSFC composed of representatives from NASA MSFC, NASA's prime contractor, other NASA program offices, as required, ASI and ASI's prime contractor. Specific JCCB membership will be addressed in the NASA/ASI JCCB Charter. The JCCB will baseline and control the configuration of ASI-provided elements and their requirements through NASA's prime contractor. In addition, the JCCB will baseline and control the NASA/ASI Project Plans which will contain detailed hardware specifications (Prime Item Development Specifications), procedures, schedules and other required information. The JCCB will also continue to meet, as necessary, after the ownership of each ASI-provided element is transferred to NASA, on any matters arising from ASI's continuing responsibilities for sustaining engineering and spares.

Prior to JCCB meetings, all members will receive the information necessary for a JCCB decision. NASA's Space Station WP1 Project Manager at MSFC will serve as the chair for the JCCB. The WP1 Project Manager also chairs the WP1 Configuration Control Board (CCB). In addition, the WP1 Project Manager is a member of the Space Station Control Board (SSCB), a multilateral board within the Space Station Freedom program responsible for controlling requirements, configuration, resource allocations for design purposes and element interfaces for the Space Station program.

As the CCB Chair and a member of the SSCB, the WP1 Project Manager will represent the NASA/ASI JCCB to the SSFP, and, conversely the SSFP to the NASA/ASI JCCB. Decisions by the JCCB Chairman may be appealed to the Executive Committee; however, it is the duty of the JCCB Chairman to make every effort to reach consensus rather than have issues referred to the Executive Committee. Such appeals will be made and processed expeditiously. Pending resolution of appeals, ASI need not proceed with the implementation of a JCCB decision in respect of its responsibilities under this MOU; NASA may, however, proceed with implementation of a JCCB decision with respect to its

own overall program responsibilities for the Space Station. Upon Executive Committee resolution of any appeal, the Parties shall proceed immediately to implement those resolutions.

7.1.(c) In addition to ASI's participation in the JCCB, ASI may monitor day-to-day program activities through a program liaison. The ASI Deputy Project Manager, as program liaison, will be stationed at the Space Station Project Office at MSFC to facilitate ASI program management's visibility to enable ASI to monitor the program on a technical level. The ASI Deputy Project Manager will report to the ASI Project Manager and may serve as an alternate to the JCCB (the ASI Project Manager will be the permanent JCCB member).

In order for the ASI Deputy Project Manager to keep abreast of overall program requirements and milestone schedules, and monitor ASI's prime contractor's progress at a technical level, the ASI Deputy Project Manager will be on the distribution list for technical reports and documentation as appropriate and will attend all joint program-related technical meetings. NASA and/or its prime contractor may wish to send technical liaison to ASI's contractor facility in Turin, Italy, for similar purposes.

The Parties' liaison personnel are not considered to be part of the receiving Party's program office and as such, the sending Party is financially responsible for their liaison personnel. Additional liaison requirements may be documented in a separate Liaison Personnel Agreement between the Parties.

7.1.(d) NASA's Space Station WP1 prime contractor will act on NASA's behalf as the SE&I manager for the ASI-provided elements and will interface directly with ASI and ASI's prime contractor. In addition, NASA's prime contractor will monitor and evaluate the technical and programmatic progress of ASI's prime contractor and report those findings to ASI. Progress payments by ASI to its prime contractor will be made based on these reports.

The Parties' prime contractors will work together under the terms of a separate industrial agreement, which will explicitly define the roles and responsibilities of both contractors. This agreement will clearly reflect that all program requirements and hardware specifications will flow from NASA's Space Station WP1 prime contractor to ASI's prime contractor.

7.1.(e) Consistent with the above NASA/ASI management arrangement, NASA and ASI will work through their respective prime contractors to facilitate the use of common hardware, software and support equipment in order to promote efficient and effective Space Station operations.

7.1.(f) Upon transfer of ownership of each ASI-provided element, NASA will become responsible for all aspects of its operation and utilization management.

7.1.(g) The Executive Committee may make changes in the NASA/ASI management arrangement after ownership of the ASI-provided elements is transferred to NASA.

Article 8 - Access to and Use of the MPLMs and the ML

8.1. NASA will have complete access to and use of the MPLMs. The capabilities of the MPLMs will be made available to the Space Station international partners, pursuant to Article 8 of the Space Station Memoranda of Understanding.

8.2. NASA will have complete access to and use of the ML. The capabilities of the ML may be made available to the Space Station international partners pursuant to Article 8 of the Space Station Memoranda of Understanding.

Article 9 ASI access to and Use of the Space Station

9.1.(a) ASI's access to and use of the Space Station reflects ASI's contribution of the MPLMs and ML, their support equipment and post-delivery support.

9.1.(b) In exchange for ASI's provision of the two MPLM flight units, and associated unique ground elements as defined in Article 6, NASA will provide ASI with a 0.5 percent allocation of NASA's SSMB pressurized volume and 0.5 percent of NASA's allocation of accomodations for external payloads in or on user accommodation elements as specified in Article 8 of the Space Station Memoranda of Understanding, and 0.75 percent of NASA's utilization resources as specified in Article 8 of the Space Station Memoranda of Understanding.

9.1.(c) Should the Parties agree, pursuant to Article 4, to proceed with ASI's provision of the ML and its associated unique ground elements as defined in Article 6, NASA will provide ASI with an additional

0.5 percent allocation of NASA's SSMB pressurized volume and 0.5 percent of NASA's allocation of accomodations for external payloads in or on user accommodation elements as specified in Article 8 of the Space Station Memoranda of Understanding, and 0.75 percent of NASA's utilization resources as specified in Article 8 of the Space Station Memoranda of Understanding. In order to facilitate cooperative life sciences research activities using the ML, the Parties will establish a NASA/ASI Joint Working Group on Life Sciences. In addition, ASI will be provided at least 2.0 percent use of the ML through cooperative agreements defined by the NASA/ASI Joint Working Group on Life Sciences. Absent such a cooperative ageement, ASI will be provided 2.0 percent use of the ML ISPRs. ASI's 2.0 percent use of the ML ISPRs will be satisfied over time. NASA will also provide ASI with 1 ISPR to use on the initial increment commencing with the assembly of the ML to the SSMB.

9.2. ASI's allocations of user accomodations, utilization resources and use of the ML as specified above in 9.1.(a) and 9.1.(b), will begin once the element to which the respective allocations relate is verified following assembly to the SSMB.

9.3. ASI may at any time barter for, sell to NASA or the other international Space Station partners, or enter into other arrangements for any portion of its Space Station allocations, and is free to market the use of its allocations according to procedures established by the Space Station multilateral User Operations Panel (UOP). The terms and conditions of any barter or sale will be determined on a case-by-case basis by the parties to the transaction. ASI may retain any revenues it derives from such marketing, and must ensure that the obligations it has undertaken under this MOU are met.

9.4. NASA will provide on a reimbursable basis for the launch of ASI's initial utilization allocation to the SSMB. During subsequent utilization of the SSMB, ASI will have the right to purchase, on an annual basis, Space Shuttle launch and return services from the total Space Station user payload capacity available on Space Shuttle flights actually flown to and from the manned base each year, up to its allocated percentage of utilization resources, as identified in Article 8. (The foregoing does not apply to Space Shuttle launch and return capacity provided to and from the manned base in connection with Space Station evolutionary additions). Starting with initial utilization, ASI

will have the right to purchase Tracking Data and Relay Satellite System (TDRSS) data transmission capability available to the manned base (which includes delivery of downlink ASI utilization data only to Space Station control centers in the U.S.) in connection with ASI's utilization of the SSMB, up to its allocated percentage of utilization resources, as identified in Article 8. Absent a cooperative agreement on ML use, ASI will have the right to purchase Space Shuttle and TDRSS capability to support its 2.0 percent use of the ML ISPRs. Specific details concerning ASI's allocation of these resources will be addressed by the Space Station Operations and Utilization Director.

NASA will respect the proprietary rights in, and confidentiality of, ASI's appropriately marked data and goods to be transported on the Space Shuttle. In addition, ASI may implement measures necessary to ensure confidentiality of ASI utilization data passing through the Space Station communications and data systems and other communications systems being used in conjunction with the Space Station. Notwithstanding the foregoing, data which are necessary to assure safe operations will be made available according to procedures established by the UOP. The proprietary rights in, and the confidentiality of, ASI's utilization data passing through these communications systems will be respected.

Article 10 - Utilization Planning

10.1. On an annual basis ASI will develop a five year Utilization Plan for all proposed uses of its allocations defined in Article 9. ASI will also satisfy the requirements of its users for storage within its allocations defined in Article 9. ASI will prioritize and propose appropriate schedules for the user activities in its Utilization Plan, including the use of user support centers and other Space Station ground elements to support the utilization of the flight elements.

If ASI's planned utilization does not involve cooperative participation with a NASA user program office, the ASI Utilization Plan will be delivered to the SSF Director. Following verification that the ASI Utilization Plan is consistent with the agreed ASI utilization accomodations, the ASI Utilization Plan will be approved by the NASA/ASI Executive Committee. Any proposed utilization of a user accommodation

element by ASI, however, on behalf of a non-Partner or a private entity under the jurisdiction of a non-Partner will require the review and concurrence of NASA and of the Partner owning that user accommodation. The SSF Director is responsible for representing the ASI Utilization Plan within the U.S. Space Station Utilization Board (SSUB) and for ensuring its inclusion in the U.S. Partner Utilization Plan (PUP).

10.2. If any of the planned utilization involves a cooperative effort with a NASA user program office, involving barter or consolidation with U.S. utilization resources, that part of the ASI Utilization Plan will be developed in conjunction with the specific cooperating NASA program office, and will be included in the utilization plan of that NASA user program office. In this case, the SSUB member representing the cooperating NASA user program office is responsible for ensuring its inclusion in the U.S. PUP.

10.3. The U.S. PUP will be provided to the UOP as input for developing the Consolidated Operations and Utilization Plan (COUP). The UOP is responsible for verifying the technical and operational compatibility of all utilization activities on the Space Station, and for providing the COUP to the Multilateral Coordination Board for approval. Development and updating of the U.S. Utilization Plan will be in accordance with appropriate schedules and procedures established by the U.S. SSUB and the multilateral Utilization Operations Panel. Specific details concerning the development and updating of the ASI Utilization Plan to enable its incorporation into the U.S. Utilization Plan will be provided by the Space Station Operations and Utilization Director.

10.4. Should ASI utilization involve a cooperative effort using NASA user program office facilities, then the terms of such cooperation will be contained in a separate agreement between those parties.

10.5. Those ASI payloads included in the U.S. Utilization Plan will be subjected to the same reviews and certifications as all U.S. payloads.

Article 11 - ASI-provided Space Station Crew

11.1. In exchange for ASI's provision of the two MPLM flight units, and associated unique ground elements as defined in Article 6, NASA will provide ASI with the

equivalent of one ASI-provided crew member for one 90-day increment every six years from NASA's crew allocation.

11.2. Should the Parties agree, pursuant to Article 4, to proceed with ASI's provision of the ML and its associated unique ground elements as defined in Article 6, NASA will increase ASI's crew allocation under Article 11.1 above, to the equivalent of one ASI-provided crew member for one 90-day increment every three years from NASA's crew allocation.

11.3. NASA will provide flight opportunities for ASI Space Station crew as identified above from NASA's crew allocation under the Space Station Agreements. While ASI's accrual of flight opportunities will commence with the assembly of the first MPLM to the SSMB, ASI's ability to actually provide crew will commence upon completion of the Space Station Freedom's Permanently Manned Capability. Flight of ASI Space Station crew will be satisfied over time, not necessarily on each specific crew rotation cycle. In addition, during assembly and verification of the ML, a fully trained ASI crew member will participate in the on-orbit assembly and system verification of the ML and other assigned tasks planned during that on-orbit period.

11.4. ASI Space Station crew will meet Space Station Freedom Astronaut Certification Criteria for basic qualification requirements, medical certification standards, and general and personal suitability requirements. Potential ASI Space Station crew will be selected to join NASA astronaut candidates for basic training with NASA. Following successful completion of basic training, NASA and ASI will jointly certify that the ASI Space Station crew has met the Freedom Astronaut Certification Criteria. Following joint certification, all ASI crew will enter into an appropriate training cycle in order to acquire the skills necessary to conduct Space Station operations and utilization. NASA will designate from among the certified Space Station crew, specific crew complements, which include the Space Station Commander, for specific crew rotation cycles, consistent with Articles 11.1. and 11.2. above.

11.5. ASI will itself be bound and will ensure that its Space Station crew sign and be bound by a Space Station Crew Standards of Conduct Agreement developed by NASA in consultation with the Space Station international partners.

11.6. ASI will be financially responsible for all compensation, medical expenses, subsistence costs on Earth, and training for Space Station crew which it provides. Full training for all assigned duties will be required.

Article 12 - Standards, Specifications, Reviews and Language

12.1. Standards and specifications will be developed as part of the NASA/ASI Project Plan and will constitute the specific requirements for control purposes in this cooperative program.

12.2. A schedule of preliminary and critical design reviews for the ASI-provided elements will be made, with joint participation of the Parties in all such reviews. These and other reviews conducted by the Parties will be defined and scheduled in the NASA/ASI Project Plan. Relevant information from similar Space Station reviews having a bearing on the ASI-provided elements will be transmitted to ASI expeditiously.

12.3. All communication and documentation for this project will be in the English language.

12.4. The ASI-provided elements will be designed and developed in the metric system of units. The primary system of units at the interfaces between the ASI-provided hardware and the SSMB, however, will be the inch/pound system. The metric system of units may be used as the secondary system of units at the interfaces.

Article 13 - Safety

13.1. In order to ensure safety, NASA has the responsibility to establish overall safety requirements and plans, in consultation with ASI, relating to the MPLMs and the ML.

13.2. Consistent with the management arrangement identified in Article 7, ASI will develop detailed safety plans for the MPLMs, the ML and support equipment and software that meet NASA Space Station safety requirements. Upon NASA approval of the ASI safety plans, ASI will have the responsibility to implement applicable overall and detailed NASA Space Station safety requirements and plans throughout the lifetime of the program, and to certify that such safety requirements and plans have been met with respect to the SSMB elements it provides. NASA will have the

responsibility to certify that all Space Station manned base elements are safe, including the MPLMs and the ML. NASA will conduct safety reviews of the ASI-provided elements as well as Space Station system safety reviews. ASI will support these reviews and participate, as appropriate, in Space Station safety review boards established by NASA.

13.3. ASI will certify to NASA that NASA's safety requirements and plans have been met with respect to the payloads that ASI provides. NASA will have responsibility to certify that all Space Station payloads are safe. NASA will conduct safety reviews of the ASI-provided payloads. ASI will support and participate in these reviews.

13.4. NASA will have the responsibility for taking any decision necessary to protect the safety of the SSMB, including all elements operating in conjunction with the manned base, or its crew in an emergency.

Article 14 - Cross-Waiver of Liability

14.1. The undertakings of the United States and the Republic of Italy as Partner States expressed in Article 16 of the IGA apply in all respects to the activities of NASA and ASI as Parties to this MOU and acting for their respective governments consistent with those undertakings. In addition, this MOU constitutes fulfillment of the relevant obligation of the United States, pursuant to Article 16.3(b) of the IGA, to extend the cross-waiver of liability to related entities.

Article 15 - Financial Arrangements

15.1. The Parties will each bear the costs of discharging their respective responsibilities, including travel and subsistence of their own personnel and ground and air transportation of all equipment for which they are responsible.

15.2. The Space Station program will be responsible for all Space Shuttle launch costs associated with the MPLMs. NASA will be responsible for all Space Shuttle launch costs associated with the initial launch of the ML.

15.3. The ability of NASA and ASI to carry out their respective obligations is subject to their respective funding procedures and the availability of appropriated funds.

15.4. In the event that funding problems arise that may affect a Party's ability to fulfill its responsibilities under this MOU, that Party will promptly notify and consult with the other Party.

15.5. The Parties will seek to minimize the exchange of funds while carrying out their respective responsibilities in this cooperative program, including, if they agree, through the use of barter, that is, provision of goods and services.

Article 16 - Customs Clearance and Visas

16.1. The Parties will use their best efforts to arrange in their respective countries for free customs clearance of equipment required for this project.

16.2. The Parties will use their best efforts to facilitate the issuance of appropriate visas for NASA and ASI personnel, including contractors participating in this program.

Article 17 - Public Information

17.1. Each Party will coordinate with the other in advance concerning its own or joint public information activities related to subjects covered by this MOU.

17.2. When necessary, detailed arrangements for implementing public information activities foreseen under this Article will be mutually agreed.

Article 18 - Exchange of Data and Goods; Rights in Technical Data

18.1. Except as otherwise provided in this paragraph, each Party will transfer all technical data and goods considered to be necessary (by both Parties to any transfer) to fulfill its respective responsibilities under this MOU. Each Party undertakes to handle expeditiously any request for technical data or goods presented by the other Party for the purposes of this cooperation. This paragraph will not require either Party to transfer any technical data and goods in contravention of its national laws or regulations.

18.2. The Parties will make their best efforts to handle expeditiously requests for authorization of transfers of technical data and goods by persons or entities other than the Parties (for example,

company-to-company exchanges which are likely to develop), and they will encourage and facilitate such transfers in connection with the cooperation under this MOU. Otherwise, such transfers are not covered by the terms and conditions of this Article. National laws and regulations will apply to such transfers.

18.3. The Parties agree that the transfers of technical data and goods under this agreement will be subject to the restrictions set forth in this paragraph. Technical data and goods not covered by the restrictions set forth in this paragraph will be transferred without restrictions, except as otherwise restricted by national laws or regulations.

(a) The furnishing Party will mark with a notice, or otherwise specifically identify, the technical data or goods that are to be protected for export control purposes. Such notice or identification shall indicate any specific conditions regarding how such technical data or goods may be used by the receiving party and its contractors and subcontractors, including (1) that such technical data or goods will be used only for the purpose of fulfilling the receiving Party's responsibilities under this MOU and for the purposes of NASA fulfilling its responsibilities under the Space Station Agreements, and (2) that such technical data or goods will not be used by persons or entities other than the receiving Party, its contractors or subcontractors, or for any other purposes, without the prior written permission of the furnishing Party.

(b) The furnishing Party will mark with a notice the technical data that are to be protected for proprietary rights purposes. Such notice will indicate any specific conditions regarding how such technical data may be used by the receiving Party and its contractors and subcontractors, including (1) that such technical data will be used, duplicated, or disclosed only for the purposes of fulfilling the receiving Party's responsibilities under this MOU and for the purposes of NASA fulfilling its responsibilities under the Space Station Agreements, and (2) that such technical data will not be used by persons or entities other than the receiving Party, its contractors or subcontractors, or for any other purposes, without the prior written permission of the furnishing Party.

(c) In the event that any technical data or goods transferred under this Agreement are classified, the furnishing Party will mark with a notice, or otherwise specifically identify, such technical data or goods. Any such transfer will be pursuant to a security of information agreement or arrangement which sets forth the conditions for transferring and protecting such technical data or goods. Classified information and material will be furnished only through government to government channels or channels approved by the designated security authorities of the Parties. Such information and material will bear the level of classification and denote the country of origin. Classified information or material exchanged or generated pursuant to this MOU will be used, transmitted, stored, handled and safeguarded in accordance with the U.S. Italian General Security Agreement of August 4, 1964, as amended September 2, 1980, and the Industrial Security Annex thereto of November 27, 1985.

18.4. Each Party will take all necessary steps to ensure that technical data and goods received by it under subparagraphs 3(a), 3(b), or 3(c) above will be treated by the receiving Party, and other persons and entities (including contractors and subcontractors) to which the technical data or goods are subsequently transferred in accordance with the terms of the notice or identification. Each Party will take all reasonably necessary steps, including ensuring appropriate contractual conditions in their contracts and subcontracts, to prevent unauthorized use, disclosure, or retransfer of, or unauthorized access to, such technical data or goods. In the case of technical data or goods received under subparagraph 3(c) above, the receiving Party will accord such technical data or goods a level of protection at least equivalent to the level of protection accorded by the furnishing Party.

18.5. It is not the intent of the Parties to grant, through this Agreement, any rights to a recipient beyond the right to use, disclose, or retransfer received technical data or goods consistent with conditions imposed under this Article.

18.6. Withdrawal from this MOU by either Party will not affect rights or obligations regarding the protection of technical data and goods transferred under this Agreement prior to such withdrawal, unless otherwise agreed in a withdrawal agreement pursuant to Article 21.

18.7. For the purposes of this cooperation, the Parties agree to transfer interface, integration, safety and testing data (excluding detailed design, manufacturing and processing data, and associated software) without restrictions, except as restricted by national laws or regulations relating to export controls or control of classified data.

18.8. With regard to utilization of the SSMB, each Party will retain rights to, and interest in, data resulting from its respective scientific or other use of the SSMB, including the ML, unless agreed by the Party in a separate utilization agreement. Furthermore, no other provision in this MOU shall otherwise be construed as granting or implying any rights to,.or interest in, such data.

Article 19 - Rights in Inventions and Patents

19.1. Nothing in the MOU shall be construed as granting or implying any rights to, or interest in, patents or inventions of the Parties or their contractors or subcontractors.

Article 20 - Consultation and Settlement of Disputes

20.1. Any dispute which is not settled through the mechanisms provided for in Article 7, or any other issue concerning the interpretation or implementation of the terms of this MOU that cannot be resolved otherwise, will be referred to the appropriate level of authority of the Parties for consideration and action.

Article 21 - Withdrawal

21.1. NASA or ASI may withdraw from this MOU at any time by giving to the NASA Space Station Director or ASI Project Director, as appropriate, at least one year's prior written notice. If either Party gives notice of withdrawal from the MOU, NASA and ASI will endeavor to reach agreement concerning the terms and conditions of either Party's withdrawal before the effective date of withdrawal, considering the objectives of this MOU. Moreover, recognizing the critical importance of the ASI-provided elements to the Space Station Freedom program, if ASI withdraws, ASI will immediately provide hardware, drawings, documentation, software, spares, tooling, special test equipment, and/or any other necessary items.

21.2. In addition to paragraph 21.1. above, upon ASI's notice of withdrawal for any reason, NASA and ASI will expeditiously negotiate a withdrawal agreement. Should such agreement provide for the transfer to NASA of the ASI elements, it will also provide for NASA to give ASI adequate compensation for such transfer.

21.3. Withdrawal by either party will not affect that Party's continuing rights and obligations under this MOU with regard to liability and the protection of technical data and goods unless otherwise agreed in a withdrawal agreement pursuant to Article 21.2. above.

Article 22 - Amendments

22.1. This agreement may be amended by written agreement of the Parties. Each Party may propose to the other amendments to this Agreement in writing.

Article 23 - Entry into Force and Duration

23.1. This MOU will enter into force upon the entry into force of an agreement incorporating its terms, to be effected by an exchange of diplomatic notes, between the Government of the United States of America and the Republic of Italy. It will remain in effect for the duration of NASA's Space Station Freedom Program.

Signed at Washington, this sixth day of December, 1991.

FOR THE UNITED STATES NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION:

FOR THE ITALIAN SPACE AGENCY:

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.15

L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di far riferimento ai recenti colloqui tra rappresentanti del Governo degli Stati Uniti ed il Governo Italiano relativamente ai termini ed alle condizioni secondo le quali sarà realizzata dalla National Aeronautics and Space Administration (NASA) per conto del Governo degli Stati Uniti d'America, e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI),una cooperazione per il Progetto di progettazione, sviluppo e messa in funzione di due moduli logistici e di un modulo-laboratorio nel quadro del Programma della Stazione Spaziale Freedom.

L'Ambasciata propone che la cooperazione tra i due governi su questo progetto avvenga in conformità con i termini e le condizioni stabilite nell'annesso Memorandum d'Intesa concluso il 6 Dicembre 1991, tra la NASA e l'ASI.

Se la suddetta proposta è accettabile per il Governo italiano, l'Ambasciata propone che la presente Nota, compreso l'allegato Memorandum d'Intesa e la Nota di risposta del Ministero, costituiscano un accordo tra i due governi che entrerà in vigore alla data della risposta del Ministero e rimarrà in vigore fino alla cessazione del Memorandum d'Intesa, in conformità con i termini contenuti in esso.

L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Annesso:

Memorandum d'Intesa

Ambasciata degli Stati Uniti d'America,
Roma, 29 gennaio 1992

4 Libreria - Suppl ord alla G U n 87

26 settembre 1991

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

L'ENTE AERONAUTICO SPAZIALE NAZIONALE DEGLI STATI UNITI

E L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

RELATIVAMENTE

ALLA PROGETTAZIONE, ALLO SVILUPPO, ALL'OPERAZIONE ED

ALL'UTILIZZAZIONE

DI DUE MINIMODULILOGISTICI PRESSURIZZATI

E DI UN MINILABORATORIO

PER

LA STAZIONE SPAZIALE FREEDOM

INDICE

Articolo 1 - Scopo ed obiettivi

Articolo 2 - Rapporti con gli Accordi sulle Stazioni Spaziali - Ordine di precedenza

Articolo 3 - Descrizione generale degli elementi forniti dall'ASI

Articolo 4 - Registrazione, giurisdizione e controllo, e proprietà

Articolo 5 - Fasi e principali scadenze del programma

Articolo 6 - Rispettive responsabilità

Articolo 7 - Gestione del Programma

Articolo 8 - Accesso ai Moduli (MPLM) et al Laboratorio (ML) e loro uso

Articolo 9 - Accesso alla stazione spaziale e suo uso da parte dell'ASI

Articolo 10 - Pianificazione dell'utilizzazione

Articolo 11 - Equipaggio della stazione spaziale fornito dall'ASI

Articolo 12 - Standard, specifiche e lingua ufficiale

Articolo 13 - Sicurezza

Articolo 14 - Rinuncia incrociata di responsabilità

Articolo 15 - Accordi finanziari

Articolo 16 - Sdoganamento e visti

Articolo 17 - Divulgazione delle informazioni

Articolo 18 - Diritti relativi a dati tecnici

Articolo 19 - Diritti relativi ad invenzioni e brevetti

Articolo 20 - Consultazione e composizione di controversie

Articolo 21 - Recesso

Articolo 22 - Emendamenti

Articolo 23 - Entrata in vigore e durata

Articolo 24 - Firma

L'Ente Aeronautico e Spaziale Nazionale (qui di seguito NASA)

e

l'Agenzia Spaziale Italiana (qui di seguito "ASI")

DATA la lunga e fruttuosa collaborazione tra la NASA e l'ASI ed i suoi predecessori nel Consiglio Nazionale della Ricerca per la realizzazione di programmi di ricerca nella scienza e nelle applicazioni spaziali;

PRESO ATTO DEL forte impegno del governo degli Stati Uniti a costruire in questo decennio una stazione spaziale in grado di ospitare permanentemente a bordo l'equipaggio al fine di offrire un'occasione unica di cooperazione internazionale nella scienza e nella tecnologia spaziale e di sfruttare l'ambiente con bassa gravità, il vuoto quasi-perfetto ed il vantaggio potenziale offerto dalla Stazione spaziale come punto di osservazione del mondo e del resto dell'universo;

PRESO ATTO DELLO studio congiunto portato a termine dalla NASA e dall'ASI al fine di esaminare i requisiti di alcuni elementi del programma Stazione Spaziale Freedom della NASA e visto che lo studio ha indicato che una cooperazione tra NASA ed ASI nel programma Stazione Spaziale Freedom sarebbe vantaggiosa per entrambi,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1 - Scopo ed obiettivi

Lo scopo di questo Memorandum di Intesa è di stabilire che la NASA e l'ASI (qui di seguito "le Parti") intraprendano un programma di collaborazione bilaterale relativo al progetto esecutivo, allo sviluppo, all'operazione ed all'utilizzazione di due mini-moduli logistici pressurizzati (MPLM) e di un Mini-laboratorio (ML) che verranno forniti dall'ASI alla NASA come parte del contributo NASA al programma Stazione Spaziale Freedom.

Le parti intraprendono congiuntamente detto programma allo scopo di far progredire la scienza e la tecnologia spaziali e l'uso commerciale dello spazio esterno. Tali elementi forniti dall'ASI aiuteranno la NASA ad adempiere alle proprie responsabilità per la fornitura degli elementi infrastrutturali indicati dell'Allegato all'Accordo Intergovernativo per la Stazione Spaziale ed ulteriormente definiti all'articolo 3 del Memorandum d'Intesa per l'attuazione della stazione spaziale ossia 1 nodo di risorse ed un set di elementi logistici. Le opportunità fornite dalla NASA all'ASI per l'accesso e l'uso della stazione spaziale consentirà all'ASI, di rafforzare il proprio programma scientifico in tutte le discipline in cui la stazione spaziale offre possibilità di sperimentazione ed in particolar modo nelle scienze

della vita, mediante un utilizzo cooperativo NASA/ASI del ML.

1.2 Gli obiettivi specifici del presente Memorandum sono i seguenti:

(a) definire i modi ed i mezzi della collaborazione tra le parti nell'ambito del programma Stazione Spaziale statunitense Freedom;

(b) fornire una descrizione generale dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML);

(c) descrivere ruoli e responsabilità delle parti in merito alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, alla operazione ed all' utilizzo dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML), cosi' come i loro obblighi giuridici e finanziari;

(d) stabilire le strutture e le interfacce manageriali, tecniche ed operative necessarie per garantire una pianificazione ed un coordinamento efficienti nelle fasi di progetto dettagliato, sviluppo, operazione ed utilizzo dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML); e

(e) fornire le linee di riferimento per un concetto che renda massima la capacità dei moduli e del laboratorio di soddisfare i bisogni dell'utenza, e garantire che sia i moduli che il laboratorio vengano operati nell'ambito del programma NASA Stazione Spaziale Freedom, in maniera sicura ed efficace sia per l'utenza che per gli operatori della stazione spaziale stessa.

Articolo 2 - Relazioni con gli Accordi per la stazione spaziale: ordine di precedenza

2.1 Le parti si impegnano a collaborare in base al presente Memorandum esclusivamente nell'ambito dell'impegno degli Stati Uniti riguardo alla fornitura di alcuni elementi infrastrutturali per la Stazione Spaziale Libertà. Il presente Memorandum è soggetto, e non può in alcun modo derogare a quanto disposto dall'Accordo Intergovernativo sulla Stazione Spaziale del 29 Settembre 1988 (IGA) e dei Memoranda d'Intesa di cui all'articolo 4.2 dell'IGA (denominati collettivamente "Accordi per la Stazione Spaziale") così come ai diritti ed agli obblighi derivanti dagli Accordi sulla Stazione Spaziale stipulati dagli Stati Uniti e dalla Repubblica Italiana come Stati contraenti, dal governo degli Stati Uniti come contraente, ovvero dal Governo della Repubblica Italiana come contraente europeo quando agisce di concerto con gli altri governi europei, anche se detti diritti o obblighi non sono menzionati o ripetuti in maniera specifica in questo Memorandum.

2.2 Nel redigere il presente Memorandum, le Parti hanno inteso fosse compatibile con quanto disposto dagli

Accordi sulla Stazione Spaziale. Tutta la cooperazione tra le Parti dovrà essere realizzata compatibilmente con le disposizioni di tali Accordi.

2.3 Nel caso improbabile in cui vi sia incompatibilità tra le disposizioni del presente Memorandum e quelle degli Accordi sulla Stazione Spaziale, tale incompatibilità verrà risolta dando priorità agli Accordi sulla Stazione Spaziale.

2.4 La NASA, per il Governo degli Stati Uniti, e l'ASI, per il Governo della Repubblica Italiana, saranno gli enti responsabili dell'esecuzione del presente Memorandum.

<u>Articolo 3 - Descrizione generale degli elementi forniti dall'ASI</u>

3.1 Mini-moduli logistici pressurizzati (MPLM)

(a) Si tratta di moduli logistici pressurizzati, ognuno in grado di contenere un totale di 8 rack perimetrali e 2 contenitori di corridoio. Ogni modulo dovrà alloggiare, nell'ipotesi minima, 7 rack per il trasporto in un ambiente pressurizzato, del carico utile e dei rifornimenti per la stazione spaziale e del carico di ritorno a terra. L'ASI fornirà un rack - o l'equivalente - per alloggiare i sottosistemi e la NASA fornirà i rimanenti rack ed i contenitori di immagazzinamento di corridoio. I moduli (MPLM) saranno utilizzati come vettori per i rack di carico utile durante i voli di utilizzazione e nei voli di rifornimento logistico. La progettazione dei sottosistemi, dei meccanismi di aggancio-collegamento, del portello e del rack devono essere compatibili con la progettazione del nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB). I moduli (MPLM) dovranno avere una vita operativa di circa 30 anni con i dovuti interventi di manutenzione a terra. I moduli (MPLM) dovranno inoltre essere in grado di rimanere nella stazione spaziale Freedom (SSF) fino all'arrivo dei successivi moduli logistici pressurizzati. I moduli (MPLM) saranno utilizzati assieme agli altri set di elementi del sistema logistico forniti dagli Stati Uniti. I moduli dovranno fornire alloggio e risorse come descritto nel Piano di progetto NASA/ASI e come successivamente modificato ai sensi dell'articolo 7.

(b) I moduli (MPLM) fanno parte degli elementi infrastrutturali statunitensi e sono vettori del sistema Logistico Integrato. La disponibilità dei due moduli (MPLM) migliorerà l'efficienza generale e la flessibilità degli elementi del sistema logistico SSF offrendo la possibilità di rendere più efficiente nella stessa missione di rifornimento/rientro verso la Stazione Spaziale Freedom, l'inserimento, sul manifesto di lancio, di carico sia pressurizzato che non pressurizzato.

3.2 Minilaboratorio (ML)

(a) Il mini-laboratorio (ML) é un laboratorio pressurizzato che include sottosistemi e dispositivi atti ad alloggiare molteplici apparecchiature di ricerca. La progettazione dei sottosistemi, del meccanismo di aggancio/collegamento, del portello e del rack devono essere compatibili con il nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB). Il minilaboratorio (ML) dovrà essere progettato in maniera tale da poter essere sganciato dal nucleo abitato per il rientro a terra e le relative operazioni di riconfigurazione e poi venire riagganciato al nucleo abitato, a seguito di un lancio susseguente.I sotto-sistemi devono avere dimensioni tali da consentire le operazioni sulle apparecchiature e da fornire un ambiente abitabile per i membri dell'equipaggio e per i campioni viventi. I sottosistemi debbono venire progettati in maniera tale da avere una vita operativa in orbita di 30 anni con una manutenzione in orbita, in funzione delle opportunità.

(b) Nella fase iniziale il minilaboratorio (ML) sarà utilizzato per la ricerca nel settore delle scienze della vita. Il mini-laboratorio fornirà in tal modo un miglioramento significativo delle capacità di ricerca nelle scienze della vita del nucleo abitato della stazione spaziale. Nell'opzione minima,il minilaboratorio dovrà disporre delle strutture e dei sotto-sistemi necessari per una centrifuga ribaltabile di 2,5 m. di diametro, per i tre Rack per carico utile a standard internazionale (ISPR) che dovranno essere forniti dalla NASA e per un rack per l'alloggio di sottosistemi - o l'equivalente - che sarà fornito dall'ASI. Il mini-laboratorio fornirà alloggio e risorse a supporto del complesso di apparecchiature relative alla centrifuga, come definito dal Piano di Progetto NASA/ASI e come successivamente modificato ai sensi dell' Articolo 7. La centrifuga e le altre apparecchiature saranno integrate e collaudate nel minilaboratorio (ML) negli Stati Uniti.

Articolo 4 - Registrazione, giurisdizione e controllo e proprietà

4.1 Al momento della consegna dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML), l'ASI trasferirà la proprietà di tali elementi alla NASA. La NASA registrerà tali elementi come oggetti spaziali ai sensi dell'Articolo II della Convenzione 1975 sulla Registrazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio (qui di seguito " la Convenzione sulla Registrazione") entrata in vigore il 15 settembre 1976.

4.2 Secondo quanto stabilito dall'Articolo VIII del trattato sullo Spazio esterno e dall'Articolo II della Convenzione sulla Registrazione cosi' come dagli Accordi sulla Stazione Spaziale la NASA manterrà la giurisdizione ed il controllo sugli elementi da essa registrati ai

sensi del precedente punto 4.1, ed ogni Parte manterrà la giurisdizione ed il controllo sul personale di propria nazionalità che si trova nella o sulla stazione spaziale.

Articolo 5 - Fasi e principali scadenze del Programma

5.1 Dato il periodo di tempo prolungato necessario per il montaggio della stazione spaziale ed il carattere integrato della sequenza di montaggio, i tempi di consegna per gli elementi forniti dall'ASI potranno essere riveduti nel corso della durata operativa del programma della Stazione Spaziale. Le fasi principali del programma concernenti i moduli ed il laboratorio potranno essere influenzate da cambiamenti nelle principali scadenze del programma Stazione Spaziale Freedom.

5.2 Secondo i tempi previsti attualmente, gli studi della Fase B (progetto preliminare) relativi ai moduli dovrebbero essere completati entro la fine del 1992. Il completamento degli studi della Fase B relativi al laboratorio (ML) é previsto verso la fine del 1993.

5.3 Completati gli studi della Fase B relativi ai moduli, le Parti procederanno alla immediata attuazione del MPLM nelle Fasi C,D, ed E (progettazione definitiva, sviluppo, operazioni ed impiego). Per il ML, gli studi della Fase B inizieranno non più tardi del 1 ottobre 1992. L'attuazione delle Fasi C,D ed E del ML in base al presente Memorandum d'Intesa sarà legata ad uno scambio di lettere tra le Parti, in cui queste confermano il loro interesse a procedere non più tardi dell'11 febbraio 1993, previo raggiungimento di un accordo sul Piano di progetto di laboratorio e sulle Specifiche per lo sviluppo del Laboratorio (PIDS). Se la NASA e l'ASI converranno di procedere al progetto definitivo, allo sviluppo, all'operazione ed all'utilizzazione del laboratorio, quanto disposto dal presente Memorandum troverà piena applicazione sotto tutti gli aspetti.

5.4 Principali scadenze-obiettivo:

Consegna del primo modulo (MPLM) al KSC	agosto 1996
lancio del primo modulo (MPLM)	maggio 1997
consegna del secondo modulo (MPLM) al KSC	novembre 1996
lancio del secondo modulo (MPLM)	agosto 1997
consegna del laboratorio (ML) al KSC	luglio 1998
lancio del laboratorio (ML)	ottobre 1999

5.5 La NASA e l'ASI svilupperanno, manterranno e si scambieranno le pianificazioni coordinate di attuazione dei programmi. Tali pianificazioni, che riportano le date relative alle suddette scadenze e le date di consegna per

gli elementi forniti dall'ASI, saranno se necessario aggiornate e controllate formalmente nella relativa documentazione di programma, come previsto dall'articolo 7 qui di seguito.

Articolo 6 - Rispettive responsabilità

6.1 Compatibilmente con gli accordi di gestione di cui all'Articolo 7 ed in conformità con le specifiche di livello di sistema ed i piani di missione stabiliti nei Paini di Progetto NASA/ASI, controllati dalla Commissione Congiunta NASA/ASI per il controllo della configurazione, la NASA :

(a) fornirà la gestione e costituirà l'autorità in carica, per le attività di ingegneria di sistema e di integrazione per gli elementi forniti dall'ASI, per l'apparecchiatura di supporto in orbita (OSE), per l'apparecchiatura di supporto durante il volo (FSE), per l'apparecchiatura di supporto a terra (GSE) e per il software, e sarà responsabile delle specifiche generali di sistema e della documentazione per il controllo dell'interfaccia ;

(b) definirà i criteri di sicurezza per gli elementi forniti dall'ASI e definirà le attività necessarie per renderli compatibili con il nucleo abitato della stazione spaziale SSMB e con tutti i requisiti per la sicurezza dello Shuttle, come indicato nell'articolo 13 ;

(c) Stabilirà i criteri per il collaudo globale e le operazioni generali a livello di sistema;

(d) specificherà le interfacce tecniche ed operative tra gli elementi forniti dall'ASI, il nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB) e lo Shuttle;

(e) specificherà le interfacce tecniche ed operative tra gli elementi forniti dall'ASI ed i rack di carico utile e/o di sistema o altro hardware di carico utile;

(f) provvederà all'integrazione del carico nei moduli (MPLM) ed all'integrazione nel laboratorio della centrifuga per le scienze della vita e delle relative strutture di supporto;

(g) fornirà l'apparecchiatura di supporto, come reciprocamente convenuto, per facilitare l'integrazione e l'equipaggiamento della centrifuga per le scienze della vita;

(h) fornirà equipaggiamenti addizionali e relativa documentazione secondo quanto potrà essere previsto nei Piani di Progetto NASA/ASI;

(i) integrerà, nelle dovute maniere, gli elementi forniti dall'ASI nello Space Shuttle e nel nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB);

(j) fornirà i servizi di lancio dello Shuttle Spaziale come previsto dagli articoli 10 e 15 e svolgerà tutte le operazioni a terra, come quelle relative al pre-lancio ed alla fase successiva all'atterraggio, per tutti gli elementi forniti dall'ASI;

(k) acquisirà ed elaborerà i dati d'ingegneria per valutare le prestazioni di volo degli elementi forniti dall'ASI;

(l) approverà le verifiche e certificherà lo stato di prontezza al volo per tutti gli elementi forniti dall'ASI e per il software relativo al primo lancio ed a quelli successivi;

(m) stabilirà, di concerto con l'ASI, un sistema di informazioni tecniche e gestionali per fornire un flusso, su base elettronica computerizzata, di informazioni appropriate relative al programma, come previsto nei Piani di progetto NASA/ASI;

(n) effettuerà tutte le operazioni in orbita ed utilizzerà gli elementi di volo forniti dall'ASI ;

(o) fornirà i dati tecnici ed i beni necessari per adempiere alle sue responsabilità in base al presente Memorandum d'Intesa;

(p) provvederà alla gestione globale dell'addestramento;

(q) provvederà alla gestione globale del supporto logistico e, per l'hard-ware acquistato da società statunitensi, fornirà tutte le parti di ricambio e provvederà alla loro manutenzione, al loro trasporto da e verso il KSC, ai dati d'inventario, ai programmi di manutenzione ed ai dati tecnici;

6.2 Compatibilmente con le intese di gestione stabilite all'articolo 7 ed in conformità con le specifiche a livello di sistema ed ai piani di missione stabiliti dai piani di progetto NASA/ASI, controllati dalla Commissione congiunta NASA/ASI per il controllo della configurazione, l'ASI dovrà:

(a) progettare, fabbricare, collaudare e consegnare al Centro Spaziale Kennedy (KSC) due elementi di volo MPLM ed un elemento di volo ML completi di sotto-sistemi ed apparecchiature di supporto (compresi GSE, FSE ed OSE) ed il relativo software, come necessario per far funzionare questi elementi. L'ASI fornirà unicamente GSE, FSE ed OSE che non sia né (i) funzionalmente nè fisicamente simile a quello già sviluppato dalla NASA per altri elementi ovvero (ii) disponibile per il supporto dell' hardware e del software dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML). Per quanto riguarda le apparecchiature di supporto, si dovrà far riferimento a quanto disposto al riguardo dai Piani di Progetto NASA/ASI e si dovrà tener conto delle analogie e delle

rispettive responsabilità NASA ed ASI. Questi elementi dovranno essere compatibili per il lancio ed il rientro con lo Shuttle Spaziale USA;

(b) fornire piani, analisi, ed il supporto necessario per far fronte alle responsabilità relative alla sicurezza di cui all'articolo 13;

(c) fornire alla NASA tutti i dati relativi alla progettazione, all'integrazione, al collaudo ed alle operazioni dei due moduli (MPLM) e del laboratorio (ML) che sono necessari alla NASA per: (i) capire l'impatto degli elementi forniti dall'ASI sulla stazione spaziale e/o sull'operazione e sull'utilizzazione coordinata della stazione stessa; (ii) integrare tali elementi forniti dall'ASI nella stazione spaziale e nello Space Shuttle; (iii) certificare che gli elementi ASI siano adeguati e sicuri ai fini del lancio, del montaggio e delle operazioni in orbita; (iv) fornire supporto per le operazioni in orbita;

(d) sviluppare, mantenere ed utilizzare modelli matematici per le analisi di integrazione degli utenti del Laboratorio (ML) relativamente a carichi, condizioni termiche, potenza, dati ecc., al fine di effettuare un'integrazione analitica del carico utile a livello di elemento;

(e) fornire al Centro di Volo Spaziale Marshall della NASA (MSFC) ed al Centro Spaziale Johnson (JSC) riproduzioni, simulatori ed addestratori per i moduli (MPLM) ed il laboratorio (ML), necessari come supporto per le analisi di ingegneria e per l'addestramento dell'equipaggio;

(f) effettuare la verifica dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML);

(g) fornire l'apparecchiatura di supporto a terra al KSC 3 mesi prima della consegna dell'hardware di volo;

(h) consegnare al KSC l'hardware di volo per i moduli, inclusi OSE e FSE, 9 mesi prima della data prevista per il lancio e consegnare al KSC l'hardware di volo per il laboratorio, inclusi OSE e FSE, 15 mesi prima della data prevista per il lancio ;

(i) fornire personale residente al KSC, esperto nei sistemi MPLM e ML che sia di supporto nelle operazioni a terra sull'hardware fornito dall'ASI;

(j) fornire al JSC ed al MSFC personale residente di supporto per le operazioni a livello di sistema e per l'addestramento sull'hardware fornito dall'ASI;

(k) fornire capacità di supporto di ingegneria, comprese analisi di sistema, valutazioni e stime secondo quanto richiesto dalla NASA;

(l) fornire al KSC tutti i requisiti e le specifiche relativi alle operazioni ed alla manutenzione nonché il GSE richiesto (assieme a disegni e manuali operativi) a supporto delle operazioni a terra degli elementi forniti dall'ASI. Gli elementi e gli equipaggiamenti di supporto forniti dall'ASI dovranno essere progettati in maniera tale da essere compatibili con le strutture ed i sistemi di controllo esistenti presso il KSC.

(m) fornire equipaggiamenti addizionali e relativa documentazione secondo quanto richiesto dai Piani di progetto NASA/ASI;

(n) fornire tutti i simulatori necessari o il software di simulazione necessario per consentire al KSC di operare sull'hardware fornito dall'ASI;

(o) svolgere tutte le analisi richieste dalla Nasa per consentire alla NASA di certificare e di ricertificare gli elementi forniti dall'ASI e le apparecchiature di supporto per il lancio;

(p) fornire un supporto per lo sviluppo del materiale, dei requisiti e dei dispositivi di addestramento, fornire supporto per l'addestramento dell'equipaggio in orbita, del personale di supporto e di quello operativo a terra per gli elementi e le apparecchiature di supporto fornite dall'ASI presso i Centri NASA;

(q) prevedere e svolgere funzioni continuative di ingegneria per l'hardware, il software e le apparecchiature di supporto, inclusi il GSE, il FSE e l' OSE da essa forniti per tutta la durata operativa dell'hardware e del software;

(r) fornire tutto il supporto necessario per la verifica in orbita e per la certificazione di "pronto ad operare", nonchè per le residue attività di progettazione, di sviluppo, di collaudo e di ingegneria (DDT&E) incluso il supporto per le operazioni di montaggio e le modifiche da apportare al progetto per l'ottenimento della prestazione nominale;

(s) sostituire o migliorare l'hardware, il software, i dati e la documentazione tecnica in base ai risultati ottenuti dalle analisi tecniche svolte;

(t) provvedere a ristrutturazioni e riparazioni dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML) che vadano oltre le capacità del KSC ad eccezione dell'hardware acquistato negli Stati Uniti;

(u) fornire supporto logistico per gli elementi forniti dall'ASI, ivi incluse per l'hardware acquistato presso società non statunitensi tutte le parti di ricambio e la loro manutenzione, il trasporto di dette parti di ricambio da/al KSC, i dati d'inventario, i programmi di manutenzione ed i dati tecnici;

(v) fornire al KSC il necessario hardware di ricognizione per il MPLM come necessario, nonchè il GSE come previsto nel Piano di Progetto NASA/ASI per il MPLM;

(w) creare e mantenere un sistema di informazioni tecniche e manageriali computerizzato compatibile con le intese di gestione di cui all'Articolo 7. L'ASI fornirà l'hardware ed il software predisposti secondo il formato informazioni e gli standard di comunicazione stabiliti dalla NASA;

(x) fornire le analisi ed il supporto richiesti per tutti i carichi utili che l' ASI si propone di far operare sulla stazione spaziale; e

(y) fornire i dati tecnici ed i beni necessari per adempiere alle sue responsabilità ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

Articolo 7 - Gestione del Programma

7.1 L'accordo NASA/ASI relativo alla gestione si articola in quattro diversi livelli di interfaccia tra le parti: (1) un Comitato Esecutivo NASA/ASI al massimo livello (EC); (2) una Commissione congiunta NASA/ASI per il controllo della configurazione (JCCB); (3) il personale di collegamento in loco; e(4) l'interfaccia contraente-contraente tra i primi contraenti delle Parti.

7.1 (a) Il Comitato Esecutivo si riunisce annualmente per rivedere lo stato del programma e, se necessario, per risolvere le questioni presentate dall'ASI attraverso la JCCB. Il Comitato esecutivo si riunirà inoltre annualmente per approvare il Piano di Utilizzazione dell'ASI definito all'Articolo 10. Il Comitato esecutivo riesaminerà il Piano di utilizzazione dell'ASI onde accertarsi che includa in maniera adeguata l'uso nella misura del 2%, da parte dell'ASI, degli ISPR di laboratorio, in mancanza di un accordo di collaborazione sull'uso del laboratorio (ML), come specificato all' Articolo 9. Tra i membri del Comitato esecutivo figurano il Direttore della Stazione Spaziale NASA, il vice direttore i rappresentanti degli altri uffici programma NASA, a seconda delle necessità, ed i loro omologhi presso l'ASI.

7.1 (b) Il Centro MSFC NASA ed il primo contraente NASA per il Pacco di lavoro 1 (WP1) per stazione spaziale NASA sono responsabili dell'integrazione dei moduli (MPLM) e del laboratorio (ML) nel programma SSF e devono garantire che i sistemi soddisfino i requisiti del programma SSF. Sono inoltre responsabili della gestione di insieme, del "System ingeneering And integration (SE & I) e della certificazione di "pronto al volo" per i moduli (MPLM) ed il laboratorio (ML).

La gestione ed il coordinamento del programma saranno realizzati dal JCCB presso il centro MSFC costituito da

rappresentanti dello MSFC NASA, dal primo contraente NASA, dagli altri uffici programma NASA, a seconda delle necessità, dall'ASI e dal primo contraente dell'ASI. Lo statuto della JCCB NASA/ASI stabilisce le condizioni specifiche per la composizione della JCCB. La JCCB definirà e controllerà i Piani di progetto NASA/ASI che conterranno tutte le specifiche dettagliate di hardware (PIDS), le procedure, le scadenze ed ogni altra informazione richiesta. La JCCB continuerà inoltre a riunirsi , se necessario anche dopo che la proprietà degli elementi forniti dall'ASI sarà stata trasferita alla NASA e discuterà tutte le questioni relative alla costante responsabilità dell'ASI di fornire un' assistenza d'ingegneria continuativa e parti di ricambio.

Prima delle riunioni tutti i membri della JCCB riceveranno le informazioni necessarie per le decisioni JCCB. Il Project manager WP1 della Stazione Spaziale NASA presso il MSFC presiede le riunioni del JCCB. Il Project Manager WP1 presiede inoltre anche la Commissione di controllo della configurazione WP1 (CCB). Inoltre é membro della Commissione di controllo della Stazione spaziale (SSCB), un organo multilaterale nell'ambito del Programma Stazione Spaziale Freedom che é responsabile di controllare i requisiti,la configurazione, l'attribuzione di risorse a fini di progettazione e gli elementi di interfaccia degli elementi nel programma Stazione Spaziale. Come presidente della CCB e membro del SSCB, il Project manager WP1 rappresenta la JCCB NASA/ASI nel SSFP cosi' come la SSFB presso la JCCB NASA/ASI. Contro le decisioni del Presidente della JCCB è possibile appellarsi all' EC; in ogni caso il presidente della JCCB deve fare ogni sforzo per ottenere un consenso senza dover fare ricorso all'EC. Tali richieste dovranno essere presentate e risolte sollecitamente. In attesa di una loro soluzione, l'ASI non é tenuta ad attuare una decisione della JCBB concernente le responsabilità che le competono ai sensi del presente Memorandum; la NASA può, tuttavia, procedere all'attuazione di una decisione della JCCB relativamente alle sue responsabilità generali per il programma della Stazione Spaziale. Non appena l'EC avrà deciso in merito alla richiesta, le Parti dovranno immediatamente procedere ad attuare le sue risoluzioni.

7.1 (c) Oltre a partecipare alla JCCB, l'ASI effettuerà un monitoraggio sulle attività di programma giornaliere attraverso un ufficiale di collegamento programma. Il Vice Direttore ASI del Progetto , in quanto addetto al collegamento di programma, sarà comandato nell'Ufficio Progetto Stazione Spaziale al MSFC per facilitare una chiara percezione della gestione del programma da parte dell'ASI, in modo da consentire a quest'ultima un monitoraggio del programma di carattere tecnico.

Il Vice Project manager ASI riferirà al Project Manager ASI e potrà sostituirlo in seno al JCCB (il Project manager ASI é membro permanente della JCCB).

Per consentire al Vice Project Manager ASI di essere continuamente informato dei requisiti generali del programma e dei tempi delle principali scadenze e di poter altresi' controllare i progressi tecnici compiuti dal primo contraente dell'ASI, egli sarà inserito nell'elenco delle persone a cui debbono essere recapitate le relazioni e la documentazione tecnica, come opportuno, e parteciperà a tutte le riunioni tecniche del Programma congiunto. La NASA e/o il suo primo contraente, se lo riterranno opportuno, potranno inviare un addetto al collegamento tecnico presso il contraente dell'ASI a Torino, Italia per il medesimo scopo.

Il personale di collegamento delle Parti non è considerato come facente parte dell' Ufficio programma della Parte di accoglienza e pertanto, la Parte d'invio é finanziariamente responsabile per il suo personale di collegamento. Addizionali esigenze di collegamento possono essere dettagliate in un Accordo separato sul Personale di Collegamento stipulato tra le Parti.

7.1 (d) Il primo contraente WP1 della stazione della stazione spaziale NASA agirà per conto della NASA come Manager addetto al System Engineering & Integration (SE &I) per gli elementi forniti dall'ASI e potrà contattare direttamente l'ASI ed il suo primo contraente. Inoltre, il primo contraente della NASA seguirà e valuterà gli sviluppi tecnici e programmatici realizzati dal primo contraente dell'ASI e riferirà i suoi risultati all'ASI. Quest'ultima effettuerà i pagamenti sullo stato avanzamento lavori in base ai risultati di dette relazioni.

I primi contraenti delle parti collaboreranno tra loro in base ad un separato accordo industriale che definirà in maniera esplicita i ruoli e le responsabilità di entrambi. Il suddetto accordo stabilirà chiaramente che tutti i requisiti di programma e le specifiche di hardware siano trasmessi dal primo contraente WP 1 della stazione spaziale NASA al primo contraente ASI.

7.1(e) Compatibilmente con l'accordo di gestione stipulato tra la NASA e l'ASI, queste si adopereranno attraverso i loro rispettivi primi contraenti per facilitare l'uso dell'hardware, software e delle attrezzature di supporto comuni al fine di rendere le operazioni della stazione spaziale più efficienti ed efficaci.

7.1 (f) Al momento del trasferimento di proprietà relativamente agli elementi forniti dall'ASI la NASA si assumerà la responsabilità di tutti gli aspetti relativi alle operazioni ed all'utilizzazione.

7.1(g) L'EC potrà richiedere modifiche dell'accordo di gestione NASA/ASI dopo che la proprietà degli elementi forniti dall'ASI sia stata trasferita alla NASA.

Articolo 8 - Accesso ai moduli (MPLM) ed al laboratorio (ML) e loro impiego

8.1 La NASA avrà piena facoltà di accedere ai MPLM e di utilizzarli. Le capacità dei MPLM saranno rese disponibili ai partner internazionali della Stazione spaziale in base all'articolo 8 dei Memorandum d'Intesa sulla Stazione spaziale.

8.2 La NASA avrà piena facoltà di accedere al laboratorio e di utilizzarlo. le capacità del laboratorio (ML) potranno essere rese disponibili ai partner internazionali della Stazione Spaziale ai sensi dell'articolo 8 dei Memorandum di Intesa sulla Stazione Spaziale.

Articolo 9 - Accesso alla Stazione Spaziale e suo utilizzo da parte dell'ASI

9.1(a) L'accesso alla stazione spaziale ed il suo utilizzo da parete dell'ASI sono in misura corrispondente al contributo di quest'ultima per i moduli, il laboratorio la loro apparecchiatura di supporto ed il supporto nella fase successiva alla consegna.

9.1(b) In cambio della fornitura da parte dell'ASI di due unità di volo MPLM e dei relativi elementi unici a terra di cui all'articolo 6, la NASA darà all'ASI lo 0,5% dell'allocazione NASA del volume pressurizzato del nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB) e lo 0,5% dell'allocazione NASA destinata ad alloggiare carichi utili esterni dentro/sopra gli elementi di alloggio per l'utente come specificato nell'articolo 8 dei Memorandum di Intesa sulla Stazione Spaziale, e lo 0,75% delle risorse di utilizzazione NASA come specificato dall'articolo 8 dei Memorandum di Intesa sulla Stazione Spaziale.

9.1(c) Nel caso in cui le parti convengano ai sensi dell'Articolo 4, di procedere alla fornitura da parte dell'ASI del laboratorio (ML) e dei relativi elementi unici a terra come stabilito nell'articolo 6, la NASA fornirà all'ASI un ulteriore allocazione dello 0,5% del volume pressurizzato nel nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB)NASA e lo 0,5% dell'allocazione NASA di alloggio per carichi utili esterni in/su gli elementi di alloggio per l'utente come specificato all'articolo 8 dei Memorandum di Intesa sulla Stazione Spaziale e lo 0,75% delle risorse di utilizzazione NASA come specificato all'articolo 8 dei Memorandum di Intesa sulla stazione Spaziale. Al fine di facilitare attività di ricerca congiunte nelle scienze della vita utilizzando il laboratorio (ML), le Parti costituiranno un Gruppo di lavoro Congiunto NASA/ASI per le Scienze della Vita. Inoltre all'ASI sarà concesso l'uso, nella misura di almeno il 2%, del laboratorio (ML) grazie ad accordi di

collaborazione definiti dal gruppo di lavoro congiunto NASA/ASI sulle Scienze della Vita. In mancanza di un tale accordo di cooperazione, all'ASI sarà concesso l'uso nella misura del 2% dell'allocazione ISPR del Laboratorio (ML). L'uso in percentuale del 2% del ML ISPRS da parte dell'ASI sarà soddisfatto dalla NASA durante tutto il periodo di utilizzo del ML. La NASA fornirà inoltre all'ASI 1 allocazione ISPR da utilizzare nel turno iniziale di utilizzazione a partire dal montaggio del laboratorio (ML) con il nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB).

9.2 Le allocazioni ASI per alloggio utente, le risorse di utilizzazione e l'uso del laboratorio (ML) come specificati ai punti 9.1 (a) e 9.1 (b) precedenti, inizieranno non appena sia stato verificato, dopo il montaggio con il nucleo abitato, l'elemento a cui si riferiscono le rispettive allocazioni.

9.3 In qualsiasi momento l'ASI potrà scambiare oppure vendere alla NASA o ad altri partners internazionali della Stazione Spaziale, qualsiasi parte delle sue allocazioni relative alla stazione spaziale ovvero stipulare accordi in materia ed è libera di commercializzare l'uso delle sue allocazioni in base alle procedure stabilite dal Pannello per le operazioni multilaterali relativamente alla Stazione spaziale (UOP). I termini e le condizioni di qualsiasi scambio o vendita saranno determinati dalle Parti alla transazione caso per caso. L'ASI potrà conservare il ricavato di tale commercializzazione e dovrà assicurare il pieno rispetto degli obblighi che le derivano ai sensi del presente Memorandum.

9.4 La NASA provvederà, dietro rimborso dei costi di lancio, alla allocazione di utilizzazione iniziale ASI relativa al nucleo abitato (SSMB). Durante la successiva utilizzazione del nucleo l'ASI avrà diritto ad acquistare su base annua i servizi di lancio e di rientro dello Shuttle, fino al concorso della percentuale allocatale delle risorse di utilizzazione così come descritto all'articolo 8, sulla capacità di carico utile totale della stazione spaziale disponibile sui voli realmente effettuati dallo Shuttle ogni anno da e verso il nucleo abitato (SSMB).(Quanto suddetto non si applica alla capacità di lancio e di rientro dello Shuttle da e verso il nucleo abitato (SSMB) relativamente ad aggiunte evolutive della stazione spaziale). A partire dall'utilizzazione iniziale l'ASI avrà diritto ad acquistare i servizi di trasmissione dati sul sistema Tracking Data And Relay Satellite System (TDRSS) disponibili per il nucleo abitato (inclusa la trasmissione dati di utilizzazione ASI sulla linea di collegamento dall'orbita verso terra solo per i centri di controllo della stazione spaziale negli Stati Uniti) in connessione all'utilizzazione da parte dell'ASI del nucleo abitato (SSMB) sino a concorrenza della percentuale allocatale delle risorse di utilizzazione , cosi' come definito all'articolo 8. In mancanza di un

accordo di collaborazione sull'uso del laboratorio (ML), l'ASI avrà diritto ad acquistare la capacità di Shuttle e TDRSS per mantenere il suo uso al 2% di ISPR nel laboratorio. I dettagli relativi all'allocazione ASI di queste risorse saranno esaminati dal Direttore Operazioni ed Utilizzazione della Stazione Spaziale.

La NASA rispetterà i diritti di proprietà e la riservatezza dei dati e dei beni debitamente contrassegnati dall'ASI che vengono trasportati a bordo dello Shuttle. Inoltre, l'ASI potrà adottare misure atte a garantire la riservatezza dei dati di utilizzazione ASI che passano attraverso i sistemi dati e comunicazione della stazione spaziale ed altri sistemi di comunicazione usati in connessione alla stazione spaziale. Quanto suddetto non si applica nel caso di dati necessari al fine di garantire operazioni sicure, che saranno infatti resi disponibili in base alle procedure stabilite dall'UOP. Saranno rispettati i diritti di proprietà e la riservatezza dei dati di utilizzazione ASI che passano attraverso questi sistemi di comunicazione.

Articolo 10 - Pianificazione delle utilizzazioni

10.1 Annualmente l'ASI metterà a punto un Piano quinquennale di utilizzazione per tutti gli usi previsti delle proprie allocazioni descritti all'Articolo 9. L'ASI farà inoltre fronte alle richieste dei propri utenti per quanto concerne lo stoccaggio, nell'ambito delle sue allocazioni di cui all'articolo 9. L'ASI proporrà e darà priorità ad idonei programmi di attività utente nell'ambito del suo Piano di utilizzazione, incluso l'uso dei centri di supporto utenti e di altri elementi a terra relativi alla stazione spaziale a supporto dell'utilizzo degli elementi di volo.

Se l'utilizzazione prevista dall'ASI non include la partecipazione e la collaborazione di un Ufficio programma utenti NASA, il Piano Utilizzazione ASI sarà inviato al Direttore SSF. Dopo aver verificato che il Piano di Utilizzazione ASI rispecchi le intese di utilizzazione ASI convenute, detto Piano sarà approvato dal Comitato Esecutivo NASA/ASI.

Qualsiasi proposta di utilizzazione di elementi di sistemazione utente da parte dell'ASI per conto di un non-partner o di un'entità privata operante sotto la giurisdizione di un non partner richiederà la revisione e l'assenso da parte della NASA e del partner proprietario di detta sistemazione utente. Il direttore SSF è responsabile della presentazione del Piano di Utilizzazione ASI in seno alla Commissione per l'Utilizzazione della Stazione Spaziale Statunitense (SSUB) e di garantire la sua inclusione nel Piano di utilizzazione Partner statunitense (PUP).

10.2 Nel caso in cui una parte dell'utilizzazione prevista richieda una collaborazione con un ufficio programma utenti della NASA, compreso lo scambio o la

fusione con le risorse di utilizzazione statunitensi detta parte del Piano di utilizzazione ASI sarà sviluppata in collaborazione con l'Ufficio programma NASA specifico e sarà inclusa nel Piano di utilizzazione di detto Ufficio NASA. In questo caso il membro del SSUB che rappresenta l'Ufficio programma utenti NASA è responsabile della sua inclusione nel PUP statunitense.

10.3 Il PUP verrà fornito come input all'UOP per sviluppare il Piano di utilizzazione e di operazione consolidato (COUP) L'UOP é responsabile della verifica di compatibilità tecnica ed operativa di tutte le attività di utilizzazione nella stazione spaziale, e di presentare il COUP alla Commissione multilaterale di coordinamento perché lo approvi. Lo sviluppo e l'aggiornamento del Piano di utilizzazione statunitense avverrà in base ai relativi programmi ed alle relative procedure stabilite dal SSUB statunitense e dalla Commissione multilaterale Operazioni di Utilizzazione. Il Direttore Operazioni ed Utilizzazione della Stazione Spaziale fornirà i dettagli specifici relativi allo sviluppo ed all'aggiornamento del Piano di utilizzazione ASI che permettono di incorporarlo al Piano di utilizzazione statunitense.

10.4 Nel caso in cui l'utilizzazione da parte dell'ASI richieda una collaborazione con utilizzo delle strutture dell'Ufficio programma utenti NASA, i termini di detta collaborazione dovranno essere specificati in un accordo separato tra le Parti.

10.5 I carichi utili ASI inclusi nel Piano di Utilizzo USA saranno soggetti alle medesime revisioni e certificazioni a cui sono soggetti tutti i carichi utili statunitensi.

Articolo 11. Equipaggio fornito dall'ASI per la stazione spaziale

11.1 In cambio della fornitura da parte dell'ASI di due unità di volo MPLM e dei relativi elementi unici a terra come descritto all'Articolo 6, la NASA fornirà all'ASI nell'ambito dell'allocazione di equipaggio NASA, l'equivalente di un membro dell'equipaggio per un turno di 90 giorni ogni sei anni.

11. 2 Nel caso in cui le Parti convengano ai sensi dell'articolo 4, di procedere alla fornitura del minilaboratorio (ML) e dei relativi elementi unici di terra da parte dell'ASI, come definito all'articolo 6, la NASA aumenterà l'allocazione dell'ASI relativamente ai membri dell'equipaggio di cui al suddetto articolo 11.1, fino all'equivalente di un membro dell'equipaggio fornito dall'ASI per un turno di 90 giorni ogni tre anni nel quadro dell'allocazione di equipaggio NASA.

11.3 La NASA offrirà opportunità di volo all'equipaggio ASI della stazione spaziale di cui sopra nell'ambito dell'allocazione di equipaggio NASA stabilita con gli Accordi Stazione Spaziale. Mentre

l'accumularsi per l'ASI di possibilità di volo avrà inizio a partire dal montaggio del primo modulo (MPLM) nel nucleo abitato (SSMB), l' effettiva capacità dell'ASI di fornire equipaggio potrà concretizzarsi non appena completato il Dispositivo Permanentemente Abitato della Stazione Spaziale Freedom. Il volo di membri ASI dell'equipaggio addetto alla Stazione spaziale sarà soddisfatto dalla NASA nel corso della vita operativa della stazione spaziale, e non necessariamente in ogni specifico ciclo di rotazione dell'equipaggio. Inoltre, durante il montaggio e la verifica del minilaboratorio (ML), un membro ASI perfettamente addestrato dell'equipaggio parteciperà al montaggio ed alla verifica di sistema del laboratorio in orbita e ad altre mansioni assegnate per quel periodo in orbita.

11.4 L'equipaggio ASI della Stazione Spaziale dovrà rispondere ai Criteri di certificazione Astronauti della Stazione Spaziale Freedom per quanto riguarda i requisiti basilari di qualifica, gli standard di certificazione medica ed i i requisiti generali e personali di idoneità. I potenziali membri dell'equipaggio ASI verranno selezionati per partecipare all'addestramento di base della NASA per candidati astronauti della NASA. Dopo avere completato con successo l' addestramento di base, la NASA e l'ASI certificheranno congiuntamente che i membri dell'equipaggio stazione spaziale ASI rispondono ai criteri per il Certificato di Astronauta della Freedom. A seguito di tale certificazione congiunta i membri dell'equipaggio ASI inizieranno un idoneo ciclo di addestramento al fine di acquisire le capacità necessarie per lo svolgimento delle operazioni e l'utilizzazione della stazione spaziale. La NASA designerà, tra i membri dell'equipaggio certificato della stazione spaziale, alcuni membri dell' equipaggio tra cui il Comandante della stazione spaziale per i cicli di rotazione dell'equipaggio, in conformità con gli articoli 11.1 e 11.2 del presente memorandum.

11.5 L'ASI sarà direttamente obbligata e si impegnerà affinché il suo equipaggio della stazione spaziale sottoscriva e si obblighi al rispetto dell'Accordo relativo agli Standard di Condotta degli Equipaggi della Stazione Spaziale messo a punto dalla NASA in accordo con i partner internazionali della Stazione Spaziale.

11.6 L'ASI dovrà rispondere finanziariamente di tutti i compensi, delle spese di carattere medico, dei costi di sussistenza a terra e dell'addestramento per l'equipaggio da essa fornito per la stazione spaziale. Sarà richiesto un addestramento completo per tutte le mansioni che l'equipaggio sarà chiamato a svolgere.

Articolo 12 - Standard, specifiche, revisioni e Lingua Ufficiale

12.1 Standard e specifiche saranno sviluppati nell'ambito del Piano Tecnico NASA/ASI e costituiranno i requisiti specifici per il controllo del programma di collaborazione.

12.2 Verrà stabilito un programma di revisione di progetto preliminare e critico, relativamente agli elementi forniti dall'ASI, con la partecipazione congiunta delle Parti in ognuna di queste revisioni. Tali revisioni ed ogni altro tipo di revisioni svolte dalle Parti, dovranno essere definite e programmate nel Piano di Progetto NASA/ASI. Le informazioni importanti risultanti da simili revisioni sulla Stazione Spaziale ed aventi un certo rilievo per gli elementi forniti dall'ASI dovranno essere comunicate a quest'ultima il prima possibile.

12.3 Tutte le comunicazioni e la documentazione relative a questo progetto dovranno essere in lingua inglese.

12.4 Gli elementi forniti dall'ASI dovranno essere progettati e sviluppati con il sistema di unità metrico. Il sistema di unità principale per l'interfaccia tra l'hardware fornito dall'ASI ed il nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB) dovrà essere in pollici/libbre. Il sistema di unità metrico potrà essere usato come sistema secondario di unità alle interfacce.

Articolo 13 - Sicurezza

13.1 Ai fini della sicurezza, è compito della NASA stabilire, previa consultazione con l'ASI, i requisiti ed i piani generali di sicurezza per i moduli (MPLM) ed il laboratorio (ML).

13.2 Conformemente agli accordi di gestione di cui all'articolo 7, l'ASI metterà a punto dei piani dettagliati di sicurezza per i moduli (MPLM), il laboratorio (ML), l'apparecchiatura di supporto ed il software in conformità ai requisiti di sicurezza della Stazione Spaziale NASA. Dopo che saranno stati approvati i piani di sicurezza ASI da parte della NASA, l'ASI sarà responsabile per l'attuazione dei piani e dei requisiti di sicurezza applicabili generali e dettagliati per la Stazione Spaziale NASA durante tutto l'arco di vita del programma, e dovrà certificare che tali requisiti e piani di sicurezza sono stati rispettati per quanto riguarda gli elementi del SSMB da essa forniti. LA NASA avrà la responsbilità di certificare che tutti gli elementi del nucleo abitato della stazione spaziale, inclusi moduli (MPLM) e laboratorio (ML) siano sicuri. La NASA svolgerà controlli di sicurezza sugli elementi forniti dall'ASI e sul sistema della Stazione Spaziale. L'ASI assisterà la NASA nello svolgimento di queste revisioni e parteciperà, come opportuno, alle Commissioni di revisione di sicurezza della Stazione Spaziale istituite dalla NASA.

13.3 L'ASI certificherà alla NASA di aver rispettato i piani ed i requisiti di sicurezza NASA per quanto concerne il carico utile da essa fornito. La NASA dovrà certificare che tutti i carichi utili della stazione

spaziale siano sicuri. La NASA avrà la responsabilità di controllare la sicurezza dei carichi utili forniti dall'ASI. L'ASI sarà tenuta ad aiutare allo svolgimento di tali controlli ed a parteciparvi.

13.4 La NASA avrà la responsabilità di prendere tutte le decisioni necessarie per proteggere la sicurezza del nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB), inclusi tutti gli elementi che operano in connessione con il nucleo abitato, nonché il suo equipaggio in caso di emergenza.

Articolo 14 - Rinuncia incrociata di responsabilità

14.1 L'impegno degli Stati Uniti e della Repubblica Italiana quali Stati contraenti come espresso dall'articolo 16 dell'IGA, é valido, sotto tutti gli aspetti, per le attività svolte dalla NASA e dall'ASI come Parti del presente Memorandum agenti per conto dei loro rispettivi governi, compatibilmente a detto impegno. Inoltre il presente Memorandum costituisce l'adempimento dell'obbligo da parte degli Stati Uniti, in conformità all'articolo 16.3(b) dell'IGA, di estendere la rinuncia incrociata di responsabilità ad entità connesse.

Articolo 15 - Accordi di natura finanziaria

15.1 Ciascuna delle parti dovrà far fronte ai costi derivantigli dall'adempimento delle proprie responsabilità, ivi incluse le spese di viaggio e la sussistenza del proprio personale cosi' come le spese di trasporto via terra o aria di tutte le apparecchiatore di cui é responsabile.

15.2 Il Programma di stazione spaziale sarà responsabile di tutti i costi di lancio dello Shuttle Spaziale connessi con i moduli (MPLM). La NASA sarà tenuta a far fronte a tutti i costi di lancio dello Shuttle connessi con il lancio iniziale del laboratorio (ML).

15.3 La capacità della NASA e dell'ASI di adempiere ai loro rispettivi obblighi é soggetta alle loro rispettive procedure di finanziamento ed alla disponibilità dei fondi stanziati.

15.4 Nel caso in cui insorgano problemi di finanziamento che possano impedire ad una Parte di adempiere alle responsabilità che le derivano ai sensi del presente Memorandum d'Intesa, tale Parte dovrà immediatamente notificare la controparte e consultarsi con essa.

15.5 le Parti cercheranno di ridurre al minimo lo scambio di fondi durante lo svolgimento delle loro rispettive mansioni nell'ambito del programma di collaborazione, avvalendosi, se esse sono d'accordo, di un metodo di scambio per la fornitura di beni e di servizi.

Articolo 16 - Sdoganamento e visti

16.1 le Parti si adopereranno al loro meglio al fine di predisporre nei propri paesi un libero sdoganamento delle apparecchiature richieste per il presente progetto.

16.2 Le parti si adopereranno al loro meglio per facilitare il rilascio dei necessari visti per il personale NASA ed ASI e per i contraenti che partecipano al presente Programma.

Articolo 17 - Divulgazione delle informazioni al pubblico

17.1 Le Parti dovranno coordinare in anticipo le proprie attività di divulgazione congiunta o unilaterale delle informazioni relative alle questioni oggetto del presente Memorandum d'Intesa.

17.2 Se necessario, le Parti decideranno di comune accordo disposizioni dettagliate per lo svolgimento delle attività di pubblica informazione previste dal presente Articolo.

Articolo 18 - Scambio di dati e beni: diritti sui dati tecnici

18.1 Ad eccezione di quanti altrimenti predisposto dal presente paragrafo, le Parti trasferiranno tutti i dati tecnici ed i beni considerati necessari (da entrambe le parti che partecipano al trasferimento) per l'adempimento delle rispettive responsabilità ai sensi del presente Memorandum. Le Parti si impegnano a trattare sollecitamente le richieste di dati tecnici o di beni presentate dalla controparte nell'ambito della presente collaborazione. Il presente paragrafo non richiede alle Parti di trasferire dati tecnici o beni contravvenendo alla propria legislazione o normativa nazionale.

18.2 Le parti si adopereranno al meglio per un disbrigo rapido delle richieste di autorizzazione per il trasferimento di dati tecnici o di beni provenienti da persone fisiche o giuridiche diverse dalle parti (ad esempio , scambi tra società che possono svilupparsi) ed inoltre dovranno incoraggiare e facilitare tali trasferimenti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Memorandum. Nel caso in cui tali trasferimenti non rientrino nella fattispecie prevista dal presente articolo, si applicherà la normativa vigente a livello nazionale.

18.3 Le Parti convengono che i trasferimenti di dati tecnici e di beni previsti dal presente accordo siano soggetti ai vincoli qui di seguito enunciati. I dati tecnici ed i beni non soggetti a tali vincoli saranno trasferiti senza alcuna limitazione, salvo altre limitazioni previste dalla normativa nazionale.

(a) Nel caso in cui i dati tecnici o i beni siano soggetti al controllo àll'esportazione, la Parte che li invia dovrà contrassegnarli con un avviso o identificarli in altro modo. Tale avviso o sistema di identificazione dovrà indicare le condizioni particolari di uso di tale dato tecnico o bene da parte della controparte che lo riceve e dai suoi contraenti o sub-contraenti, tra cui (1) che tale bene o dato tecnico dovrà essere utilizzato unicamente nell'adempimento delle mansioni spettanti alla parte ricevente ai sensi del presente Memorandum e nell'adempimento delle mansioni che spettano alla NASA ai sensi degli Accordi sulla Stazione Spaziale , e (2) che tale bene o dato tecnico non debba essere usato da altri, sia persone fisiche che giuridiche che non siano la parte ricevente, i suoi contraenti o subcontraenti , o per scopi diversi senza prima aver ottenuto il permesso scritto dalla parte che lo ha inviato.

(b) Nel caso di beni o di dati tecnici di cui debbono esser protetti i diritti di proprietà, la Parte che li invia li deve contrassegnare con un avviso. Tale avviso dovrà indicare le condizioni specifiche per l'uso di tali beni o dati tecnici da parte della controparte che li riceve e dei suoi contraenti o sub-contraenti, incluso (1) che tali dati tecnici o beni debbano essere utilizzati, duplicati o resi di pubblico dominio solo allo scopo di consentire alla Parte ricevente di far fronte alle responsabilità che le derivano ai sensi del presente Memorandum e di permettere alla NASA di far fronte alle responsabilità che le derivano ai sensi degli Accordi sulla Stazione Spaziale, e (2) che tali beni o dati tecnici non debbano essere utilizzati da persone od entità diverse dalla Parte ricevente, i suoi contraenti e sub-contraenti, o per qualsiasi altro scopo, senza l'autorizzazione preliminare per iscritto della Parte che li fornisce.

(c) Nel caso in cui i dati tecnici o i beni trasferiti ai sensi del presente Accordo siano classificati, la Parte che li invia dovrà contrassegnarli con un avviso o identificarli specificatamente in altro modo. I trasferimenti di questi beni o dati debbono avvenire in conformità con accordi o disposizioni per la sicurezza delle informazioni che stabiliscano le condizioni di trasferimento e le misure di protezione di detti beni o dati. Le informazioni ed il materiale classificato saranno forniti unicamente attraverso canali da governo a governo o attraverso i canali designati dalle autorità delle Parti addette alla sicurezza.. Tali informazioni e materiali dovranno riportare il livello di classificazione ed indicare il paese di origine. Le informazioni ed il materiale classificato trasferiti o prodotti nell'ambito del presente Memorandum dovranno essere utilizzati, trasmessi, immagazzinati, manipolati e salvaguardati in conformità all'Accordo sulla Sicurezza generale Italo-Statunitense del 4 agosto 1964, come emendato il 2

settembre 1988 ed al suo Allegato sulla Sicurezza Industriale del 27 novembre 1985.

18.4 Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che i dati tecnici ed i beni ricevuti ai sensi dei sotto-paragrafi 3(a), 3(b) o 3(c) precedenti vengano trattati dalla controparte che li riceve, nonché da altre persone ed entità (inclusi contraenti e sub-contranti) a cui tali dati o beni vengono successivamente trasferiti in conformità con quanto specificato nell'avviso o nella scritta di identificazione. Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente necessarie tra cui l'inserimento di appropriate condizioni contrattuali nei loro contratti e sub-contratti per impedire l'uso non autorizzato, la divulgazione, il ri-trasferimento o l'accesso non autorizzato a detti dati o beni. Nel caso di dati tecnici o di beni ricevuti secondo il sotto-paragrafo 3(c), la Parte ricevente dovrà garantire un livello di protezione per lo meno equivalente al livello di protezione fornito dalla Parte che li invia.

18.5 Non è intenzione delle parti concedere con il presente Accordo, diritti ad una entità ricevente che vadano oltre al diritto di utilizzare, divulgare o ritrasferire i dati tecnici o i beni ricevuti secondo le condizioni prescritte in base al presente Articolo.

18.6 Il recesso dal presente Memorandum dell'una o dell'altra Parte non influenza in alcun modo i diritti e doveri relativi alla protezione dei dati tecnici e dei beni trasferiti ai sensi del presente Accordo prima di tale recesso, salvo se diversamente convenuto con un Accordo di recesso ai sensi dell'articolo 21.

18.7 Ai fini della presente cooperazione , le Parti convengono di trasferire i dati di interfaccia, di integrazione, di sicurezza e di prove (ad esclusione della progettazione dettagliata, dei dati di lavorazione e di elaborazione e relativo software) senza limitazioni, salvo le limitazioni imposte dalla normativa o dai regolamenti nazionali sul controllo all'esportazione o sul controllo sui dati classificati.

18.8 Per quanto riguarda l'utilizzazione del nucleo abitato della stazione spaziale (SSMB), ciascuna Parte manterrà i propri diritti, ed il proprio interesse, sui dati derivanti dalla sua utilizzazione scientifica - o di altro genere - del nucleo (SSMB) incluso il laboratorio (ML), salvo se diversamente convenuto con un accordo di utilizzazione separato. Inoltre, nessuna clausola del presente Memorandum potrà essere interpretata diversamente , nel senso di concedere o di implicare qualsiasi diritto o interesse su tali dati.

Articolo 19 - Diritti per le invenzioni e brevetti

19.1 Nulla nel presente Memorandum potrà essere interpretato come se concedesse o implicasse diritti o interessi relativi a brevetti o invenzioni delle parti ovvero dei loro contraenti o subcontraenti.

Articolo 20 - Consultazione e risoluzione di controversie

20.1 Ogni controversia non risolta attraverso i meccanismi previsti dall'articolo 7, o ogni altra questione relativa all'interpretazione o all'attuazione dei termini del presente Memorandum che non possa essere risolta altrimenti, sarà deferita all'appropriato livello di autorità delle Parti, per esame e affinché siano intrapresi i dovuti provvedimenti.

Articolo 21 - Recesso

21.1 La NASA o l'ASI potranno recedere dal presente Memorandum in qualsiasi momento informandone per iscritto, almeno un anno prima, il direttore della stazione spaziale NASA o il direttore di progetto ASI. Qualora l'una o l'altra Parte notifichi di voler recedere dal Memorandum, la NASA e l'ASI cercheranno di raggiungere , in considerazione degli obiettivi del presente Memorandum, un accordo relativo ai termini ed alle condizioni del recesso di detta Parte prima della data effettiva di tale recesso. Inoltre, data l'importanza critica degli elementi forniti dall'ASI per il programma stazione spaziale Freedom, se l'ASI recede dal Memorandum, sarà tenuta a fornire immediatamente hardware, disegni, documentazione, software, parti di ricambio, attrezzature, equipaggiamenti per prove speciali, e/o ogni altro articolo necessario.

21.2 Oltre a quanto specificato nel paragrafo 21.1 precedente, non appena l'ASI notifica la sua intenzione di recedere, per un qualsiasi motivo, dal Memorandum, la NASA e l'ASI dovranno immediatamente negoziare un accordo di recesso. Se in questo accordo si conviene di trasferire alla NASA gli elementi ASI, si dovrà stabilire altresi' un adeguato compenso che la NASA dovrà versare all'ASI per tale trasferimento.

21.3 Il recesso dell'una o dell'altra Parte non avrà ripercussioni sui diritti e doveri che continuano a spettare alla Parte in base al presente Memorandum per quanto concerne la responsabilità relativà ai dati tecnici ed ai beni e alla loro protezione, salvo se diversamente convenuto con un accordo di recesso ai sensi dell' articolo 21.2 precedente

Articolo 22 - Emendamenti

22.1 Il presente accordo potrà essere emendato con accordo scritto delle Parti. Ogni parte può proporre all'altra emendamenti per iscritto al presente Accordo.

Articolo 23. Entrata in vigore e durata

23.1 Il presente Memorandum entrerà in vigore all'entrata in vigore di un Accordo incorporante i suoi termini, cui sarà dato effetto mediante uno scambio di note diplomatiche tra i Governi degli Stati Uniti e della Repubblica italiana. Esso rimarrà in vigore per tutta la durata del programma Stazione Spaziale Freedom della NASA.

Firmato a: Washington

data: 6.12. 1991

--------------------	----------
per la NASA	**per l'ASI**

335.

Dar Es Salaam, 23 giugno 1992

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania di cancellazione del debito, con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 23 giugno 1992)

(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Republic of Tanzania, in the spirit of friendship and economic cooperation between the two Countries;

- in order to reduce the foreign debt of Tanzania and facilitate its service;
- taking account of the provisions of the Italian Law n. 106 of 28.3.1991;

have agreed upon the following

Article 1

As regards the amounts disbursed within the date of the present agreement, the instalments in principal and interest falling due at the date and not paid, as well as those falling due thereafter, relating to the following soft loans, are cancelled

- soft loan of US$ 8,000,000 for the designing of the technical assistance and supervision, as well as for the supply of the goods required for a project of railway signalling on the Dar-es Salaam - Morogoro railway, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 16.7.1982;

- soft loan of US$ 7,000,000 for the supply of Italian goods and services in the framework of economic cooperation between the two Countries, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 12.1.1983;

- soft loan of US$ 7,200,000 for the supply of Italian goods and services for the system of railway signalling of the Morogoro-Dodoma railway, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Bank of Tanzania, signed in Rome on 3.6.1983;

- soft loan of US$ 24,000,000 for the electric power line Iringa-Dodoma, referred to in the Financial Convention between Mediocredito centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 22.9.1983;
- soft loan of US$ 19,000,000 for the supply of Italian goods and services for the implementation of the hydro-electric project of Mtera, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Bank of Tanzania, signed in Rome on 10.11.1983;
- soft loan of US$ 10,500,000 for the execution of main civil works for the completion of the hydro-electric project of Mtera, referred to in the Financial Convention between Mediocredito centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 22.8.1984;
- soft loan of US$ 10,862,000 for the provision of Italian goods and services related to a railway project concerning the Dodoma-Tabora section of the Dar es Salaam-Tabora line, referred to in the Financial Convention between Mediocredito centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 22.11.1984;
- soft loan of US$ 5,101,000 for the provision of Italian goods and services for the establishment of three coastal salt works at Changawela Sadon and Ritane, referred to in the Financial Convention between Mediocredito centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 5.7.1985;
- soft loan of US$ 11,880,000 for the provision of Italian goods and services for the establishment of a pesticidal production plant, referred to in the Financial Convention between Mediocredito centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 28.1.1986 and modified in US$ 1,482,000 and in 14,511,448 ECU by the Addendum signed in Rome on 7.9.1987;
- soft loan of US$ 27,660,000 for the provision of Italian goods and services for a bitumen plant, referred to in the Financial Convention between Mediocredito centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 5.3.1987;
- soft loan of ECU 30,758,000 for the provision of Italian goods and services related to the construction of the Arusha-Minjingu Road, referred to in the Financial Convention between Mediocredito centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 16.2.1987;
- soft loan of US$ 2,754,874 for the provision of Italian goods and services for a project of railway signalling for the Tabora

junction, referred to in the Financial convention between Mediocredito Centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 25.2.1987;

- soft loan of DM 14,280,000 for the provision of Italian goods and services related to a supply of reactors for the Dodoma-Mwanza line, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 17.3.1987;
- soft loan of DM 98,941,097 for the provision of Italian goods and services for the construction of Shinyanga-Tabora and Mwanza-Musoma electrical lines, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 17.3.1987;
- soft loan of 11,270,000,000 Italian Liras for the provision of Italian goods and services for the construction of an earth station for satellite communications, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 13.6.1988;
- soft loan of 4,749,530,000 Italian Liras for the provision of Italian goods and services for the construction of a microwave network between Mwanza and Musoma, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 13.6.1988:
- soft loan of ECU 20,458,379.46 for the provision of Italian goods and services related to the rehabilitation project of the water network of Dar es Salaam, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 8.8.1988;
- soft loan of ECU 6,158,664 for the provision of Italian goods and services related to the construction of the first part of the Dodoma road system, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 12.1.1989;
- soft loan of 10,254,000,000 Italian Liras for the provision of Italian goods and services for the modernization of the Harbour of Dar es Salaam. referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Bank of Tanzania, signed in Rome on 7.6.1989;

- soft loan of US$ 1.300.000 designed to finance the consulting and work direction of the rehabilitation of the Dar es Salaam Water supply network, referred to in the Financial Convention between Mediocredito centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 30.6.1989.

The cancelled instalments of the above mentioned soft loans are listed in the Annex 1 of the present Agreement.

Article 2

The instalments in principal and interest, falling due at the date of the present agreement and not paid, as well as those falling due after that date, related to the following debt consolidation agreements, are cancelled:

- Bilateral Agreement of debt consolidation between the Government of the Italian Republic and the United Republic of Tanzania, implementing the Agreed Minutes of the September 18, 1986 "Paris Club" meeting.
- Bilateral Agreement of debt consolidation between the Government of the Italian Republic and the Government of the United Republic of Tanzania implementing the Agreed Minutes of the December 13, 1988 "Paris Club" meeting.
- Bilateral Agreement of debt consolidation between the Government of the Italian Republic and the Government of the United Republic of Tanzania, implementing the Agreed Minutes of the March 16,1990 "Paris Club" meeting.

The cancelled instalments of the above mentioned consolidation agreements are listed in the Annex 1 bis of the present Agreement.

Article 3

The above mentioned cancellation does not concern the following amounts disbursed after the date of this agreement. Therefore, they will have to be repaid when they fall due:

- 1.461.908,47, concerning the soft loan of US$ 19.000.000;
- US$ 2.669.733,87, concerning the soft loan of US$ 10.500.000;

- US$ 43.870, concerning the soft loan of US$ 5.101.000;
- ECU 5.233.021,38, concerning the soft loan of ECU 14.511.448;
- DM. 108.287,96, concerning the soft loan of DM 98.941.097;
- Italian liras 106.919.464, concerning the soft loan of Italian liras 11.270.000.000;
- Italian liras 595.924.800, concerning the soft loan of Italian liras 4.749.530.000;
- ECU 55.935,06, concerning the soft loan of ECU 20.458.379,46;
- ECU 8.957,43, concerning the soft loan of ECU 6.158.664;
- Italian liras 481.401.520, concerning the soft loan of Italian liras 10.254.000.000;
- US$ 3.848,07, concerning the soft loan of US$ 1.300.000.

Article 4

The above mentioned cancellation does not concern the following amounts disbursed after the date of this agreement. Therefore, they will have to be repaid when they fall due:

- Credit agreement of ECU 25.000.000 for the provision of Italian goods and services for the electric line between Tanzania and Uganda, as referred to in the Financial Convention between Mediocredito centrale and the Bank of Tanzania signed in Rome on 29.1.1991.

Article 5

The Government of the United Republic of Tanzania is committed to do its utmost, within reason, to repay, when they fall due, the amounts and the credits which have not been cancelled under article 2 and 3 of the present Agreement.

Article 6

The present Agreement will come into force at the date of its signature.

Done in Dar es Salaam on 23rd June, 1992 in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
The Ambassador	The Minister of Finance
(P.A. Baldocci)	(K. Malima)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania - nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi;

- nell'intento di ridurre il debito estero tanzano e di facilitarne il relativo servizio;

- in applicazione della legge italiana n.106 del 28.3.1991;

concordano quanto segue:

Articolo 1

Sono annullate le rate in conto capitale ed in conto interessi, sia scadute e non pagate alla data del presente Accordo sia in scadenza successivamente a tale data, relative ai seguenti crediti di aiuto, limitatamente agli importi erogati entro la data suddetta:

- credito di aiuto di US$ 8.000.000 per il finanziamento della progettazione dell'assistenza tecnica e supervisione nonchè della fornitura di materiale per la realizzazione di un progetto di segnalamento ferroviario sulla linea Dar Es Salaam Morogoro, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 16.7.1982;

- credito di aiuto di US$ 7.000.000 per la fornitura di beni e servizi italiani nel quadro della cooperazione economica tra i due Paesi, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 12.1.1983;

- credito di aiuto di US$ 7.200.000 per le forniture di beni e servizi italiani per il finanziamento del sistema di segnalazione ferroviaria della linea Morogoro Dodoma, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 3.6.1983;

- credito di aiuto di US$ 24.000.000. per il finanziamento dell'elettrodotto Iringa Dodoma, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 22.9.1983;

- credito di aiuto di US$ 19.000.000 per la fornitura di beni e servizi italiani per la realizzazione del progetto idroelettrico di Mtera, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 10.11.1983;

- credito di aiuto di US$ 10.500.000 per la realizzazione di opere civili principali per il completamento del progetto idroelettrico di Mtera, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 22.8.1984;

- credito di aiuto di US$ 10.862.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani in relazione ad un progetto ferroviario riguardante il tratto Dodoma Tabora della linea Dar Es Salaam Tabora, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 22.11.1984;

- credito di aiuto di US$ 5.101.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione di tre saline costiere in località Changawahela Sadon e Ritane di cui alla Convenzione finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 5.7.1985;

- credito di aiuto di US$ 11.880.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione di un impianto di produzione di pesticidi, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 28.1.1986 modificata in US$ 1.482.000 ed ECU 14.511.448 dall'Addendum firmato a Roma il 7.9.1987;

- credito di aiuto di US$ 27.660.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani destinati ad un impianto di produzione di bitume, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 5.3.1987;

- credito di aiuto di ECU 30.758.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione della strada Arusha Minjngu, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 16.2.1987;

- credito di aiuto di US$ 2.754.874 per il finanziamento di beni e servizi italiani per un progetto di segnalazioni ferroviarie del nodo di Tabora, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 25.2.1987;

- credito di aiuto di DM.14.280.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani destinati ad una fornitura di reattori per la linea Dodoma-Mwanza, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 17.3.1987;

- credito di aiuto di DM 98.941.097 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la costruzione delle linee elettriche Shinyanga Tabora e Mwanza Musoma, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 17.3.1987;

- credito di aiuto di Lit. 11.270.000.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione di una stazione terrena per comunicazioni via satellite, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 13.6.1988;

- credito di aiuto di Lit. 4.749.530.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione di un collegamento a microonde tra Mwanza e Musoma,di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 13.6.1988;

- credito di aiuto di ECU 20.458.379,46 per il finanziamento di beni e servizi italiani connesso alla realizzazione del progetto di riabilitazione della rete idrica di Dar Es Salaam di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma l'8.8.1988;

- credito di aiuto di ECU 6.158.664 per il finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione della prima fase del sistema viario di Dodoma,di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 12.1.1989;

- credito di aiuto di Lit.10.254.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani per l'ammodernamento del porto di Dar Es Salaam,di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito Centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 7.6.1989;

- credito di aiuto di US$ 1.300.000 per il finanziamento della consulenza e direzione lavori relativa al progetto di riabilitazione della rete idrica di Dar Es Salaam, di cui alla Convenzione Finanziaria tra il Mediocredito centrale e la Bank of Tanzania firmata a Roma il 30.6.1989.

Le rate annullate relative ai crediti di aiuto sopra menzionati sono elencate nell'Allegato 1 del presente Accordo.

Articolo 2

Sono annullate altresì le rate in conto capitale ed in conto interessi, sia scadute e non pagate alla data del presente Accordo, sia in scadenza successivamente a tale data, relative ai seguenti consolidamenti di crediti di aiuto:

- Accordo bilaterale di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, in applicazione del Processo Verbale "Club di Parigi" del 18.9.1986.

- Accordo bilaterale di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, in applicazione del Processo Verbale "Club di Parigi" del 13.12.1988.

- Accordo bilaterale di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, in applicazione del Processo Verbale "Club di Parigi" del 16.3.1990

Le rate annullate relative agli accordi di consolidamento sopra menzionati sono elencate nell'Allegato 1bis del presente Accordo.

Articolo 3

L'annullamento in questione non riguarda i seguenti importi erogati successivamente alla data del presente Accordo, i quali pertanto dovranno essere rimborsati alle scadenze previste:

- US$ 1.461.908,47, relativo al Credito di aiuto di US$ 19.000.0000;

- US$ 2.669.733,87, relativo al Credito di aiuto di US$ 10.500.0000;

- US$ 43.870, relativo al Credito di aiuto di US$ 5.101.000;

- ECU 5.233.021,38, relativo al Credito di aiuto di ECU 14.511.448;

- DM. 108.287,96,relativo al Credito di aiuto di DM: 98.941.097;

- Lit. 106.919.464, relativo al Credito di aiuto di Lit. 11.270.000.000;

- Lit. 595.924.800, relativo al Credito di aiuto di Lit. 4.749.530.000;

- ECU 55.935,06 relativo al Credito di aiuto di ECU 20.458.379,46;

- ECU 8.957,43, relativo al Credito di aiuto di ECU 6.158.664;

- Lit. 481.401.520, relativo al Credito di aiuto di Lit. 10.254.000.000;

- US$ 3.848,07, relativo al Credito di aiuto di US$ 1.300.000;

Articolo 4

L'annullamento in questione non riguarda altresì i seguenti crediti di aiuto, i quali pertanto dovranno essere rimborsati alle scadenze previste:

- credito di aiuto di ECU 25.000.000 per il finanziamento di beni e servizi italiani destinati alla realizzazione di un elettrodotto di interconnessione elettrica tra Tanzania e Uganda, di cui alla Convenzione Finanziaria firmata a Roma il 29.1.1991;

Articolo 5

Il Governo della Repubblica Unita di Tanzania si impegna, nei limiti del possibile, a far sì che gli importi ed i crediti non annullati di cui ai precedenti articoli 2 e 3 siano rimborsati alle scadenze previste.

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

FATTO in Dar Es Salaam il 23 giugno 1992 in duplice copia in lingua inglese, entrambe le copie facenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'Ambasciatore

L'Ambasciatore
(P.A. Baldocci)

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

Il Ministero delle Finanze

Il Ministro delle Finanze
(K. Malima)

336.

Dar Es Salaam, 23 giugno 1992

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 14 ottobre 1992)

(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania, in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 21st January, 1992 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of

a) commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from Tanzania, within the period 1st January, 1992 - 30th June, 1994 and not paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial Conventions concluded before 30th June, 1986 - with an original maturity of more than one year - covered by the Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annexes 1);

b) the arrears of the debts indicated in paragraph a) above, as at 31st December, 1991 and not yet paid (Annex 2);

c) the debts for both principal and contractual interest due within the period 1st January, 1992 - 30th June, 1994 and not paid, relating to Government Loans as per financial Conventions between the Bank of Tanzania and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before 30th June, 1986 (Annex 3);

d) the arrears of the debts indicated in paragraph c) above, as at 31st December, 1991 and not yet paid (Annex 4);

e) the debts for both principal and interest due to Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Tanzania, within the period 1st January, 1992 - 30th June, 1994 and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 16th September, 1987 according to Paris Club Agreed Minute dated 18th September, 1986 (Annex 5);

f) the arrears of the debts indicated in paragraph e) above, as at 31st December, 1991 and not yet paid (Annex 6);

g) the debts for both principal and interest due to MEDIOCREDITO CENTRALE from Tanzania within the period 1st January, 1992 - 30th June, 1994 and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania, concluded on 16th September, 1987 according to Paris Club Agreed Minute dated 18th September, 1986 (Annex 7);

h) the arrears of the debts indicated in paragraph g) above, as at 31st December, 1991 and not yet paid (Annex 8);

i) the debts for interest due to "SACE" from Tanzania, within the period 1st January, 1992 - 30th June, 1994 and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 15th October, 1990 according to Paris Club Agreed Minute dated 13th December, 1988 (Annex 9);

j) the arrears of the debts indicated in paragraph i) above, as at 31st December, 1991 and not yet paid (Annex 10);

k) the debts for interest due to MEDIOCREDITO CENTRALE from Tanzania within the period 1st January, 1992 - 30th June, 1994 and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 15th October, 1990 according to Paris Club Agreed Minute dated 13th December, 1988 (Annex 11);

l) the arrears of the debts indicated in paragraph k) above, as at 31st December, 1991 and not yet paid (Annex 12).

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

a) The debts referred to in the previous Article I, a), b), e), f) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the Bank of Tanzania, acting on behalf of the Government of the United Republic of Tanzania (hereinafter referred to as "Bank") to "SACE" as follows .

-	1.1.1994	0.85%
-	1.7.1994	0.89%
-	1.1.1995	0.94%
-	1.7.1995	0.98%
-	1.1.1996	1.02%
-	1.7.1996	1.07%
-	1.1.1997	1.11%
-	1.7.1997	1.16%
-	1.1.1998	1.21%
-	1.7.1998	1.26%
-	1.1.1999	1.31%
-	1.7.1999	1.36%
-	1.1.2000	1.41%
-	1.7.2000	1.47%
-	1.1.2001	1.52%
-	1.7.2001	1.58%
-	1.1.2002	1.64%
-	1.7.2002	1.70%
-	1.1.2003	1.76%
-	1.7.2003	1.82%
-	1.1.2004	1.88%
-	1.7.2004	1.95%
-	1.1.2005	2.01%
-	1.7.2005	2.08%
-	1.1.2006	2.15%
-	1.7.2006	2.22%
-	1.1.2007	2.29%
-	1.7.2007	2.36%
-	1.1.2008	2.44%
-	1.7.2008	2.51%
-	1.1.2009	2.59%
-	1.7.2009	2.67%
-	1.1.2010	2.75%
-	1.7.2010	2.84%
-	1.1.2011	2.92%
-	1.7.2011	3.00%
-	1.1.2012	3.10%
-	1.7.2012	3.19%
-	1.1.2013	3.28%
-	1.7.2013	3.37%
-	1.1.2014	3.47%
-	1.7.2014	3.57%
-	1.1.2015	3.67%

- 1.7.2015 3.77%
- 1.1.2016 3.87%
- 1.7.2016 3.99%

b) The debts referred to in the previous Article I, i), j) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "Bank" to "SACE" in 10 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 30th September, 1998 and the last one on 31st March, 2003.

c) The debts referred to in the previous Article I, c), d), g), h) will be transferred - in the currencies established in the financial Conventions - by the "Bank" to MEDIOCREDITO CENTRALE as follows :

- 1.1.2006 0.29%
- 1.7.2006 0.36%
- 1.1.2007 0.43%
- 1.7.2007 0.51%
- 1.1.2008 0.60%
- 1.7.2008 0.69%
- 1.1.2009 0.78%
- 1.7.2009 0.88%
- 1.1.2010 0.99%
- 1.7.2010 1.10%
- 1.1.2011 1.22%
- 1.7.2011 1.34%
- 1.1.2012 1.47%
- 1.7.2012 1.60%
- 1.1.2013 1.74%
- 1.7.2013 1.89%
- 1.1.2014 2.05%
- 1.7.2014 2.22%
- 1.1.2015 2.39%
- 1.7.2015 2.57%
- 1.1.2016 2.76%
- 1.7.2016 2.96%
- 1.1.2017 3.18%
- 1.7.2017 3.40%
- 1.1.2018 3.63%
- 1.7.2018 3.87%
- 1.1.2019 4.13%
- 1.7.2019 4.40%
- 1.1.2020 4.68%
- 1.7.2020 4.97%

- 1.1.2021 5.28%
- 1.7.2021 5.61%
- 1.1.2022 5.95%
- 1.7.2022 6.31%
- 1.1.2023 6.68%
- 1.7.2023 7.07%

d) The debts referred to in the previous Article I, k), l) will be transferred - in the currencies established in the financial Conventions - by the "Bank" to MEDIOCREDITO CENTRALE in 10 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 30th September, 1998 and the last one on 31st March, 2003.

ARTICLE III

a) The debts for both principal and interest due as at 31st December, 1991 and not yet paid to "SACE" from Tanzania and relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 15th October, 1990 according to Paris Club Agreed Minute dated 16th March, 1990, excluding amounts referred to in Article II, paragraph 2 E/ of said Agreed Minute, will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "Bank" to "SACE" as follows :

50% on 31st December, 1992;
50% on 30th June, 1993.

b) The debts for both principal and interest due as at 31st December, 1991 and not yet paid to MEDIOCREDITO CENTRALE from Tanzania and relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 15th October, 1990 according to Paris Club Agreed Minute dated 16th March, 1990, excluding amounts referred to in Article II paragraph 2 E/ of said Agreed Minute, will be transferred - in the currencies established in the financial Conventions - by the "Bank" to MEDIOCREDITO CENTRALE as follows

50% on 31st December, 1992;
50% on 30th June, 1993.

ARTICLE IV

1) The "Bank" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any debt mentioned in the present Agreement and unpaid at maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from the maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows

i) as regards debts indicated in previous Article I, a), b), e), f) at the rate of 4.70% p.a., of 0.50% p.a. and of 2.90% p.a. as regards debts respectively payable in Italian Liras, U.S. Dollars and Deutsche Marks;

ii) as regards debts indicated in Article I, i,) j,) and in Article III, a) at the rate of 13.10% p.a., of 6.00% p.a. and of 10.00% p.a. as regards debts respectively payable in Italian Liras, U.S. Dollars and Deutsche Marks;

iii) as regards debts indicated in Article I, c), d), g), h), k), l) and in Article III, b) at the rate of 1.50% p.a. .

3) The aforesaid interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - as follows:

- as far as debts mentioned in Article II, paragraphs a), c) half yearly (1st January - 1st July) starting on 1st January 1993;
- as far as debts mentioned in Article II, paragraphs b), d) half yearly (31st March - 30th September) starting on 30th September 1992;
- as far as debts mentioned in Article III, at the same dates of the settlement of the debts.

ARTICLE V

The "Bank" undertakes to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE not later than 30th June, 1992 all the amounts due as at 21st January, 1992 and not yet paid to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE relating to debts not covered by this Agreement.

Late interest will be charged on those amounts.

ARTICLE VI

In the event, for any reason, of delayed payment of the amounts due according to the present Agreement the "Bank" shall pay and transfer interest calculated as follows :

- for debts due to "SACE" at the annual rates respectively envisaged in previous Article IV, paragraph 2) ii), increased by 1% percentage points;
- for debts due to MEDIOCREDITO CENTRALE, at the rate of 1.5% p.a. .

ARTICLE VII

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Tanzania's debts are referred to in this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/ or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts made after 29th June, 1986 and having the effect of an increase in Tanzania's commitments towards Italy should be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE VIII

i) The provisions of the present Agreement will apply for the period from 1st July, 1992 up to 30th June, 1993 provided that the conditions envisaged in Section IV, 4. second paragraph of the Agreed Minute signed in Paris on 21st January, 1992 have been fulfilled.

ii) The provisions of the present Agreement will apply for the period from 1st July, 1993 up to 30th June, 1994 provided that the conditions envisaged in Section IV, 4. third paragraph of the Agreed Minute signed in Paris on 21st January, 1992 have been fulfilled.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione del Processo verbale firmato a Parigi il 21 gennaio 1992 dai Paesi partecipanti al "Club di Parigi", hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:

a) dei debiti commerciali e finanziari, in capitale ed interessi contrattuali, dovuti all'Italia dalla Tanzania entro il periodo 1 gennaio 1992- 30 giugno 1994 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o di servizi, e/o per l' esecuzione di lavori nonchè a Convenzioni finanziarie, stipulati anteriormente al 30 giugno 1986 - che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno - e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano prevista dalla legislazione italiana (Annesso 1);

b) degli arretrati dei debiti indicati nel paragrafo a) di cui sopra, alla data del 31 Dicembre 1991 e non ancora pagati (Annesso 2);

c) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali dovuti. entro il periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non pagati relativi a prestiti governativi in base a Convenzioni finanziarie stipulate tra la Banca di Tanzania ed il MEDIOCREDITO CENTRALE firmate anteriormente al 30 giugno 1986 (Annesso 3);

d) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo c) di cui sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati (Annesso 4);

ARTICLE IX

The present Agreement shall come into force on the date on which the notification envisaged in Section IV, 4 first paragraph of the Agreed Minute signed in Paris on 21st January, 1992 has been effected.

Done in Dar es Salaam, on 23rd June, 1992 in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY

The Ambassador

(P. A. Baldocci)

FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

The Minister of Finance

(K. Malima)

e) dei debiti per capitale ed interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE") dalla Tanzania, nel periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non ancora pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 16 settembre 1987 in base al Processo Verbale approvato del Club di Parigi del 18 settembre 1986 (Annesso 5);

f) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo e) di cui sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati (Annesso 6);

g) dei debiti per capitale ed interessi dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE dalla Tanzania, nel periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non ancora pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 16 settembre 1987 in base al Processo Verbale approvato del Club di Parigi del 18 settembre 1986 (Annesso 7);

h) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo g) di cui sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati (Annesso 8);

i) dei debiti per interessi dovuti alla "SACE" dalla Tanzania, nel periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non ancora pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 15 Ottobre 1990 in base al Processo Verbale approvato del Club di Parigi del 13 dicembre 1988 (Annesso 9);

j) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo i) di cui sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati (Annesso 10);

k) dei debiti per interessi dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE dalla Tanzania, nel periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1994 e non ancora pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 15 Ottobre 1990 in base al Processo Verbale del Club di Parigi del 13 dicembre 1988 (Annesso 11);

l) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo k) di cui sopra, alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati (Annesso 12).

I succitati Annessi che sono parte del presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

ARTICOLO II

a) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b) e) f) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie -, dalla Banca di Tanzania agente per conto del Governo della Repubblica Unita di Tanzania (di seguito denominata "Banca"), alla "SACE" come segue:-

- 1.1.1994	0.85%
- 1.7.1994	0.89%
- 1.1.1995	0.94%
- 1.7.1995	0.98%
- 1.1.1996	1.02%
- 1.7.1996	1.07%
-1.1.1997	1.11%
-1.7.1997	1.16%
-1.1.1998	1.21%
-1.7.1998	1.26%
-1.1.1999	1.31%
-1.7.1999	1.36%
-1.1.2000	1.41%
-1.7.2000	1.47%

-1.1.2001	1.52%
-1.7.2001	1.58%
-1.1.2002	1.64%
-1.7.2002	1.70%
-1.1.2003	1.76%
-1.7.2003	1.82%
-1.1.2004	1.88%
-1.7.2004	1.95%
-1.1.2005	2.01%
-1.7.2005	2.08%
-1.1.2006	2.15%
-1.7.2006	2.22%
-1.1.2007	2.29%
-1.7.2007	2.36%
-1.1.2008	2.44
-1.7.2008	2.51%
-1.1.2009	2.59%
-1.7.2009	2.67%
-1.1.2010	2.75%
-1.7.2010	2.84%
-1.1.2011	2.92
-1.7.2011	3.00%
-1.1.2012	3.10%
-1.7.2012	3.19%
-1.1.2013	3.28%
-1.7.2013	3.37%
-1.1.2014	3.47%
-1.7.2014	3.57%
-1.1.2015	3.67%
-1.7.2015	3.77%
-1.1.2016	3.87%
-1.7.2016	3.99%

b) I debiti di cui al precedente Articolo I, i), j) saranno trasferiti nelle valute stabilite nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie,- dalla "Banca" alla "SACE" - in 10 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà pagata il 30 settembre 1998 e l'ultima il 31 marzo 2003.

c) I debiti di cui al precedente Articolo I, c), d), g) h). saranno trasferiti- nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie -, dalla "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:-

1.1.2006	0.29%
1.7.2006	0.36%
1.1.2007	0.51%0.43
1.7.2007	0.15%.0.51%
1.1.2008	0.60%
1.7.2008	0.69%
1.1.2009	0.78%
1.7.2009	0.88%
1.1.2010	0.99%
1.7.2010	1.10%
1.1.2011	1.22%
1.7.2011	1.34%
1.1.2012	1.47%
1.7.2012	1.60%
1.1.2013	1.74%
1.7.2013	1.89%
1.1.2014	2.05%
1.7.2014	2.22%
1.1.2015	2.39%
1.7.2015	2.57%
1.1.2016	2.76%
1.7.2016	2.96%
1.1.2017	3.18%
1.7.2017	3.40%
1.7.2017	3.40%
1.1.2018	3.63%
1.7.2018	3.87%

1.1.2019	4.13%
1.7.2019	4.40%
1.1.2020	4.68%
1.7.2020	4.97%
1.1.2021	5.28%
1.7.2021	5.61%
1.1.2022	5.95%
1.7.022	6.31%
1.1.2023	6.68%
1.7.2023	7.07%

d) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi k),l) saranno trasferiti- nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie -, dalla "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE in 10 rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 30 settembre 1998 e l'ultima il 31 marzo 2003.

ARTICOLO III

a) i debiti per capitale ed interessi dovuti alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati alla "SACE" dalla Tanzania, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 15 Ottobre 1990 in base al Processo Verbale del Club di Parigi del 16 Marzo 1990, esclusi gli importi di cui all'Articolo II, paragrafo 2 E/ di detto Pocesso Verbale, saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE" come segue:

- 50% il 31 dicembre 1992
- 50% il 30 giugno 1993

b) i debiti per capitale ed interessi dovuti alla data del 31 dicembre 1991 e non ancora pagati al MEDIOCREDITO CENTRALE dalla Tanzania, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 15 Ottobre 1990 in base al Processo Verbale del Club di Parigi del 16 Marzo 1990, esclusi gli importi di cui all'Articolo II, paragrafo 2 E/ di detto Processo Verbale, saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:

- 50% il 31 dicembre 1992
- 50% il 30 giugno 1993

ARTICOLO IV

1) La "Banca" s'impegna a rimborsare ed a trasferire, rispettivamente alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi per il ritardato pagamento, che saranno calcolati su ogni debito menzionato nel presente Accordo e non pagato alla scadenza.

2) Tali interessi matureranno durante il periodo intercorrente dalla scadenza fino al completo pagamento del debito e saranno calcolati come segue:

i) per quanto concerne i debiti indicati nel precedente Articolo I, a), b), e), f) al tasso del 4,70% annuo, dello 0,50% annuo, e del 2,90% annuo per quanto riguarda i debiti rispettivamente pagabili in Lire italiane, Dollari USA e Marchi tedeschi;

ii) per quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I, i), j) ed all'Articolo III, a) al tasso del 13,10% annuo, del 6,00% annuo e del 10,00% annuo, per quanto concerne i debiti rispettivamente pagabili in Lire italiane, Dollari USA e Marchi tedeschi;

iii) per quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I, c), d), g), h), k), l) e all'Articolo III, b) al tasso dell'1,50% annuo.

3) Tali interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o Convenzioni finanziarie - come segue:

- per i debiti di cui all'Articolo II, paragrafi a), c), semestralmente (1 gennaio - 1 luglio) a decorrere dal 1 gennaio 1993;

- per i debiti di cui all' Articolo II, paragrafi b) e d) semestralmente (31 Marzo - 30 Settembre) a decorrere dal 30 Settembre 1992;

- per i debiti di cui all'Articolo III, alle stesse date del pagamento dei debiti.

ARTICOLO V

La "Banca" si impegna a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE non oltre il 30 giugno 1992 tutti gli importi dovuti alla data del 21 gennaio 1992 e non ancora pagati alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE relativi a debiti non coperti dal presente Accordo.

Tali importi saranno gravati degli interessi di mora.

ARTICOLO VI

In caso, per qualsiasi motivo, di pagamento ritardato degli importi dovuti secondo il presente Accordo, la "Banca" pagherà e trasferirà gli interessi calcolati come segue:

- Per i debiti dovuti alla "SACE", in base ai tassi annuali rispettivamente previsti nel precedente Articolo IV, paragrafo 2 ii) maggiorati di un punto percentuale ;

- per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso dell'1,5% annuo.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni contrattuali sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti della Tanzania nel presente Accordo. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di tali contratti o Convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

Tutte le modifiche dei contratti effettuate dopo il 29 Giugno 1986, aventi come effetto di aumentare gli impegni della Tanzania nei confronti dell'Italia, saranno considerate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO VIII

i) Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili al periodo dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993 purché le condizioni previste nella Sezione IV, 4, secondo paragrafo del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 gennaio 1992, siano state soddisfatte.

ii) Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili al periodo dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994 purché le condizioni previste nella Sezione IV, 4,. terzo paragrafo del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 gennaio 1992, siano state soddisfatte.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui la notifica prevista alla Sezione IV, 4, primo paragrafo del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 gennaio 1992, sarà stata effettuata.

Fatto a Dar es Salaam, il 23 Giugno 1992 in duplice esemplare in lingua inglese, entrambe le copie essendo parimenti autentiche.

Fatto a Roma,
in due esemplari ,
in lingua francese
il 20 marzo 1992

Per il Governo della
Repubblica Italiana
L'Ambasciatore

(P.A. Baldocci)

Per il Governo della
Repubblica Unita della
Tanzania
Il Ministero delle Finanze
(K. Malima)

337.

Canberra, 10 agosto 1992

Accordo di cooperazione scientifica relativamente all'Antartico tra Italia e Australia, con Allegato

(Entrata in vigore: 10 agosto 1992)

ARRANGEMENT
for
SCIENTIFIC COOPERATION IN RELATION TO ANTARCTICA
between
ITALY and AUSTRALIA

In the spirit of international cooperation which has characterised scientific investigation under the Antarctic Treaty

Wishing to enhance the existing cooperation between the agencies responsible for their respective national programs in Antarctica

With the aim of encouraging scientific research on projects of mutual interest and of providing opportunities for the exchange of ideas and personnel

Australia and Italy have reached the following Arrangement for Scientific Cooperation in relation to Antarctica.

General Provisions

1. The two national technical bodies responsible for activities in Antarctica (for Italy, The National Scientific Commission for Antarctica and for Australia, the Antarctic Division of the Department of the Arts, Sport, the Environment and Territories) will promote cooperative activities having particular regard to the areas listed in the Annex to this Arrangement. Each activity will be implemented according to the operating procedures of the Party host to that activity. Each Party will advise the other of its operating procedures in so far as they are relevant to the proposed activity.

2. Cooperative activities may take any of the following forms:

(i) exchanges of scientific and other personnel;

(ii) joint research projects;

(iii) exchanges of information;

(iv) logistic and technological cooperation;

(v) other forms of cooperation as may be mutually decided between the Parties.

3. Joint research projects and joint projects of logistic and technological cooperation will be developed by ad hoc working groups of experts with the aim of developing a joint program of cooperative activity and of reaching mutual understandings on logistic arrangements. The working groups will operate informally, utilizing telephone conferences where practical and taking advantage of opportunities provided by travel planned for other official purposes. The first meeting of a joint working group will be held within 120 days of the signature of the present Arrangement.

4. Working groups will nominate a project officer from each Party in respect of each selected activity. The project officers will act as contact points and will assume responsibility for following up the work carried out and for project administration.

5. To encourage the development of proposals for cooperative activities, scientists and other personnel of the Antarctic Division will be encouraged to visit their counterparts when travelling in Europe and scientists and other personnel involved in the Italian national program for scientific and technological research in Antarctica will be encouraged to visit their counterparts when travelling in the vicinity of Australia.

Exchange of Personnel

6. To facilitate the development of cooperative activities, the Parties may arrange to exchange scientific or other personnel to work in establishments, on board vessels or in Antarctic stations operated by either Party.

7. Unless otherwise mutually determined by the Parties, the following arrangements will apply to exchange personnel serving with the Antarctic expedition of the other Party:

(i) the invited Party will cover all expenses of its personnel up to the point of departure for Antarctica and following return from Antarctica;

(ii) the host Party will be responsible for the support of the invited Party's personnel whilst in Antarctica and during travel between the embarkation point and Antarctica;

(iii) the costs of any specialised equipment required for a research program shall normally be borne by the invited Party. Agreement may, however, be reached regarding the use of specialised equipment already available to the host Party.

8. In the case of exchange personnel serving other than with the Antarctic expedition of the other Party, the invited Party will meet the expenses of its own personnel, unless otherwise mutually decided.

9. The invited Party will complete, to the satisfaction of the host Party, an appropriate form of indemnity against liability arising as a result of injury, death, loss or damage occuring in the course of an exchange project.

10. If necessary to facilitate meaningful research programs, an exchange scientist may spend time in a research institution of the host Party for preparatory work, familarisation or other activities prior to embarkation for Antarctica and, after returning from Antarctica, for evaluation and preparation of reports. Unless otherwise decided, the expense of the support of exchange scientists while engaged in such activities will be borne by the invited Party. The host Party will provide appropriate laboratory or research facilities.

11. The invited Party will ensure that, before commencing an exchange program in Antarctica, the personnel involved will pass any medical tests and participate in any field training that may be required by the host Party as a condition of participation in its Antarctic expedition. The cost of any such medical tests will be borne by the invited Party.

12. The Parties will ensure that the personnel involved in an exchange program in Antarctica have an adequate command of the language in use at the particular Antarctic facility or that other provision is made so that the personnel will be able to participate constructively in the program and comply with the safety requirements of the host Party.

13. Unless otherwise mutually decided, the invited Party will bear the costs incurred by its exchange personnel in communicating with their home country while on an exchange program.

Joint Projects

14. Prior to commencing a joint project, a mutual understanding will be reached on the following points:

(i) the title and description of the planned project;

(ii) the names of the project leaders and other personnel involved, including the names of the project officers nominated in accordance with paragraph 4 of this Arrangement;

(iii) the division of activities between the Parties;

(iv) the financial responsibilities of the Parties for the execution of the project; and

(v) the duration of the planned project.

At the end of a joint project, the project leaders of each Party will report on the results obtained to their respective home authorities.

15. Unless otherwise mutually arranged, it is the understanding of the Parties that all results obtained from joint research projects carried out under this Arrangement will be shared by the Parties. The results of collaborative research will normally be published under the names of the researchers, wherever possible on a joint basis, and should include details of their affiliations and an acknowledgement that the work was carried out under the present Arrangement.

Final provisions

16. This Arrangement will be subject to periodic review. It may be amended at any time by mutual arrangement through an exchange of letters between the Parties. The Annex to this Arrangement may be amended at any time by mutual consent.

17. This Arrangement will enter into effect on the date of signature and will remain effective for five years thereafter. It will be automatically renewed for periods of one year unless, at least three months prior to the renewal date, written notice of termination is given by one of the Parties.

Signed at Canberra this tenth day of August 1992 in the English language.

For Italy

A. Vattani

Alessandro Vattani
Director General
of Cultural Relations,
Ministry of Foreign Affairs

For Australia

Penny Wensley

Penny Wensley
First Assistant Secretary,
International Organisations
and Legal Division,
Department of Foreign
Affairs and Trade

ANNEX

It is the understanding of the Parties that, in the first instance, consideration will be given to personnel exchanges and cooperative research projects in the following fields:

(a) glaciology, with special emphasis on remote sensing of the sea-ice zone;

(b) LIDAR measurements of the stratosphere, environmental monitoring and magnetosphere observations;

(c) deep seismic investigations aimed at Gondwana reconstructions;

(d) biology in relation to CCAMLR (such as ecosystem monitoring or krill research); and

(e) programs for Italian scientists at Australian stations, particularly in the fields of upper atmosphere physics, limnology and terrestial botany.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA RELATIVAMENTE

ALL'ANTARTICO

TRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA

Nello spirito della cooperazione internazionale che ha caratterizzato le investigazioni scientifiche in base al Trattato Antartico,

Desiderosi di rafforzare la cooperazione esistente tra gli enti responsabili per i loro rispettivi programmi nazionali in Antartide,

Allo scopo di incoraggiare la ricerca scientifica su progetti di interesse reciproco e di fornire opportunità per lo scambio di idee e di personale

L'Australia e l'Italia hanno raggiunto il seguente Accordo per la Cooperazione scientifica in relazione all'Antartide.

Disposizioni Generali

1. I due enti nazionali responsabili per le attività nell'Antartide (per l'Italia, la Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide e l'Australia, la Divisione Antartica del Dipartimento delle Arti, dello Sport, dell'Ambiente e dei Territori) promuoveranno attività di cooperazione di particolare importanza per quanto concerne le zone elencate nell'Annesso al presente Accordo. Ciascuna attività sarà attuata secondo le procedure operative della Parte che ospita tale attività. Ciascuna Parte informerà l'altra riguardo alle proprie procedure operative nella misura in cui sono pertinenti all'attività proposta.

2. Le attività di cooperazione possono esercitarsi sotto una qualsiasi delle seguenti forme:

(i) scambi di personale scientifico e di altra natura;
(ii) progetti di ricerca congiunta;
(iii) scambi di informazioni;
(iv) cooperazione logistica e tecnologica;
(v) altre forme di cooperazione che potranno essere decise di comune accordo tra le Parti;

3. I progetti di ricerca congiunta ed i progetti congiunti di cooperazione logistica e tecnologica saranno sviluppati da gruppi di lavoro ad hoc di esperti in vista di sviluppare un programma congiunto di attivittà cooperativa e di raggiungere intese reciproche riguardo ai provvedimenti logistici. I gruppi di lavoro opereranno in maniera informale, mediante consultazioni telefoniche laddove fattibile e avvantaggiandosi delle opportunità fornite dai viaggi pianificati per altri scopi ufficiali. La prima riunione di un gruppo di lavoro congiunto avrà luogo entro 120 giorni dalla firma del presente Accordo.

4. I gruppi di lavoro nomineranno un responsabile del progetto per ciascuna Parte relativamente ad ogni attività selezionata. I responsabili del progetto agiranno come agenti di contatto ed si assumeranno la responsabilità per il seguito del lavoro svolto e per la gestione del progetto.

5. Al fine di incoraggiare lo sviluppo di proposte per le attività di cooperazione, gli scienziati, nonché l' altro personale della Divisione Antartica, saranno incoraggiati a fare visita ai loro omologhi quando viaggiano in Europa, e gli scienziati ed i membri del personale implicato nel programma nazionale italiano per la ricerca scientifica e tecnologica nell'Antartide saranno incoraggiati a visitare i loro omologhi qualora, nel corso dei loro viaggi, vengano a trovarsi nelle vicinanze dell'Australia.

Scambio di personale

6. Al fine di agevolare lo sviluppo delle attività di cooperazione, le Parti possono stabilire di scambiare personale scientifico o di altra natura per lavorare nelle installazioni, a bordo di navi o in stazioni Antartiche gestite dall'una o dall'altra Parte.

7. Salvo se diversamente determinato di comune accordo tra le Parti, le seguenti intese si applicheranno per scambiare personale in servizio nella spedizione Antartica dell'altra Parte:

(i) la Parte invitata coprirà tutte le spese del suo personale fino al momento della partenza per l'Antartide e dopo il suo ritorno dall'Antartide;

(ii) la Parte ospitante sarà responsabile di fornire supporto al personale della Parte invitata durante la sua permanenza nell'Antartide e durante i viaggi tra il punto di imbarco e l'Antartide;

(iii) i costi di qualsiasi equipaggiamento specializzato richiesto per un programma di riceca saranno di regola a carico della Parte invitata. Tuttavia, un Accordo potrà essere raggiunto relativamente all'uso dell'equipaggiamento specializzato .che la Parte ospitante ha già a disposizione.

8. Per il personale di scambio che non sia adibito a mansioni della spedizione Antartica dell'altra Parte, la Parte invitata farà fronte alle spese del suo personale, salvo se diversamente deciso di comune accordo.

9. La Parte invitata compilerà, con soddisfazione della Parte ospitante, un appropriato modulo di indennizzo per le responsabilità derivanti da lesioni, decesso, perdita o danni che avvengano durante un progetto di scambio.

10. Qualora ciò sia necessario per agevolare programmi significativi di ricerca, uno scienziato facente parte dello scambio, potrà trascorrere un certo periodo in una istituzione di ricerca del Paese ospitante per svolgere lavoro di preparazione, prendere conoscenza o effettuare altre attività prima di imbarcarsi per l'Antartide, e per la valutazione e la preparazione dei rapporti dopo essere rientrato dall'Antartide. Salvo se diversamente deciso, la spesa del mantenimento per gli scienziati facenti parte dello scambio sarà a carico della Parte invitata per tutto il tempo in cui sono impegnati in queste attività. La Parte ospitante fornirà un laboratorio appropriato o strutture di ricerca.

11. La Parte invitata assicurerà che, prima di iniziare un programma di scambi nell'Antartide, il personale implicato si sottoponga a controlli medici e partecipi a qualsiasi formazione in loco che possa essere richiesta dalla Parte ospitante come condizione di partecipazione alla sua spedizione Antartica. Il costo di questi controlli medici sarà a carico dalla Parte invitata.

12. Le Parti assicureranno che il personale implicato in un programma di scambi nell'Antartide abbia un'adeguata padronanza della lingua in uso in quella particolare struttura Antartica o che siano adottati altri provvedimenti in modo che il personale possa partecipare in maniera costruttiva al programma ed adeguarsi ai requisiti di sicurezza della Parte ospitante.

13. Salvo se diversamente deciso di comune accordo, la Parte invitata si farà carico dei costi sostenuti dai membri del suo personale facenti parte dello scambio per comunicare con il loro paese natale mentre sono impiegati nel programma di scambio.

Progetti comuni

14. Prima di inziare un progetto comune, un'intesa reciproca sarà raggiunta sui seguenti punti:

(i) titolo e descrizione del progetto pianificato;

(ii) nomi dei dirigenti del progetto e dell'altro personale implicato, compresi i nomi dei funzionari del progetto designati in conformità con il paragrafo 4 del presente Accordo;

(iii) divisione delle attività tra le Parti;

(iv) responsabilità finanziarie delle Parti per l'esecuzione del progetto;

(v) durata del progetto pianificato.

Al termine di un progetto comune, i dirigenti del progetto di ciascuna Parte faranno rapporto alle loro rispettive Autorità nazionali sui risultati ottenuti.

15. Salvo se disposto diversamente di comune accordo, le Parti rimangono d'accordo che tutti i risultati ottenuti dai progetti di ricerca comune svolti in base al presente Accordo, saranno divisi tra le Parti. I risultati di tale ricerca in cooperazione saranno di regola pubblicati con il nome dei ricercatori, ove possibile su una base congiunta e dovrebbero includere dettagli sulla loro affiliazione ed un attestato che il lavoro é stato effettuato in conformità con il presente Accordo.

Disposizioni definitive

16. Il presente Accordo sarà soggetto a rassegne periodiche. Esso potrà essere emendato in qualsiasi momento grazie ad una intesa reciproca tramite uno scambio di lettere tra le Parti. L'Annesso al presente Accordo potrà essere emendato in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

17. Il presente Accordo avrà effetto alla data della firma e rimarrà in vigore per i cinque anni successivi Sarà automaticamente rinnovato per periodi di un anno, a meno che, almeno tre mesi prima della data di rinnovo, venga notificato da una delle Parti un preavviso scritto di cessazione.

Firmato a Canberra il decimo giorno di Agosto 1992 in lingua inglese.

Per l'Italia

Alessandro Vattani
Direttore Generale
delle Relazioni Culturali
Ministero degli Affari Esteri

Per l'Australia

Penny Wensley
Segretario al Primo Assistente
Organizzazioni Internazionali
e Divisione Giuridica
Dipartimento degli Affari
Esteri e del Commercio

ANNESSO

Le Parti rimangono d'accordo che, in un primo tempo, saranno presi in considerazione gli scambi di personale ed i progetti di ricerca in cooperazione nei seguenti settori:

(a) glaciologia, con una particolare enfasi sul telerilevamento delle zone dei ghiacciai marini;

(b) misurazioni LIDAR della stratosfera, osservazioni sul monitoraggio ambientale e magnetosfera;

(c) approfondite ricerche sismiche in vista di una ricostruzione del Gondwana;

(d) biología in relazione al CCAMLR (come il monitoraggio sugli ecosistemi o la ricerca sul krill);

(e) programmi per gli scienziati italiani nelle stazioni australiane, in particolare per quanto riguarda i settori della fisica dell' alta atmosfera , la limnologia e la botanica terrestre.

338.

Roma, 8 settembre 1992

Accordo di consolidamento dei debiti tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco (Club Parigi, 27 febbraio 1992), con Allegati finanziari

(Entrata in vigore: 8 settembre 1992)

Ministero degli Affari Esteri

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

Le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc, dans l'esprit d'amitié existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 27 Février 1992 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation des dettes marocaines, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:
a) des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement du Royaume du Maroc ou de son secteur public ou bénéficiant d'une garantie de paiement du Gouvernement marocain ou de son secteur public, dues du 1er Février 1992 aux 31 Décembre 1992 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Mai 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après denommé "SACE" (Annexe A);
b) des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 31 Janvier 1992 (Annexe B);
c) des dettes, en principal et intérêts, dues du 1er Février 1992 au 31 Décembre 1992 et non réglées, résultant de l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 12 Mars 1986 conclu en application du Procès Verbal signé à Paris le 17 Septembre 1985 (Annexe C);
d) des mêmes dettes indiquées au paragraphe c) de cet Article, en principal et intérêts, échues et non réglées au 31 Janvier 1992 (Annexe D).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent Article I seront remboursées et transférées par le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-aprés denommé "GOUVERNEMENT", à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats, conventions financières ou Accords respectifs, en 14 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera paye le 15 Janvier 2001 et le dernier le 15 Juillet 2007.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du present Accord, le "GOUVERNEMENT" s'engage à payer et à transférer aux ayants droit les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des dettes mêmes, selon les dispositions prévues à l'Article II, aux taux d'intérêts de 5,50% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA et de 12,32% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes.

Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats, conventions financières ou Accords respectifs en versements semestriels (15 Janvier - 15 Juillet) dont le premier échéant le 15 Janvier 1993.

ARTICLE IV

1) Le "GOUVERNEMENT" s'engage à rembourser et à transférer à la "SACE" les dettes, en principal et intérêts, non couvertes par le présent Accord dues et non reglées à la date du 27 Février 1992 à la "SACE", comme suit:

a) les dettes échues et non réglées au 31 Janvier 1992 résultant de l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc conclu le 20 Juillet 1985 en application du Procès Verbal du 25 Octobre 1983, seront réglées en deux versements égaux le 30 Novembre 1992 et le 31 Mai 1993;

b) les autres dettes seront réglées en trois versements égaux le 15 Décembre 1992, le 15 juin 1993 et le 15 Décembre 1993.

2) Le "GOUVERNEMENT" s'engage à payer et a transférer à la "SACE" des intérêts relatifs aux dettes indiquées au paragraphe 1) de cet Article aux taux d'intérêt de 6,50% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA, de 11,75% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes, de 9,75% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Francais, de 9,35% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Belges.

3) Les intérêts en question seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats, conventions ou Accords respectifs comme suit:

- en deux versements semestriels le 30 Novembre 1992 et le 31 Mai 1993 en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe 1) a) de cet Article;
- aux mêmes dates de paiement en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe 1) b) de cet Article.

ARTICLE V

En cas de retard sur tout paiement prevu au Présent Accord, le "GOUVERNEMENT" s'engage à rembourser et a transférer promptement des intérêts de retard calculés aux taux d'intérêts indiqués au précédent Article IV, augmentés de 0,50 points de pourcentage.

ARTICLE VI

Sous reserve de dispositions contraires du present Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties autre que les deux Gouvernements pour les operations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées a l'Article I du présént Accord et indiquées sur les listes annexées.

ARTICLE VII

Le présent Accord entrera en vigueur a la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignes Representants dûment habilités ont signé le Présent Accord.

Fait à Rome,
en deux exemplaires en langue française,
le 8 Septembre 1992.

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc

ANNEX RELATIF A L'ARTICLE IV DE L'ACCORD

1) a)	$ 5.535.080,08
1) b)	Fr.Fr. 179.880,87
	Lit. 614.394.778,--
	$ 51.610.384,03
	Fr.B. 1.116.059,20
	Fr.Fr. 3.567,--

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 27 Febbraio 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento dei debiti marocchini, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo del Regno del Marocco o del suo settore pubblico o che beneficiano di una garanzia di pagamento del Governo marocchino o del suo settore pubblico, dovuti dal 1 Febbraio 1992 al 31 Dicembre 1992 e non pagati, relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonchè ad operazioni finanziarie che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 maggio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la" Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", di seguito denominata "SACE" (Annesso A);

b) degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo, in capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 31 Gennaio 1992 (Annesso B);

c) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti dal 1 Febbraio 1992 al 31 dicembre 1992 e non pagati, derivanti dall' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 marzo 1986 concluso in attuazione del Processo verbale firmato a Parigi il 17 settembre 1985 (Annesso C);

d) degli stessi debiti indicati al paragrafo c) di questo stesso Articolo in capitale ed interessi, scaduti e non pagati al 31 gennaio 1992 (Annesso D).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dal Governo del Regno del Marocco, di seguito denominato "GOVERNO", alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni finanziarie o Accordi, in 14 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà pagata il 15 gennaio 2001 e l'ultima il 15 luglio 2007.

ARTICOLO III

Il "GOVERNO" s'impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto , sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in oggetto a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, secondo le disposizioni previste all'Articolo II, al tasso d'interesse del 5,50% annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA , e del 12,32 % annuo per quanto concerne i debiti in lire italiane.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni finanziarie o Accordi, in rate semestrali (15 gennaio - 15 luglio) la prima delle quali a scadere il 15 gennaio 1993.

ARTICOLO IV

1) Il "GOVERNO" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE i debiti, in capitale ed interessi, non previsti dal presente Accordo dovuti e non pagati alla data del 27 febbraio 1992 alla SACE, come segue:

a) i debiti scaduti e non pagati al 31 gennaio 1992 derivanti dall'Accordo tra il Govérno della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco concluso il 20 luglio 1985 in attuazione del Processo Verbale del 25 ottobre 1983, saranno saldati in due rate uguali il 30 Novembre 1992 ed il 31 Maggio 1993;

b) gli altri debiti saranno pagati in tre rate uguali il 15 dicembre 1992, il 15 giugno 1993 ed il 15 dicembre 1993.

2) Il "Governo" s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi relativi ai debiti indicati al paragrafo 1) di questo Articolo al tasso d'interesse del 6,50% annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA, dell'11, 75% annuo per quanto concerne i debiti in lire italiane, del 9,75% annuo per quanto cncerne i debiti in franchi francesi, del 9,35% per quanto concerne i debiti in franchi belgi.

3) Gli interessi in questione saranno saldati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni o Accordi come segue:

- in due rate semestrali il 30 Novembre 1992 ed il 31 maggio 1993 per quanto concerne i debiti indicati al paragrafo 1) a) di questo Articolo;
- alle stesse date di pagamento per quanto concerne i debiti indicati al paragrafo 1) b) di questo Articolo.

ARTICOLO V

In caso di ritardo su ogni pagamento previsto nel presente Accordo, il "GOVERNO" s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente gli interessi di mora calcolati in base ai tassi d'interesse indicati nel precedente Articolo IV, incrementati di 0,50 punti di percentuale.

ARTICOLO VI

Con riserva di disposizioni contrarie del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni

sottoscritti dalle Parti, diverse dai due Governi, per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo e indicati nelle Tabelle allegate.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari in lingua francese,
l'8 Settembre 1992

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo del Regno del Marocco
(Gianfranco VARVESI)	....

ANNESSO RELATIVO ALL'ARTICOLO IV DELL'ACCORDO

1) a)	$ 5.535.080,08
1) b)	Fr.Fr. 179.880,87 Lit. 614.394.778,-- $ 51.610.384,03 Fr.B. 1.116.059,20 Fr.Fr. 3.567,--

339.

Kingston, 16 settembre 1992

Protocollo di cooperazione sanitaria tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Giamaica per il programma di cooperazione allo sviluppo «Intervento sanitario straordinario a seguito del ciclone Gilbert», con lettere d'impegno liberatorio

(Entrata in vigore: 16 settembre 1992)

**PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE SANITARIA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA GIAMAICA
PER IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
"INTERVENTO SANITARIO STRAORDINARIO
A SEGUITO DEL CICLONE GILBERT"**

Il Governo della Giamaica, di seguito chiamato "Governo" e il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, di seguito chiamata "D.G.C.S.", nello spirito della nuova politica di cooperazione prevista dalla Legge italiana n. 49 del 26 Febbraio 1987, e desiderando rafforzare le buone e amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi, finalizzate a raggiungere l'obiettivo di Alma Ata, cioe' la "Salute per tutti entro l'anno 2000",

- desiderando sostenere il piano sanitario nazionale;
- coscienti dell'importanza del sostegno ai sistemi sanitari a livello locale
- con riferimento alla richiesta Giamaicana per un dono finalizzato alla ricostruzione di 5 centri sanitari;
- comprendendo la necessita' di un legame tra i sopra citati interventi infrastrutturali e un appropriato programma di assistenza tecnica;
- ritenendo importante sostenere le attivita' di preparazione alle emergenze e ai disastri;
- considerando anche la richiesta della Organizzazione Panamericana di Sanita' / Organizzazione Mondiale di Sanita' (PAHO/WHO) di collaborare nei programmi di riabilitazione nel settore sanitario;
- apprezzando i risultati della missione tecnica italiana del Novembre 1988;

sono d'accordo nell'iniziare un programma di cooperazione nel settore sanitario per sostenere e sviluppare il sistema sanitario a livello locale nel quadro della politica nazionale di Primary Health Care, promuovendo la riabilitazione della rete dei servizi sociosanitari di base, la preparazione alle emergenze, il miglioramento della sanita' ambientale.

1. Obiettivi

1.1 Obiettivo generale

Promuovere la politica nazionale di PHC sostenendo i sistemi sanitari a livello locale attraverso la realizzazione delle attivita' previste dal Programma: "Intervento Sanitario Straordinario a seguito del Ciclone Gilbert".

1.2 Obiettivi specifici

a. Riabilitare la rete di servizi socio-sanitari di base nel Distretto di Annotto Bay, la Parish di St. Elizabeth, il Distretto di Harbour View, attraverso la costruzione e l'equipaggiamento di cinque centri di salute, utilizzando tecnologie e metodologie appropriate, con il massimo uso delle risorse umane e materiali locali.

b. Migliorare le prestazioni dei Sistemi Sanitari Locali, nelle aree prescelte, nel quadro della strategia della PHC e del Piano Sanitario Nazionale, promuovendo l'accesso e l'utilizzazione dei servizi di sanita' pubblica da parte dell'intera popolazione, privilegiando i gruppi a maggior rischio.

c. Sostenere il processo di preparazione all'emergenza e ai disastri naturali, promuovendo il coinvolgimento della comunita', la presa di coscienza in merito ai rischi provenienti da eventi naturali catastrofici e la sua capacita' di risposta.

d. In collaborazione con la PAHO/WHO, intervenire nel settore della sanita' ambientale, facendo fronte ai bisogni della popolazione nel rispetto dell'ambiente (approccio secondo la Primary Environmental Care).

2. Durata
Diciotto mesi. Alla fine di questo periodo potra essere congiuntamente valutata la possibilita' e opportunita di una estensione.

3. Descrizione

Le zone prescelte per l'intervento sono: la Parish di St. Elizabeth, la Parish di St. Mary, in particolare il Distretto di Annotto Bay, la Zona I di Kingston e St. Andrew (KSAC). Il fondo italiano per la attuazione del programma ammonta a Lire Italiane 9.580.000.000. Il programma prevede due componenti.

3.1 Gestione congiunta Governo Giamaicano e D.G.C.S.

Questa componente si riferisce alla costruzione e equipaggiamento di cinque cliniche, al sostegno alla preparazione alle emergenze alle attivita' di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento e sviluppo dei Sistemi Sanitari Locali. Le attivita' del programma saranno rivolte alla:

a. Pianificazione
In collaborazione con le opportune unita' del Ministero della Sanita' e con le Agenzie coinvolte, a diversi livelli:
- ricerca intervento per ottenere le informazioni necessarie alla pianificazione, gestione, controllo e valutazione del programma.
- definizione di un Piano di Attivita' generale oltre che di Piani Operativi semestrali.
- coordinamento con i programmi esistenti a livello regionale, subregionale, nazionale e locale.

b. Costruzione di infrastrutture sanitarie

- costruzione ed equipaggiamento di cinque centri di salute nelle localita' di: Black River e Middle Quarters nella Parish di St. Elizabeth; Annotto Bay and Rock River nel Distretto di Annotto Bay; Harbour View/Bellevue nella Zona 1 della Kingston and St. Andrew Corporate Area.
  La D.G.C.S. affidera' alla Societa' Ansaldo l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura di attrezzature, la costruzione di impianti e infrastrutture.
  Verranno utilizzate tecnologie e metodologie appropriate, favorito il coinvolgimento della comunita', facendo il massimo uso delle risorse umane e materiali locali.

c. Sostegno ai sistemi sanitari locali

In collaborazione con gli opportuni livelli gestionali del Ministero della Sanita' (Unita' centrale, Regione, Parish, Distretto, Zona):
- sostenere il processo di decentramento attualmente in atto;
- promuovere i programmi sanitari pubblici, favorendone l'integrazione;
- sostenere sistemi gestionali quali:
  * manutenzione, sia fornendo le necessarie parti di ricambio dei macchinari, che valorizzando il personale locale di manutenzione;
  * acquisto, se necessario anche attraverso la fornitura di farmaci e materiale d'uso;
  * riferimento;
  * informativo;
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per il personale sanitario e attivita' educative per e con la popolazione;

- identificare e realizzare attivita' appropriate per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, stimolare la partecipazione comunitaria e favorire migliori relazioni tra comunita' locale e personale sanitario;
- attivare microprogetti comunitari di sviluppo socio-sanitario:

d. Preparazione alle emergenze

In collaborazione con gli opportuni livelli gestionali del Ministero della Sanita', con le Parish, con le Agenzie interessate e con i Comitati per la Preparazione ai Disastri, sostenere i Piani di Preparazione alle emergenze, attraverso:
- sviluppo delle capacita' di organizzazione delle comunita' locali per rispondere alle catastrofi naturali;
- organizzazione di attivita' informative ed educative;
- formazione del personale sanitario alla organizzazione della popolazione e alla gestione delle emergenze.

3.2 Gestione congiunta Governo Giamaicano, D.G.C.S., PAHO/WHO

a. Pianificazione

In collaborazione con le opportune unita' del Ministero della Sanita', con la PAHO/WHO e con le Agenzie coinvolte, a diversi livelli:
- ricerca intervento per ottenere le informazioni di base per la pianificazione, gestione, controllo e valutazione del programma;
- definizione di un Piano di Attivita' generale oltre che di Piani Operativi semestrali;
- coordinamento con i programmi esistenti a livello regionale, sub-regionale, nazionale e locale.

b. Primary Environmental Care

In collaborazione con la PAHO/WHO, il Ministero della Sanita' e le Agenzie coinvolte, contribuire a:
- selezionare e diffondere nelle aree di programma le soluzioni tenciche piu' appropriate per affrontare settori quali: fornitura e controllo della qualita' dell'acqua potabile, drenaggio, raccolta e trattamento dei rifiuti liquidi e solidi.
- organizzare microprogetti comunitari utilizzando le risorse umane e materiali locali;
- organizzare attivita' di educazione sanitaria per e con la popolazione e di formazione per il personale sanitario.

4. Obblighi

4.1. Obblighi italiani

Il Governo italiano si impegna a:

a. costruire ed equipaggiare cinque centri di salute nelle localita' sopra menzionate;
b. provvedere fondi e collaborare alla identificazione, definizione, gestione, controllo e valutazione di attivita' quali: ricerca intervento; corsi e seminari; educazione sanitaria; produzione di materiale didattico ed informativo; esecuzione di interventi di manutenzione; preparazione alle emergenze, microprogetti comunitari di carattere socio-sanitario, in particolare nel settore della fornitura d'acqua e della sanita' ambientale. E' inoltre previsto un fondo di gestione per gli esperti italiani e la possibilita' di utilizzare personale e consulenti locali.
   I fondi saranno gestiti dal Capo Programma Italiano con la specifica che le decisioni riguardanti le spese verranno prese congiuntamente al Governo Giamaicano sulla base di piani specifici (come descritti di seguito);
c. inviare esperti italiani per i settori connessi al programma. Uno di questi sara' designato Capo Programma Italiano;
d. fornire materiale medico secondo le necessita' dei centri sanitari;

e. collaborare con le autorita' giamaicane, preposte alle attivita' sopra menzionate, tenendo conto dei Piani e delle priorita' nazionali.

f. alla conclusione del programma, e di ogni eventuale proroga, la proprieta' di tutti i materiali ed equipaggiamenti specificatamente inviati in Giamaica dalla DGCS per la realizzazione del programma in parola, sara' trasferita al Governo Giamaicano, a meno che le due parti non si accordino per utilizzarli in nuove iniziative di cooperazione.

4.2 Obblighi giamaicani

4.2.1 Il Governo Giamaicano si impegna a:

a. Nominare un Direttore del programma.

b. Fornire il personale necessario per la gestione e la manutenzione dei cinque centri di salute.

c. Fornire i terreni appropriati per la costruzione delle cliniche.

d. Facilitare il completamento di qualsiasi pratica amministrativa riguardante il programma.

e. Esentare il programma da tasse di registrazione, da tasse sul volume d'affari o da ogni altra tassa diretta.

f. Garantire l'esenzione dai dazi di transito, dogana, importazione, o fiscali, e ogni altro costo, per tutte le forniture, i materiali, compresi i materiali d'uso sanitario e i farmaci, gli equipaggiamenti, i macchinari d'ufficio e gli arredamenti, le parti di ricambio, i veicoli, incluso i mezzi di trasporto, da utilizzare nel contesto e per la realizzazione delle attivita' previste dal programma, acquistati in Giamaica o all'estero, qualora questi dazi e costi non costituiscano remunerazione per un servizio reso (per esempio, gestione e immagazzinamento).

g. Concordare di non imporre alcuna restrizione monetaria, o sui cambi, sui fondi di programma inviati in Giamaica. I crediti sui conti aperti in Giamaica a nome del programma potranno essere liberamente riconvertiti, sempre che questi conti siano stati sostenuti esclusivamente da fonti estere.

h. Garantire, se richiesto, il beneficio in esenzione doganale della importazione temporanea e l'esenzione da qualsiasi tassa per gli equipaggiamenti professionali, in particolare macchinari e veicoli, importati per la realizzazione delle attivita' previste dal programma, al di fuori di quelli specificatamente inviati dalla DGCS (vedi punto 4.1.f).
L'Ente esecutore italiano avra' l'assoluta liberta' di riesportare il detto equipaggiamento quando egli abbia terminato le attivita' previste dal programma.

i. Il Governo Giamaicano e' d'accordo a riconoscere gli obblighi definiti in questo paragrafo verso la Ansaldo e altre agenzie esecutrici che rientrino in questo accordo.

4.2.2 Il Governo Giamaicano si impegna a:

a. Garantire agli esperti italiani e alle loro famiglie un trattamento non meno favorevole di quello garantito al personale di assistenza tecnica inviato in Giamaica da Organizzazioni Internazionali.

b. Facilitare le richieste da parte del personale italiano e delle loro famiglie riguardo a questioni amministrative relative a Permessi di Importazione, Permessi di Lavoro, Visti e Permessi di Soggiorno.

c. Nell'ambito delle leggi e regolamenti del caso, garantire l'esenzione dai dazi doganali, tasse e altri costi connessi alla importazione di un autoveicolo per esperto, per proprio uso personale, come anche agli effetti personali per se' e i membri della propria famiglia.

d. Garantire il diritto agli esperti di riesportare i sopra menzionati effetti alla fine del proprio mandato in Giamaica.

e. Esentare gli esperti dalle tasse sul reddito o su ogni altra tassa diretta, riguardante remunerazioni pagate e provenienti da fondi o risorse situate all'estero, per servizi prestati nel Paese secondo il presente accordo.

f. Accettare di non imporre alcuna restrizione monetaria o sui cambi sui fondi inviati in Giamaica da fonti estere agli esperti e alle

loro famiglie per fini personali. I conti aperti in Giamaica dagli esperti e dalle loro famiglie restano a loro esclusiva disposizione e i crediti potranno essere liberamente riconvertiti, sempre che questi conti sono stati sostenuti esclusivamente da fonti estere.

g. In caso di danni sofferti da una terza parte a causa di una mancanza dell esperto durante lo svolgimento delle proprie funzioni secondo questo accordo, il Governo Giamaicano sara' responsabile al suo posto e ogni lamentela contro l'esperto sara' esclusa, in questi limiti, a meno che sia provato che il danno sia da addebitare ad una seria negligenza o a meno che l'azione che ha causato il danno sia stata realizzata con fraudolenza, o a meno che il danno non sia stato causato da un comportamento illegale, considerato tale dal codice penale.

   Gli esperti saranno peraltro considerati esenti da ogni responsabilita' civile o penale per atti o omissioni derivanti dall'esercizio delle loro funzioni, salvo che tali atti o omissioni siano conseguenza di dolo o grave negligenza.

h. Nel caso di arresto o imprigionamento dell'esperto o di suoi famigliari, per qualsiasi ragione, o in caso di procedimenti penali contro di loro, le autorita' competenti devono immediatamente informare l'Ambasciata Italiana in Giamaica.

i. Fornire agli esperti e alle loro famiglie gli stessi servizi, riguardo al rimpatrio, che sono garantiti al personale diplomatico in caso di una crisi internazionale che possa mettere in pericolo la sicurezza di cittadini stranieri in Giamaica.

j. Facilitare l'ottenimento da parte di medici, ingegneri e architetti italiani delle necessarie approvazioni, licenze o permessi, da parte degli ordini professionali competenti, come richiesto dalla legge.

4.3. Esecuzione

Il programma sara' eseguito:
- dal Ministero della Sanità in rappresentanza del Governo Giamaicano;
- dalla D.G.C.S. in rappresentanza del Governo italiano, anche attraverso l'opera della Societa' Ansaldo;
- dalla PAHO/WHO in collaborazione sia con il Ministero della Sanita' Giamaicano che con la D.G.C.S.

4.4 Gestione e organizzazione

Il Ministero della Sanita' Giamaicano avra' competenza per la supervisione e il coordinamento del programma, attraverso il Direttore del programma. Il Direttore del Programma Giamaicano e il Capo Programma Italiano, pianificheranno le attivita' in base a un Piano di Azione generale che terra' presenti i Piani e le priorita' Giamaicane, le finalita' del programma e gli accordi esistenti tra DGCS e l'agenzia esecutrice Ansaldo.
La gestione ordinaria del programma sara' condotta secondo Piani Operativi semestrali. La loro attuazione sara' soggetta alla preventiva approvazione della D.G.C.S.

4.5 Accordi finanziari

Le spese, per la parte gestita direttamente dalla DGCS (vedi 1.3, punti b.c.d.), basate sui piani di azione, saranno eseguite come segue:

4.5.1 Bilancio

il bilancio, relativamente alle attivita' direttamente gestite dalla D.G.C.S. ecc., sara concordato tra il Ministero della Sanita' e il Capo Programma e sara' predisposto nella forma di Piani semestrali;

* le spese saranno eseguite sotto amministrazione italiana;
* un rapporto finanziario semestrale verra' preparato e presentato al Direttore del Programma giamaicano.

4.5.2. Forniture estere

* gli ordinativi, realizzati secondo i Piani Operativi, saranno firmati dal Direttore del Programma Gaimaicano e controfirmati dal Capo Programma.

4.6 Personale italiano
E' previsto il seguente personale italiano:

- Per la DGCS:
  * 1 Capo programma per 18 mesi
  * esperti nei settori del programma fino ad un totale di 38 m/u

- Per la Societa' Ansaldo:
  * 1 Rappresentante della Societa' per 18 mesi;
  * 1 Site Manager per 18 mesi;
  * esperti e tecnici nei settori di programma fino ad un totale di 60 m/u

4.7 Fondo di gestione per il personale italiano

Il Governo italiano rendera' disponibile, all'interno dei fondi del programma, una disponibilita' finanziaria, gestita interamente dal Capo Programma Italiano, per coprire le seguenti spese a sostegno del lavoro del personale espatriato:

* pagamento di personale locale, lavoro di segreteria, ragioneria;
* trasporto per gli esperti italiani;
* telefono, telex, telefax, posta;
* materiale informativo, incontri e seminari;
* materiale d'uso e macchinari per ufficio;
* affitti;
* altro.

5. Disposizioni finali

Questo protocollo entrera' in vigore alla data della firma e rimarra' in vigore per la durata del programma prevista nel punto 2., fatte salve eventuali estensioni.

5.1 Entrambe le parti possono interrompere l'accordo preavvisando di questa intenzione con un anticipo di sei mesi.

5.2 Qualsiasi questione relativa alla interpretazione di questo accordo, e ogni disputa risultante dall'accordo, saranno definite di reciproco accordo dopo consultazioni tramite canali diplomatici.

Firmato in Kingston li' 16/9/92, in due copie originali in lingua Inglese e Italiana, entrambi i testi essendo egualmente autentici.

L'AMBASCIATORE
(Antonino Provenzano)

Per il Governo della Giamaica
MINISTRY OF HEALTH

Per il Governo della Repubblica Italiana

The Ambassador of Italy in Kingston

The Hon. Easton Douglas, M.P.
Minister of Health
Ministry of Health
10 Caledonia Avenue
Kingston 5

Kingston, September 16, 1992

Dear Mr. Minister:

This letter relates to the co-operation programme called "Support to Local Health Systems and Emergency Preparedness" jointly implemented by the Government of Italy (Italian Ministry of Foreign Affairs - Directorate for Development Co-operation) and the Government of Jamaica (Ministry of Health), which includes the construction of five clinics through the work of the Italian firm Ansaldo as the contractor.

The Embassy of Italy in Jamaica, whenever satisfied about the proper completion of the construction works of the programme, undertakes to accept from the Ministry of Health a letter of satisfactory completion" in each instance, before sending to Italy any report on the abovementioned construction works that could lead to payments by the Italian Ministry of Foreign Affairs to the contractor Ansaldo.

I would be grateful if you could sign the attached copy of this letter in agreement and return it to me.

Kind regards.

Sincerly yours,

Amb. Antonio Provenzano

In agreement with the content of the above

The Hon. Easton Douglas, M.P.
Minister of Health
Ministry of Health
Kingston, Jamaica

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'Ambasciatore d'Italia a Kingston

On. Easton Douglas,M.P.
Ministro della Sanità
Ministero della Sanità
10, Caledonian Avenue
Kingston 5

Kingston, Settembre 16, 1992

Eccellenza,

La presente fa riferimento al Programma di cooperazione denominato"Intervento sanitario straordinario a seguito del ciclone Gilbert", realizzato congiuntamente dal Governo Italiano (Ministero Italiano degli Affari Esteri - Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo) e dal Governo della Giamaica (Ministero della Sanità) che comprende la costruzione di cinque centri sanitari attraverso il lavoro della ditta italiana Ansaldo in qualità di contraente.

L'Ambasciata d'Italia a Giamaica, quando avrà constatato con soddisfacimento il buon completamento dei lavori di costruzione previsti dal Programma, si impegna ad accettare dal Ministero della Sanità una lettera attestante il "soddisfacente completamento" in ogni caso, prima di inviare in Italia qualsiasi rapporto sui summenzionati lavori di costruzione che potrebbe dar luogo a pagamenti da parte del Ministero degli Affari Esteri a favore del contraente Ansaldo.

Le sarei grato di firmare per accordo la copia allegata della presente Lettera, e di rinviarmela.

Con i migliori saluti.

Amb. Antonio Provenzano

Per accordo con il contenuto di quanto sopra

On. Easton Douglas,M.P.
Ministro della Sanità
Ministero della Sanità
Kingston, Giamaica

340.

Hanoi, 22 settembre 1992

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam relativo al sistema di rifornimento idrico fluviale nella città di Ho Chi Min, con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 22 settembre 1992)

---

(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND

THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

CONCERNING

HO CHI MIN CITY RIVER WATER SUPPLY SYSTEM

The Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Italian Republic:

Within the framework of the Agreed Minutes of the first session of the Italian Vietnamese joint Commission for economic and technical cooperation signed in Rome on 18th May 1990, aware of the importance of safe water for social and economic development, convene to stipulate the present memorandum for the implementation of a programme aiming to the upgranding of the water supply system in Ho Chi Min City (HCMC).

ARTICLE I

The main objective of the Project is:

- to supply by the end of the project, 150 l/d/p.c. of drinking water to the 100% of the urban population of HCMC and to the 50% of the rural population.

- to create the capability, by the end of the Project, in the local implementing agency to (1) economically manage and operate the water supply system; (2) manage and mantain the equipment, (3) controll and reduce water losses.

ARTICLE II

2.1 The Government of the Socialist Republic of the Viet Nam, as represented by the Ho Chi Min People Committee, designates the Saigon River Water Exploitation Company as the agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

2.2 The Government of the Italian Republic designates the Consortium Federici/Emit/Vianini, as the organization responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE III

The Government of the Italian Republic, in accordance with the prevailing laws and regualtions, and with the resolution of the Steering Committee of the Italian Cooperation No. 85 dated June 5, 1991, will contribute a grant up to 26,166.300 million of Italian Lires for the inputs listed in the Annex 1 to this Memorandum of Understanding.

ARTICLE IV

The Government of the Socialist Republic of Viet Nam, in accordance with the prevailing laws and regulations, shall cover the cost of the facilities, personnel and supplies listed in the Annex 2 to the Memorandum of Understanding

ARTICLE V

5.1. The Government of the Italian Republic will provide its contribution throug the Ministry of Foreign Affairs directly to the Italian designated agency refered to in art. 2.2 hereabove.

5.2. The Vietnamese contribution will be provided by the designated agency refered to in article 2.1 hereabove on behalf of the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and under the relevant control of the Ho Chi Min People Committee.

ARTICLE VI

The two Governments also agree to set-up as soon as possible a joint Committee formed by the members designated by each Government. The Joint Committee shall be charged of verifying at least annually the general progress of the Project activities, the effective resources mobilization, making general recommendations, if necessary, on possible modifications and/or extension of the Project.

ARTICLE VII

The Government of the Socialist Republic of Viet Nam shall assure the Consortium and its experts working in Viet Nam for the execution of the Project all privileges and exemptions, subject to existing laws and regulations, as contained in the Agreement on Technical Cooperation between the Italian Republic and the Socialist Republic of Viet Nam signed in Rome in May 1990.

ARTICLE VIII

The Governments and their designated implementing agencies, in close coordination with local government units and concerned line agencies, shall ensure that this Memorandum of Understanding is carried out with due diligence and efficiency and each shall furnish the other with all information that may be considered necessary for the realization of the Project.

ARTICLE IX

The project will be implemented in accordance with the Annexes 1 and 2 attached hereto which constitutes an integral part of this Memorandum.

ARTICLE X

10.1 This Memorandum of Understanding shall take effect on the date of signature and shall expire upon completion of the Project or on any date mutually agreed upon by the two Governments.

10.2 This Memorandum of Understanding, which is stipulated in accordance with the Agreed Minutes between the Socialist Republic of Viet Nam and the Italian Republic, is of technical nature and is intended only to set out the administrative responsibility of the two Governments in relation to the carrying out of the project within the framework of the above-mentioned Agreed Minutes between the two countries.

10.3 Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments.

10.4 This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by exchange of letters.

10.5 Any communication of documents given, made or sent by either the Italian or Vietnamese Government pursuant to this Memorandum of Understanding, shall be in writing and deemed to have been duly given, made or sent to the Party which it is addressed at the time of its delivery by hand, mail, telegram, cable or telex at its respective address, namely:

For the Vietnamese Government:
Saigon River Water Exploitation Company
28, Le Qui Don Street
District 3 Ho Chi Minh City
Tel: 230136
Fax: 230136

For the Italian Government:

Ambassador Gianluigi Pasquinelli
Italian Embassy
9, Le Phung Hien
Hanoi

In WITNESS WHEREFOR, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.

SIGNED in Hanoi on September 22nd, 1992 in duplicate in the english language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Le Xuan Trinh
First Vice Chairman
State Planning Committee

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Gianluigi Pasquinelli
AMBASSADOR OF ITALY TO VIETNAM

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam relativo al sistema di approvigionamento idrico fluviale nella città di Ho Chi Min

Il Governo della Repubblica Socialista del Vietn Nam ed il Governo della Repubblica italiana,

Nel quadro del processo verbale approvato della prima sessione della Commissione mista italo-vietnamita di cooperazione tecnica ed economica firmata a Roma il 18 maggio 1990, consapevoli dell'importanza di un'acqua pulita per lo sviluppo economico e sociale, convengono di stipulare il presente memorandum per l'attuazione di una programma volto a migliorare il sistema di approvigionamento idrico nella città di Ho Chi Min (HCMC).

Articolo I

L'obiettivo principale del Progetto é:

- di fornire, al termine del progetto, 150 l/d/p.c. di acqua potabile al 100% della popolazione urbana di Ho Chi Minh City ed al 50% della popolazione rurale.

- di creare nell'Ente di attuazione locale la capacità, al termine del Progetto, di (1) gestire ed operare in maniera economica il sistema di approvigionamento idrico; (2) gestire e mantenere l'equipaggiamento (3) controllare e ridurre le perdite di acqua.

Articolo II

2.1 Il Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam rappresentato dal Comitato popolare Ho Chi Min, designa la "Saigon River Water Exploitation Company" (Società di gestione delle acque fluviali del fiume Saigon) come Ente responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum d'Intesa.

2.2 Il Governo della Repubblica Italiana designa il Consorzio Federici/Emit/Vianini, come organizzazione responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum d'Intesa.

Articolo III

Il Governo della Repubblica Italiana in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti e con la Delibera del Comitato Direzionale della Cooperazione Italiana n.85 del 5 giugno 1991, contribuirà con un dono fino a

26.166.300 milioni di lire per le apparecchiature elencate all'Annesso 1 del presente Memorandum.

Articolo IV

Il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti, si farà carico del costo delle strutture, del personale e delle forniture elencate all'Annesso 2 del Memorandum d'Intesa.

Articolo V

5.1 Il Governo della Repubblica Italiana fornirà il suo contributo tramite il Ministero degli Affari Esteri direttamente all'Ente italiano designato di cui all'art.2.2 di cui sopra.

5.2 Il contributo vietnamita sarà fornito dall'Ente designato di cui all'articolo 2.1 di cui sopra, per conto del Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam e sotto un appropriato controllo del Comitato Popolare Ho Chi Min.

Articolo VI

I due Governi hanno altresì deciso di stabilire non appena possibile un Comitato misto formato dai membri designati da ciascun Governo. Il Comitato misto sarà incaricato di verificare almeno annualmente l'andamento generale delle attività di Progetto, l'effettiva mobilizzazione delle risorse, formulando, se del caso, raccomandazioni generali su eventuali modifiche e/o estensioni del Progetto.

Articolo VII

Il Governo della Repubblica Socialista del VietNam garantirà al Consorzio ed ai suoi esperti che lavorano in VietNam ai fini dell'esecuzione del Progetto ogni privilegio ed esenzioni, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti, di cui nell'Accordo di Cooperazione Tecnica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Viet- Nam firmato a Roma nel Maggio 1990.

Articolo VIII

I Governi ed i loro Enti di attuazione designati, in stretto coordinamento con le locali unità governative e gli organismi settoriali interessati, si accerteranno che il presente Memorandum d'Intesa sia realizzato con la dovuta diligenza ed efficacia e e si forniranno a vicenda tutte le informazioni che potranno essere considerate necessaria per la realizzazione del Progetto.

Articolo IX

Il progetto sarà attuato in conformità con gli Annessi 1 e 2 qui allegati, costituenti parte integrante del presente Memorandum.

Articolo X

10.1 Il presente Memorandum d'Intesa avrà effetto alla data della firma e scadrà al completamento del progetto o ad ogni data stabilita di comune accordo dai due Governi.

10.2 Il presente Memorandum d'Intesa, stipulato in conformità con il Processo verbale approvato tra la Repubblica socialista del Vietnam e la Repubblica Italiana é di natura tecnica e mira unicamente a stabilire la responsabilità amministrativa dei due Governi in relazione allo svolgimento del progetto nell'ambito del summenzionato Processo verbale tra i due Paesi.

10.3 Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Memorandum d'Intesa sarà risolta in via amichevole mediante consultazioni o negoziati tra i due Governi.

10.4 Il presente Memorandum d'intesa può essere emendato in qualsiasi momento con il consenso reciproco di entrambi i Governi mediante uno scambio di lettere.

10.5 Ogni comunicazione di documenti fornita, effettuata o spedita sia dal Governo italiano sia dal Governo Vietnamita in conformità con il presente Memorandum d'Intesa, dovrà essere effettuata per iscritto e si considererà debitamente consegnata, effettuata o inviato alla Parte cui é indirizzata al momento della sua consegna a mano, per posta, telegramma, cablogramma o telex ai rispettivi indirizzi, in particolare:

Per il Governo Vietnamita:

Società di gestione delle acque fluviali del fiume Saigon
28, Le Qui Don Street
District 3 - Ho Chi Minh City
Tel.: 230136
Fax: 230136

Per il Governo italiano:

Ambasciatore Gianluigi Pasquinelli
Ambasciata d'Italia
9, Le Phung Hien
Hanoi

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa

FIRMATO ad Hanoi il 22 Settembre 1992 in duplice esemplare in lingua inglese

Per il Governo della
Repubblica Socialista del Vietnam

Le Xuan Trinh
Primo Vice-presidente
Comitato di Pianificazione statale

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Gianluigi Pasquinelli
Ambasciatore d'Italia in
Vietnam

341.

Kigali, 28 settembre 1992

Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Ruanda relativo al Progetto Kagitumba Muvumba: sistemazione agro-idraulica del perimetro n. 4 (1)

(Entrata in vigore: 28 settembre 1992)

(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.

PROTOCOL D'ACCORD RELATIF AU PROJET KAGITUMBA-MUVUMBA: AMENAGEMENT AGRO-HYDRAULIQUE DU PERIMETRE N.4

Le Gouvernement de la République Italienne. ci après dennommé Gouvernement Italien, représenté par son Ambassadeur a Kampala..

et le Gouvernement de la République Rwandese, ci-après dénommé Gouvernement Rwandais, répresenté par son Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération............

- Vu l'accord de coopération signé a Kigali le 9 Mai 1986 entre le Gouvernement Rwandais et le Gouvernement Italien concernant la réalisation de programmes multisectoriels d'intervention. comme successivement réglés par la loi n.49 du 26.02.87.

- Vu la délibération n.41 par la quelle le Comité directionel pour la Coopération au Developpement du GouVernment Italien a alloué le montant de 9.096.840.000 de lires italiennes pour la réalisation du Projet.

- Vu l'acte de formation de l'association IFAGRARIA-ITALIMPIANTI. dont ITALIMPIANTI est la Societé mandataire.

- Vu le contrat signé le 31.01.89 entre le Ministère des Affaires Etrangères Italien et l'Association IFAGRARIA-ITALIMPIANTI

ont convenu ce qui suit:

1. CADRE ISTITUTIONNEL DU PROJET

Les Organismes responsables du projet seront:

- La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo du Ministère Italien des Affaires Etrangères. qui a confié à l'association IFAGRARIA-IMPIANTI la réalisation du Projet. pour la partie italienne;

- Le Ministère de l'Agriculture, de l'Elèvage et des Forêts, pour la partie rwandaise.

Chaque organisme pourra obtenir dans le cadre de ses attributions et prerogatives la collaboration d'un ou de plusieurs organismes susceptibles de contribuer efficacement a la réalisation des objectifs prévus.

2. OBJECTIFS ET DUREE DU PROJET

L'objectif général du projet est l'aménagement agro-hydraulique du périmetre n.4.
La réalisation du Projet est prévue en deux phases successives, pour une durée totale de 28 mois.

3. ZONE D'ACTION DU PROJET

Zone d'action du projet est la région du Mutara, située au nord-est du Rwanda, en particulier la rive droite du fleuve Kagitumba, près de la ville de Nyagatare.

4. ACTIONS PREVUES

Les deux phases, par lesquelles on exécutera le Projet, prévoient les actions suivantes conformément à l'annexe technique au contrat et suivant le projet de maximum approuvé par la D.G.C.S.

1 ère phase

- Fourniture de moyens:

  * engins pour terrassements;
  * équipements pour la réalisation des infrastructures d'appui et des installations de chantier;
  * machines et équipments agricoles;
  * moyens de transport;
  * équipements pour bureaux, maisons et magasins;
  * équipements pour atelier mécanique;
  * instruments topographiques.

- Exécution de levés topographiques et études géotechniques.

- Elaboration du projet d'exécution des ouvrages prévus pour la 2 ème phase et/ou autres activités qui se rendront nécessaires et qui seront approuvées par la D.G.C.S.

- Réalisation des infrastructures d'appui et des installations de chantier.

- Formation en Italie de trois téchniciens rwandais pendant l'élaboration du projet d'exécution.

2 ème phase

Contribution des ouvrages suivants:

- Canal principal d'adduction, a partir du pont de Rukamo

- Destruction de l'impérata

- Endiguement de protection de crues du fleuve
- Collecteur principal de drainage.
- Réseau secondaire de drainage.
- Réseau secondaire d'irrigation.
- Nivellement du terrain et parcellement.
- Réseau des pistes.
- Ouvrages particuliers relatifs à:

* prises d'eau des canaux secondaires sur le canal principal;
* déversoir final du canal principal;
* croisement du canal principal avec le collecteur principal de drainage:
* franchissement de l'endiguement de protection du collecteur principal;
* confluence du collecteur principal avec le fleuve:
* passerelles sur le canal principal:
* debroussaillement du fleuve le long l'endiguement de protection;
* etc.

5. CONTRIBUTIONS ET ENGAGEMENTS DE LA PARTIE RWANDAISE

5.1 Contributions

Le Gouvernement Rwandais déclare d'accepter le financement de 9.096.840.000 lires pour la réalisation du projet et s engage à fournir une contrepartie en monnaie locale equivalent a 200.000.000 de lires. notamment pour ce qui suit:

- Faciliter le branchement au réseau téléphonique. routier, de drainage, téléx. fax. electricité. eau potable etc...., pour infrastructures d'appui et installation de chantier et nivellement des sites.

- Mise à disposition de personnel local. selon la requête et les nécessités de l'Association.

- Frais de logement, transport, mission du personnel rwandais attaché au Projet et mise à leur disposition des véhicules nécessaires.

5.2 Engagements

Le Gouvernement rwandais, en conformité et à integration de ce qui a été dejà convenu dans l'accord du 09-mai 1986

cité au début, garantit au personnel expatrié et à toutes les entreprises étrangères qui opéreront au Rwanda dans le cadre du Projet, l'application des conditions suivantes:

- Exonération de tous taxes et/surtaxes et/ou impôts et/ou retenues de n'importe quelle nature.

- Paiement du personnel expatrié selon les necéssités de la partie italienne, en devise et/ou en monnaie localè.

- Soumission au régime de l'admission en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée de tous véhicules, matériaux et équipments nécessaires à la réalisation du Project.

- Exonération de tout contrat, marché ou acte de toute nature signé en vue de l'exécution du Project, du paiement des droits d'enregistrement et de timbre,de la patente sur le marché, des taxes sur le chiffre d'affaires, ou de tout autre impôts existant ou à créer dans la République Rwandaise. Toutefois, dans le cas ou l'exécution des opérations précipitées est confiée à des personnes physiques ou morales établies d'une façon permanente au Rwanda, celle-ci seront soumises à l'impôt sur les bénéfices.

- Exémption de toute responsabilité civile ou pénale pour actes ou omissions dérivant de l'exercice de leurs fonctions officielles, à moins que ces actes ou omissions ne soient la conséquence de dol ou de négligence grave.

- Exémption de tous les matériels, équipments, véhicules, carburants, pièces de réchange, matériaux, etc.. fournis ou achetés pour le compte du Gouvernement Italien dans le cadre du projet; de tout droit de douane d'entrée, de taxes ou prélèvements fiscaux ainsi que du cautionnement. Ces moyens seront utilisés, en regime d'importation temporaire, pour la réalisation du Projet, jusq'à la fin de la période de garantie, ou pour son exténsion eventuelle et pour la réalisation d'autres programmes éventuels demandés par le Gouvernement Rwandais, financés per le Ministère des Affaires Etrangères Italien.

A l'arrivée des biens au chantier, on dressera un procès-verbal de livraison au bénéficiaire, qui mettra à même temps à la disposition de l'Association les mêmes biens. A la fin de l'utilisation des biens ci-dessus,on dressera un procès-verbal de livraison définitive. Les matériels, équipements et matériaux éventuels qui seraient necéssaires afin d'intégrer ceux achetés avec les fonds du Projet, seront soumis aux mêmes conditions de cas derniers jusq'à la fin de leur utilisation.

- Exonération pour les opérations effectuées dans le cadre du Projet de taxes et/ou impôts de n'importe quelle nature.

- Possibilité d'effectuer toutes opérations de dédouanement, si nécessaire, directement au chantier de Nyagatare, sans frais supplémentaires pour le Projet.

- Exonération de la présentation du bilans annuels aux Bureaux des impôts locaux.

- Ouverture des comptes bancaires, tant en devises locales que étrangères. Le solde des fonds provenant des sources extérieures introduits au Rwanda dans le cadre du Projet seront trasférables en monnaie convertible.

- Mise à la disposition du Projet des sites nécessaires y compris l'aire pour l'installation du chantier, libres de toutes sujétions, et libre utilisation de carrières et sources ou réserves de matières naturelles à utiliser dans les travaux, sans taxes ni aucun canon ou équivalent, ou même de l'obtention d'une licence de construction si nécessaire.

- Libre transit des engins, voitures, aéromobiles utilisés dans le cadre du Projet, y compris la libre circulation le jours fériés.

- Autorisation à engager du personnel expatrié spécialisé, selon des nécessités établies par l'Association avec des facilités pour obtenir des visas d'entrée et permis de travail.

- Priorité pour le déchargement dans les aéroports rwandais des merchandises expédiées dans le cadre du Projet.

- Concession des lignes téléphoniques, télex et téléfax et autorisation à utiliser une liaison radio pour relier le chantier avec Kigali.

6. MODIFICATIONS ET DENONCIATION

6.1 Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature pour les deux parties et demeurera valable pendant 'toutes la durée du Projet sauf consentement mutuel des parties.

6.2 En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes, le Protocole demeurera applicable pendant une période de trois mois à partir de la date de notification de sa dénonciation.

LISTE DES ANNEXES

- Accord de Coopération entre la République italienne et la République rwandaise du 09 Mai 1986.
- Contrat signé le 31.01.1989 entre le Ministère Italien des Affaires Etrangères et l'Association IFRAGRARIA-ITALIMPIANTI.
- Communication de l'attribution du Marché d'Exécution.
- Le dossier technico-financier IFRAGRARIA s.p.a., Octobre 1985.

SIGNATURES

EN FOIS DE QUOI LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES, DUMENT AUTORISES A CET EFFET ONT SIGNE LE PRESENT ACCORD

fait a Vigoli.............., le 22 septembre 1992

Pour le Gouvernement de la République italienne	Pour le Gouvernement de la République rwandaise
A. Carissimo	[signature]
Alessio Carissimo Ambassadeur d'Italie au Rwanda	NGULINZIRA. Boniface Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO D'ACCORDO RELATIVO AL PROGETTO KAGITUMBA MUVUMBA: SISTEMAZIONE AGRO-IDRAULICA DEL PERIMETRO N.4

Il Governo della Repubblica Italiana, in appresso denominato Governo italiano, rappresentato dal suo Ambasciatore a Kampala,

ed il Governo della Repubblica del Rwanda in appresso denominato Governo rwandese, rappresentato dal suo Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione,

- Visto l'accordo di cooperazione firmato a Kigali il 9 maggio 1986 tra il Governo rwandese ed il Governo italiano relativo alla realizzazione di programmi multisettoriali d'intervento come successivamente disciplinati dalla Legge n. 49 del 26.02.87,

- Vista la delibera n.41 con la quale il Comitato direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del Governo italiano ha stanziato un importo di 9.096.840.000 lire italiane per la realizzazione del Progetto,

-Visto l'atto di formazione dell'Associazione IFAGRARIA - ITALIMPIANTI di cui ITALIMPIANTI é la società mandataria.

- Visto il contratto firmato il 31.01.89 tra il Ministero degli Affari Esteri italiano e l'Associazione IFAGRARIA-ITALIMPIANTI,

Hanno convenuto quanto segue:

1. QUADRO ISTITUZIONALE DEL PROGETTO

Gli Organismi responsabili del progetto saranno:

- La Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri che ha affidato all'Associazione IFAGRARIA-IMPIANTI la realizzazione del Progetto, per la Parte italiana;

- Il Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e delle Foreste per la Parte rwandese.

Ciascun organismo potrà ottenere nell'ambito delle sue competenze e prerogative la collaborazione di uno o più organismi suscettibili di contribuire con efficacia alla realizzazione degli obiettivi previsti.

2. OBIETTIVI E DURATA DEL PROGETTO

L'obiettivo generale del progetto é la sistemazione agro-idraulica del perimetro n.4

La realizzazione del Progetto é prevista in due fasi successive, per una durata totale di 28 mesi.

3. ZONA D'AZIONE DEL PROGETTO

Zona d'azione del progetto é la regione del Mutara, situata a nord-est del Rwanda, in particolare la riva destra del fiume Kagitumba accanto alla città di Nyagatare.

4. AZIONI PREVISTE

Le due fasi di esecuzione del progetto, prevedono le seguenti azioni in conformità con l'allegato tecnico al contratto e seguendo il progetto di massima approvato dalla D.G.C.S

<u>1a fase</u>

Fornitura di mezzi:

* macchinari e arnesi per lavori di sterro
* attrezzature per la realizzazione delle infrastrutture di appoggio e l'installazione di cantieri
* macchine ed attrezzature agricole
* mezzi di trasporto
* attrezzature per uffici, case e negozi
* attrezzature per officine meccaniche
* strumenti topografici

- Esecuzione di rilevazioni topografiche e di studi geo-tecnici.

- Elaborazione del progetto di esecuzione dei lavori previsti per la seconda fase e/o altre attività che si riveleranno necessarie e saranno approvate dalla D.G.C.S.

- Realizzazione delle infrastrutture di appoggio e dell'installazione di cantieri.

- Formazione in Italia di tre tecnici rwandesi durante l'elaborazione del progetto di esecuzione.

IIa fase

Svolgimento dei seguenti lavori:

- Principale canale di di derivazione delle acque, a partire dal ponte di Rukamo
- Distruzione degli imperata
- Arginamento di protezione delle piene del fiume
- Collettore principale di drenaggio
- Rete secondaria di drenaggio
- Rete secondaria di irrigazione
- Livellamento del terreno e parcellizzazione
- Rete delle piste

Lavori particolari per:

* Le prese d'acqua dei canali secondari sul canale principale
* Lo stramazzo terminale del canale principale
* L'incrocio del canale principale con il collettore principale di drenaggio
* oltrepassare l'arginamento di protezione del collettore principale;
* confluenza del collettore principale con il fiume;
* passerelle sul canale principale
* disboscamento del fiume lungo l'arginamento di protezione ecc.
* ecc.

5. CONTRIBUTI ED IMPEGNI DELLA PARTE RWANDESE

5.1 Contributi

Il Governo rwandese dichiara di accettare il finanziamento di 9.096.840.000 lire per la realizzazione del progetto e si impegna a fornire una controparte in moneta locale equivalente a 200.000.000 di lire in particolare per quanto segue:

- agevolare la connessione con la rete telefonica, viaria, di drenaggio, telex, fax, elettricità, acqua potabile ecc. per le infrastrutture di appoggio e l'installazione di cantieri , e per lo spianamento dei siti.

- Messa a disposizione di personale locale secondo la richiesta e le esigenze dell'Associazione.

- Spese di alloggio, di trasporto e di missione del personale rwandese addetto al Progetto e messa a loro disposizione dei veicoli necessari.

5.2 Impegni

Il Governo rwandese, in conformità e a titolo di integrazione di quanto é già stato convenuto nell'accordo del 09 maggio 1986 menzionato all'inizio, garantisce al personale espatriato ed a tutte le imprese straniere che opereranno in Rwanda nel quadro del Progetto, l'attuazione delle seguenti condizioni:

- Esonero da tutte le tasse e/sovrattasse e/o imposte e/o ritenute di qualsiasi natura.

- Pagamento del personale espatriato secondo le esigenze della Parte italiana, in valuta e/o moneta locale.

- Assoggettazione al regime di ammissione in franchigia temporanea dei diritti e tasse di entrata di tutti i veicoli, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione del Progetto.

- Esonero di ogni contratto, stipulazione o atto di qualsiasi natura firmato in vista dell'esecuzione del Progetto, dal pagamento dei diritti di registrazione e di bollo, dalla licenza sul mercato, dall'imposta sul fatturato o da ogni altra imposta esistente o da istituire nella Repubblica rwandese. Tuttavia qualora l'esecuzione delle suddette operazioni sia affidata a persone fisiche o morali stabilmente insediate in Rwanda, queste ultime saranno assoggettate al pagamento di una tassa sui benefici.

- Esonero da ogni responsabilità civile o penale per atti o omissioni derivanti dall'esercizio delle loro funzioni ufficiali a meno che tali atti od omissioni non siano la conseguenza di dolo o di negligenza grave.

- Esenzione per tutti i materiali, equipaggiamenti, veicoli, carburanti, parti di ricambio, materiali ecc., forniti o acquistati per conto del Governo Italiano nel quadro del progetto da ogni diritto doganale di entrata, da tasse o prelievi fiscali nonché da cauzioni. Questi mezzi saranno utilizzati, in regime d'importazione temporanea per la realizzazione del Progetto, fino alla fine del periodo di garanzia o per tutto il tempo di una eventuale proroga del Progetto, e per la realizzazione di altri eventuali programmi richiesti dal Governo rwandese, finanziati dal Ministero Italiano degli Affari Esteri.

All'arrivo dei beni al cantiere, sarà redatto un processo verbale di consegna al destinatario con il quale verranno contestualmente messi a disposizione dell'Associazione gli stessi beni. Ai fini dell'utilizzazione dei beni di cui sopra, sarà compilato

un processo-verbale di definitiva consegna. I materiali, equipaggiamenti ed eventuali materiali se del caso necessari al fine d'integrare quelli acquistati con i fondi del Progetto, saranno assoggettati alle stesse condizioni di questi ultimi fino alla fine della loro utilizzazione.

- Esonero per le operazioni effettuate nel quadro del Progetto, da tasse e/o imposte di qualsiasi natura.

- Possibilità di effettuare ogni operazione di sdoganamento, qualora necessario, direttamente nel cantiere di Nyagatare senza oneri supplementari per il Progetto.

- Esonero dalla presentazione del bilancio annauale agli Uffici delle Imposte locali.

- Apertura di conti bancari, in valuta sia locale che straniera. Il saldo dei fondi provenienti da fonte esterne introdotti in Rwanda nel quadro del progetto, potrà essere trasferibile in moneta convertibile.

- Messa a disposizione del Progetto dei siti necessari - ivi compresa l'area per l'installazione del cantiere - liberi da ogni vincolo, e libera utilizzazione di cave e fonti o riserve di materie naturali da utilizzare nei lavori, senza tasse né alcun canone o equivalente, e concessione di una licenza di costruzione se necessario.

- Libero transito di macchinari, autovetture, aeromobili utilizzati nell'ambito del Progetto, compresa la libera circolazione nei giorni festivi.

- Autorizzazione ad assumere del personale espatriato specializzato in base a necessità stabilite dall'Associazione con agevolazioni per ottenere visti d'ingresso e permessi di lavoro.

- Priorità per lo scarico, negli aeroporti rwandesi, delle merci spedite nel quadro del progetto.

- Concessione di linee telefoniche, telex e telefax e autorizzazione ad utilizzare un collegamento radio per collegare il cantiere con Kigali.

6. MODIFICHE E DENUNCIA

6.1 Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della sua firma per entrambe le Parti e continuerà ad essere valevole per tutta la durata del progetto salvo reciproco consenso delle Parti.

6.2 In caso di denuncia dall'una o dall'altra delle Parti contraenti, il Protocollo rimarra applicabile per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di notifica della sua denuncia.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica rwandese del 09 Maggio 1986.

-Contratto firmato il 31.01.1989 tra il Ministero italiano degli Affari Esteri e l'Associazione IFRAGRARIA-ITALIMPIANTI

-Comunicazione dell'assegnazione del contratto di esecuzione.

- Il fascicolo tecnico-finanziario IFRAGRARIA S.p.a.. Ottobre 1985.

FIRME

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kigali il 28 Settembre 1992

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo della Repubblica rwandese
....	....
Alessio CARISSIMO Ambasciatore d'Italia in Rwanda	Boniface NKULINZIRA Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

342.

Rabat, 21 ottobre 1992

Protocollo esecutivo tra Italia e Marocco del programma di formazione di docenti universitari marocchini di lingua italiana

(Entrata in vigore: 21 ottobre 1992)

PROTOCOLLO ESECUTIVO
del programma di formazione di docenti universitari marocchini di lingua italiana

* * *

Visto il Trattato di Amicizia e di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco, firmato a Roma il 25 novembre 1991, in particolare l'articolo IX relativo alla Cooperazione Culturale.

Visto l'accordo di Cooperazione Economica e Tecnica, firmato a Roma il 10 febbraio 1961.

Visto l'accordo di Cooperazione Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 26 gennaio 1970.

Tenuto conto dell'equipollenza accordata dal Regno del Marocco ai titoli di studio rilasciati dalla Scuola italiana di Casablanca.

Nella prospettiva di sviluppare lo studio della lingua italiana negli istituti di insegnamento secondario e superiore del Regno del Marocco.

Tra il Governo della Repubblica Italiana, da una parte, ed il Governo del Regno del Marocco, dall'altra parte, è stato convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Le due Parti concordano di diffondere l'insegnamento della lingua italiana nelle Università marocchine e convengono di formare docenti universitari marocchini nelle Università italiane.

ARTICOLO 2 - La durata del presente programma è fissata in un periodo di 4 anni, con decorrenza dal 1992 e termine nell'ottobre 1995.

ARTICOLO 3 - Durante la validità del presente programma, da 15 a 21 docenti universitari marocchini saranno formati in Lingua e Studi italiani presso l'Università di Bologna, onde assicurare in maniera autonoma, al termine della loro formazione, l'insegnamento di tale lingua nelle Università marocchine.

ARTICOLO 4 - L'anzidetta formazione sarà riservata a candidati marocchini titolari di laurea abilitante all'insegnamento che abbiano beneficiato, in precedenza, di formazione specifica in lingua italiana.

ARTICOLO 5 - ORGANISMI ESECUTORI

Per la Parte italiana:
- la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri fornirà i mezzi finanziari necessari alla realizzazione del programma;
- l'Università di Bologna assicurerà la formazione post-universitaria dei docenti universitari marocchini;

Per la Parte marocchina:
- il Ministero dell'Educazione Nazionale (Insegnamento Superiore);
- l'Università Mohammed V di Rabat e l'Università Hassan II di Casablanca

MODALITA' DI ESECUZIONE

ARTICOLO 6 - La selezione dei candidati del programma sarà effettuata da una commissione mista italo-marocchina composta da professori delle Università marocchine e dell'Università italiana interessate.

ARTICOLO 7 - Tale selezione si opererà tra i candidati titolari di laurea abilitante all'insegnamento e che abbiano beneficiato, in precedenza, di formazione specifica in lingua italiana.

ARTICOLO 8 - I candidati selezionati frequenteranno i corsi impartiti presso l'Università di Bologna e svolgeranno una ricerca secondo un programma appositamente elaborato dai responsabili accademici marocchini e italiani, tenendo conto delle specifiche caratteristiche degli obiettivi che si propone il programma e dei personali interessi scientifici di ciascun formando.

ARTICOLO 9 - Al termine della loro formazione, i candidati marocchini dichiarati ammessi torneranno in Marocco per impartire corsi di lingua italiana nelle Università marocchine, in qualità di "Maîtres-Assistants stagiaires". Per ottenere il D.E.S. (Diplôme d'Etude Supérieures) in Lingua e Studi italiani, essi disporranno di un periodo massimo di 3 anni per discutere la tesi di ricerca dinanzi ad una giuria mista italo-marocchina, i cui componenti saranno designati dalle Università interessate.

ARTICOLO 10 - SCADENZARIO

I candidati universitari marocchini destinati a seguire l'anzidetta formazione, nell'ambito del presente programma, sono ripartiti come segue:

Gennaio 1992 - 5 candidati
Ottobre 1992 - da 5 a 8 candidati
Ottobre 1993 - da 5 a 8 candidati.

MEZZI DA PREDISPORRE

ARTICOLO 11 - Durante la validità del presente programma, la Parte italiana si impegna a:
- assegnare borse di studio biennali in Italia agli studenti marocchini ammessi a frequentare i corsi di formazione post-universitaria in Studi italiani presso l'Università di Bologna;
- assegnare borse di perfezionamento, di durata da 1 a 3 mesi, ai "Maîtres-Assistants stagiaires" che abbiano beneficiato di tale formazione, onde consentire loro di completare il lavoro di ricerca previsto per la preparazione della tesi del D.E.S. (Diplôme d'Etudes Supérieures);
- assicurare l'iscrizione degli studenti marocchini presso l'Università di Bologna, esonerandoli dal pagamento delle tasse e facilitandone la sistemazione abitativa;
- invitare in Italia con frequenza annuale i responsabili accademici marocchini interessati, onde permettere loro di garantire la verifica e la valutazione del programma (presa a carico delle spese di viaggio e di soggiorno);
- accordare un sostegno didattico alle Università marocchine ove viene impartito l'insegnamento della lingua italiana.

ARTICOLO 12 - Durante la validità del presente programma, la Parte marocchina si impegna a:
- sviluppare l'insegnamento della lingua italiana, in un primo tempo come lingua complementare, e prevedere in seguito l'istituzione di Dipartimenti autonomi di Lingua e Letteratura italiana presso le Università marocchine;
- considerare la citata formazione biennale in Italia equivalente alla preparazione del C.E.U.S. (Certificat d'Etudes Universitaires Supérieures) - per conseguire il quale gli esami sono tenuti da una giuria mista italo-marocchina, i cui componenti sono designati dalle Università interessate - e fare rilasciare da parte delle Università marocchine interessate il suddetto Certificato ai docenti che hanno beneficiato di tale formazione;
- assumere in qualità di "Maîtres-Assistants stagiaires" i titolari di tale Certificato, che dovranno discutere la tesi di ricerca del D.E.S. (Diplôme d'Etudes Supérieures) con inquadramento congiunto entro il termine di 3 anni, in vista della loro immissione in ruolo, in conformità all'ordinamento in vigore in Marocco.

ARTICOLO 13 - Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso è rinnovabile per riconduzione tacita per periodi di 2 anni. Esso potrà essere modificato in parte o interamente, di comune accordo tra le due Parti, ovvero rescisso, con un preavviso di 6 mesi, senza peraltro arrecare pregiudizio alle attività già in corso.

Fatto a Rabat, il 21 ottobre 1992.

Per il Governo del Regno del Marocco
Dott. Taieb CHKILI, Ministro
dell'Educazione Nazionale

Per il Governo della Repubblica
Italiana Dott. Giuseppe PANOCCHIA,
Ambasciatore d'Italia in Marocco

343.

Kingston, 3 novembre 1992

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica sulla ristrutturazione del debito, con Allegati finanziari (1)

(Entrata in vigore: 3 novembre 1992)

---

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND THE GOVERNMENT OF JAMAICA

The Government of the Republic of Italy and the Government of Jamaica, in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 19th July, 1991 by the countries taking part in the Club of Paris meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the commercial and financial debts for both principal and interest due to Italy from the Government of Jamaica or its public sector, or covered by the guarantee of the Government of Jamaica or its public sector, falling due from June 1st, 1991 up to September 30th, 1992 and not settled, pursuant to contracts for the supply of goods and/or services as well as to financial arrangements concluded before October 1st, 1983 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 1);

b) the debts for both principal and interest falling due from June 1st, 1991 up to September 30th, 1992 and not settled, relating to Government Loan as per financial convention between the Government of Jamaica and MEDIOCREDITO CENTRALE signed on August 31st, 1983 (Annex 2);

c) the debts for both principal and interest due to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from the the Government of Jamaica, falling due from June 1st,1991 up to September 30th, 1992 and not settled, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of Jamaica concluded on July 9th, 1988 according to Paris Club Agreed Minute dated March 5th, 1987 (Annex 3).

d) The debts for interest due to the MEDIOCREDITO CENTRALE from the Government of Jamaica, falling due from June 1st, 1991 up to September 30th, 1992 and not settled relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of Jamaica concluded on July 9th, 1988 according to Paris Club Agreed Minute dated March 5th, 1987 (Annex 4).

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreement may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that debt service due as a result of the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of Jamaica concluded on June 14th, 1989 and on July 12th, 1991 according to Paris Club Agreed Minute dated October 24th, 1988 and April 26th, 1990 is not affected by the present rescheduling.

ARTICLE II

The debts referred to in Article I, a) and c) will be transferred, in the contractual currency, by the Bank of Jamaica, acting on behalf of the Government of Jamaica (hereinafter referred to as "BANK") to the "SACE", in 18 equal and successive semi-annual instalments, the first of which shall fall due on June 15th, 1998 and the last one on December 15th, 2006.

ARTICLE III

The debts referred to in Article I, b) and d) will be transferred, in the contractual currency, by the "BANK" to the MEDIOCREDITO CENTRALE, in 20 equal and successive semi-annual instalments, the first of which shall fall due on June 15th, 2002 and the last one on December 15th, 2011.

ARTICLE IV

The "BANK" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment on the debts referred to in the present Agreement which shall be calculated on any debt unpaid at the date of maturity.

Such interest shall accrue during the period from the date of maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

i) as regards debts envisaged in Article I, a) and c) at the rate expressly stipulated for post-maturity payments in the contracts, financial arrangements or Agreements under which that debt is incurred or, where no interest rate is so stipulated, at the rate of 5,70% p.a. from the date of maturity of the debt up to the date of the indemnity by "SACE" and at the rate of 5,70% p.a. from the date of the indemnity by "SACE" up to the full settlement of the debt;

ii) as regards debts envisaged in Article I, b) and d) at the rate of 2,25% p.a.

The said interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements - half yearly (June 15th - December 15th) beginning on December 15th, 1992.

ARTICLE V

With respect to the affected debts owed to them, by the Government of Jamaica, "SACE" and MEDIOCREDITO CENTRALE will each send to the "BANK" an amortization scheme in accordance with the present Agreement.

ARTICLE VI

In the event, for any reason of delayed payment of the amounts due according to the present Agreement, the "BANK" shall pay and transfer interest calculated as follows:

- for debts due to "SACE" at the rate of (6,70 %) p.a.
- for debts due to MEDIOCREDITO CENTRALE, at the rate of ([illegible],25 %) p.a.

ARTICLE VII

Except for its provisions, the present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the transactions to which Jamaica's debts are referred to in Article I of the Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial arrangements particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts and/or financial arrangements made after September 30th, 1983 and having the effect of an increase in Jamaica's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE VIII

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Kingston on 03.11.1992, in two originals in the English Language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF JAMAICA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in base al Processo Verbale firmato a Parigi il 19 luglio 1991 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:

a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi, dovuti all'Italia dal Governo di Giamaica o dal settore pubblico di quest'ultimo, in scadenza dal 1 giugno 1991 fino al 30 settembre 1992 e non ancora pagati relativi a contratti per la fornitura di merci e/o servizi nonché ad intese finanziarie concluse anteriormente al 1 ottobre 1983- che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato italiano fornita dalla legislazione Italiana (Annesso 1);

b) dei debiti per capitale ed interessi in scadenza dal 1 giugno 1991 fino al 30 Settembre 1992 e non pagati, relativi ad un prestito governativo secondo la Convenzione finanziaria tra il Governo di Giamaica e MEDIOCREDITO CENTRALE firmato il 31 agosto 1983 (Annesso 2);

c) dei debiti per capitale ed interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE") dal Governo di Giamaica in scadenza dal 1 giugno 1991 fino al 30 Settembre 1992 e non pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica concluso il 9 luglio 1988 secondo il Processo Verbale del Club di Parigi in data 5 marzo 1987 (Annesso 3).

d) I debiti per interesse dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE dal Governo di Giamaica, in scadenza dal 1 giugno 1991 fino al 30 settembre 1992 e non pagati relativi all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica conclusi il 9 luglio 1988 secondo il Processo Verbale del Club di Parigi del 5 marzo 1987 (Annesso 4).

Gli annessi summenzionati che sono parte del presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

Rimane inteso che il servizio del debito dovuto come risultato dell'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica concluso il 14 giugno 1989 ed il 2 luglio 1991 secondo il Processo verbale del Club di Parigi del 24 ottobre 1988 e del 26 aprile 1990 non è pregiudicato dalla presente ristrutturazione.

ARTICOLO II

I debiti di cui all' Articolo I, a) e c) saranno trasferiti, nella valuta contrattuale, dalla Banca di Giamaica agente in nome del Governo di Giamaica (in appresso denominata come la "BANCA") alla "SACE" in 18 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 15 giugno 1998 e l'ultima il 15 dicembre 2006.

ARTICOLO III

I debiti di cui all' Articolo I, b) e d) saranno trasferiti, nella valuta contrattuale , dalla "BANCA" a MEDIOCREDITO CENTRALE in 20 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 15 giugno 2002 e l'ultima il 15 dicembre 2011.

ARTICOLO IV

La "BANCA" s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" ed a MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente gli interessi per il ritardato pagamento sui debiti di cui nel presente Accordo, che saranno calcolati su qualsiasi debito ancora da pagare alla data della scadenza.

2) Tali interessi matureranno durante il periodo intercorrente dalla scadenza fino al completo pagamento del debito e saranno calcolati come segue:

1) per quanto concerne i debiti indicati all' Articolo I, a), e c) al tasso espressamente stabilito nei contratti intese finanziarie o accordi in base alle quale il debito é contratto, per i pagamenti successivi alla scadenza ovvero, qualora nessun tasso d'interesse sia stabilito, al tasso del 5,70% annuo dalla data della scadenza del debito fino alla data dell'indennizzo della "SACE", ed al tasso del 5,70% annuo dalla data dell'indennizzo della "SACE", fino al completo pagamento del debito;

ii) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, b) e d), al tasso del 2,25% annuo.

Tali interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle intese finanziarie - semestralmente (15 giugno -15 dicembre) a decorrere dal 15 dicembre 1992.

ARTICOLO V

Per quanto riguarda i debiti in questione loro dovuti, il Governo di Giamaica, la "SACE" e "MEDIOCREDITO CENTRALE", invieranno ciascuno alla "BANCA" uno tabella di ammortamento in conformità con il presente Accordo.

ARTICOLO VI

In caso, per qualsiasi motivo, di pagamento ritardato degli importi dovuti secondo il presente Accordo, la "BANCA" pagherà e trasferirà gli interessi calcolati come segue:

-per debiti dovuti alla "SACE", al tasso del (6,70%) annuo;

- per debiti dovuti a Mediocredito Centrale, al tasso del 3,25% annuo.

ARTICOLO VII

Fatte salve le disposizioni ivi contenute, il presente Accordo non pregiudica né gli obblighi giuridici stabiliti dal diritto comune, o gli impegni contrattuali stipulati dalle

parti per le transazioni alle quali fanno riferimento i debiti della Giamaica all'Articolo I dell'Accordo. Di conseguenza nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di tali contratti e/o intese finanziarie, in particolare quelle relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza.

Tutte le modifiche dei contratti e/o delle intese finanziarie effettuate dopo il 30 settembre 1983, ed aventi come effetto di incrementare gli impegni della Giamaica nei confronti dell'Italia saranno considerate come nuovi impegni non previsti dal presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Kingston, il 03. 11.1992, in due originali in lingua inglese, entrambe le copie essendo parimenti autentiche.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo di Giamaica

344.

Roma, 3 novembre 1992

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Togo, con Allegati e Scambi di Lettere (1)

(Entrata in vigore: 3 novembre 1992)

(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.

8 — Libreria - Suppl ord alla G U n 87

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA

REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise, dans l'esprit d'amitié et de coopération economique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès-Verbal signe a Paris le 19 Juin 1992 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Togo, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le present Accord concerne la consolidation des dettes, en principal et intérêts, dues du 1er Juillet 1992 au 30 Juin 1994 et non reglées, resultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise conclus le 12 Avril 1984, le 20 Juin 1985 et le 26 Septembre 1988 en application des Procès-Verbaux de Paris respectivement du 12 Avril 1983, du 6 Juin 1984 et du 22 Mars 1988.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans l'Annexe A et pourront être modifiés d un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visees au precedent Article I seront remboursées et transférées par la Société Nationale d'Investissement et Fond Annexes, agissant pour le compte du Gouvernement de la République Togolaise (ci-après denommée "SNI-FA"), a la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats, conventions financières et Accords respectifs, comme suit:

- 1/7/1993 0,85%

- 1/1/1994 0,89%

- 1/7/1994 0,94%

- 1/1/1995 0,98%

- 1/7/1995 1,02%
- 1/1/1996 1,07%
- 1/7/1996 1,11%
- 1/1/1997 1,16%
- 1/7/1997 1,21%
- 1/1/1998 1,26%
- 1/7/1998 1,31%
- 1/1/1999 1,36%
- 1/7/1999 1,41%
- 1/1/2000 1,47%
- 1/7/2000 1,52%
- 1/1/2001 1,58%
- 1/7/2001 1,64%
- 1/1/2002 1,70%
- 1/7/2002 1,76%
- 1/1/2003 1,82%
- 1/7/2003 1,88%
- 1/1/2004 1,95%
- 1/7/2004 2,01%
- 1/1/2005 2,08%
- 1/7/2005 2,15%
- 1/1/2006 2,22%
- 1/7/2006 2,29%
- 1/1/2007 2,36%

- 1/7/2007 2,44%
- 1/1/2008 2,51%
- 1/7/2008 2,59%
- 1/1/2009 2,67%
- 1/7/2009 2,75%
- 1/1/2010 2,84%
- 1/7/2010 2,92%
- 1/1/2011 3,00%
- 1/7/2011 3,10%
- 1/1/2012 3,19%
- 1/7/2012 3,28%
- 1/1/2013 3,37%
- 1/7/2013 3,47%
- 1/1/2014 3,57%
- 1/7/2014 3,67%
- 1/1/2015 3,77%
- 1/7/2015 3,87%
- 1/1/2016 3,99%

ARTICLE III

La "SNI-FA" s'engage a rembourser et à transférer à la "SACE", au plus tard le 30 Novembre 1992, les dettes résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise conclus le 26 Septembre 1988 et le 1er Août 1990 (deux Accords) en application des Procès-Verbaux de Paris respectivement du 22 Mars 1988, du 20 Juin 1989 et du 9 Juillet 1990 dues et non réglés au 31 Décembre 1991 en intérêts et intérêts de retard y relatifs accumulés à la même date du 31 Décembre 1991 et calculés aux taux indiqués à l'Article VI, paragraphe 1)ii) de cet Accord Annexeess.

ARTICLE IV

La "SNI-FA" s'engage à rembourser et à transférer à la SACE", au plus tard le 30 Juin 1993, les dettes résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Togolaise conclus le 26 Septembre 1988 et le 1er Août 1990 (deux Accords) en application des Procès-Verbaux de Paris respectivement du 22 Mars 1988, du 20 Juin 1989 et du 9 Juillet 1990 dues du 1er Janvier 1992 au 30 Juin 1992 et non réglés en intérêts et intérêts de retard y relatifs accumulés à la même date du 30 Juin 1992 et calculés aux taux d'intérêts indiqués à l'Article VI, paragraphe 1)ii) de cet Accord (Annexe C).

ARTICLE V

La "SNI-FA" s'engage à rembourser et a transférer à la "SACE", au plus tard le 31 Janvier 1993, les dettes non couvertes par le présent Accord dues à la "SACE" et non réglées à la date du 19 Juin 1992 (Annexe D). Des intérêts de retard, calculés aux taux d'intérêts indiqués à l'Article VI, paragraphe 1)ii) de cet Accord, seront perçus sur ces montants.

ARTICLE VI

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, la "SNI-FA" s'engage à rembourser et à transférer à la "SACE" les intérêts relatifs jusqu'au règlement total des montants restant dus, comme suit:

i) - pour les dettes visées au précédent Article II, aux taux d'intérêt de 5.00 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes et de 2.70 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en ECU;

ii) - pour les dettes visées aux précédents Articles III, IV et V, aux taux d'intérêt de 6.40 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA, de 11.90 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes, de 9.80 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Français et de 8.70 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en ECU;

2) Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats, conventions financières et Accords respectifs comme suit:

i - versenents semestriels (1er Janvier - 1er Juillet) dont le premier échéant le 1er Janvier 1993 pour ce qui concerne les dettes indiquées au précédent Article II;

ii) - aux mêmes dates de paiement en ce qui concerne les dettes indiquées aux precedents Articles III, IV et V.

ARTICLE VII

Les dispositions du present Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Juillet 1993 au 30 Juin 1994 pourvu que la condition indiquée a la Section IV, point 4.b) du Procès-Verbal signe a Paris le 19 Juin 1992 soit remplie avant le 31 Août 1993.

ARTICLE VIII

Le present Accord entrera en vigueur a la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignes Représentants dûment habilités ont signe le present Accord.

Fait a Rome en deux exemplaires, en langue française le 3 Novembre 1992

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République Togolaise

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

République Togolaise
Travail Liberté Patrie

Le Secrétaire Général

Rome, le 3 Novembre 1992

à Mr. le Président de la
Délégation Italienne aux
négociations bilatérales
du 3 Novembre 1992

Monsieur le Président,

en me référant aux dettes de la République Togolaise envers la République Italienne indiquées sur les listes annéxées à la présente, j'ai l'honneur de vous communiquer que ces dettes seront remboursées à la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" (SACE) aux échéances prévues.

En ce qui concerne les dettes déjà échues au 31/8/1992 et non encore payées, elles seront remboursées à la SACE au plus tard le 31/12/1992 sans intérêts de retard.

En cas de retard sur tout payement prévu par la présente lettre, la Partie togolaise s'engage à rembourser et à transférer promptement à la SACE les intérêts de retard calculés aux mêmes taux d'intérêt indiqués à l'Article VI, paragraphe 1)ii, de l'Accord signé à la présente date.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Codjo Delava Komlan

Ministero degli Affari Esteri

Rome, le 3 Novembre 1992

A Mr. le Président de la
Délégation Togolaise
aux négociations bilatérales du
3 Novembre 1992.

Monsieur le Président,

par lettre d'aujourd'hui Vous avez bien voulu communiquer la façon de regler certaines dettes du Togo envers l'Italie, notamment celles mentionnées sur les listes annéxées à ladite lettre.

J'ai le plaisir de Vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette missive.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute consideration.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TOGO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Togo, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 19 giugno 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", relative al consolidamento del debito del Togo, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi in scadenza dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1994 e non ancora pagati, derivanti da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Togo conclusi il 12 aprile 1984, il 20 giugno 1985 ed il 26 settembre 1988 in applicazione dei Processi Verbali di Parigi, rispettivamente del 12 aprile 1983, del 6 giugno 1984 e del 22 marzo 1988.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati nell'Annesso A e potrannno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

1) I debiti indicati al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dalla Società Nazionale di investimento e Fondi annessi, agente per conto del Governo della Repubblica del Togo (qui di seguito denominata "SNI-FA"), alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni finanziarie e Accordi, come segue:

- 1/7/1993	0,85%
- 1/1/1994	0,89%
- 1/7/1994	0,94%
- 1/1/1995	0,98%
- 1/7/1995	1,02%
- 1/1/1996	1,07%
- 1/7/1996	1,11%
- 1/1/1997	1,16%
- 1/7/1997	1,21%
- 1/1/1998	1,26%

- 1/7/1998	1,31%
- 1/1/1999	1,36%
- 1/7/1999	1,41%
- 1/1/2000	1,47%
- 1/7/2000	1,52%
- 1/1/2001	1,58%
- 1/7/2001	1,64%
- 1/1/2002	1,70%
- 1/7/2002	1,76%
- 1/1/2003	1,82%
- 1/7/2003	1,88%
- 1/1/2004	1,95%
- 1/7/2004	2,01%
- 1/1/2005	2,08%
- 1/7/2005	2,15%
- 1/1/2006	2,22%
- 1/7/2006	2,29%
- 1/1/2007	2,36%
- 1/7/2007	2,44%
- 1/1/2008	2,51%
- 1/7/2008	2,59%
- 1/1/2009	2,67%
- 1/7/2009	2,75%
- 1/1/2010	2,84%
- 1/7/2010	2,92%
- 1/1/2011	3,00%
- 1/7/2011	3,10%
- 1/1/2012	3,19%
- 1/7/2012	3,28%
- 1/1/2013	3,37%
- 1/7/2013	3,47%
- 1/1/2014	3,57%
- 1/7/2014	3,67%
- 1/1/2015	3,77%
- 1/7/2015	3,87%
- 1/1/2016	3,99%

ARTICOLO III

La "SNI-FA" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", non oltre il **30 novembre 1992**, i debiti derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Togo conclusi il 26 settembre 1988 ed il 1 agosto 1990 (due Accordi) in applicazione dei Processi-Verbali di Parigi rispettivamente del 22 marzo 1988, del 20 giugno 1989 e del 9 luglio 1990, scaduti e non pagati al 31 dicembre 1991, in interessi e relativi interessi di ritardato regolamento accumulati alla stessa data del 31 dicembre 1991 e calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo VI, paragrafo 1)ii) di questo Accordo.

Articolo IV

La "SNI-FA" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", non oltre il **30 giugno 1993**, i debiti derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Togo conclusi il 26 settembre 1988 ed il 1 agosto 1990 (due Accordi) in applicazione dei Processi-Verbali di Parigi rispettivamente del 22 marzo 1988, del 20 giugno 1989 e del 9 luglio 1990, in scadenza dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992 e non ancora pagati, in interessi e relativi interessi di ritardato regolamento accumulati alla stessa data del 30 giugno 1992 e calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo VI, paragrafo 1)ii) di questo Accordo (Annesso C).

Articolo V

La "SNI-FA" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", non oltre il **31 gennaio 1993**, i debiti non coperti dal presente Accordo dovuti alla "SACE" e non pagati alla data del 19 giugno 1992 (Annesso D.) Su tali importi saranno percepiti gli interessi di ritardato regolamento, calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo VI, paragrafo 1)ii) di questo Accordo.

Articolo VI

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é dilazionato secondo i termini del presente Accordo, la "SNI-FA" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" i relativi interessi fino al saldo totale dei rimanenti importi dovuti, come segue:

i)- per i debiti di cui al precedente Articolo II, ai tassi d'interesse del 5,00% annuo per i debiti in lire italiane e del 2,70% annuo per i debiti in ECU;

ii)- per i debiti di cui ai precedenti Articoli III,IV e V, ai tassi d'interesse del 6,40% annuo per i debiti in dollari USA, dell'11,90% annuo per i debiti in lire italiane, del 9,80% annuo per i debiti in franchi francesi e dell'8,70% annuo per i debiti in ECU;

2) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni finanziarie e Accordi, come segue:

i) in rate semestrali (1 gennaio - 1 luglio) la prima delle quali con scadenza il 1 gennaio 1993 per quanto riguarda i debiti indicati nel precedente Articolo II;

ii) alle stesse date di pagamento per quanto riguarda i debiti indicati nei precedenti Articoli III, IV e V.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti in scadenza dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994 purché la condizione indicata nella Sezione IV, punto 4.b) del Processo-Verbale firmato a Parigi il 19 giugno 1992 sia soddisfatta anteriormente al 31 agosto 1993.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in due esemplari,in lingua francese il 3 novembre 1992

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Togo

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

REPUBBLICA DEL TOGO
LAVORO, LIBERTA, PATRIA

Il Segretario Generale

Roma, li 3 Novembre 1992

**Al Signor Presidente della
Delegazione Italiana al negoziato
bilaterale del 3 Novembre 1992**

Signor Presidente,

facendo riferimento ai debiti della Repubblica del Togo nei confronti della Repubblica italiana indicati nelle liste allegate . alla presente, ho l'onore di comunicarLe che tali debiti saranno rimborsati alla "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" (SACE) alle scadenze previste.

Per quanto riguarda i debiti già scaduti al 31/8/1992 e non ancora pagati, essi saranno rimborsati alla SACE non oltre il 31/12/1992 senza interessi di ritardato regolamento.

In caso di ritardo, per ogni pagamento previsto dalla presente lettera, la Parte togolese si impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla SACE gli interessi di ritardato regolamento calcolati in base agli stessi tassi di interesse indicati all'Articolo VI, paragrafo 1)ii, dell'Accordo firmato in data odierna.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

Codjo Delava Komlan

Roma, li 3 Novembre 1992

Al Signor Presidente della
Delegazione Togolese
al negoziato bilaterale del
3 Novembre 1992

Signor Presidente

con lettera in data odierna, Ella ha voluto comunicarmi le modalità di pagamento di alcuni debiti del Togo nei confronti dell'Italia, in particolare quelli menzionati nelle liste allegate a detta lettera.

Sono lieto di confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto della lettera stessa.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

(Firma)

345.

Roma, 6 novembre 1992

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia concernente la riduzione e la ristrutturazione del debito estero polacco di cui al processo verbale firmato a Parigi il 21 aprile 1991, con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 3 marzo 1993)

---

(1) Gli Allegati di natura tecnica non vengono pubblicati.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA CONCERNENTE LA RIDUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO ESTERO POLACCO DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 21 APRILE 1991.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 aprile 1991 da rappresentanti del Governo della Repubblica di Polonia e da rappresentanti dei Governi dei Paesi creditori, ivi compreso quello della Repubblica Italiana, sulla riduzione e ristrutturazione del debito polacco hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento della linea capitale, in essere al 1° aprile 1991, dei debiti polacchi verso l'Italia in scadenza dal 1° aprile 1991 in poi derivanti dai precedenti Accordi di ristrutturazione di cui alle Intese italo-polacche del 19/9/1986 (due Accordi), del 10/5/1989 e del 22/10/1990 nonchè degli interessi maturati sui medesimi debiti sopra indicati dall'ultima scadenza per interessi immediatamente precedente il 31/3/1991 sino al 31/3/1991 e conteggiati sul debito residuo agli stessi tassi di interesse contrattuali previsti dai citati Accordi.
I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari potranno essere modificati di comune accordo fra le parti entro 60 giorni dalla data della firma del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti, nelle valute indicate negli allegati al presente Accordo, dal Governo della Repubblica di Polonia tramite la Bank Handlowy w Warszawie S.A. (in seguito denominata "Banca") alla

Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE") secondo il seguente piano:

- 0,25 % il 30 settembre 1995; 0,25% il 31 marzo 1996;
- 0,375 % il 30 settembre 1996; 0,375% il 31 marzo 1997;
- 0,50 % il 30 settembre 1997; 0,50 % il 31 marzo 1998;
- 0,625 % il 30 settembre 1998; 0,625 % il 31 marzo 1999;
- 1,00 % il 30 settembre 1999; 1,00 % il 31 marzo 2000;
- 1,50 % il 30 settembre 2000, 1,50 % il 31 marzo 2001;
- 2,50 % il 30 settembre 2001; 2,50 % il 31 marzo 2002;
- 3,50 % il 30 settembre 2002; 3,50 % il 31 marzo 2003;
- 4,50 % il 30 settembre 2003; 4,50 % il 31 marzo 2004;
- 5,50 % il 30 settembre 2004; 5,50 % il 31 marzo 2005;
- 6,50 % il 30 settembre 2005; 6,50 % il 31 marzo 2006;
- 7,00 % il 30 settembre 2006; 7,00 % il 31 marzo 2007;
- 7,50 % il 30 settembre 2007; 7,50 % il 31 marzo 2008;
- 8,75 % il 30 settembre 2008; 8,75 % il 31 marzo 2009.

ARTICOLO III

1) Il Governo della Repubblica di Polonia, tramite la "Banca", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo per il periodo intercorrente dal 1° aprile 1991 sino alla data di regolamento totale dei debiti stessi.

Tali interessi, riferiti al debito residuo, saranno regolati nelle valute indicate negli allegati al presente Accordo in rate semestrali posticipate (30/9 - 31/3) la prima delle quali scadra' il 31/3/1993.

2) Gli interessi di cui al precedente punto 1) dovuti sino al 31/3/1994 saranno calcolati ai tassi di interesse dell'1,056% p.a., dell'1,716% p.a., del 2,156% p.a. e del 2,652% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, Franchi Svizzeri, ECU e Lire Italiane.

3) Tenuto conto di quanto previsto al successivo Articolo IV, gli interessi di cui al precedente punto 1) dovuti dal 1°/4/1994 in poi saranno calcolati ai tassi di interesse dell'1,7418% p.a., dell'1,3706% p.a., del 4,1853% p.a. e del 7,1623% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, Franchi Svizzeri, ECU e Lire Italiane.

ARTICOLO IV

Qualora le condizioni previste alla sez. IV, paragrafo 1. b) del Processo Verbale multilaterale di Parigi del 21/4/1991 non si verifichino, gli interessi di cui al precedente Articolo III, punto 1) dovuti dal 1°/4/1994 in poi saranno calcolati ai tassi di interesse del 5,0667% p.a., del 4,5801% p.a. , dell'8,3289 % p.a. e del 12,4304% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, Franchi Svizzeri, ECU e Lire Italiane.

ARTICOLO V

Per l'eventuale ritardo nei pagamenti previsti dal presente Accordo, il Governo della Repubblica di Polonia, tramite la "Banca", si impegna a pagare ed a trasferire senza ritardo alla "SACE" interessi calcolati ai tassi di interesse del 7,43% p.a., del 7,00 % p.a., del 10,25% p.a. e del 13,50% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, Franchi Svizzeri, ECU e Lire Italiane.

ARTICOLO VI

Gli interessi saranno calcolati sulla base dell'anno civile.

ARTICOLO VII

Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo restano impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni dalle quali derivano i debiti polacchi menzionati al precedente Articolo I.

ARTICOLO VIII

Sui trasferimenti di cui al presente Accordo non sarà applicata da parte polacca alcuna imposta o tassa presente o futura.

ARTICOLO IX

Le disposizioni del presente Accordo diverranno nulle qualora si verifichino le condizioni previste alla sezione IV, paragrafo 1. a) del Processo Verbale multilaterale di Parigi del 21/4/1991. In tal caso, i debiti menzionati all'Articolo I del presente Accordo dovranno essere immediatamente regolati alla SACE da parte polacca, tenendo conto - in termini di valore attuale netto - dei pagamenti al riguardo già effettuati sia in linea capitale che per interessi.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui la Parte italiana avra' espletato le procedure di ratifica.

Fatto a Roma il 6 novembre 1992 in due originali, nelle lingue italiana e polacca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

per il Governo della
Repubblica di Polonia

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM REPUBLIKI WŁOSKIEJ I RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DOTYCZĄCA REDUKCJI I REORGANIZACJI ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO POLSKI, O KTÓRYM MOWA W PROTOKOLE, PODPISANYM W PARYŻU W DNIU 21 KWIETNIA 1991 R.

Rząd Republiki Włoskiej i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w duchu przyjaźni i współpracy gospodarczej istniejącej między dwoma Krajami i stosownie do Protokołu podpisanego w Paryżu w dniu 21 kwietnia 1991 r. między przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawicielami rządów krajów wierzycielskich, w tym Rządu Republiki Włoskiej, dotyczącego redukcji i reorganizacji polskiego zadłużenia, postanowiły, co następuje:

ARTYKUŁ I

Przedmiotem niniejszej Umowy jest konsolidacja kapitału według stanu na dzień 1 kwietnia 1991 roku zadłużenia polskiego wobec Włoch, należnego na dzień 1 kwietnia 1991 roku, wynikającego z poprzednich Umów o restrukturyzacji, o których mowa w Porozumieniach włosko-polskich z dnia 19/9/1986 r. (dwie Umowy), z dnia 10/5/1989 r. i z dnia 22/10/1990 r., jak również odsetek narosłych od tych długów od ostatniej daty zapadłości bezpośrednio poprzedzajacej dzień 31 marca 1991 r. do dnia 31 marca 1991 r. włącznie, obliczonych według stóp procentowych, przewidzianych przez wyżej wymienione Umowy.
Wymienione wyżej zadłużenie jest wyszczególnione w załącznikach do niniejszej Umowy. Wskazane w nich kwoty mogą być korygowane na mocy wzajemnego porozumienia Stron w ciągu 60 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ II

Długi, o których mowa w Artykule I, będą spłacane i przekazywane, w walutach wskazanych w załącznikach do niniejszej Umowy, przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej "Bankiem") do Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (zwanego dalej "SACE"), w następujący sposób:

- 0,25% dnia 30 września 1995 ; 0,25% dnia 31 marca 1996 ;
- 0,375% dnia 30 września 1996 ; 0,375% dnia 31 marca 1997 ;
- 0,50% dnia 30 września 1997 ; 0,50% dnia 31 marca 1998 ;
- 0,625% dnia 30 września 1998 ; 0,625% dnia 31 marca 1999 ;
- 1,00% dnia 30 września 1999 ; 1,00% dnia 31 marca 2000 ;
- 1,50% dnia 30 września 2000 ; 1,50% dnia 31 marca 2001 ;
- 2,50% dnia 30 września 2001 ; 2,50% dnia 31 marca 2002 ;
- 3,50% dnia 30 września 2002 ; 3,50% dnia 31 marca 2003 ;
- 4,50% dnia 30 września 2003 ; 4,50% dnia 31 marca 2004 ;
- 5,50% dnia 30 września 2004 ; 5,50% dnia 31 marca 2005 ;
- 6,50% dnia 30 września 2005 ; 6,50% dnia 31 marca 2006 ;
- 7,00% dnia 30 września 2006 ; 7,00% dnia 31 marca 2007 ;
- 7,50% dnia 30 września 2007 ; 7,50% dnia 31 marca 2008 ;
- 8,75% dnia 30 września 2008 ; 8,75% dnia 31 marca 2009 ;

ARTYKUŁ III

1) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje się do spłacenia i przekazania "SACE" za pośrednictwem "Banku" odsetek od zadłużenia, stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy, za okres od dnia 1 kwietnia 1991 roku do dnia pełnego uregulowania tego zadłużenia.

Odsetki od wymienionych długów, dotyczące ich niespłaconej części, będą spłacane w walutach wymienionych w załącznikach do niniejszej Umowy w półrocznych ratach, pod koniec każdego półrocza (30/9 - 31/3). Termin pierwszej płatności upływa z dniem 31 marca 1993 roku.

2) Odsetki, o których mowa w poprzednim punkcie 1) i ktore podlegają splacie do dnia 31/3/1994, będą naliczane według stopy procentowej wynoszacej 1,056% p.a., 1,716% p.a., 2,156% p.a. i 2,652% p.a. odpowiednio dla zadłużenia wyrazonego w dolarach USA, frankach szwajcarskich, ECU i lirach włoskich.

3) Biorąc pod uwagę poniższą treść Artykulu IV, odsetki, o których mowa w punkcie 1), należne od dnia 1 kwietnia 1994 roku, będą naliczane według stopy procentowej wynoszącej 1,7418% p.a., 1,3706% p.a., 4,1853% p.a. i 7,1623% p.a. odpowiednio dla zadłużenia wyrażonego w dolarach USA, we frankach szwajcarskich, ECU i lirach włoskich.

ARTYKUŁ IV

W przypadku, gdyby warunki przewidziane w Rozdziale IV, paragraf 1b), Porozumienia podpisanego w Paryżu w dniu 21 kwietnia 1991, nie zostaly spelnione, odsetki, o których mowa w Artykule III, punkt 1) niniejszej Umowy, należne od dnia 1 kwietnia 1994 roku będą naliczane według stopy procentowej wynoszącej 5,0667% p.a., 4,5801% p.a., 8,3289% p.a. i 12,4304% p.a. odpowiednio dla zadłużenia wyrażonego w dolarach USA, we frankach szwajcarskich, ECU i lirach włoskich.

ARTYKUŁ V

W przypadku ewentualnego opożnienia platnosci przewidzianych niniejszą Umową, Rzad Rzeczypospolitej Polskiej zobowiazuje sie za pośrednictwem "Banku" do splacenia i niezwlocznego przekazania "SACE" odsetek naliczonych według stopy procentowej wynoszącej 7,43% p.a., 7,00% p.a., 10,25% p.a. i 13,50% p.a. odpowiednio dla zadłużenia wyrażonego w dolarach USA, frankach szwajcarskich, ECU i lirach włoskich.

ARTYKUŁ VI

Odsetki będą naliczane na bazie roku kalendarzowego.

ARTYKUŁ VII

Z wyjątkiem postanowień przewidzianych w niniejszej Umowie, pozostają w mocy związki prawne ustanowione prawem powszechnym oraz obowiązki umowne przyjęte przez strony transakcji, w wyniku których powstało polskie zadłużenie, o którym mowa w Artykule I niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ VIII

Transfery wynikające z płatności, o których mowa w niniejszej Umowie, nie będą obciążone przez stronę polską obecnie ani w przyszłości żadnymi opłatami lub podatkami.

ARTYKUŁ IX

W przypadku zaistnienia warunków przewidzianych w Rozdziale IV, paragraf 1.a), Porozumienia podpisanego w dniu 21 kwietnia 1991 r. w Paryżu postanowienia niniejszej Umowy tracą ważność.
W przypadku tym długi wymienione w Artykule I niniejszej Umowy będą niezwłocznie uregulowane "SACE" przez stronę polską, biorąc pod uwagę aktualną wartość netto stosownych płatności kapitału i odsetek dokonanych do tego momentu.

ARTYKUŁ X

Niniejsza Umowa wejdzie w życie z chwilą zakończenia przez stronę włoską procedury ratyfikacyjnej.

Sporządzono w Rzymie dnia 6 listopada 1992 roku. w dwóch egzemplarzach, w języku włoskim i polskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

Za Rząd
Republiki Włoskiej

Za Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej

346.

Brasilia, 11 novembre 1992

Protocollo finanziario tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale del Brasile

(Entrata in vigore: 11 novembre 1992)

PROTOCOLLO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativà del Brasile, nello spirito di amicizia e di cooperazione esistente fra i due Paesi e nel quadro dei programmi attualmente in corso per lo sviluppo della collaborazione bilaterale,

hanno convenuto quanto segue ·

ARTICOLO 1

Il Governo Italiano facilitera' la concessione, da parte di Istituti di credito italiani (a medio e a lungo termine) al Governo della Repubblica Federativa del Brasile dell'ampliamento del credito di cui al Protocollo Finanziario del 20 marzo 1987 per un ulteriore importo di dollari USA 60 milioni (sessanta milioni di dollari USA) ai sensi della legge n. 227 del 24 maggio 1977, articolo 15 lettera g) e articolo 18.

Detto credito verra' ripartito in tre erogazioni di dollari USA 20 milioni cadauna.

La seconda e terza erogazione saranno effettuate tenendo conto del corretto adempimento da parte brasiliana dei rimborsi del credito di cui al presente Protocollo.

Il suddetto credito finanziario dovra' essere utilizzato entro il 31 dicembre 1997 e destinato al pagamento di non piu' dell'85% del valore delle esportazioni in Brasile di beni e servizi italiani che saranno individuati di comune accordo da ambedue le Parti.

ARTICOLO 2

a) Il credito finanziario riportato nell'art.1 sara' rimborsato in 10 (dieci) pagamenti semestrali uguali e consecutivi, a partire da ciascun utilizzo, comprensivi di capitale e di interessi calcolati al tasso di interesse previsto dagli accordi internazionali di "consensus" in vigore al momento della firma del contratto commerciale. Le Parti adotteranno tutte le misure possibili dirette a favorire la conclusione della successiva convenzione finanziària entro il piu' breve termine possibile dall'entrata in vigore del presente Protocollo.

b) Tutte le condizioni relative al credito finanziario ivi comprese le eventuali commissioni relative ai fondi non utilizzati, saranno stabilite nella convenzione finanziaria che verra' firmata tra gli Istituti di cui all'art. 1 e la Repubblica Federativa del Brasile, rappresentata dalla Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

ARTICOLO 3

Resta inteso che saranno a carico del Governo della Repubblica Federativa del Brasile il pagamento del restante 15% del valore contrattuale delle esportazioni, che dovrà essere regolato in contanti, nonche' il premio di assicurazione, secondo le modalita' ed i tempi che verranno indicati dalla SACE.

ARTICOLO 4

Per quanto riguarda l'utilizzazione del credito nel quadro di vendite a Paesi Terzi, le Parti confermano espressamente gli impegni contenuti nella parte 6, paragrafo 2 del Memorandum d'Intesa tra il Governo Italiano e quello Brasiliano per il programma AMX. Essi ribadiscono pertanto che nessuna attivita' di promozione e di trattative nè la successiva vendita potranno essere intraprese dalle ditte coproduttrici, senza due distinti consensi, preventivi e congiunti, da parte dei due Governi.

ARTICOLO 5

Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della sua firma.

Fatto a Brasilia, l'11 novembre 1992, in lingua Italiana e Portoghese ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Federativa del Brasile

347.

Madrid, 13 ottobre - 27 novembre 1992

Accordo effettuato mediante Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Mondiale per il Turismo per lo svolgimento della 44.ma sessione del Consiglio Esecutivo a Roma dal 25 al 27 novembre 1992, con Allegato (1)

(Entrata in vigore: 27 novembre 1992)

---

(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.

ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME
WORLD TOURISM ORGANIZATION
ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO
ВСЕМИРНАЯ ТУРИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

The Secretary-General

Madrid, 13 October 1992

Mr. Massimo Baistrocchi
Permanent Representative
of Italy to WTO
DGAE-uff
Ministry of Foreign Affairs
00100 ROME
Italy

ARRANGEMENTS BETWEEN THE WORLD TOURISM ORGANIZATION

AND

THE GOVERNEMENT OF ITALY

FOR THE HOLDING OF THE FORTY-FOURTH SESSION

OF THE EXECUTIVE COUNCIL IN ROME FROM 25 TO 27 NOVEMBER 1992

Dear Mr. Baistrocchi,

Further to preliminary contacts with the Ministry of Tourism and Performing Arts of your country, I have the honour to forward you herewith the text of arrangements between the World Tourism Organization (hereinafter called "the Organization") and the Government of Italy (hereinafter called "the Government") relating to the holding of the forty-fourth session of the Executive Council in Rome (Italy) from 25 to 27 November 1992, following the invitation of the Government, accepted by the Council at its forty-third session (decision 15(XLIII)).

The aforesaid standard arrangements for Council meetings held away from Headquarters, are based on Article 32 of the Statutes of the Organization as well as on Resolution 136(V) of the fifth General Assembly of WTO. It is recalled that similar arrangements were established with your Government for the holding of the fourth session of the Organization's General Assembly (Rome, 14-25 September 1981) and the preparatory meeting for the Ottawa Conference on Tourism Statistics (Rome, 12-14 November 1990)

I

Privileges, immunities and facilities

1. Pursuant to the Rules of Procedure of the Executive Council, participants are invited to attend the session by the Secretary-General of the Organization. The Secretariat shall provide in due course the names of those accepting this invitation to the authorities duly designated for this purpose by the Government, so that their travel and stay in Italy can be prepared under the best possible conditions.

2. The Government recognizes the international personality and legal capacity of the Organization and guarantees it the independence and freedom of action consistent with its status as an intergovernmental organization and in accordance with its Statutes.

3. The Government shall take appropriate measures to facilitate the entry into, sojourn in and departure from its territory of participants to the session, regardless of their nationality. The necessary visas will be issued free of charge and without delay.

4. Participants in the session will enjoy the following privileges and immunities:

(a) immunity from legal process in respect of acts performed by them in the exercise of their official functions, including oral and written statements;

(b) facilitation with customs in respect of their personal effects.

5. The Secretary-General of the Organization shall be accorded the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to heads of diplomatic missions.

6. The officials of the Organization, regardless of their nationality, shall be immune from legal process of any kind in respect of acts performed in the exercise of their functions, including oral or written statements.

II

Conditions for organizing the session

5. The session will be held in Rome from 25 to 27 November 1992.

6. The Government shall assume responsibility, in accordance with regulatory provisions, for supplemental costs connnected with the organization of the session in accordance with the terms and conditions submitted by the Organization and contained in the annex to this agreement.

7. The Government shall provide the Organization for the purposes of this session, with staff, offices, interpretation equipment, office furnishings and reproduction equipment for documents required during the session, as enumerated in the annex and covered if necessary, by additional clauses.

8. The Government shall not hold the Organization liable for any damage that might occur to the facilities mentioned above, nor for the consequences of any claims made for such damages, except in the case of serious negligence.

9. The Government shall take the necessary measures to ensure the safety and security of the session.

I have the honour to propose that this letter and your affirmative reply shall constitute an agreement between the World Tourism Organization and the Government of Italy, which agreement shall enter into force on the date of your reply and remain applicable during the session and for the duration of any additional period necessary to conclude the operations of the same.

Yours sincerely,

Antonio Enriquez Savignac

2333

Madrid, 27 NOV. 1992

Mr. Secretary General,

I have been charged by my Government to answer your letter addressed on 13th november 1992 to the Italian Permanent Representative to WTO, concerning the holding of the forty-fourth session of the Executive Council in Rome from the 25th to the 27th november 1992.

Taking into account that WTO on 20th november 1992 has accepted the modifications proposed by this Embassy upon instructions of the Italian Government, the text of your letter must be read as follows:

"Dear Mr. Baistrocchi,

Further to preliminary contacts with the Ministry of Tourism and Performing Arts of your country, I have the honour to forward you herewith the text of arrangements between the World Tourism Organization (hereinafter called "The Organization") and the Government of Italy (hereinafter called "The Government") relating to the holding of the forty-fourth session of the Executive Council in Rome (Italy) from 25 to 27 November 1992, following the invitation of the Government, accepted by the Council at its forty-third session (decision 15 (XLIII)).

The aforesaid standard arrangements for Council meetings held away from Headquarters, are based on Article 32 of the Statutes of the Organization as well as on Resolution 136(V) of the fifth General

9 — Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 87.

Assembly of WTO. It is recalled that similar arrangements were established with your Government for the holding of the fourth session of the Organization's General Assembly (Rome, 14-25 September 1981) and the preparatory meeting for the Ottawa Conference on Tourism Statistics (Rome, 12-14 November 1990).

I

Privileges, immunities and facilities

1. Pursuant to the Rules of Procedure of the Executive Council, participants are invited to attend the session by the Secretary-General of the Organization. The Secretariat shall provide in due course the names of those accepting this invitation to the authorities duly designated for this purpose by the Government, so that their travel and stay in Italy can be prepared under the best possible conditions.

2. The Government recognizes the international personality and legal capacity of the Organization and guarantees it the independence and freedom of action consistent with its status as an intergovernmental organization and in accordance with its Statutes.

3. The Government shall take appropiate measures to facilitate the entry into, sojourn in and departure from its territory of participants to the session, regardless of their nationality. The necessary visas will be issued free of charge and without delay.

4. Participants in the session will enjoy the following privileges and immunities:

(a) immunity from legal process in respect of acts performed by

them in the exercise of their official functions, including oral and written statements;

(b) facilitation withy customs in respect of their personal effects.

5. The Secretary-General of the Organization shall be accorded the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to head of diplomatic missions.

6. The officials of the Organization, regardless of their nationality, shall be immune from legal process of any kind in respect of acts performed in the exercise of their functions, including oral and written statements.

II

Conditions for organizing the session

7. The session will be held in Rome from 25 to 27 November 1992, in the premises of the Hotel Jolly - Leonardo da Vinci - Via dei Gracchi 324 - OO192 Roma, in accordance with the Organizational conditions agreed between WTO and the Italian Organizers.

8. The government shall not hold the Organization liable for any damage that might occur to the facilities provided by the Organizers, nor for the consequences of any claims made for such damages, except in the case of serious negligence.

9. The Organizers shall take the necessary measures to ensure the safety and security of the session for its duration and for the period necessary to conclude the operations of the same.

I have the honour to propose that this letter and your affirmative reply shall constitute an agreement between the World Tourism Organization and the Government of Italy, which agreement shall enter into force on the date of your reply and remain applicable during the session and for the duration of any additional period necessary to conclude the operations of the same."

I have the honour to inform you that the Italian Government can accept the foregoing text of your letter.

I avail myself of this opportunity to renew to you the assurances of my highest consideration.

The Ambassador of the
Italian Republic in Spain
Antonio Ciarrapico

Mr. Antonio Enriquez Savignac
Secretary General
World Tourism Organization
M A D R I D

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Organizzazione mondiale del Turismo

Il Segretario Generale

Cons. Massimo Baistrocchi
Rappresentante Permanente dell'Italia
presso l'OMT
D.G.A.E- Ministero Affari Esteri
00100 ROMA
Italia

Madrid, 13 Ottobre 1992

Accordo tra l'Organizzazione Mondiale del Turismo ed il Governo italiano per lo svolgimento della quarantaquattresima sessione del Consiglio Esecutivo a Roma dal 25 al 27 Novembre 1992

Egregio Dr. Baistrocchi,

In seguito a contatti preliminari con il Ministero del Turismo e dello Spettacolo nel Suo Paese, ho l'onore di accluderLe in allegato il testo delle intese tra l'Organizzazione Mondiale del Turismo (in appresso denominata "l'Organizzazione") ed il Governo Italiano (in appresso denominato "il Governo"), relativo allo svolgimento della quarantaquattresima sessione del Consiglio esecutivo a Roma (Italia) dal 25 al 27 novembre 1992, a seguito dell'invito del Governo, accettato dal Consiglio nella sua quarantatreesima sessione (Decisione 15 (XLIII)).

Le suddette intese standard per le riunioni del Consiglio che non si svolgono nella Sede centrale, sono basate sull'articolo 32 dello Statuto dell'Organizzazione nonché sulla Risoluzione 136(V) della Quinta Assemblea Generale dell'OMT. Si ricorda che intese analoghe erano state concluse con il Suo Governo per lo svolgimento della quarta sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione (Roma, 14-25 Settembre 1981) e per la riunione preparatoria in vista della Conferenza di Ottawa sulle statistiche del turismo (Roma, 12-14 Novembre 1990).

I
Privilegi, immunità e agevolazioni

1. In conformità con il Regolamento procedurale del Consiglio esecutivo, i partecipanti sono invitati dal Segretario Generale dell'Organizzazione ad assistere alla sessione. Il Segretariato dovrà fornire in tempo debito alle Autorità debitamente designate a tal fine dal Governo, i nomi di coloro i quali hanno accettato questo invito, in modo che il loro viaggio e le loro condizioni di soggiorno in Italia possano essere predisposti nelle migliori condizioni possibili.

2. Il Governo riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica dell'Organizzazione e le garantisce l' indipendenza e la libertà di azione compatibili con il suo statuto in quanto Organizzazione intergovernativa ed in conformità con il suo Statuto.

3. Il Governo adotterà appropriati provvedimenti per agevolare l'entrata, il soggiorno e la partenza dal suo territorio dei partecipanti alla sessione, a prescindere dalla loro nazionalità. I visti necessari saranno rilasciati a titolo gratuito e senza ritardo.

4. I partecipanti alla sessione godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) immunità da processi legali per quanto riguarda gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, comprese le dichiarazioni scritte ed orali;

(b) agevolazioni doganali per quanto riguarda i loro effetti personali.

5. Al Segretario Generale dell'Organizzazione saranno concessi i privilegi e le immunità, le esenzioni e le agevolazioni concesse ai capi delle missioni diplomatiche.

6. I funzionari dell'Organizzazione, a prescindere dalla loro nazionalità saranno immuni da ogni procedimento legale di qualsiasi natura riguardo agli atti svolti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese le dichiarazioni scritte o orali.

II
Condizioni di organizzazione della sessione

5. La sessione si svolgerà a Roma dal 25 al 27 Novembre 1992.

6. Il Governo si assumerà la responsabilità, in conformità con le disposizioni previste, dei costi supplementari connessi con l'organizzazione della

sessione in conformità con i termini e le condizioni proposte dall'Organizzazione e contenute nell'Annesso al presente Accordo.

7. Il Governo fornirà all'Organizzazione, ai fini della presente sessione, il personale, gli uffici, gli impianti di interpretazione simultanea, le attrezzature di ufficio e le macchine per fotocopiare documenti, necessari durante la sessione, come elencati nell'Annesso e se del caso previsti da clausole addizionali.

8. Il Governo non riterrà l'Organizzazione responsabile per danni eventualmente causati ai servizi summenzionati, nè riguardo ai seguiti di qualsiasi ricorso presentato per tali danni, salvo nei casi di negligenza grave.

9. Il Governo adotterà i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'ordine della sessione.

Ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta affermativa possano costituire un accordo tra l'Organizzazione del Turismo ed il Governo Italiano, il quale accordo entrerà in vigore alla data della Sua risposta e rimarrà applicabile durante la sessione e per tutta la durata di qualsiasi periodo addizionale necessario per concludere le attività della stessa.

Con i migliori saluti.

Antonio Enriquez Savignac

Ambasciata d'Italia
Madrid

Madrid, 27 Nov. 1992

Egregio Segretario Generale,

Sono stato incaricato dal mio Governo di rispondere alla Sua lettera indirizzata il 13 novembre 1992 al Rappresentante Permanente Italiano presso l'OMT, relativa allo svolgimento della quarantaquattresima sessione del Consiglio Esecutivo a Roma dal 25 al 27 novembre 1992.

In considerazione del fatto che l'OMT il 20 novembre 1992 aveva accettato le modifiche proposte dalla presente Ambasciata su istruzioni del Governo Italiano, il testo della Sua lettera é ora del seguente tenore:

"Egregio Dr. Baistrocchi,

In seguito a contatti preliminari con il Ministero del Turismo e dello Spettacolo nel Suo Paese ho l'onore di accluderLe in allegato il testo delle intese tra l'Organizzazione Mondiale del Turismo (in appresso denominata "l'Organizzazione") ed il Governo Italiano (in appresso denominato "il Governo"), relativo allo svolgimento della quarantaquattresima sessione del Consiglio esecutivo a Roma (Italia) dal 25 al 27 novembre 1992, a seguito dell'invito del Governo. accettato dal Consiglio nella sua quarantatreesima sessione (Decisione 15 (XLIII)

Le suddette intese standard per le riunioni del Consiglio che non si svolgono nella Sede centrale, sono basate sull'articolo 32 dello Statuto dell'Organizzazione nonché sulla Risoluzione 136(V) della Quinta Assemblea Generale dell'OMT. Si ricorda che intese analoghe erano state concluse con il Suo Governo per lo svolgimento della quarta sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione (Roma, 14-25 Settembre 1981) e per la riunione preparatoria in vista della Conferenza di Ottawa sulle statistiche del turismo (Roma, 12-14 Novembre 1990).

I
Privilegi, immunità e agevolazioni

1. In conformità con il Regolamento procedurale del Consiglio esecutivo, i partecipanti sono invitati dal Segretario Generale dell'Organizzazione ad assistere alla sessione. Il Segretariato dovrà fornire in tempo debito alle Autorità debitamente designate a tal fine dal Governo, i nomi di coloro i quali hanno accettato questo invito, in modo che il loro viaggio e le loro condizioni di soggiorno in Italia possano essere predisposti nelle migliori condizioni possibili.

2. Il Governo riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica dell'Organizzazione e le garantisce l' indipendenza e la libertà di azione compatibili con il suo statuto in quanto Organizzazione intergovernativa ed in conformità con il suo Statuto.

3. Il Governo adotterà appropriati provvedimenti per agevolare l'entrata, il soggiorno e la partenza dal suo territorio dei partecipanti alla sessione, a prescindere dalla loro nazionalità. I visti necessari saranno rilasciati a titolo gratuito e senza ritardo.

4. I partecipanti alla sessione godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) immunità da processi legali per quanto riguarda gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, comprese le dichiarazioni scritte ed orali;

(b) agevolazioni doganali per quanto riguarda i loro effetti personali.

5. Al Segretario Generale dell'Organizzazione saranno concessi i privilegi e le immunità, le esenzioni e le agevolazioni concesse ai capi delle missioni diplomatiche.

6. I funzionari dell'Organizzazione, a prescindere dalla loro nazionalità, saranno immuni da ogni procedimento legale di qualsiasi natura riguardo agli atti svolti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese le dichiarazioni scritte o orali.

II
Condizioni per organizzare la sessione

7. La sessione si svolgerà a Roma dal 25 al 27 Novembre 1992, nei locali dell'Hotel Jolly -Leonardo da Vinci - Via dei Gracchi 324 - 00192 Roma, in conformità con le condizioni organizzative concordate tra l'OMT e gli organizzatori italiani.

8. Il Governo non riterrà l'Organizzazione responsabile per danni eventualmente causati ai servizi forniti dagli Organizzatori, né per le conseguenze di qualsiasi ricorso presentato per tali danni, tranne in casi di negligenza grave.

9. Gli Organizzatori adotteranno i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'ordine della sessione per tutta la sua durata e per il periodo necessario per concludere le attività della stessa.

Ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiscano un accordo tra l'Organizzazione del Turismo ed il Governo Italiano, il quale accordo entrerà in vigore alla data della Sua risposta e rimarrà applicabile durante la sessione e per tutta la durata di qualsiasi periodo addizionale necessario per concludere le attività della stessa".

Ho l'onore di informarla che il Governo Italiano é in grado di accettare il testo della Sua lettera di cui sopra.

Mi avvalgo della presente opportunità per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore della Repubblica
Italiana in Spagna

Antonio Ciarrapico

Signor Antonio Enriquez Savignac
Segretario Generale
Organizzazione Mondiale del Turismo
<u>Madrid</u>

348.

Tegucigalpa, 30 giugno - 8 dicembre 1992

Scambio di Lettere tra Italia e Honduras costituente Accordo aggiuntivo all'Accordo bilaterale di consolidamento del 28 novembre 1991 (Club di Parigi, 14 settembre 1991) per l'estensione a fine febbraio 1992, con Allegato finanziario aggiornato (1)

(Entrata in vigore: 8 dicembre 1992)

(1) L'Allegato non si pubblica per motivi tecnici.

L'Ambasciatore

Tegucigalpa, 30.6.1992

N. 390 A1/2/9

Excelentisimo Señor
Dr. Benjamín villanueva
MINISTRO DE HACIENDA
SU DESPACO

Your Excellency,

I have the honour to confirm that, in accordance with the decision of the Paris Club, the consolidate period considered by the Agreement between our two Governments concluded on 28th November, 1991 on the basis of the Agreed Minute of 14th September, 1990 is extended up to the end of february 1992.

The new "revised" Annexe 1 is enclosed to the present letter.

It is understood that all other provisions of the Agreement signed on 28th November, 1991 remain unchanged.

I shall be grateful if Your Excellency will confirm the agreement of your Government on the contents of this letter.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Lodovico Masetti
Ambassador

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de Diciembre de 1992 CM 1558

Señor
LODOVICO MASETTI
Embajador de Italia
en Honduras
Presente

REF: REFINANCIACION DEUDA
CLUB DE PARIS 14 SEPT. 1990

Estimado Señor Embajador:

El Ministerio de Hacienda y Credito Publico, acusa recibo de su Carta No. 390 del 30 de junio de 1992, asimismo manifiesta su conformidad con el contenido de la misma y que a continuacion transcribimos.

"Tegucigalpa, 30.6.1992 No.390 A1/2/9 Excelentisimo Señor Dr. Benjamin Villanueva Ministro de Hacienda SU DESPACHO Your Excellency, I have the honour to confirm that, in accordance with the decision of the Paris Club, the consolidate period considered by the Agreement between our two Governments concluded on 28th november, 1991 on the basis of the Agreed Minute of 14th september, 1990 is extended up to the end of february 1992. The new "revised" Annexe 1 is enclosed to the present Letter. It is understood that all other provisions of the Agreement signed on 28th November, 1991 remain unchanged. I shall be grateful if Your Excellency will confirm the agreement of your Government on the contents of this letter. Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest condierntion".

Atentamente,

BENJAMIN VILLANUEVA T.
Ministro

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE

Tegucigalpa, 30.6.1992
N. 390 A1/2/9

Ill.mo
Dr. Benjamin Villanueva
MINISTRO DELLE FINANZE
PER CORRIERE

Eccellenza,

ho l'onore di confermare che, in conformità con la decisione del Club di Parigi, il periodo di consolidamento previsto dall'Accordo tra i nostri due Governi concluso il 28 novembre 1991 in base al Processo Verbale del 14 settembre 1990 e prorogato fino alla fine di febbraio 1992.

Il nuovo Annesso 1 "riveduto" é allegato alla presente.

Rimane inteso che tutte le altre disposizioni dell'Accordo firmato il 28 Novembre 1991 rimangono invariate.

Le sarò grato, Eccellenza, se vorra confermarmi l'accordo del suo Governo riguardo al contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu alta considerazione.

Lodovico Masetti
Ambasciatore

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL CREDITO PUBBLICO
REPUBBLICA DELL' HONDURAS

Tegucigalpa,M.D.C, 8 dicembre 1992

Ill.mo Signor
Lodovico Masetti
Ambasciatore d'Italia
in Honduras

Rif.: Ri-finanziamento del debito
Club di Parigi - 14 settembre 1990

Illustre Signor Ambasciatore,

Il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico, accusa ricevuta della Sua lettera n.390 del 30 giugno 1992, e di conseguenza esprime il suo accordo riguardo al contenuto della stessa, che riportiamo qui di seguito.

"Tegucigalpa, 30.6.1992390 A1/2/9 Ill.mo Dr. Benjamin Villanueva MINISTRO DELLE FINANZE. PER CORRIERE ". Ho l'onore di confermare che, in conformità con la decisione del Club di Parigi, il periodo di consolidamento previsto dall'Accordo tra i nostri due Governi concluso il 28 novembre 1991 in base al Processo Verbale del 14 settembre 1990 é prorogato fino alla fine di febbraio 1992.Il nuovo Annesso 1 "riveduto" é allegato alla presente.Rimané inteso che tutte le altre disposizioni dell'Accordo firmato il 28 Novembre 1991 rimangono invariate.Le saro grato, Eccellenza, se vorrà confermarmi l'accordo del suo Governo riguardo al contenuto della presente lettera. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione."

Ossequi.

Benjamin Villanueva T.
Ministro

349.

Amman, 11 gennaio 1993

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Regno Hascemita di Giordania di consolidamento del debito, con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 11 gennaio 1993)

(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 28 th February, 1992 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:
a) 100% of principal and 100% of contractual interest of the commercial and financial debts due to Italy from the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan or from its public sector or covered by the guarantee of the Government of Hashemite Kingdom of Jordan or its public sector within the period 1st January, 1992 - 30th June, 1993 and not paid, related to contracts for the supply of goods and services and the execution of works as well as to financial Conventions concluded before 1st January, 1989, - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee under the Italian Law (Annex 1);
b) 100% of principal and 50% of contractual interest of the debts described in paragraph a) above, due as at 31st December, 1991 and not paid (Annex 2);
c) 100% of principal and 100% of contractual interest of the debts due within the period 1st January, 1992 - 30th June, 1993 and not paid, related to Goverment Loans as per financial Conventions between the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before 1st January, 1989 (Annex 3);
d) 100% of principal and 50% of contractual interest of the debts described in paragraph c) above, due as at 31st December, 1991 and not paid (Annex 4);

The above mentioned Annexes, which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

a) The debts mentioned in the previous Article I, a) and b) will be transferred - in the currency agreed in the contracts or in the financial Conventions - by the Government of the Hashemite Kingdom of

Jordan (hereinafter referred to as "G.O.J.") to Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") in 14 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 31 st March, 2001 and the last one on 30th September, 2007.
b) The debts mentioned in the previous Article I, c) and d) will be trasferred - in the currency agreed in the financial Conventions - by the "G.O.J." to MEDIOCREDITO CENTRALE in 20 equal and successive half-yearly istalments, the first of which shall fall due on 31st March, 2003, and the last one, on 30th September, 2012.

ARTICLE III

1) The "G.O.J." undertakes to pay and to transfer through the Central Bank of Jordan to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively, interest for deferred payment which shall be calculated on any debt described in the present Agreement and unpaid at maturity.
2) Such interest shall accrue during the period from the maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:
i) as regards debts indicated in previous Article II , a) at the rate of 5,80% p.a.;
ii) as regards debts indicated in Article II b) at the rate of 2,25% p.a. for debts in US Dollars and at the rate of 1,75% p.a. for debts in Italian Liras.
3) The aforesaid interest shall be transferred - in the currency agreed in the contracts or in the financial Conventions - half yearly (31st March - 30th September), starting on 31st March 1993, as regards debts indicated in Article II, a) and b).

ARTICLE IV

In the event, for any reason, of delayed payment of the amounts due according to the present Agreement, the "G.O.J." shall pay and transfer interest calculated as follows:
- for debts due to "SACE", at the annual rate envisaged in previous Article III paragraph 2) i), increased by 1 percentage point;
- for debts due to MEDIOCREDITO CENTRALE, at the rate of 3% p.a.

ARTICLE V

Except for its provisions, the present Agreement does not impai either legal ties agreed by common law, or contractual commitment entered into by the parties for the operations to which Jordan's debt are mentioned to in Article I of the Agreement. Accordingly n provision of this Agreement can be invoked to justify any modificatio whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularl those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

ARTICLE VI

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Amman on January 11th, 1993 in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 28 Febbraio 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il riscaglionamento:

a) del 100% del capitale e del 100% degli interessi contrattuali dei debiti commerciali e finanziari dovuti all'Italia dal Governo del Regno Hashemita di Giordania o dal suo settore pubblico, o che beneficiano della garanzia del Governo del Regno Hashemita di Giordania o del suo settore pubblico entro il periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1993 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e di servizi, ed alla esecuzione di lavori nonchè a Convenzioni finanziarie concluse anteriormente al 1 gennaio 1989 - che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno -, coperti da una garanzia dello Stato italiano in base alla legislazione italiana (Annesso 1);

b) del 100% del capitale e del 50% di interessi contrattuali dei debiti descritti al paragrafo a) di cui sopra, dovuti alla data del 31 Dicembre 1991 e non pagati (Annesso 2);

c) del 100% del capitale e del 100% degli interessi contrattuali dei debiti dovuti entro il periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1993 e non pagati, relativi ai prestiti governativi in base alle Convenzioni finanziarie tra il Governo del Regno Hashemita di Giordania e MEDIOCREDITO CENTRALE firmati anteriormente al 1 gennaio 1989 (Annesso 3);

d) del 100% del capitale e del 50% degli interessi contrattuali dei debiti descritti al paragrafo c) di cui sopra, dovuti alla data del 31 Dicembre 1991 e non pagati (Annesso 4).

I predetti Annessi, che sono parte del presente Accordo, potranno essere modificati di comune accordo tra entrambe le Parti.

ARTICOLO II

a) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) e b) saranno trasferiti - nella valuta stabilita nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo del Regno Hashemita di Giordania (in appresso riferito come "G.O.J.") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (cui in appresso viene fatto riferimento come "SACE")in 14 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 31 Marzo 2001 e l'ultima il 30 Settembre 2007.

b) I debiti di cui nel precedente Articolo I, c) e d) saranno trasferiti - nella valuta stabilita nelle Convenzioni finanziarie - dal "G.O.J." a Mediocredito Centrale in 20 rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 31 marzo 2003 e l'ultima il 30 Settembre 2012.

ARTICOLO III

1) Il "G.O.J" intraprende di pagare e di trasferire attraverso la Banca Centrale di Giordania alla "SACE" ed a MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente, gli interessi per il pagamento dilazionato che sarà calcolato su ciascun debito illustrato nel presente Accordo e non pagato alla scadenza.

2) Tali interessi matureranno durante il periodo intercorrente dalla scadenza fino al completo saldo del debito e saranno calcolati come segue:

i) per quanto riguarda i debiti indicati al precedente Articolo II, a) al tasso del 5,80% annuo;

ii) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo II b) al tasso del 2,25% annuo per i debiti in dollari USA ed al tasso dell'1,75% annuo per i debiti in Lire italiane.

3) Detti interessi saranno trasferiti - nella valuta stabilita nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (31 Marzo - 30 Settembre) a decorrere dal 31 Marzo 1993, per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo II a) e b).

ARTICOLO IV

In caso, per qualsiasi motivo, di un pagamento dilazionato degli importi dovuti secondo il presente Accordo, il "G.O.J" pagherà e trasferirà gli interessi calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla "SACE", al tasso annuale previsto al precedente Articolo III * paragrafo 2) i), incrementato di 1 punto in percentuale;
- per i debiti dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 3% annuo.

ARTICOLO V

Tranne per le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica nè gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, nè gli impegni contrattuali sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti della Giordania menzionati all'Articolo I dell'Accordo. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti e/o Convenzioni finanziarie, in particolare quelle relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

Fatto ad Amman, l'11 gennaio 1993, in duplice copia in lingua inglese, entrambi gli esemplari essendo ugualmente autentici.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo del Regno Hashemita di Giordania

350.

Roma, 14 gennaio 1993

Protocollo finanziario di «Commodity Aid» tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, con Allegati

(Entrata in vigore: 14 gennaio 1993)

PROTOCOLLO FINANZIARIO
"Commodity Aid"

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, in seguito denominati le "Parti":

VISTO il processo verbale della VI Sessione della Commissione Mista di Cooperazione allo Sviluppo tenutasi tra le "Parti" a Dakar, dal 17 al 18 marzo 1991 e nel corso della quale è stata passata in rassegna l'attività di Cooperazione svolta tra i due Paesi, in particolare per il periodo 1991 / 1993;

CONSIDERATO che nel predetto processo verbale è stato - tra l'altro - previsto un impegno del Governo italiano per l'importo di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane, sotto forma di dono, per la realizzazione di un programma di importazione di beni essenziali e servizi connessi di produzione italiana;

CONSIDERATO che, per il finanziamento summenzionato delle importazioni in Senegal è necessario un apposito Protocollo Finanziario tra le "Parti", regolante gli impegni dei Governi dei due Paesi;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

Il Governo italiano accorda, a titolo di dono, al Governo della Repubblica del Senegal, un finanziamento per l'ammontare di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane, ai termini ed alle condizioni indicate nel presente Protocollo, per l'importazione in Senegal di beni essenziali e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del presente Protocollo. Il presente finanziamento, concesso nell'ambito dello "Special Programme of Assistance for Africa" (S.P.A. II) della Banca Mondiale, si integra con gli interventi già concordati tra la Banca Mondiale ed il Governo della Repubblica del Senegal. Tali beni, servizi e spese accessorie, sono specificati negli Allegati 1 e 2.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Non appena esperite le procedure previste dalla vigente normativa italiana, nonchè il rispetto della legislazione vigente in materia di procedure concorsuali di aggiudicazione di pubbliche forniture e in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, il finanziamento dovrà essere utilizzato fino ad un massimo di 15.000.000.000 (quindicimiliardi) di lire italiane nel 1992 e l'importo residuo di 8.000.000.000 (ottomiliardi) di lire italiane a completo utilizzo della prima "tranche", entro il 1993 o comunque fino al totale esaurimento dei fondi di cui all'art. 1.

2. Il finanziamento dovrà essere impiegato per spese fatte in relazione a:

a) acquisto al prezzo di mercato di beni prodotti in Italia, selezionati conformemente alle procedure di cui agli artt. 3 e 5 del presente Protocollo, nell'ambito delle categorie di beni indicate nell'Allegato 1 al Protocollo stesso;

b) spese connesse al trasporto ed all'assicurazione dei beni e servizi;

c) altri servizi connessi a tali forniture passibili di finanziamento in conformità all'Allegato 2 al presente Protocollo.

3. Il Governo italiano metterà a disposizione del Governo della Repubblica del Senegal, in Italia, i fondi di volta in volta necessari, nella misura massima consentita dalle disposizioni in vigore, riferiti al finanziamento di cui all'art. 1 e tenuto conto del disposto del successivo punto 4., su di un "Conto Speciale" intestato al Governo della Repubblica del Senegal, denominato "Commodity Aid II - Senegal", ed aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, in seguito denominato "Banca Agente", designato d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelto nell'ambito delle Banche italiane eleggibili di diritto pubblico, di cui all'Allegato 9 al presente Protocollo. La "Banca Agente" espleterà l'attività contabile e di erogazione per l'attuazione delle sottostanti operazioni e le altre funzioni specificate nel presente Protocollo. Il citato "Conto Speciale", sarà utilizzato per le causali e con le modalità specificate nel successivo art. 4.

4. Il Governo italiano provvederà al versamento dei fondi convenuti tra le "Parti", non appena esperite le procedure previste all'art. 2 punti 3. e 5., all'art. 3 e all'art. 5 del presente Protocollo, come segue:

a) il versamento della prima "tranche" avverrà come specificato ai precedenti punti 1. e 3. del presente articolo e non prima di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del conferimento del Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente", specificato nell'Allegato 3 al presente Protocollo;

b) la "tranche" successiva sarà versata ad esaurimento della prima e comunque entro il 1993, così come stabilito nel presente Protocollo.

Al momento di effettuare ogni singola operazione, la "Banca Agente" addebita il "Conto Speciale" del relativo importo per effettuare il pagamento agli esportatori italiani. La "Banca Agente", opererà un controllo documentale al momento di ogni singola operazione e potrà pagare gli esportatori italiani solo su presentazione dei singoli giustificativi, rispettando il vincolo di non superare, in alcun caso, la cifra giacente sul "Conto Speciale". Gli interessi maturati sul "Conto Speciale" saranno di esclusiva pertinenza del Governo della Repubblica del Senegal, come specificato nell'Allegato 3 punto 9) al presente Protocollo e dovranno essere utilizzati esclusivamente per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Protocollo e per progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana.

5. I servizi di assistenza tecnica, connessi alla selezione dei beni e servizi da importare in Senegal, saranno effettuati dalla Comerint Spa - Roma, società italiana specializzata in attività di approvvigionamento, in seguito denominata "Società", designata d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelta nell'ambito dell'"Elenco speciale di società specializzate nell'attività di "procurement"", istituito dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in seguito denominato M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'Allegato 4 al presente Protocollo. A tale fine il Governo della Repubblica del Senegal stipulerà con la "Società" apposito contratto ai sensi del successivo art. 5 e in conformità al modello standard di cui all'Allegato 5 al presente Protocollo. La "Società" designata non dovrà avere vincoli di proprietà, diretti o indiretti, con la "Banca Agente" prescelta, nonchè appartenere o partecipare, direttamente o indirettamente, alla Società di

controllo e sorveglianza che sarà assegnataria dell'attività di cui all'art. 6 del presente Protocollo.

ARTICOLO 3

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Governo della Repubblica del Senegal, per l'esecuzione del presente Protocollo, designerà un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che verrà coadiuvato da un esperto designato dal Governo italiano, della U.T.C. (Unità Tecnica Centrale), o della U.T.L. (Unità Tecnica Locale), ove esistente, o del M.A.E. - D.G.C.S. stesso. In tal modo il M.A.E. - D.G.C.S. verificherà il corretto svolgimento dell'intervento e le differenti fasi operative. Il "Responsabile" sarà assistito da adeguato personale tecnico e amministrativo locale e sarà responsabile per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività richieste in Senegal o permesse per l'esecuzione del presente Protocollo.

2. In particolare il "Responsabile", coadiuvato dall'esperto italiano di cui al precedente punto 1., avrà il compito di approntare le liste dei beni e servizi connessi, da importare in Senegal, predisposte in forma dettagliata, sulla base di quelle già preventivamente concordate tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica del Senegal (di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo). Le liste dettagliate di cui sopra conterranno una specifica delle quantità e della qualità dei singoli beni e servizi connessi e saranno accompagnate da una relazione dalla quale risultino le categorie dei destinatari dei beni e le modalità di cessione in franchi CFA ai destinatari stessi. Le liste così definite verranno trasmesse alla "Società".

3. Il "Responsabile" e l'esperto italiano, di cui al precedente punto 1. del presente articolo, potranno anche avvalersi, solo quale strumento di supporto operativo e di verifica per l'esecuzione del presente Protocollo, dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S. di cui al punto 8. del presente articolo.

4. Il "Responsabile", per la gestione di ogni singolo progetto settoriale, potrà avvalersi, di volta in volta, di un ulteriore esperto del M.A.E. - D.G.C.S.. Tale esperto, potrà anche essere scelto e nominato dal predetto M.A.E. - D.G.C.S. tra quattro nominativi di provata esperienza indicati dal "Responsabile" stesso. L'esperto di cui sopra concorrerà alla determinazione della fattibilità del singolo progetto settoriale, con parere consultivo, nonchè seguendone le differenti fasi attuative.

5. una volta esperita la selezione dei fornitori da parte della "Società", il "Responsabile" deciderà l'aggiudicazione finale di tutte le forniture, dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., alla "Società" stessa ed alla Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS). L'esperto italiano, di cui al precedente punto 1. del presente articolo, potrà formulare motivate obiezioni, dandone comunicazione scritta alle competenti Autorità del Governo della Repubblica del Senegal ed al M. A. E. - D.G.C.S., che avvieranno consultazioni, improrogabilmente entro 8 (otto) giorni, a norma dell'art. 10 del presente Protocollo.

6. I contratti o gli ordini d' acquisto per le forniture dei beni e servizi connessi, saranno stipulati dalla "Società", per delega delle competenti Autorità del Governo della Repubblica del Senegal, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente Protocollo. La "Società" invierà i contratti o gli ordini d'acquisto, vistati con apposito timbro di convalida, al "Responsabile" il quale, dopo averli vistati per approvazione, li farà firmare per conformità dall'esperto italiano, di cui al precedente punto 1., e li trasmetterà alla Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS) e, per conoscenza, al M.A.E. - D.G.C.S., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento degli stessi. La Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS), entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei contratti o degli

ordini d'acquisto, provvederà all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, domiciliati presso la "Banca Agente", che confermerà i crediti documentari stessi, dando le necessarie istruzioni per l'esecuzione di ogni pagamento dal "Conto Speciale". La Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS) dovrà, contestualmente all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, anche trasmettere alla "Banca Agente" 2 (due) copie dei contratti o degli ordini d'acquisto vistati dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano.

7. Il Governo italiano avrà facoltà di effettuare ogni tipo di verifica, monitoraggio e controlli, ritenuti opportuni sulla gestione dell'intervento, anche per quanto attiene alla congruità dei prezzi e la possibilità di bloccare le erogazioni per manifeste inadempienze, anche politiche, attraverso propri funzionari o tramite organizzazioni indipendenti, a tale scopo designati. Le eventuali controversie saranno risolte come previsto all'art. 12 del presente Protocollo.

8. Il Governo italiano potrà anche promuovere la compilazione di un elenco speciale di fornitori ("vendor list"), tramite Organismo pubblico o soggetto privato, di riconosciute professionalità e competenze, per fornire un supporto operativo e di verifica alla "Società", al "Responsabile" ed all'esperto del M.A.E. - D.G.C.S..

ARTICOLO 4

MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO

1. Il Governo della Repubblica del Senegal dovrà utilizzare le disponibilità, per capitali ed interessi, del "Conto Speciale", di cui all'art. 2 punto 3., esclusivamente per:

a) i pagamenti a favore delle ditte fornitrici dei beni e servizi connessi, individuate conformemente all'art. 5 del presente Protocollo;

b) il pagamento delle competenze e dei servizi resi dalla "Banca Agente" e delle competenze dovute alla "Società", così come specificato all'art. 7 del presente Protocollo;

c) il pagamento delle competenze per i servizi indicati al successivo art. 6, dovute alla Società di controllo e sorveglianza italiana, così come specificato all'art. 7 del presente Protocollo.

Il Governo della Repubblica del Senegal, attraverso la Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS), conferirà Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente" per l'effettuazione di ogni pagamento che le sia di volta in volta richiesto, secondo le modalità specificate nell'Allegato 3 al presente Protocollo.

2. Conformemente alle disposizioni in vigore in Italia, la "Banca Agente" effettuerà il controllo della rispondenza alle norme valutarie vigenti in Italia, dei pagamenti da effettuare in base al presente Protocollo.

3. La "Banca Agente" avrà il diritto di percepire i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani. Al Governo della Repubblica del Senegal applicherà le spese vive e le commissioni dovute per la gestione del "Conto Speciale" e riconoscerà il tasso d'interesse sui saldi attivi di detto "Conto Speciale", di cui all' art. 2 punto 4. e così come specificato all'art. 7 del presente Protocollo. Le spese vive e le commissioni dovute per la gestione del "Conto Speciale" ed il tasso d'interesse sui saldi attivi saranno fissati nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punto 4) e 9) al presente Protocollo. I dettagli relativi al "Conto Speciale" saranno determinati nel "Banking Agreement" che dovrà essere sottoscritto tra la "Banca Agente" e la Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS).

ARTICOLO 5

SELEZIONE DEI FORNITORI

1. Il Governo della Repubblica del Senegal affiderà alla "Società" l'incarico di provvedere alla selezione dei fornitori italiani dei beni e servizi connessi, indicati nell'Allegato 1, nonchè a stipulare i contratti d'acquisto, così come specificato all'art. 3 punto 6. del presente Protocollo e nel contratto che sarà firmato tra il Governo della Repubblica del Senegal e la "Società", di cui all'Allegato 5 al presente Protocollo.

2. La "Società" farà conoscere in Italia l'oggetto delle forniture, attraverso adeguata pubblicità sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO), tramite l'Unioncamere ed ogni altro mezzo di comunicazione disponibile (organi di stampa nazionali e/o pubblicazioni dell'I.C.E.).

3. Le ditte interessate dovranno rivolgersi alla "Società" per proporsi come fornitori. Per ciascuna delle forniture di valore fino a 300 (trecento) milioni di lire italiane, la "Società" raccoglierà le offerte di almeno 3 (tre) imprese e di almeno 5 (cinque) imprese per valori superiori ai 300 (trecento) milioni di lire italiane.

4. Per le forniture di parti di ricambio, la "Società" potrà chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni cui, le parti di ricambio si riferiscono.

5. La "Società", quale strumento di supporto operativo e di verifica, potrà anche avvalersi dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S., di cui al precedente art. 3 punto 8. del presente Protocollo.

6. La "Società" invierà al "Responsabile" le offerte ritenute più convenienti, accompagnandole da un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi, al fine di acquisire la necessaria designazione dell'impresa aggiudicataria.

7. La "Società" stipulerà i contratti di fornitura come previsto al precedente art. 3 punto 6..

ARTICOLO 6

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

1. L'attività di controllo e sorveglianza per la certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonchè sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi, sarà effettuata dalla Società Generale di Sorveglianza (S.G.S.) Spa - Milano, in seguito denominata "Società di sorveglianza", di comprovata esperienza e reputazione internazionale, designata d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelta nell'ambito dell'"Elenco speciale di società specializzate nell'attività di controllo e sorveglianza", istituito dal M.A.E.- D.G.C.S., di cui all'Allegato 6 al presente Protocollo.

2. La "Società di sorveglianza" dovrà effettuare i controlli sulle merci fornite in esecuzione del presente Protocollo, indicate all'Allegato 1 del Protocollo stesso, nelle varie fasi di preparazione dell'ordine di fornitura, al momento della produzione, prima della caricazione al porto d'imbarco in territorio italiano, all'arrivo a destino e in tutti i casi in cui possa esistere rischio di sostituzione della merce. La "Società di sorveglianza" dovrà altresì, controllare l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, espletate dalla "Società", nonchè la congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi. Resta inteso che l'effettuazione dei controlli "a campione" della congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi avverrà anche da parte del M.A.E. - D.G.C.S., come specificato all'art. 3 punto 7. del presente Protocollo.

A tale fine il Governo della Repubblica del Senegal stipulerà con la "Società di sorveglianza", apposito contratto, ai sensi del presente articolo ed in conformità al modello standard di cui all'Allegato 7 al presente Protocollo. La "Società di sorveglianza", all'uopo designata, non dovrà avere vincoli di proprietà, diretti o indiretti, con la "Società" che sarà assegnataria dell'attività di approvvigionamento di cui all'art. 2 punto 5..

ARTICOLO 7

COMPENSI SULLE PRESTAZIONI

Il Governo della Repubblica del Senegal riconoscerà:

- alla "Banca Agente", per l'attività amministrativa di gestione del "Conto Speciale", una commissione pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento, stabilita nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punto 4) al presente Protocollo;

- alla "Società", per i servizi connessi alla selezione dei beni da importare in Senegal e per la stipula dei contratti d'acquisto, una commissione pari all' 1% dell'importo del finanziamento;

- alla "Società di sorveglianza", per le certificazioni sulle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonchè per il controllo sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e sulla congruità dei prezzi dei beni stessi, una commissione pari all' 1,50% dell'importo del finanziamento.

Il Governo della Repubblica del Senegal, attraverso la Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS), conferirà il mandato alla "Banca Agente" di disporre il versamento relativo alle predette commissioni, mediante prelievo dal "Conto Speciale", in proporzione a ciascun pagamento effettuato a fronte del regolamento delle importazioni di merci e servizi connessi in Senegal.

ARTICOLO 8

FONDO DI CONTROPARTITA

1. Qualora, nel caso di necessità legate allo sviluppo dei progetti di cui al presente Protocollo, tutti o una parte dei beni e servizi connessi vengano venduti agli utilizzatori finali, il ricavato della vendita sarà destinato a costituire il "Fondo di Contropartita". Resta inteso che dovranno essere prese le misure necessarie per assicurare che, direttamente o indirettamente, non meno del 17,39% dei beni e servizi connessi vengano venduti alle imprese del settore privato; tale procedura sarà regolata con scambio di Note Verbali tra le "Parti" (fac-simile Allegato 8 al presente Protocollo) che saranno parte integrante del Protocollo stesso. Qualora tale percentuale non venisse allocata entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione di ciascuna quota, per mancata individuazione di imprese del settore privato od interessate, ovvero per impossibilità di provvedervi, entro i previsti 6 (sei) mesi, da parte del Governo della Repubblica del Senegal, dovrà essere assegnata altrimenti, previa intesa tra le "Parti". Per tale scopo "impresa eleggibile del settore privato" significa una impresa nella quale uno o più privati o persona giuridica possiede non meno del 51% dei voti richiesti o delle quote di proprietà. Il prezzo di rivendita in franchi CFA dei beni e servizi connessi, dovrà essere commisurato al prezzo locale di mercato, libero o calmierato, dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente di quello di altre merci dello stesso tipo offerte sul mercato locale.

Resta comunque inteso che il prezzo di rivendita dei beni e servizi di cui al paragrafo precedente, non potrà in ogni caso superare il controvalore in franchi CFA, al cambio ufficiale, o al cambio eventualmente concordato con la Banca Mondiale nell'ambito del programma di Aggiustamento Strutturale in corso (se esistente), del prezzo di acquisto degli stessi; comunque l'alimentazione, così come l'utilizzo, del "Fondo di Contropartita" verranno accertati "ex ante", "in itinere" ed "ex post" da parte dell'esperto italiano designato dal M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'art. 3 punto 1. del presente Protocollo e come previsto nell'Accordo di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo.

2. Il Governo della Repubblica del Senegal aprirà presso la Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS) un conto corrente in franchi CFA, nel quale sarà accreditato, conformemente alle esigenze del presente Protocollo, il ricavato della vendita dei beni acquistati ai sensi del punto 1. del presente articolo.

3. Di comune accordo tra le "Parti", i fondi accreditati sul sopracitato conto corrente saranno utilizzati per il finanziamento (spese correnti di bilancio) dei bisogni prioritari socio-economici, con speciale riferimento a settori particolarmente vulnerabili quali quello dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna e/o al finanziamento di poste di bilancio statale legate alle misure di Aggiustamento generali o settoriali già concordate e, ove richiesti, per il finanziamento dei costi locali, relativi ai progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana, e l'utilizzazione di detti fondi dovranno perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del Protocollo stesso. La gestione del "Fondo di Contropartita" sarà regolata con un Accordo tra le "Parti", in conformità al testo standard di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo.

ARTICOLO 9

RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1. Il "Responsabile" fornirà alle "Parti", trimestralmente a partire dal primo esborso dal "Conto Speciale", un rapporto dettagliato che renda conto:

a) delle misure adottate per l'esecuzione del presente Protocollo;

b) della corrispondenza dell'impiego dei beni e servizi finanziati con il dono, conformemente agli scopi da realizzare per effetto del presente Protocollo;

c) delle singole spese effettuate e del loro valore in lire italiane;

d) delle vendite effettuate e della destinazione finale dei beni;

e) della utilizzazione del "Fondo di Contropartita" ai sensi dell'art. 8 del presente Protocollo e così come stabilito dall'Accordo di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo.

2. Il "Responsabile", non oltre 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimo utilizzo, dovrà trasmettere alle "Parti" un rapporto globale sulla avvenuta esecuzione del Protocollo, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.

3. La "Banca Agente" avrà la responsabilità di:

a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare le spese effettuate in relazione ai beni ed ai servizi connessi acquisiti dal Governo della Repubblica del Senegal in esecuzione del presente Protocollo;

b) fornire alle "Parti", e non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della suddetta documentazione;

c) fornire ogni altra informazione relativa alla documentazione contabile che le venga richiesta.

4. La "Società" è tenuta a conservare e ad esibire, a conclusione di ogni operazione e sempre su richiesta del Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", e del M.A.E. - D.G.C.S.:

a) la documentazione concernente le richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del presente Protocollo, e tutte le offerte ricevute;

b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi acquistati per conto del Governo della Repubblica del Senegal .

Inoltre, ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del contratto di cui all'Allegato 5 al Protocollo, la "Società" presenterà al "Responsabile" ed al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva delle proprie attività.

Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione dell'intervento, la "Società" presenterà alle "Parti" una relazione riassuntiva generale sulle prestazioni effettuate.

5. La "Società di sorveglianza" avrà cura di fornire alle "Parti", trimestralmente e non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in un qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione e certificazione circa l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e sulla congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo, nonchè la situazione degli ordini di ispezione ricevuti, dei certificati di consegna a destino e di conformità emessi, dei rapporti di deviazione ed altre informazioni eventualmente previste contrattualmente.

6. Il M.A.E. - D.G.C.S., tramite l'esperto designato e/o l'ulteriore esperto, di cui all'art. 3 punti 1. e 4., d'intesa con il Governo della Repubblica del Senegal, verificherà ogni 3 (tre) mesi l'utilizzo del finanziamento allo scopo di una buona esecuzione del presente Protocollo.

ARTICOLO 10

CONSULTAZIONI

1. Le "Parti" coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo e si impegnano, allorquando venga richiesto dalla controparte, a:

a) procedere allo scambio di opinioni, attraverso i propri rappresentanti diplomatici, in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo;.

b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste in relazione alla esecuzione del Protocollo.

2. Le "Parti" si daranno tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali il finanziamento è stato accordato o dell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Protocollo e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento.

10 — Libreria - Suppl ord alla G U n 87

ARTICOLO 11

EMENDAMENTI

Le "Parti" potranno apportare emendamenti al presente Protocollo ed ai relativi Allegati per mezzo di scambio di Note Verbali.

ARTICOLO 12

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo e dei relativi Allegati, saranno risolte mediante canali diplomatici.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma e, tenuto conto dei tempi di utilizzazione dei fondi previsti dagli artt. 1 e 2, resterà in vigore fino alla realizzazione completa dell'intervento.

2. Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione dell'intervento non possa essere portata a termine conformemente al presente Protocollo, le "Parti" si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potrà essere utilizzato solo previa intesa fra le "Parti".

ARTICOLO 14

ORGANI ESECUTORI

Ai fini della esecuzione del presente Protocollo il Governo della Repubblica del Senegal sarà rappresentato dal Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Piano ed il Governo italiano dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.

Fatto a Roma il 14/01/93 in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica del Senegal

Per il Governo della Repubblica Italiana

ALLEGATO 1

A. FORNITURE AMMESSE

Saranno ammesse solo le forniture di beni di seguito elencati:

1) beni di prima necessità e beni strumentali (ivi compresi i beni necessari alla riabilitazione di impianti già esistenti) ed in particolare:

a) SETTORE AGRICOLO
- pompe per acqua;
- materiale per l'irrigazione;
- parti di ricambio per macchine agricole;
- trattori ed altre macchine agricole e materiali per la coltivazione;
- materiale per lo sterro;
- materiale per la trasformazione di prodotti agricoli.

b) SETTORE DELLA PESCA
- battelli da pesca;
- attrezzature da pesca;
- reti;
- congelatori e materiali da trasporto;
- motori;
- materiali per la trasformazione di prodotti della pesca;
- materiale per la lavorazione.

c) SETTORE DELL'ALLEVAMENTO
- medicinali e vaccini;
- prodotti per uso veterinario;
- materiale per laboratorio veterinario e per il trasporto;
- materiale per la lavorazione agro-pastorale.

d) ATTREZZATURE E MATERIALI DI COSTRUZIONE

e) SETTORE INDUSTRIALE

Materiali di fabbricazione, di trasformazione e di lavorazione per industrie:

- alimentari;
- di prodotti agricoli;
- tipografiche;
- metallurgiche;
- meccaniche;
- di fonderia;
- di falegnameria;
- tessili;
- cartarie;
- di calzature e di materie plastiche;
- di contenitori metallici per carne e pesce.

f) MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI COMMUNICAZIONE, compresi i gruppi elettrogeni, materiale di telecomunicazione, radio e televisivo.

g) MATERIALE D'INSEGNAMENTO

2) servizi connessi alle forniture di cui al precedente punto 1).

I beni ed i servizi summenzionati potranno anche costituire supporto a settori e progetti già programmati nell'ambito degli Accordi di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal.
In particolare i settori nei quali saranno ammesse le forniture, sono quelli che caratterizzano l'attuale "Country Programme", così come previsto all'art. 1 del Protocollo stesso, avente lo scopo di sopperire ai bisogni di materiali ed attrezzature, sia del settore privato che di quello pubblico, per le seguenti iniziative:

- attrezzature e servizi connessi per l'"Office de Radio-diffusion et de Télévision du Sénégal (Orts)";

- promozione delle piccole e medie imprese private;

- attrezzature per le Università di Dakar e Saint-Louis;

- riabilitazione delle attrezzature di prosciugamento;

- reinserimento degli emigrati;
- centro di formazione multimedia per le piccole e medie imprese.

B. FORNITURE NON AMMESSE

Generi voluttuari o di lusso come profumi, cosmetici e saponi, oggetti d'arte, orologi, prodotti alcoolici, articoli sportivi, artigianato, cineprese e films ad uso personale, mobilio da arredamento abitativo, automobili, articoli tessili, vestiario, pellame, calzature ed accessori, nonchè merci, materiali e/o servizi riferiti direttamente od indirettmente ad attività di carattere militare.

ALLEGATO 2

I. CLAUSOLE CONTRATTUALI.

Ciascun contratto o ordine d'acquisto dovrà rispettare le seguenti clausole contrattuali:

1) la certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino, nonchè l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e la congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi che formano l'oggetto della fornitura, sarà effettuata dalla "Società di sorveglianza", scelta d'intesa tra le "Parti", con la quale il Governo della Repubblica del Senegal firmerà il contratto relativo.
Le competenze per tale servizio di certificazione saranno fatturate al Governo della Repubblica del Senegal;

2) il prezzo sarà formulato "CIF (Cost, Insurance, Freight) Destino Dakar". Per quanto riguarda il trasporto dei beni, gli esportatori italiani dovranno avvalersi di vettori nazionali. Potrà essere previsto un pagamento anticipato all'ordine non superiore al 60% del prezzo contrattuale, con emissione di fattura pro-forma, quietanza liberatoria e rilascio di fidejussione bancaria, di pari importo, a favore del Governo della Repubblica del Senegal, svincolabile all'atto dell'accettazione provvisoria su presentazione dei documenti che ne fanno fede. Qualora per cause non imputabili all'esportatore italiano, il destinatario o il "Responsabile" non rilasciasse l'accettazione provvisoria entro 30 (trenta) giorni dalla consegna delle merci, farà fede la certificazione di consegna a destino e di conformità della "Società di sorveglianza";

3) i pagamenti al momento della consegna a destino, dopo l'accettazione provvisoria della fornitura nel luogo indicato, non potranno superare la misura del 30% del prezzo contrattuale. Detti pagamenti saranno effettuati dietro rilascio di quietanza liberatoria e contro presentazione di fattura in 5 (cinque) copie, 2 (due) copie del contratto o dell'ordine d'acquisto vistate dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo, Polizza di Carico, emessa all'ordine del beneficiario del credito (esportatore), con girata in bianco "clean on board" e marcata "freight prepaid" (un originale della Polizza di Carico dovrà seguire la merce, quale documento rappresentativo della merce stessa, per consentire al destinatario o al "Responsabile" d'impossessarsi della stessa; a tal fine la "Banca Agente" potrà accettare i documenti di data vecchia in deroga al termine usuale di 21 (ventuno) giorni), assicurazione "all risks", certificato di origine, certificati sanitari e/o di analisi ove previsti, dichiarazione di responsabilità dell'esportatore italiano che la merce oggetto della fornitura è stata prodotta in Italia, certificazione della "Società di sorveglianza" di conformità e di consegna al destinatario o al "Responsabile", altri documenti di trasporto accettabili e previsti dal Credito Documentario Irrevocabile, tipo: "Airway bill", "Combined transport bill of Lading", "Through bill of Lading", "Roadway bill", ecc.;

4) il saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere corrisposto alla scadenza del termine di garanzia e dopo l'accettazione definitiva da parte del destinatario o del "Responsabile", e contro rilascio di quietanza liberatoria da parte dell'esportatore italiano.
L'accettazione definitiva dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di garanzia e dopo l'accettazione provvisoria; nel caso di spedizioni a "tranches", l'accettazione definitiva avverrà dopo 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di garanzia dell'ultima "tranche" a seguito dell'accetazione provvisoria della stessa.

Tale saldo potrà anche essere versato all'esportatore al momento della consegna al destinatario o al "Responsabile", dopo l'accettazione provvisoria, contro emissione di fidejussione bancaria, di pari importo, a favore del Governo della Repubblica del Senegal, svincolabile dopo la scadenza del termine di garanzia e all'accettazione definitiva. Qualora l'accettazione definitiva non venga rilasciata per cause non imputabili all'esportatore italiano, la fidejussione ("Retention money bond") sarà automaticamente svincolata dopo 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di garanzia e dall'accettazione provvisoria, comprovata dal verbale di consegna al destinatario o al "Responsabile" e dal certificato di conformità della "Società di sorveglianza";

5) le inadempienze contrattuali, quali ritardi, mancata consegna parziale o totale delle merci e servizi connessi, per colpa dell'esportatore italiano, saranno oggetto di penalità da stabilirsi al momento della firma dei singoli contratti.

II. SPESE ACCESSORIE E SERVIZI CONNESSI ALLE FORNITURE

1) Rientrano tra le spese finanziabili:

a) le prestazioni dell'esperto di cui all'art. 3 punto 4. del Protocollo, o Organismi qualificati italiani eventualmente richieste dal "Responsabile" per la determinazione delle specifiche tecniche delle forniture da effettuare e dei servizi connessi, anche quando si tratti di attrezzature e parti di ricambio per la riabilitazione di impianti;

b) i costi di verifica e controllo qualitativo e quantitativo di cui alla parte I. punto 1) del presente Allegato;

c) gli eventuali costi per l'istallazione, il montaggio di macchinari e attrezzature fornite nell'ambito del Protocollo;

d) le prestazioni di assistenza tecnica al funzionamento dei macchinari e dei beni forniti che saranno eventualmente richieste dal "Responsabile".

2) Sono esclusi dalle spese finanziabili i dazi, i diritti doganali ed ogni ulteriore spesa relativa alle importazioni in Senegal delle forniture.

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE DI MANDATO IRREVOCABILE

Il Mandato Irrevocabile, di cui all'art. 4 punto 1. del Protocollo, dovrà essere disposto nei confronti della "Banca Agente", ai sensi dell'art. 2 punto 4. del Protocollo stesso, ed essere formulato come segue:

"Noi sottoscritti, Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS), per conto del Governo della Repubblica del Senegal, quale titolare del "Conto Speciale" in lire di conto estero nr. ...., denominato "Commodity Aid II - Senegal", aperto presso di Voi in dipendenza di quanto previsto all'art. 2 punto 3. del Protocollo, di cui si allega copia conforme, stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in data ...., concernente il finanziamento delle forniture dei beni e servizi connessi nell'ambito del "commodity aid", disponiamo, in modo irrevocabile, che il suddetto conto sia regolamentato secondo le speciali condizioni e modalità appresso indicate:

1) le disponibilità del "Conto Speciale" dovranno essere utilizzate per il pagamento di fatture definitive emesse da esportatori italiani a regolamento di merci prodotte in Italia, di servizi resi, spese di trasporto, di assicurazione, di assistenza tecnica, di servizi di certificazione descritti negli Allegati 1 e 2 al citato Protocollo;

2) i pagamenti di cui al punto 1) che precede saranno da Voi eseguiti mediante utilizzo di aperture di crediti documentari irrevocabili confermate, espresse in lire italiane, domiciliate sulle Vostre casse, da noi disposte e accompagnate dalle istruzioni, come previsto al punto 6. dell'art. 3 del Protocollo, che dovranno prevedere le condizioni stabilite e la documentazione indicata nella parte I. "Clausole Contrattuali" dell'Allegato 2 al Protocollo stesso. Costituiranno parte integrante dei crediti documentari i contratti o gli ordini d'acquisto, di cui all'art. 3 punto 6. del Protocollo, vistati dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo. I beneficiari dei crediti documentari dovranno rilasciare quietanze liberatorie;

3) in relazione alla attività della "Società", nella realizzazione del Protocollo, Vi diamo sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere alla "Società", a debito del "Conto Speciale", a presentazione della copia del certificato di consegna a destino e di conformità delle merci, emesso dalla "Società di sorveglianza", contro rilascio di regolare quietanza liberatoria e fattura definitiva, una somma a titolo di commissione pari all' 1% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Senegal;

4) in relazione alla attività amministrativa, per la gestione del "Conto Speciale", svolta dalla Vostra Banca, in qualità di "Banca Agente", Vi è data sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere a Voi medesimi, a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria, una somma a titolo di commissione pari allo 0,50% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Senegal;

5) in relazione all'attività svolta dalla "Società di sorveglianza", quale certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto, consegna a destino delle merci, dell'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi, Vi diamo sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere alla "Società di sorveglianza", a debito

del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria e fattura definitiva, una somma a titolo di commissione pari all' 1,50% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Senegal;

6) il regolamento delle commissioni, di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) dovrà essere effettuato contestualmente ad ogni pagamento corrisposto agli esportatori italiani; nel caso di spedizioni a "tranches", il regolamento delle commissioni dovrà essere effettuato a seguito dell'accettazione definitiva dell'ultima "tranche";

7) nessun'altra commissione sarà da Voi percepita, restando convenuto che Vi spetteranno i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani dei pagamenti relativi alle aperture di credito da noi disposte;

8) gli estratti del "Conto Speciale" saranno inviati, con cadenza trimestrale, a noi, Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS), e al M.A.E. - D.G.C.S.;

provvederete inoltre a:

a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare i pagamenti ed i prelevamenti effettuati;

b) fornire al M.A.E. - D.G.C.S. ed a noi, Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS), non oltre la fine di gennaio di ogni anno o, a richiesta dei medesimi, in qualunque momento, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della documentazione di cui al punto a);

c) fornire al M.A.E. - D.G.C.S. ed a noi, Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS), ogni altra informazione venga richiesta circa la documentazione contabile relativa alla movimentazione del "Conto Speciale";

9) conveniamo infine che il "Conto Speciale", sarà utilizzato per le causali e con le modalità specificate nell'art. 4 del citato Protocollo e che la Vostra Banca applicherà al "Conto Speciale" un tasso annuo, pari al ..... % sui saldi creditori;

10) per quantó non previsto dal presente Atto, restano ferme le norme contrattuali generali ed uniformi da noi sottoscritte in relazione all'apertura del "Conto Speciale".

Vorrete riscontrarci la presente in segno di accettazione.

Distinti saluti."

ALLEGATO 4

ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA' DI "PROCUREMENT"

- Agmin Italy S.r.l.
Via di Passolombardo, n. 33 - 00133 ROMA

- Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro
Via M.K. Gandhi, n. 8 - 42100 REGGIO EMILIA

- Comerint S.p.A.
Via Paolo Di Dono, n. 223 - 00143 ROMA

- Commisint - Commissionaria Internazionale S.p.A.
Corso Matteotti, n. 40 - 10121 TORINO

- Fortrade Financing S.p.A.
Via Mascheroni, n. 31 - 20145 MILANO

- Giza S.p.A.
Via Farini, n. 35 - 43100 PARMA

- Intercoop S.p.A.
Via Val D'Ala, n. 200 - 00141 ROMA

- Intraco S.p.A.
Via Panzini, n. 12 - 20145 MILANO

- Italcos S.p.A.
Via degli Scialoja, n. 6 - 00196 ROMA

- I.T.S. - Italia Trading Service S.p.A.
Via Ludovisi, n. 43 - 00187 ROMA

- Jori S.p.A.
Piazza della Vittoria, n. 1 - 42100 REGGIO EMILIA

- Media Trade S.p.A.
Via Felice Turati, n. 7 - 20121 MILANO

- Rest-Ital S.p.A.
Viale Premuda, n. 38/A - 20129 MILANO

- Società Mercantile Internazionale - Intersomer S.p.A.
Via Donizetti, n. 48 - 20122 MILANO

- Vittorio Cauvin S.p.A.
Via XX Settembre, n. 31/7 - 16121 GENOVA

A L L E G A T O 5

MODELLO DI CONTRATTO TRA LA SOCIETA' ITALIANA DI "PROCUREMENT" ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL DI UN "COMMODITY AID" A DONO

PREMESSO CHE

- tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal è stato firmato in data ...., un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane, utilizzabile per l'importazione in Senegal di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

- la realizzazione di detto "Protocollo" comporta una varietà di forniture e di interventi per i quali si richiedono celerità e flessibilità;

- il Governo della Repubblica del Senegal designerà un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che espleterà tutte le attività necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

- il montante globale del dono, pari alla somma di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane è stato destinato al finanziamento delle importazioni in Senegal di beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo";

- la predetta somma di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane sarà depositata, come stabilito nell'art. 2 punto 4. del "Protocollo", sul "Conto Speciale", aperto in Italia, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, in seguito denominata "Banca Agente", a nome del Governo della Repubblica del Senegal, denominato "Commodity Aid II - Senegal";

- il Governo della Repubblica del Senegal darà tutte le istruzioni relative all'acquisto dei beni e servizi connessi, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", identificati di comune accordo tra le "Parti", tramite il "Responsabile", come utili e necessari per l'esecuzione del "Protocollo", alla Società di "procurement", Comerint Spa - Roma, in seguito denominata "Società", indicata nell'art. 2 punto 5. del "Protocollo";

- come previsto all'art. 6 del "Protocollo", deve essere nominato un Agente per il controllo e la sorveglianza, in seguito denominata "Società di sorveglianza", per la certificazione di conformità delle forniture, della verifica dell'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi delle offerte prescelte;

- la Comerint Spa - Roma per la sua particolare competenza tecnica nel campo della acquisizione di beni e servizi connessi, per la sua conoscenza del mercato italiano, nonchè per l'iscrizione nell'"Elenco speciale di società specializzate nell'attività di "procurement"", istituito dal M.A.E.-D.G.C.S., può ritenersi particolarmente qualificata a collaborare alla realizzazione del "Protocollo";

- la "Società" ha manifestato la propria piena disponibilità a rendere al Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", tutte le prestazioni relative alla individuazione, acquisizione dei beni e servizi connessi, di produzione italiana, necessari e utili alla realizzazione del "Protocollo" stesso;

tutto ciò premesso

tra

il Governo della Repubblica del Senegal, rappresentato dal Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Piano

e

la Comerint Spa, con sede legale in Italia; via Paolo Di Dono n. 223 - 00143 Roma, rappresentata dal Sig. ...., nella qualità di

d'ora innanzi denominate "le Parti"

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate nel presente articolo.

ARTICOLO 2

Il Governo della Repubblica del Senegal affida alla "Società" il compito di coordinare e gestire, relativamente alle incombenze da svolgersi, le attività connesse con l'acquisizione dei beni e servizi, secondo i termini e le modalità stabilite nel "Protocollo" e dal presente Contratto.

ARTICOLO 3

Il Governo della Repubblica del Senegal darà comunicazione alla "Società" dell'avvenuta apertura del "Conto Speciale" a suo nome, denominato "Commodity Aid II - Senegal", presso la "Banca Agente" italiana, nonchè del Mandato Irrevocabile conferito dalla Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS) alla "Banca Agente" per l'esecuzione dei pagamenti e prelevamenti in esso previsti.
Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite la Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS), comunicherà inoltre alla "Società" i nomi e gli specimen delle firme delle persone autorizzate a firmare in nome e per conto dello stesso.

ARTICOLO 4

Il Governo della Repubblica del Senegal darà comunicazione alla "Società" della avvenuta nomina del "Responsabile" secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo".

ARTICOLO 5

Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", inoltrerà nel più breve tempo possibile le liste dei beni e servizi connessi e relative specifiche tecniche, ritenuti necessari e approvati dal "Responsabile" stesso, per l'attuazione del "Protocollo". Le richieste di fornitura saranno, per quanto possibile, raggruppate al fine di ridurre i tempi ed i costi delle operazioni di "procurement". La "Società", ricevute le richieste di fornitura, dovrà predisporre i relativi capitolati d'oneri semplificati che dovranno essere messi a disposizione delle imprese offerenti. Tali documenti standard (istruzioni agli offerenti e condizioni contrattuali) dovranno includere:

- i termini per la presentazione delle offerte (non più di 2 mesi) ed il periodo di spedizione;

- la fonte del finanziamento con le modalità di pagamento ed i requisiti necessari per l'ammissione alla gara;

- la descrizione tecnica, la quantità totale della richiesta e l'eventuale quantità minima accettabile per l'offerta;

- le istruzioni che le offerte devono essere presentate su base CIF porto di sbarco, o destinazione finale, o il punto geografico fino al quale il costo del trasporto e dell'assicurazione è compreso. Nel prezzo deve essere ricompreso il servizio di assistenza post-vendita;

- una chiara descrizione delle procedure di valutazione delle offerte;

- il diritto del Governo della Repubblica del Senegal di rifiutare tutte le offerte;

- l'indicazione dell'ammontare in percentuale del "Bid Bond" (impegno ad eseguire le fornitura, qualora l'offerta venga aggiudicata), dell'"Advance Payment Bond" (garanzia per l'anticipo), del "Performance Bond" (garanzia per la buona esecuzione della fornitura, se prevista) e della "Retention Money Bond" (trattenuta a garanzia).

ARTICOLO 6

L'oggetto delle forniture sarà fatto conoscere in Italia dalla "Società" attraverso adeguata pubblicità sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO), tramite l'Unioncamere e con ogni altro mezzo di comunicazione disponibile (organi di stampa nazionali e/o pubblicazioni dell'I.C.E.).

ARTICOLO 7

Per le forniture di valore pari o inferiore a 300 (trecento) milioni di lire italiane, fino al valore minimo di 50 (cinquanta) milioni di lire italiane, la "Società" procederà alla raccolta di almeno 3 (tre) offerte inviate da fornitori italiani (salvo il caso in cui non esista in Italia un tale numero di produttori dei beni in causa), trasmetterà le offerte (almeno 3 ove possibile), ritenute più convenienti dalla stessa, al "Responsabile", accompagnandole con un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi, attenderà di conoscere la decisione del "Responsabile" circa la scelta dell'aggiudicatario. Lo strumento che comprova l'avvenuta conclusione dell'aggiudicazione della fornitura è la lettera d'appalto (fac-simile all'Allegato 1 al presente Contratto), notificata, tramite la "Società", dal "Responsabile" all'offerente prescelto. Dopodichè la "Società" procederà a stipulare con l'aggiudicatario il contratto d'acquisto per delega del Governo della Repubblica del Senegal e in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".

ARTICOLO 8

Per le forniture di importo superiore a 300 (trecento) milioni di lire italiane, la "Società" procederà alla raccolta di almeno 5 (cinque) offerte inviate da fornitori italiani (salvo il caso di indisponibilità previsto nel precedente art. 7), trasmetterà le offerte (almeno 3 ove possibile), ritenute più convenienti dalla stessa, al "Responsabile", accompagnandole con un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi, attenderà di conoscere la decisione del "Responsabile" circa la scelta dell'aggiudicatario. Lo strumento che comprova l'avvenuta conclusione dell'aggiudicazione della fornitura e la lèttera d'appalto (fac-simile all'Allegato 1 al presente Contratto), notificata, tramite la "Società", dal "Responsabile" all'offerente prescelto. Dopodichè la "Società" procederà a stipulare con l'aggiudicatario il contratto d'acquisto, per delega del Governo della Repubblica del Senegal e in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".

ARTICOLO 9

Per le forniture di parti di ricambio la "Società" potrà chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni, cui le parti di ricambio si riferiscono. La "Società", quale strumento di supporto operativo e di verifica, potrà anche avvalersi dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S. di cui all'art. 3 punto 8. del "Protocollo".

ARTICOLO 10

I contratti per le forniture dei beni e servizi connessi verranno stipulati con la clausola di resa "CIF Destino" e in conformità alle "Clausole Contrattuali" di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".
La "Società", perfezionati i contratti o gli ordini d'acquisto, appone un apposito timbro di convalida e li invierà al "Responsabile" che, dopo averli vistati per approvazione, li farà firmare per conformità dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del "Protocollo", e li trasmetterà alla Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) e, per conoscenza, al M.A.E. - D.G.C.S., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento degli stessi. La Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS) trasmetterà 2 (due) copie dei contratti o degli ordini d'acquisto, vistati dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del "Protocollo", alla "Banca Agente" ed aprirà, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dei suddetti contratti o degli ordini d'acquisto, i crediti documentari irrevocabili, domiciliati sulla "Banca Agente", subordinando il pagamento alla presentazione dei documenti di cui all'Allegato 2 al "Protocollo" e al certificato di conformità ("certificate of eligible procurement") e di consegna a destino emesso dalla "Società di sorveglianza". Il "Responsabile" provvederà contestualmente ad emettere ordine di ispezione alla "Società di sorveglianza", inviandone copia alla "Società".
Per quanto riguarda il trasporto dei beni citati nell'Allegato 1 al "Protocollo", la "Società" dovrà esigere che gli esportatori italiani si avvalgano di vettori nazionali.
Circa la copertura assicurativa dei beni, potranno essere definiti caso per caso condizioni particolari, specificatamente in riferimento alla loro circolazione in Senegal.

ARTICOLO 11

Le previsioni di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9 riguardano sia l'acquisizione dei beni che quella di tutti i servizi connessi.
Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", conferisce sin d'ora mandato irrevocabile alla "Società" per la stipula dei contratti d'acquisto con i fornitori che saranno stati prescelti dal "Responsabile" stesso.

ARTICOLO 12

La "Società", per le sue prestazioni, riceverà un compenso pari all' 1% del valore complessivo delle forniture di beni e servizi connessi. Tale compenso verrà corrisposto, secondo le modalità previste al punto 3) del Mandato Irrevocabile, rilasciato dalla Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS) alla "Banca Agente", e che costituisce l'Allegato 3 al "Protocollo", contestualmente e proporzionalmente al valore delle fatture per le forniture di beni e servizi connessi pagate dalla "Banca Agente".
Per le somme ricevute la "Società" rilascerà alla "Banca Agente" le relative quietanze liberatorie e fatture definitive.

ARTICOLO 13

Qualora il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", richiedesse alla "Società" prestazioni supplementari, approvate dal M.A.E. - D.G.C.S., che saranno oggetto di "addendum" al presente Contratto, la "Società" stessa avrà diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una retribuzione corrispondente ai servizi prestati, sulla base delle tariffe giornaliere da convenire di volta in volta, e che dovranno essere pagate tramite la "Banca Agente", a valere sul "Conto Speciale", a fronte di fatture emesse dalla "Società", vistate dal "Responsabile", accompagnate dal certificato di prestazione del lavoro e dalle rispettive quietanze liberatorie.

ARTICOLO 14

La "Società" sarà tenuta a conservare e ad esibire, dopo l'attuazione di ogni operazione e sempre su richiesta del Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", o del M.A.E. - D.G.C.S.:

a) la documentazione relativa alle richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del "Protocollo" e all'art. 9 del presente Contratto, ed a tutte le offerte ricevute;

b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi acquisiti per conto del Governo della Repubblica del Senegal.

Inoltre, ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Contratto, la "Società" presenterà al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva della propria attività.
Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione del "Protocollo", la "Società" presenterà al Governo della Repubblica del Senegal e al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione generale circa le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 15

Alla "Società", a garanzia dei suoi obblighi, potrà essere richiesta una cauzione di (importo) ...., sotto forma di una garanzia bancaria irrevocabile, con validità fino a 3 (tre) mesi dopo la scadenza del presente Contratto.

ARTICOLO 16

Nel quadro delle azioni che gli saranno affidate dal Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", alla "Società" è vietato di eseguire altre prestazioni se non quelle indicate nel presente Contratto e si impegna a non agire quale fornitore sia per suo conto che per conto terzi.

ARTICOLO 17

La "Società" impegnerà personale altamente qualificato per la buona esecuzione dei servizi, dovrà tenere a disposizione del "Responsabile" e del M.A.E. - D.G.C.S. i documenti giustificativi che comprovino che il personale si trova in posizione regolare nei confronti delle Leggi sociali che sono applicate. La "Società" è tenuta a rimpiazzare immediatamente e senza indennità tutte le persone considerate dal "Responsabile" e/o dal M.A.E. - D.G.C.S. come "persona non gradita".

ARTICOLO 18

La "Società" è tenuta alla estrema riservatezza circa i fatti, informazioni, documenti che saranno portati a sua conoscenza o che gli saranno trasmessi dal "Responsabile", dalla Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS), dall'aggiudicatario o dai loro rappresentanti. La "Società" imporra il rispetto di questa riservatezza al suo personale o ai suoi eventuali rappresentanti.

ARTICOLO 19

In caso di gravi infrazioni da parte della "Società", il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", potrà recedere il presente Contratto, senza pregiudizio di alcun danno e interesse.

ARTICOLO 20

Il presente Contratto sarà annullato di diritto e senza intervento giudiziario nel caso in cui la "Società" si trovi nella condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento, concordato fallimentare, liquidazione, ecc.).

ARTICOLO 21

La "Società" garantisce e tutela il Governo della Repubblica del Senegal per tutti gli atti o condanne relativi a danni diretti corporali o materiali, causati a terzi, dovuti all'esecuzione del presente Contratto e che potranno essere attribuiti a negligenza della "Società" stessa.

ARTICOLO 22

Ogni e qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere oggetto di una modifica scritta, concordata con il M.A.E. - D.G.C.S., restando inteso che nessun accordo verbale può legare "le Parti" interessate.

ARTICOLO 23

Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", darà il suo giudizio sui casi di forza maggiore, che potranno essere l'oggetto di un espletamento totale o parziale degli obblighi della "Società", dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S. che attiverà gli artt. 10, 11 e 12 del "Protocollo".

ARTICOLO 24

In caso di disaccordo tra la "Società" e la "Società di sorveglianza", e/o l'aggiudicatario, e/o il beneficiario, il "Responsabile" presterà tutti i suoi buoni uffici per appianare le controversie. Se queste persistono, la "Società" dovrà dare comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., che dovrà avviare le consultazioni previste dall'art. 10 del "Protocollo", dopodichè la "Società" deve adeguarsi alle decisioni prese. Resta inteso che la "Società" è tenuta a segnalare comunque al M.A.E. - D.G.C.S. le imprese italiane che non hanno adempiuto in modo soddisfacente all'incarico assegnatogli esplicitando i motivi.

ARTICOLO 25

Tutte le controversie, in merito all'applicazione ed alla interpretazione del presente Contratto, saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.), presso la Sezione italiana di Roma, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

ARTICOLO 26

Il presente Contratto è retto dalla Legge italiana. Per tutti gli adempimenti, obblighi e diritti delle "le Parti" derivanti dal presente Contratto, ma non esplicitamente in esso definiti, si farà riferimento alla legislazione italiana.

ARTICOLO 27

Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e resterà in vigore fino alla realizzazione del "Protocollo" oppure fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra l'Italia ed il Senegal, tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti esposti nelle premesse. In quest'ultimo caso, così come in ogni altra ipotesi di eventuale sospensione od interruzione del "Protocollo", le disposizioni del presente Contratto continueranno comunque ad applicarsi ai contratti di fornitura di beni e servizi connessi perfezionati in data anteriore alla sospensione stessa.

ARTICOLO 28

Gli strumenti preferenziali da usare per le comunicazioni tra "le Parti" sono il Telefax e il Telex. Le "le Parti" potranno ricorrere anche ad altri mezzi purchè sia assicurata la massima celerità ed efficienza della comunicazione.

Fatto a ...., il ...., in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica del Senegal

Per la Comerint Spa

Allegato 1

SCHEDA DI VALUTAZIONE E LETTERA DI APPALTO

- Descrizione delle merci:

- Quantità:

- Data pubblicazione offerta / ricevuta:

- Numero degli offerenti:

- Base di assegnazione:

- Assegnazione del contratto:

  a) Fornitore:
  b) Acquirente:
  c) Quantità delle merci:
  d) Prezzo:
  e) Luogo di consegna:
  f) Scadenze contrattuali di esecuzione:
  g) Modalità di pagamento:
  h) Elenco dei documenti:

- Note:

Per la gara di cui sopra, la valutazione e l'assegnazione sono state effettuate in conformità con le procedure concordate con il Governo italiano.

Data,

Il "Responsabile"

L'Esperto Italiano

ALLEGATO 6

ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

- Bossi & C. Transiti S.p.A.
Via D. Fiasella, n. 1 - 16121 GENOVA

- Società Generale di Sorveglianza (S.G.S.) S.p.A.
Via G. Gozzi, n. 1/A - 20100 MILANO

- Viglienzone Adriatica S.p.A.
Via Morozzo della Rocca, n. 10 - 20100 MILANO

ALLEGATO 7

MODELLO DI CONTRATTO TRA LA SOCIETA' ITALIANA DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL DI UN "COMMODITY AID" A DONO

PREMESSO CHE

- tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal è stato firmato in data ...., un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato il "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane, utilizzabile per l'importazione in Senegal di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

- la realizzazione di detto "Protocollo" comporta una varietà di forniture e di interventi per i quali si richiedono celerità e flessibilità;

- il Governo della Repubblica del Senegal designerà un proprio responsabile, in seguito denominato il "Responsabile", che espleterà tutte le attività necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

- il montante globale del dono, pari alla somma di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane, è stato destinato al finanziamento delle importazioni in Senegal di beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo";

- la predetta somma di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane sarà depositata, come stabilito nell'art. 2 punto 4. del "Protocollo", sul "Conto Speciale" aperto in Italia, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, in seguito denominata "Banca Agente", a nome del Governo della Repubblica del Senegal, denominato "Commodity Aid II - Senegal";

- il Governo della Repubblica del Senegal darà tutte le istruzioni relative all'acquisto dei beni e servizi connessi, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", identificati di comune accordo tra le "Parti", tramite il "Responsabile", come utili e necessari per l'esecuzione del "Protocollo", alla Società di "procurement" Comerint Spa - Roma, in seguito denominata la "Società", indicata nell'art. 2 punto 5. del "Protocollo" ed in conformità al testo standard, di cui all'Allegato 5 al "Protocollo" (di cui si allega copia conforme);

- come previsto all'art. 6 del "Protocollo", deve essere nominato un Agente per la certificazione di consegna a destino e di conformità delle forniture, della verifica dell'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi delle offerte prescelte;

- la Società Generale di Sorveglianza (S.G.S.) Spa - Milano, in seguito denominata "Società di sorveglianza", per la sua particolare competenza tecnica nel campo della attività di controllo e sorveglianza per la certificazione di conformità delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonchè sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della conguità dei prezzi dei beni, per la sua conoscenza del mercato italiano ed internazionale, nonchè per l'iscrizione nell'"Elenco speciale di società

specializzate a svolgere attività di controllo e sorveglianza", istituito dal M.A.E. - D.G.C.S., può ritenersi particolarmente qualificata a collaborare alla realizzazione del "Protocollo";

- la "Società di sorveglianza" ha manifestato la propria piena disponibilità a rendere al Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", tutte le prestazioni relative alla certificazione di conformità delle prestazioni riguardanti i controlli di qualità, quantità e condizionamento dei prodotti o delle merci e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", in sede di produzione e/o di stoccaggio, al porto d'imbarco in territorio nazionale, all'arrivo a destino, in tutti i casi di rischio di sostituzione totale o parziale dei prodotti o delle merci, certificazione relativa ai controlli sulle fasi di trasporto dei beni fino alla consegna a destino, certificazione relativa ai controlli sulle procedure d'acquisto e accertamento della congruità dei prezzi delle offerte prescelte;

tutto ciò premesso

tra

il Governo della Repubblica del Senegal, rappresentato dal Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Piano

e

la Società Generale di Sorveglianza (S.G.S.) Spa, con sede legale in Italia, via G. Gozzi n. 1/A - 20100 Milano, rappresentata dal Sig. ...., nella qualità di

d'ora innanzi denominate "le Parti"

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate nel presente articolo.

ARTICOLO 2

La "Società di sorveglianza" sarà l'Agente, per l'esecuzione dei servizi di controllo, sorveglianza e certificazione, del "Responsabile". Le sue funzioni si limiteranno tuttavia alla constatazione e al dialogo con gli aggiudicatari ed i beneficiari, senza poter prendere al riguardo di questi ultimi una qualsiasi decisione che vincoli il "Responsabile" o il Governo italiano.

ARTICOLO 3

La "Società di sorveglianza" avrà l'esclusività del controllo delle mobilitazioni che riguardano i diversi porti di imbarco italiani designati dagli aggiudicatari.

ARTICOLO 4

La "Società di sorveglianza" avrà l'esclusività del controllo delle mobilitazioni effettuate alla partenza dai diversi porti d'imbarco italiani, scelti dell'aggiudicatario, fino al loro arrivo ai porti di sbarco e a destino.

ARTICOLO 5

Il Governo della Repubblica del Senegal darà comunicazione alla "Società di sorveglianza" dell'avvenuta apertura del "Conto Speciale", a suo nome, denominato "Commodity Aid II - Senegal" presso la "Banca Agente" italiana, nonchè del Mandato Irrevocabile conferito dalla Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS) alla "Banca Agente" per l'esecuzione dei pagamenti e prelevamenti in esso previsti.
Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite la Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS), comunicherà inoltre alla "Società di sorveglianza" i nomi e gli specimen delle firme delle persone autorizzate a firmare in nome e per conto dello stesso.

ARTICOLO 6

Il Governo della Repubblica del Senegal darà comunicazione alla "Società di sorveglianza" della avvenuta nomina del "Responsabile" secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo".

ARTICOLO 7

Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", inoltrerà nel piu breve tempo possibile gli elenchi degli aggiudicatari, le liste dei beni e servizi connessi e relative specifiche tecniche, ritenuti necessari e approvati dal "Responsabile" stesso per l'attuazione del "Protocollo". Le liste delle forniture e gli elenchi degli aggiudicatari saranno, per quanto possibile, raggruppati al fine di garantire che le ispezioni e le altre operazioni previste siano gestite rapidamente e con efficacia dalla "Società di Sorveglianza".

ARTICOLO 8

Il Governo della Repubblica del Senegal affida alla "Società di sorveglianza" il controllo sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo delle forniture disposte in suo favore, nonchè il controllo sulle procedure d'acquisto e l'accertamento della congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi prescelti, per verificare ed accertare che, nell'ambito delle forniture stesse, si osservino le disposizioni contrattuali, e le varie disposizioni nazionali ed internazionali in vigore alla data della aggiudicazione.

ARTICOLO 9

Il Governo della Repubblica del Senegal per assicurare la corretta e valida esecuzione dei contratti per le forniture dei beni e servizi connessi, con la clausola di resa "CIF Destino", alla quale le forniture saranno assoggettate nella fase di aggiudicazione, incarica la "Società di sorveglianza" ad effettuare le operazioni di controllo quali/quantitativo, presso il luogo di produzione e/o di stoccaggio e il porto di imbarco, ed anche presso il porto di sbarco e a destino. Le attività di vigilanza e controllo connesse a tale incarico saranno svolte a seguito di apposita comunicazione del "Responsabile", come da fac-simile Allegato 1 al presente Contratto, nella quale saranno specificate le ditte italiane incaricate di effettuare le

forniture con l'indicazione di tutte le clausole contrattuali afferenti alle forniture, di cui all'Allegato 2 al "Protocollo", e di quant'altro necessario per adempiere allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. La "Società di sorveglianza" richiederà inoltre ai fornitori di essere informata, con adeguato preavviso (non meno di 3 (tre) giorni lavorativi), in merito ai tempi di approntamento della merce per l'ispezione, il luogo e la persona da contattare. Contestualmente all'ispezione quali/quantitativa, la "Società di sorveglianza" effettuerà una verifica del prezzo proposto dai fornitori per accertare, sulla base delle informazioni in proprio possesso, se gli elementi di prezzo contenuti nella fattura dei fornitori corrispondono, entro limiti ragionevoli, ai livelli di prezzo prevalenti all'esportazione. La verifica dei prezzi non sarà limitata al puro prezzo delle merci, ma coprirà il valore totale fatturato, inclusi eventuali servizi. Nello stesso tempo la "Società di sorveglianza" controllerà che la "Società" abbia espletato le procedure di acquisto come previsto, apponendo un apposito timbro sulla fattura pro-forma emessa dai fornitori.

ARTICOLO 10

Le operazioni di controllo dovranno essere effettuate nel luogo di produzione o di stoccaggio, nel porto di imbarco, in quello di sbarco e a destino, in accordo alla tipologia della merce, secondo quanto appresso specificato:

A) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE E/O DI STOCCAGGIO IN TERRITORIO NAZIONALE.

1) Merce per imbarco in convenzionale:

1/a - verifica delle condizioni generali di produzione e/o di stoccaggio;

1/b - controllo quali-quantitativo della merce effettuato tramite conta, pesatura, identificazione, campionamento, analisi, assistenza a prove funzionali e/o altre verifiche in funzione della tipologia della merce;
- nel caso di forniture complesse (impianti completi) potranno essere definiti dei punti di intervento in relazione ai piani di controllo elaborati dai produttori;
- le verifiche precedenti potranno essere integrate, ove necessario, con verifiche estese al sistema qualitativo dei produttori;
- nel caso vengano evidenziate differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Società di sorveglianza" informerà per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate invierà, nel più breve tempo possibile, comunicazione al "Responsabile", specificando le differenze riscontrate;

1/c - verifica idoneità imballi in relazione alla tipologia della merce ed alle modalità di trasporto.

2) Merce in container:

2/a - verifica delle condizioni generali di produzione e/o di stoccaggio;

2/b - controllo quali-quantitativo della merce effettuato tramite conta, pesatura, identificazione, campionamento, analisi, assistenza a prove funzionali e/o altre verifiche in funzione della tipologia della merce;
- nel caso di forniture complesse (impianti completi) potranno essere definiti dei punti di intervento in relazione ai piani di controllo elaborati dai produttori;
- le verifiche precedenti potranno essere integrate, ove necessario, con verifiche estese al sistema qualitativo dei produttori;

- nel caso vengano evidenziate differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Società di sorveglianza" informerà per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate invierà, nel più breve tempo possibile, comunicazione al "Responsabile", specificando le differenze riscontrate;

2/c - verifica idoneità imballi in relazione alla tipologia della merce ed alle modalità di trasporto;

2/d - verifica dell'idoneità e integrità del container al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche originarie delle merci di cui all'ordine d'acquisto;

2/e - assistenza alle operazioni di containerizzazione con particolare riferimento alla verifica dell'identità tra la merce caricata e la merce ispezionata in precedenza, qualora le operazioni di cui ai punti 2/a, 2/b e 2/c non vengano effettuate contestualmente alle successive;

2/f - qualora la verifica di identità di cui al punto precedente risulti impossibile o dia esito negativo, le operazioni di cui al punto 2/b verranno ripetute;

2/g - apposizione dei sigilli ai containers nel caso di container FCL.

B) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL PORTO DI IMBARCO IN TERRITORIO NAZIONALE.

1) Imbarco merce in convenzionale:

1/a - ottenimento dall'aggiudicatario dei dettagli relativi alla fornitura della merce per l'imbarco (luogo e data d'imbarco, ecc.). Accertamento dell'idoneità della banchina di caricazione del prodotto o della merce, accertamento che la nave sia di nazionalità italiana e abbia le prescritte autorizzazioni e attestazioni per il trasporto del prodotto e della merce oggetto dell'ordine di acquisto;

1/b - verifica del mezzo di trasporto e, ove richiesto dalla natura delle merci, perizia dell'idoneità delle stive nonchè della compatibilità delle merci da imbarcare con altre eventualmente disposte nella stessa stiva. Accertamento se la caricazione avviene a decorrere dall'inizio del periodo di stallia e, se vi è richiesta di giorni supplementari (controstallie), la causa che determina la richiesta stessa;

1/c - verifica della quantità della merce imbarcata tramite l'assistenza di uno spuntatore/pesatore che controlla il numero degli scatti e la regolarità delle pesate nel caso di merce alla rinfusa ed il numero dei colli (tramite contatore o spunta diretta);

1/d - per merce alla rinfusa verifica qualitativa della merce mediante il prelevamento di campioni, contestualmente alle operazione di imbarco, su tutta la partita, ivi compresa quella preventivamente campionata a titolo indicativo. Al termine delle operazioni di imbarco, si finalizzano tutti i campioni di giornata prelevati per formare il campione finale rappresentativo dell'intera partita;

1/e - invio del campione finale ad un laboratorio di analisi ufficialmente riconosciuto, ove applicabile. Nel caso il risultato di analisi evidenzi differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Società di sorveglianza" informerà per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non

vengano eliminate, presenterà, nel più breve tempo possibile, un rapporto al "Responsabile", specificando le risultanze delle analisi e le ragioni in base alle quali siano contestate all'aggiudicatario eventuali differenze quali-quantitative, specificando se e quali obblighi incombono all'aggiudicatario per eliminare le suddette differenze.

2) Imbarco merce in container:

2/a - verifica integrità dei sigilli apposti in precedenza (sub A) - 2/g);

2/b - assistenza alla Dogana qualora i containers vengano ispezionati con conseguente rimpiazzo dei sigilli;

2/c - verifica idoneità mezzo di trasporto;

2/d - controllo imbarco containers.

C) EMISSIONE CERTIFICATO FINALE.

1) Emissione del certificato finale di conformità qualora tutte le verifiche previste dal mandato siano state completate con esito soddisfacente.

2) Emissione del certificato finale di rifiuto in caso permangano divergenze non risolte, ma comunque la "Società di sorveglianza" provvederà, preventivamente, ad informare il "Responsabile" con un rapporto nel quale siano evidenziati i motivi del rifiuto ed indicati gli eventuali rimedi.

D) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL PORTO DI SBARCO E A DESTINO.

Le prestazioni da eseguire presso il porto di sbarco e a destino saranno effettuate in base a quanto indicato nel precedente (sub B)). Inoltre il controllore accerta la data effettiva di arrivo della nave al porto di sbarco e se la effettuazione delle operazioni di scaricamento del prodotto o delle merci avviene entro il tempo di stallia e, se vi è richiesta di giorni supplementari (controstallie), la causa che determina la richiesta stessa.
La "Società di sorveglianza" dovrà effettuare anche il controllo e la vigilanza nel luogo di destino, nei luoghi di carico e di scarico, così come le zone di transito, e le prestazioni da effettuare saranno quelle previste come nel porto di sbarco.
A cura della "Società di sorveglianza" saranno svolte tutte le attività volte a facilitare la "presa in consegna" dei beni oggetto delle forniture da parte del destinatario o del "Responsabile".

ARTICOLO 11

Per quanto attiene alla modalità di campionamento merce, tipi di analisi, normativa applicata, saranno osservate le modalità descritte in apposite schede tecniche ciascuna afferente ad un singolo tipo di merce.
Le predette schede saranno redatte in conformità agli standard professionali generalmente applicabili a tali servizi e trasmesse al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S., subito dopo la ricezione della richiesta di cui all'art. 9 del presente Contratto. Dette schede, riconosciute idonee dal "Responsabile" e dal M.A.E. - D.G.C.S., integreranno le prestazioni incombenti alla "Società di sorveglianza" che le eseguirà in piena osservanza alle modalità specificate nelle schede stesse.

ARTICOLO 12

La "Società di sorveglianza" avrà cura di fornire al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S., trimestralmente e non oltre la fine di gennaio ogni anno o in qualunque altro momento in cui, o il "Responsabile" o il M.A.E. - D.G.C.S lo richiede, rendicontazione e certificazione circa l'avvenuto rispetto delle procedure di acquisto di cui all'art. 5 del "Protocollo" e sulla congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi, di cui all'Allegato 1 al citato "Protocollo", nonchè la situazione degli ordini di ispezione ricevuti, dei certificati di consegna a destino e di conformità emessi, dei rapporti di deviazione ed altre informazioni previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 13

La "Società di sorveglianza", per le sue prestazioni, riceverà un compenso pari all' 1,50% del valore complessivo delle forniture di beni e servizi connessi. Tale compenso verrà corrisposto, secondo le modalità previste al punto 5) del Mandato Irrevocabile rilasciato dalla Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS) alla "Banca Agente" e che costituisce l'Allegato 3 al "Protocollo", contestualmente e proporzionalmente al valore delle fatture, per le forniture di beni e servizi connessi, pagate dalla "Banca Agente".
Per le somme ricevute la "Società di sorveglianza" rilascerà alla "Banca Agente" le relative quietanze liberatorie e fatture definitive.

ARTICOLO 14

Qualora il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", richiedesse alla "Società di sorveglianza" prestazioni supplementari, approvate dal M.A.E. - D.G.C.S., che saranno oggetto di "addendum" al presente Contratto, la "Società di sorveglianza" stessa avrà diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una retribuzione corrispondente ai servizi prestati sulla base delle tariffe giornaliere, da convenire di volta in volta, e che dovranno essere pagate tramite la "Banca Agente", a valere sul "Conto Speciale", a fronte di fatture, emesse dalla "Società di sorveglianza", vistate dal "Responsabile", accompagnate dal certificato di prestazione del lavoro e dalle rispettive quietanze liberatorie.

ARTICOLO 15

La "Società di sorveglianza" dovrà rilasciare l'attestato provvisorio e definitivo di conformità del prodotto e della merce a destino e certificare le date di consegna del prodotto al beneficiario o al "Responsabile", nonchè certificare l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e la congruità dei prezzi come da fac-simile di schema Allegato 2 al presente Contratto; in caso di rifiuto, da parte del beneficiario o del "Responsabile", della presa in consegna del prodotto, dichiarato conforme dalla "Società di sorveglianza", la stessa dovrà rilasciare al fornitore attestato in tal senso, dandone comunicazione al "Responsabile", al M.A.E. - D.G.C.S., alla "Banca Agente" e alla "Società".

ARTICOLO 16

La "Società di sorveglianza" dovrà trasmettere l'originale del certificato di conformità e di consegna a destino ai fornitori per la negoziazione del credito documentario irrevocabile, una copia alla "Società" per l'incasso della "Procurement Fee", una copia al "Responsabile", due copie alla "Banca Agente" ed una copia al M.A.E. - D.G.C.S., quale documentazione richiesta contrattualmente, di cui all'Allegato 2 al "Protocollo", per i pagamenti agli esportatori italiani.

ARTICOLO 17

Alla "Società di sorveglianza", a garanzia dei suoi obblighi, potrà essere richiesta una cauzione di (importo) ...., sotto forma di una garanzia bancaria irrevocabile con validità fino a 3 (tre) mesi dopo la scadenza del presente Contratto.

ARTICOLO 18

Nel quadro delle azioni che gli saranno affidate dal Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", alla "Società di sorveglianza" e vietato di eseguire altre prestazioni, se non quelle indicate nel presente Contratto, e si impegna a non agire quale agente raccomandatario, spedizioniere, commissario d'avaria, controllore sia per suo conto che per conto terzi.

ARTICOLO 19

L'esclusività delle prestazioni nominate agli artt. 3 e 4, non impegna il "Responsabile" a designare di diritto tutti i rappresentanti per l'effettuazione delle attività complementari o supplementari.

ARTICOLO 20

La "Società di sorveglianza" impegnerà personale altamente qualificato per la buona esecuzione dei servizi, dovrà tenere a disposizione del "Responsabile" e del M.A.E. - D.G.C.S. i documenti giustificativi che comprovino che il personale si trova in posizione regolare nei confronti delle Leggi sociali che sono applicate. Il "Responsabile" e/o il M.A.E. - D.G.C.S. può verificare la identità e la qualità degli agenti o concessionari diretti della "Società di sorveglianza". La "Società di sorveglianza" è tenuta a rimpiazzare, immediatamente e senza indennità, tutte le persone considerate dal "Responsabile" e/o dal M.A.E. - D.G.C.S. come "persona non gradita".

ARTICOLO 21

La "Società di sorveglianza" è tenuta alla estrema riservatezza circa i fatti, informazioni, documenti che saranno trasmessi dal "Responsabile", dall'aggiudicatario o dai loro rappresentanti e dalla "Società". La "Società di sorveglianza" imporrà il rispetto di questa riservatezza al suo personale, ai suoi agenti e ai suoi eventuali rappresentanti..

ARTICOLO 22

In caso di gravi infrazioni, da parte della "Società di sorveglianza", il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", potrà recedere il presente Contratto, senza pregiudizio di alcun danno e interesse.

ARTICOLO 23

In caso di negligenza e, in particolare, nei casi in cui la "Società di sorveglianza" tardi od ometta di presentare le attestazioni di conformità, i certificati provvisori e definitivi che riconoscono la esecuzione delle forniture o i rapporti sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, espletate dalla "Società", nonchè la congruità dei prezzi e servizi connessi;

qualora questi ritardi od omissioni obblighino il "Responsabile" a pagare spese di finanziamento all'aggiudicatario, queste spese dovranno essere riaddebitate alla "Società di sorveglianza" se, i suddetti ritardi od omissioni, sono dovuti a circostanze imputabili a quest'ultima.

ARTICOLO 24

Il presente Contratto sarà annullato di diritto e senza intervento giudiziario nel caso in cui la "Società di sorveglianza" si trovi nella condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento, concordato fallimentare, liquidazione, ecc.).

ARTICOLO 25

Senza pregiudizio relativo all'applicazione dell'art. 23 del presente Contratto, la "Società di sorveglianza" garantisce e tutela il Governo della Repubblica del Senegal per tutti gli atti o condanne relativi a danni diretti corporali o materiali, causati a terzi, dovuti all'esecuzione del presente Contratto, che potranno essere attribuiti a negligenza della stessa.

ARTICOLO 26

Ogni e qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere oggetto di una modifica scritta, concordata con il M.A.E. - D.G.C.S., restando inteso che nessun accordo verbale può legare "le Parti" interessate.

ARTICOLO 27

Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", darà il suo giudizio sui casi di forza maggiore, che potranno essere l'oggetto di un espletamento totale o parziale degli obblighi della "Società di sorveglianza", dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S. che attiverà gli artt. 10, 11 e 12 del "Protocollo".

ARTICOLO 28

In caso di disaccordo tra la "Società di sorveglianza" e la "Società", e/o l'aggiudicatario, e/o il beneficiario, il "Responsabile" presterà tutti i suoi buoni uffici per appianare le controversie. Se queste persistono, la "Società di sorveglianza" dovrà dare comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., che dovrà avviare le consultazioni previste dall'art. 10 del "Protocollo", dopodichè la "Società di sorveglianza" deve adeguarsi alle decisioni prese. Resta inteso che la "Società di sorveglianza" è tenuta a segnalare comunque al M.A.E. - D.G.C.S. le imprese italiane che non hanno adempiuto in modo soddisfacente all'incarico assegnatogli, esplicitando i motivi.

ARTICOLO 29

Tutte le controversie, in merito all'applicazione ed alla interpretazione del presente Contratto, saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.), presso la Sezione italiana di Roma, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

ARTICOLO 30

Il presente Contratto e retto dalla Legge italiana. Per tutti gli adempimenti, obblighi e diritti delle "le Parti" derivanti dal presente Contratto, ma non esplicitamente in esso definiti, si farà riferimento alla legislazione italiana.

ARTICOLO 31

Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e resterà in vigore fino alla realizzazione del "Protocollo" oppure fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra l'Italia ed il Senegal, tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti esposti nelle premesse. In quest'ultimo caso, così come in ogni altra ipotesi di eventuale sospensione od interruzione del "Protocollo", le disposizioni del presente Contratto continueranno, comunque, ad applicarsi alle prestazioni perfezionate in data anteriore alla sospensione stessa.

ARTICOLO 32

Gli strumenti preferenziali da usare per le comunicazioni tra "le Parti" sono il Telefax, il Telex. Le "le Parti" potranno ricorrere anche ad altri mezzi purchè sia assicurata la massima celerità ed efficienza della comunicazione.

Fatto a ...., il ...., in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica del Senegal

Per la Società Generale la Sorveglianza (S.G.S.) Spa

Allegato 1

sempio di ordine di Ispezione alla S.G.S. Spa

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL
PROGRAMMA DI "COMMODITY AID" II - SENEGAL
ORDINE DI ISPEZIONE

A: (indirizzo S.G.S.) ....

N° di riferimento: ....

Nome e indirizzo dell'Importatore: ....

Nome e indirizzo del Fornitore:

Valore totale merce (CIF): LIT

Destinazione:

Cambio LIT/franchi CFA: ....

Valore FOB: ....

Nolo: ....

Assicurazione: ....

Quantità:

Descrizione merce: ....

Modalità di pagamento: ....

Codice doganale: ....

Mezzo di spedizione (via mare/aereo/ecc.): ....

Allegata fattura pro-forma n° .... del (data) ....

Il "Responsabile"

Allegato 2

SOCIETA' DI GENERALE DI SORVEGLIANZA (S.G.S.) Spa

CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA ("Certificate of Eligible Procurement")
E DI CONSEGNA A DESTINO

Data: ....
N° ordine di ispezione:
N° riferimento S.G.S.: ....

Con la presente certifichiamo che la fornitura risulta in accordo ai requisiti per la certificazione relativa alla quantità, alla qualità e alla congruità dei prezzi dei prodotti, nonchè all'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, in accordo con le procedure definite nell'Accordo (....... nome e data del documento) tra il Governo della Repubblica del Senegal ed il Governo della Repubblica Italiana.

Sono riportati di seguito gli elementi principali della fornitura:

1) Prodotti
   a) Descrizione dei prodotti (sintesi di quantità e tipo di merce).
   b) Codice doganale.
   c) Dati di spedizione (B/L, porto imbarco, porto sbarco, nave, ecc.).

2) Costo dei prodotti e relativi servizi
   a) Prodotti: LIT ....
   b) Nolo: LIT ....
   c) Assicurazione: LIT
   LIT ....

   TOTALE: LIT ....

   =================

3) Fornitore
   - Ragione sociale:
   - Indirizzo: ....

4) Acquirente
   - Ragione sociale: ....
   - Indirizzo: ....

La fornitura di cui all'oggetto è stata consegnata in Senegal a (destinatario o "Responsabile") .... il (data) ....

TIMBRO E FIRMA
DELLA S.G.S. EMITTENTE

ALLEGATO 8

Progetto di lettera (Nota Verbale)

Mi riferisco all'Accordo Finanziario firmato in (data) ...., per l'utilizzo del "commodity aid" al Governo della Repubblica del Senegal, di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane.

Al riguardo desidero richiamare la Sua attenzione sulla importanza attribuita allo sviluppo del settore privato, cui è riservato, nell'Accordo in parola, il 17,39% dell'intero finanziamento, in conformità all'art. 8.

Nell'attribuzione di tale quota desidero esprimerLe la nostra attesa a che vengano prescelti, a parità di ogni altra condizione, operatori italiani presenti nel Senegal, tenuto anche conto del ruolo da essi svolto per lo sviluppo economico e sociale del Senegal, prioritario nella destinazione dei nostri interventi di Cooperazione.

Ove l'E.V. concordi su quanto precede, questa Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta faranno parte integrante del suindicato Accordo Finanziario.

ALLEGATO 9

ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

- Banca Nazionale del Lavoro
Via Vittorio Veneto, 119 - 00187 ROMA

- Istituto Bancario San Paolo di Torino
Piazza San Carlo, 156 - 10121 TORINO

- Monte dei Paschi di Siena
Piazza Salimbeni, 3 - 53100 SIENA

- Banco di Napoli
Via Toledo, 177/178 - 80132 NAPOLI

- Banco di Sicilia
Via Generale Vincenzo Magliocco, 1 - 90141 PALERMO

- Banco di Sardegna
Viale Umberto, 36 - 07100 SASSARI

ALLEGATO 10

FAC-SIMILE DI ACCORDO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL DI UN "COMMODITY AID" A DONO E DELL'AIUTO ALMENTARE ITALIANO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
rappresentato dall'Ambasciata d'Italia a Dakar

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL
rappresentato dal Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Piano

in seguito denominati le "Parti":

VISTO che, nell'ambito delle iniziative previste dalla Cooperazione bilaterale, tra le "Parti" è stato firmato in data ...., un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 23.000.000.000 (ventitremiliardi) di lire italiane, utilizzabile per l'importazione in Senegal di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

VISTO che, il Governo della Repubblica del Senegal designerà un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che espleterà tutte le attività necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

CONSIDERATO che i beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", saranno commercializzati in Senegal attraverso i normali canali previsti a tale scopo e saranno venduti agli utilizzatori finali di cui all'art. 8 del "Protocollo";

CONSIDERATO che il ricavato delle vendite sarà destinato a costituire il "Fondo di Contropartita" in franchi CFA, in seguito denominato "F.D.C.";

CONSIDERATO che i fondi generati dalla vendita dell'Aiuto Alimentare italiano saranno destinati alla costituzione del "F.D.C.";

CONSIDERATO che occorre istituire procedure uniformi per la costituzione, il deposito, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo di tale "F.D.C.";

CONSIDERATO che una efficiente gestione ed un effettivo utilizzo di tale "F.D.C." è essenziale per perseguire una efficace politica economica in Senegal e raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 del "Protocollo";

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

1. Questo Accordo instaura le procedure, convenute tra le "Parti", per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo del "F.D.C." generato dalla vendita in Senegal dei beni e servizi connessi che saranno forniti in esecuzione del "Protocollo".

2. Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da convenire tra le "Parti" con scambio di Note Verbali, sono anche applicate:

   - ai "F.D.C." generati dalla vendita in Senegal di tutte le derrate alimentari fornite dal Governo italiano nel quadro degli aiuti alimentari ordinari e relativi ad altri accordi per aiuti bilaterali di cooperazione stipulati tra le "Parti", che non sono stati specificatamente allocati e/o utilizzati alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo;

   - ai "F.D.C." generati a seguito di altri accordi, per aiuti bilaterali di cooperazione, compresi gli accordi per aiuti alimentari ordinari, stipulati tra le "Parti" dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 2

COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Le "Parti" convengono sull'importanza di istituire procedure uniformi per la costituzione del "F.D.C." generato a seguito di programmi commerciali, quali aiuti alla bilancia dei pagamenti del Governo della Repubblica del Senegal, in esecuzione del "Protocollo", di cui all'art. 8 ed aiuti alimentari ordinari. La commercializzazione dei beni e servizi connessi e degli aiuti alimentari, ai fini del presente Accordo, significa donazione di beni e servizi connessi e di derrate alimentari che saranno venduti attraverso la rete di distribuzione commerciale in Senegal. Le "Parti" convengono inoltre che tali procedure uniformi, per quanto possibile, devono rispecchiare le procedure commerciali internazionali standard per l'acquisto di derrate alimentari e di beni e servizi connessi, così come stabilito dal "Protocollo".

2. A tal fine le "Parti" convengono di costituire il "F.D.C." sulla base della parità valutaria all'importazione dei beni e servizi connessi e delle derrate alimentari stesse, cioè il prezzo di acquisto dei beni e servizi connessi ed il prezzo internazionale delle derrate alimentari, riferito ad una determinata quantità e, per le derrate alimentari, anche ad una certa data e ad un determinato volume, convertito in franchi CFA al tasso di cambio applicabile. Ai fini del calcolo del "F.D.C.", la sèguente procedura standard sarà adottata per quanto riguarda la data, il prezzo, il volume, la quantità ed il tasso di cambio:

   a) Prezzi dei beni e servizi connessi.
   Le "Parti" dovranno stabilire, di comune accordo, il prezzo di rivendita in franchi CFA dei beni e servizi connessi che dovrà essere commisurato al prezzo di mercato in Senegal, libero o calmierato, dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente di quello di altre merci dello stesso tipo offerte sul mercato in Senegal; comunque il prezzo di rivendita dei beni e servizi connessi ai beneficiari locali non dovrà in ogni caso superare il controvalore in franchi CFA, al tasso di cambio ufficiale, del prezzo di acquisto in lire italiane degli stessi. In particolare i prezzi delle derrate alimentari dovranno essere stabiliti

annualmente dalle "Parti" su base CIF, per ogni singolo prodotto (per es.: mais bianco, mais giallo, frumento, riso di varie qualità ed olii commestibili, ecc.).
Le "Parti", sulla base dei documenti di cui all'art. 3 punto 2. del presente Accordo, verso settembre/ottobre di ciascun anno, organizzeranno una riunione allo scopo di riesaminare e discutere sui prezzi proposti per l'anno successivo.
I prezzi stabiliti saranno riesaminati ogni quadrimestre e corretti dal Governo della Repubblica del Senegal qualora la variazione di un qualsiasi prezzo sia del 15% o superiore al 15%. Nell'eventualità che le "Parti" non raggiungano un accordo sul prezzo standard su di una determinata merce, il prezzo di tale merce, ai fini della creazione del "F.D.C.", sarà il prezzo su base CIF (porto di sbarco) o (destinazione finale) o (il punto geografico fino al quale il costo del trasporto e dell'assicurazione è compreso) ...., con l'aggiunta di un % a copertura dei costi assicurativi e di trasporto in Senegal.

b) Quantità delle merci ed il volume delle derrate alimentari.
La quantità delle merci ed il volume delle derrate alimentari, da considerare per il calcolo dei depositi di contropartita, sarà riferito alle ispezioni di scarico effettuate dalla Società Generale di Sorveglianza (S.G.S.) Spa - Milano, in base alla quantità netta pervenuta alla destinazione finale in Senegal.

c) Tasso di cambio.
Il tasso di cambio da utilizzare per il calcolo dell'equivalente in franchi CFA sarà il tasso in vigore alla data di attracco di ogni nave, per cui l'Autorità Monetaria Centrale del Governo della Repubblica del Senegal, o l'agente autorizzato dalla medesima, vende lire italiane contro franchi CFA in relazione alla importazione commerciale delle stesse merci.

3. Il Governo della Repubblica del Senegal depositerà, o provvederà a far depositare, tramite il "Responsabile", in un apposito "conto corrente speciale" in franchi CFA presso la Société Générale de Banques du Sénégal (SGBS), denominato "Fondi di Contropartita dell'Italia", in seguito denominato "F.D.C.I.", il ricavato della vendita dei beni agli utilizzatori finali.
I depositi saranno effettuati entro un termine da stabilire tra le "Parti", a partire dal giorno dell'attracco al porto di scarico della nave che trasporta le merci. E' indispensabile che il deposito sia effettuato entro il limite di tempo prestabilito al fine di assicurare l'avvio delle procedure di programmazione ed assegnazione del presente Accordo e fornire supporto al programma di spesa del Governo della Repubblica del Senegal.

ARTICOLO 3

PROGRAMMAZIONE ED ALLOCAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Le "Parti" convengono di massimizzare l'uso dei "F.D.C.I." per lo sviluppo e le attività a carattere umanitario incluse nelle spese di bilancio del Governo della Repubblica del Senegal, riferite agli investimenti ed ai costi correnti di bilancio.
Tale aiuto su programmi di spesa correnti serviranno da supporto per creare un bilancio "trasparente" che mostri chiaramente i vincoli tra le risorse fiscali, le priorità dello sviluppo e le spese pianificate.
Le "Parti" convengono che il Governo della Repubblica del Senegal può utilizzare i "F.D.C.I." quali risorse aggiuntive del bilancio statale e da gestire entro la politica di bilancio come mezzo per rendere tali fondi aggiuntivi espliciti nei piani di previsione di spesa del Governo della Repubblica del Senegal.

2. Al fine di facilitare la programmazione dei fondi, il Governo italiano sottoporrà al Governo della Repubblica del Senegal entro settembre di ciascun anno: (a) delle proposte relative

alla programmazione dei "F.D.C.I."; e (b) proiezioni della generazione di "F.D.C.I." per l'anno successivo.
Il Governo della Repubblica del Senegal utilizzerà tali proiezioni per proporre l'allocazione annua di fondi nel proprio bilancio.
Le "Parti" confermeranno, con scambio di "Note Verbali", il loro accordo per ogni previsione di spesa annuale di tali fondi.

3. Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", provvederà alla allocazione dei "F.D.C.I." dal "conto corrente speciale" nel corso dell'anno, in linea con gli obiettivi approvati nelle previsioni di spesa, basandosi sulle esigenze di bilancio del Governo della Repubblica del Senegal e su di un valido esercizio di gestione finanziaria nel quadro delle misure di aggiustamento strutturale generali o settoriali già concordate che verranno adottate per ridurre i bisogni prioritari socio-economici, con speciale riferimento ai settori particolarmente vulnerabili quali quello dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna. Le "Parti" possono convenire di incontrarsi regolarmente per riesaminare le allocazioni dal "conto corrente speciale" e confermare la conformità con i piani di previsione di spesa approvati. A tal fine le "Parti" si impegnano a costituire un Comitato Misto di Gestione, in seguito denominato "C.M.G.", incaricato di controllare l'applicazione del presente Accordo, di cui farà parte anche l'esperto italiano designato dal M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'art. 3, punto 1. del "Protocollo".
Modifiche del bilancio di previsione di spesa, riferite all'attuale costituzione dei "F.D.C.I." ovvero ad un cambiamento nelle priorità, dovranno essere approvate dalle "Parti" con scambio di Note Verbali.

4. Le "Parti" convengono che i "F.D.C.I." possono anche essere utilizzati, su conforme avviso del "C.M.G.", per il finanziamento delle seguenti iniziative in ordine di priorità:

a) costi locali di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano;

b) contributo agli interventi eseguiti nel quadro di situazioni di urgenza;

c) completamento degli interventi eseguiti nel quadro di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano;

d) costi di gestione e di distribuzione all'interno del Senegal degli aiuti di urgenza di origine italiana;

e) contributo in favore dei "fondi speciali" che verranno istituiti dal Governo della Repubblica del Senegal nel quadro delle misure che verranno adottate per ridurre gli effetti sociali dovuti all'applicazione dei programmi economici di razionalizzazione della spesa pubblica.

5. Oltre alle eccezioni riportate nel punto 4., nessun esborso di fondi sarà effettuato a mezzo di qualsiasi altro meccanismo all'infuori di quello descritto nel presente Accordo.

ARTICOLO 4

SPESA DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Dopo che i "F.D.C.I." sono assegnati per iniziative già approvate, nessun'altra autorizzazione sarà richiesta per spendere tali fondi in conformità con il bilancio di previsione di spesa approvato. Le spese saranno effettuate ed i fondi saranno gestiti in linea con le procedure stabilite dal Governo della Repubblica del Senegal ovvero le procedure stabilite dall'Ente operativo, qualora dovesse trattarsi di Ente non-governativo.

Nell'eventualità che i fondi siano devoluti ad Organizzazioni che non siano Enti del Governo della Repubblica del Senegal, i documenti contrattuali o di assegnazione che dispongono il trasferimento di tali fondi dovranno contenere appropriate istruzioni che assicurino che i fondi saranno utilizzati in conformità con il presente Accordo in base al quale i "F.D.C.I." vengono generati.

2. Qualsiasi interesse che venga generato a fronte dei "F.D.C.I." destinati ad Enti esecutivi per voci di spesa approvate, come risultato delle modalità di deposito per detti fondi, sarà speso per le stesse finalità generali riferite ai "F.D.C.I" originari. Gli Enti operativi dovranno rendere noto l'ammontare degli interessi maturati, qualora ve ne siano, con rapporti semestrali al "Responsabile". Tali interessi, poichè maturano nel corso del periodo di esecuzione dell'attività di spesa, dovranno essere o (a) dedotti dal totale delle spese approvate ed il saldo residuo trasferito sul "conto corrente speciale" per la riprogrammazione in conformità al presente Accordo, oppure (b) aggiunti al totale delle spese approvate e spesi in conformità con il presente Accordo. Il Governo della Repubblica del Senegal renderà noto qualsiasi aggiustamento di spesa con appositi rapporti, come indicato nell'art. 5 del presente Accordo.

3. Se non convenuto diversamente dalle "Parti", i fondi che risultano inutilizzati alla data di scadenza dell'attività di spesa approvata, saranno ritrasferiti, entro i 30 (trenta) giorni successivi, sul "conto corrente speciale" dal quale erano stati prelevati; tali fondi potranno quindi essere riprogrammati dalle "Parti".

ARTICOLO 5

RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

1. Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare al Governo italiano, su base semestrale, un dettagliato rapporto circa: (a) i depositi nel "conto corrente speciale"; (b) la durata di tali depositi; (c) come i depositi sono stati programmati; (d) gli esborsi dal "conto corrente speciale"; (e) le spese riferite ai "F.D.C.I." approvate nel bilancio di previsione di spesa e (f) gli aggiustamenti di programmazione e di esborsi rispetto al rapporto del periodo precedente.
Il primo di detti rapporti dovrà essere presentato entro 6 (sei) mesi dalla firma del presente Accordo.

2. Nell'eventualità che i fondi in franchi CFA siano allocati od attribuiti ad un conto di spesa per lo sviluppo di finalità economiche generali ovvero siano allocati per usi generali, i rapporti semestrali non devono necessariamente evidenziare tali fondi, rispettivamente, al di là del loro trasferimento alla specifica voce di bilancio ovvero della loro spesa ed utilizzo per detti scopi generali. Nell'eventualità che i fondi siano allocati ad un Ente non-governativo, il Governo della Repubblica del Senegal si assicurerà che l'accordo che dispone il trasferimento dei fondi all'Ente non-governativo preveda una richiesta di rendicontazione circa l'utilizzo di tali fondi; ciò permetterà al Governo della Repubblica del Senegal di rispettare le esigenze di rendicontazione di cui al presente Accordo.

3. Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", nel perseguire il miglioramento della propria capacità di formulare e gestire il bilancio in generale e di rendicontazione, continuerà a seguire le procedure per fornire assicurazione al Governo italiano che appropriati esborsi sono stati effettuati a fronte delle spese convenute. Tali procedure includeranno controlli periodici ed ispezioni sulle attività finanziate con i "F.D.C.I.". Il Governo italiano, tramite l'esperto di cui all'art. 3, punto 1. del "Protocollo", si riserva il diritto di procedere all'ispezione sulle modalità di

utilizzazione dei fondi da parte delle entità beneficiarie e chiedere la documentazione giustificativa delle spese effettuate. I beneficiari sono tenuti a predisporre correttamente dei libri contabili relativi ai fondi ricevuti, di presentare, secondo le modalità prescritte nel piano di esborso, le ricevute giustificative delle spese effettuate ed un rapporto sulle attività condotte.
Le "Parti" convengono inoltre di organizzare incontri del "C.M.G.", su base trimestrale, al fine di rivedere e confermare la soddisfacente gestione del "conto corrente speciale". Tali incontri misti possono includere la partecipazione di esperti finanziari e di gestione indipendenti La convocazione degli incontri dovrà essere comunicata dalle "Parti" 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e gli argomenti discussi o le decisioni prese saranno riportati nei relativi Atti.

4. Nel riconoscere che il Governo italiano potrebbe richiedere un'analisi finanziaria più approfondita delle attività finanziate con i "F.D.C.I.", di quella che potrebbe essere stata effettuata dal Governo della Repubblica del Senegal, le "Parti" convengono che il Governo italiano può istituire delle particolari misure, convenute con il Governo della Repubblica del Senegal, per assicurare la conformità con la gestione finanziaria e le esigenze di contabilizzazione.

5. Il Governo della Repubblica del Senegal, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare un rendiconto trimestrale per ogni attività realizzata con i "F.D.C.I." e la spesa del relativo ammontare. Per ogni finanziamento dovrà anche produrre la seguente documentazione:

   a) descrizione e durata del programma;

   b) spese del programma;

   c) piano di esborso e di presentazione dei rapporti parziali e del rapporto finale.

6. Nell'eventualità che una qualsiasi spesa dei "F.D.C.I." non sia convalidata da probante documentazione ovvero non sia effettuata od utilizzata per gli scopi di spesa convenuti in conformità con il presente Accordo, il Governo della Repubblica del Senegal si impegna, dietro richiesta del Governo italiano, di ridepositare prontamente ovvero far ridepositare nell'apposito "conto corrente speciale" un importo uguale all'importo dei fondi che sono stati male utilizzati ovvero il cui utilizzo non sia stato convenientemente documentato; tale importo sarà in seguito utilizzato per gli scopi convenuti in conformità con il presente Accordo.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma tra le "Parti" e resterà in vigore fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra le "Parti", tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti.

2. Le procedure di cui al presente Accordo possono essere interrotte da ciascuna delle "Parti" in qualsiasi momento dietro preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni. Nell'eventualità che tali procedure siano interrotte a valere sulla presente clausola, le presenti disposizioni continueranno comunque ad essere applicate per i "F.D.C.I." generati, depositati o prelevati dal "conto corrente speciale" prima della data effettiva che fissa il termine delle presenti disposizioni, salvo disposizioni scritte contrarie delle "Parti".

3. Il presente Accordo può essere modificato mediante reciproco accordo scritto dalle "Parti" con scambio di Note Verbali.

4. Il Governo italiano ed il Governo della Repubblica del Senegal possono designare appositi funzionari quali responsabili per qualsiasi problema relativo al presente Accordo, previo avviso scritto all'altra parte di tale designazione.

5. All'entrata in vigore del presente Accordo si intendono revocate tutte le precedenti disposizioni riguardanti l'utilizzazione dei "F.D.C.I.".

Fatto a Dakar il .... in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica del Senegal

351.

Roma - Budapest, 22 febbraio 1993

Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria per la modifica dell'Accordo in materia di visti, firmato a Roma il 17 gennaio 1990, già modificato con scambio di Lettere del 6 aprile 1991

(Entrata in vigore: 10 marzo 1993)

Ministero degli Affari Esteri

Roma, lì 22 febbraio 1993

Signor Ministro

nel desiderio di favorire e migliorare ulteriormente la libera circolazione dei cittadini nei due Paesi, il Governo italiano ha l'onore di proporre al Governo di Ungheria la modifica del Trattato in materia di visti d'ingresso, sottoscritto dalle due Parti il 17 gennaio 1990, gia' modificato con Scambio di Lettere del 6 luglio 1991, nei termini qui di seguito indicati:

il secondo comma dell'articolo 1 verra' sostituito dal seguente:

"I cittadini della Repubblica italiana e della Repubblica di Ungheria aventi validi passaporti ordinari possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra Parte Contraente per un periodo non superiore ai 90 giorni. Tale facilitazione non riguarda gli ingressi per motivi di lavoro subordinato o autonomo, o per altra attivita' lucrativa, i quali continuano ad essere sottoposti a regime di visto e regolati dalle norme vigenti in ciascuno Stato."

S.E. Signor
Géza JESZENSZKY
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Ungheria

B U D A P E S T

Rimangono pienamente valide le altre disposizioni dell'Accordo medesimo.

Se il Governo ungherese concorda con quanto precede, propongo che la presente Lettera e la Vostra risposta modifichino l'Accordo gia' in vigore tra i nostri due Paesi a partire dal 10 marzo 1993.

Vi prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.

MAGYAR KOZTÁRSASÁG
KÜLÜGYMINISZTERE

Őexcellenciája
Emilio Colombo Úr
az Olasz Koztársaság
Külügyminisztere

Miniszter Úr!

Engedje meg, hogy igazoljam mai napon kelt levelének kézhezvételét, melynek magyar nyelvű szovege az alábbi:

"Miniszter Úr,

attól az óhajtól vezérelve, hogy elősegítsük és tovább konnyítsük országainkban az állampolgárok szabad utazását, az Olasz Koztársaság Kormányának van szerencséje javasolni a Magyar Köztársaság Kormányának a Felek által 1990. január 17-én aláírt és az 1991. július 6-i levélváltással már módosított vízummentességi Megállapodás újabb módosítását, az alábbiak szerint:

Az I. cikk második bekezdését az alábbi szoveg váltja fel:
"Az Olasz Koztársaság és a Magyar Köztársaság érvényes magánútlevéllel rendelkező állampolgárai 90 napot meg nem haladó időre vízum nélkul utazhatnak a másik Szerződő Fél teruletére. Ez a konnyítés nem terjed ki azokra, akik munkaviszony keretében, vagy onállóan torténő munkavégzés vagy más, jovedelemszerző tevékenység folytatása céljából utaznak be, rájuk továbbra is a Szerződő Felek államaiban hatályos vízumszabályok vonatkoznak."

A Megállapodás más rendelkezései teljes mértékben hatályban maradnak.

Amennyiben a Magyar Köztársaság Kormánya egyetért a fentiekkel, javasolom, hogy ez a levél és az Ön válaszlevele 1993. március 10-i hatállyal módosítsák az országaink között jelenleg hatályban lévő Megállapodást.

Kérem, Miniszter úr, fogadja őszinte nagyrabecsülésemet."

Van szerencsém megerősíteni, hogy az On levelében foglalt javaslatokkal Kormányom egyetért. Az Ön levele és ez a válaszlevél Megállapodást képez a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, 1990. január 17-én létrejött és 1991. július 6-án Budapesten módosított vízummentességi Megállapodás módosításáról, mely módosítás 1993. március 10-én lép hatályba.

Kérem, fogadja Miniszter úr, őszinte nagyrabecsülésemet.

Budapest, 1993. február 22.

(Dr. Jeszenszky Géza)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Ungheria

Sua Eccellenza
Emilio COLOMBO

Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

R o m a

Egregio Signor Ministro,

mi conceda di accusare ricevuta la Sua lettera datata oggi stesso, il cui testo é il seguente:

"" Signor Ministro

nel desiderio di favorire e migliorare ulteriormente la libera circolazione dei cittadini nei due Paesi, il Governo italiano ha l'onore di proporre al Governo di Ungheria la modifica del Trattato in materia di visti d'ingresso, sottoscritto dalle due Parti il 17 gennaio 1990, gia' modificato con Scambio di Lettere del 6 luglio 1991, nei termini qui di seguito indicati:

il secondo comma dell'articolo 1 verra' sostituito dal seguente:

"I cittadini della Repubblica italiana e della Repubblica di Ungheria aventi validi passaporti ordinari possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra Parte Contraente per un periodo non superiore ai 90 giorni. Tale facilitazione non riguarda gli ingressi per motivi di lavoro subordinato o autonomo, o per altra attivita' lucrativa, i quali continuano ad essere sottoposti a regime di visto e regolati dalle norme vigenti in ciascuno Stato."

Rimangono pienamente valide le altre disposizioni dell'Accordo medesimo.

Se il Governo ungherese concorda con quanto precede, propongo che la presente Lettera e la Vostra risposta modifichino l'Accordo gia' in vigore tra i nostri due Paesi a partire dal 10 marzo 1993.

Vi prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.

Ho l'onore di ribadire che le proposte illustrate nella Sua Lettera vengono condivise dal mio Governo. La Sua lettera e questa lettera di risposta costituiscono un Accordo tra il Governo della Repubblica di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana in matera della modifica dell'Accordo concluso a Roma il 17 gennaio 1990 e modificata a Budapest il 6 luglio 1991 sull'esenzione dell'obbligo di visti, la modifica del medesimo Accordo entra in vigore il 10 marzo 1993.

Gradisca, Signor Ministro, l'espressione dei sensi della mia massima stima e considerazione,

Budapest, lí 22 febbraio 1993

dr. Géza JESZENSZKY

93A1950

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651345) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	L.
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	**345.000**
	- semestrale	**188.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.	
	- annuale	**63.000**
	- semestrale	**44.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	**193.000**
	- semestrale	**105.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	**63.000**
	- semestrale	**44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	**193.000**
	- semestrale	**105.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	**664.000**
	- semestrale	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 8 7 0 9 3 *

L. 29.400